815

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

#### INDICE

Comitato per la legislazione	Pag.	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	<b>»</b>	11
Giunta per le autorizzazioni	<b>»</b>	12
Commissioni riunite (I e IV)	<b>»</b>	15
Commissioni riunite (VIII e X)	<b>»</b>	29
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
INTERNI (I)	<b>»</b>	30
Giustizia (II)	<b>»</b>	57
Difesa (IV)	<b>»</b>	77
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	98
Finanze (VI)	<b>»</b>	107
Cultura, scienza e istruzione (VII)	<b>»</b>	116
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	<b>»</b>	127
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	<b>»</b>	153
ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMMERCIO E TURISMO (X)	<b>»</b>	168

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori: (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI.

Lavoro pubblico e privato (XI)	Pag.	178	
Affari sociali (XII)	»	179	
Agricoltura (XIII)	<b>»</b>	185	
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<b>»</b>	194	
Commissione parlamentare per le questioni regionali	<b>»</b>	201	
Commissione parlamentare per l'attuazione del federali-			
SMO FISCALE	<b>»</b>	241	
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi	<b>»</b>	242	
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle			
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<b>»</b>	258	
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub-		250	
BLICA	<b>»</b>	259	
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA			
E ASSISTENZA SOCIALE	<b>»</b>	261	
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI-			
BUTARIA	<b>»</b>	279	
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e			
SULLA MORTE DI ALDO MORO	<b>»</b>	280	
Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e			
DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE			
ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN			
RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI,			
TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E			
DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT-			
TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U-			
RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE			
ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA-			
ZIONI	<b>»</b>	282	
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI			
DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI-			
NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI			
IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	284	
COMMITTEE TO THE COMMIT		201	
INDICE GENERALE	Pag.	285	

# COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

#### SOMMARIO

AUDIZIONI	INFORMALI:

Audizione del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Salute, avvocato Maurizio Borgo, sul sistema delle fonti nel suo concreto dispiegarsi nel contesto delle dinamiche politico-istituzionali attuali	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla Commissione V) (Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni)	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e	

per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo e abb. (Parere alla Commissione XII) (Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni) .........

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.

Audizione del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Salute, avvocato Maurizio Borgo, sul sistema delle fonti nel suo concreto dispiegarsi nel contesto delle dinamiche politico-istituzionali attuali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.55.

La seduta comincia alle 14.05.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,

ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Parere alla Commissione V).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea GIORGIS, presidente e relatore, illustra il decreto-legge all'esame del Comitato.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4444 e rilevato che:

sul piano dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge, che si compone di 67 articoli, suddivisi in 4 Titoli, a loro volta ripartiti in Capi, reca un contenuto estremamente ampio e complesso; le disposizioni contenute nel decreto incidono infatti su numerosi ed eterogenei ambiti normativi con misure finalisticamente orientate ad affrontare in modo coordinato ed in termini complessivi i diversi settori della competitività e dello sviluppo economico e sociale, nonché della stabilizzazione finanziaria dal lato delle entrate e dei risparmi di spesa (Titoli I e IV recanti, rispettivamente Disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica e Misure urgenti per rilancio economico e sociale); i Titoli II e III recano poi, rispettivamente, Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e interventi in favore delle zone terremotate: del complesso di tali misure v'è menzione sia nel titolo sia nel preambolo del decreto-legge;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto-legge, nel modificare profondamente il quadro normativo vigente, interviene su di esso, talvolta mediante modifiche testuali, e, in molti altri casi, incidendovi in assenza dei necessari coordinamenti; in particolare, molte delle disposizioni del testo integrano in via non testuale i contenuti di vigenti fonti normative (si vedano, a titolo meramente esemplificativo, gli articoli 5, comma 1, in materia di accise sui tabacchi, 6, che interviene sulla disciplina del prelievo fiscale in materia di giochi, 17, comma 1, che modifica in via non testuale l'ammontare del contributo in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, 32, comma 1, che trasferisce al Ministero della salute le competenze in materia sanitaria per gli stranieri senza intervenire sul decreto legislativo n. 286 del 1998; 62, che interviene in via non testuale sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dai commi 304 e 305 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), in assenza dei necessari coordinamenti con suddette disposizioni;

altre disposizioni (si vedano, in particolare, gli articoli 4, che disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi; 11, che reca un'articolata disciplina in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie; 48, che reca misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale; 54, che modifica la normativa vigente sul Documento Unico di Regolarità Contributiva, DURC; 60, che interviene organicamente in tema di proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori e 65, che interviene sulle spese di funzionamento dell'Autorità nazionale di regolazione del settore postale) recano invece interventi normativi organici che non risultano collocati in un adeguato contesto normativo;

le disposizioni contenute all'articolo 43, commi 2 e 4, e all'articolo 44 intervengono inoltre a modificare una norma di recentissima approvazione: il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

il complesso di tali circostanze, per orientamento costante del Comitato per legislazione, integra una modalità di produzione normativa che confligge con le esigenze di certezza e di stabilità della legislazione;

ricordato che all'organo non compete una valutazione sull'effettiva necessità di ricorrere all'introduzione di procedure in deroga alle norme vigenti, occorre tuttavia segnalare che alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge appaiono formulate in deroga alle disposizioni vigenti: deroghe generiche alla legislazione vigente sono presenti, a titolo esemplificativo, nell'articolo 22, comma 6, primo periodo, e nell'articolo 49, comma 11;

presenta un impianto sostanzialmente derogatorio dell'ordinamento l'articolo 61, che, al fine di assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021, prevede la nomina di due commissari, dotati di ampi poteri: il comma 1 prevede la nomina di un commissario chiamato a provvedere al piano

degli interventi necessari; il comma 13 nomina *ex lege* il presidente pro tempore della società ANAS « commissario per la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società »;

con riguardo a tali figure e ai loro compiti e poteri, il comma 1 demanda la nomina del commissario ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo: trattandosi di una figura – per la cui nomina peraltro non vengono individuati criteri, requisiti di professionalità o casi di incompatibilità - assimilabile a quella di un commissario straordinario, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la disposizione in coerenza con quanto disposto in via generale dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede che la nomina dei commissari straordinari debba avvenire mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, o, almeno, di esplicitare la deroga alla citata previsione della legge n. 400;

il comma 3 (e il comma 16, che lo richiama), là dove prevede termini dimezzati e la possibilità che la conferenza di servizi si svolga, « se del caso », in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale, deroga implicitamente agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge n. 241 del 1990, recentemente oggetto di revisione ad opera del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127;

i commi 5 e 18 attribuiscono ai due commissari ampi poteri sostitutivi « per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti [...], anche mediante or-

dinanza contingibile e urgente analiticamente motivata », in deroga implicita alle norme sull'esercizio del potere sostitutivo (articolo 120, secondo comma della Costituzione, articolo 8 della legge n. 131 del 2003);

una deroga implicita al regime delle notifiche è poi contenuta al comma 24, che autorizza l'ANAS e le stazioni appaltanti di cui al comma 8 a « procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili di proprietà privata attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di cui ai commi 4 e 17 qualora l'occupazione si renda necessaria a integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ovvero a soddisfarne le prevedibili e ragionevoli esigenze future. Le stazioni appaltanti esercitano tale facoltà anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture temporanee e l'allestimento di impianti funzionali allo svolgimento delle attività sportive » e prevede che la pubblicazione dell'avviso di occupazione temporanea e d'urgenza nell'albo e nel sito internet del comune ove si trova l'immobile « ha valore di avvenuta notifica » in caso di irreperibilità del proprietario;

infine, il comma 26 deroga al nuovo codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedendo l'obbligo in capo alle stazioni appaltanti di contrarre una garanzia aggiuntiva rispetto a quella prevista dal succitato codice;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

il decreto-legge, all'articolo 4, comma 6, affida l'attuazione delle disposizioni dallo stesso recate, in materia di regime fiscale delle locazioni brevi, ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in luogo di una fonte secondaria del diritto;

l'articolo 6, ai commi 3 e 4, incide invece in via non testuale sul decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 12 ottobre 2011, a sua volta modificato in via non testuale dall'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

l'articolo 27, che reca un complesso di misure sul trasporto pubblico locale, delinea una procedura assai complessa ai fini del riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, che dovrebbe essere semplificata mediante la riduzione del numero degli adempimenti previsti ed il loro accorpamento. In particolare, l'articolo in oggetto prevede che, a decorrere dall'anno 2018, tale riparto del Fondo sia effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (comma 2); introduce una normativa transitoria da applicare nelle more dell'emanazione del decreto in questione, che prevede che il riparto, a titolo di anticipazione delle risorse del fondo, sia effettuato entro il 15 gennaio di ciascun anno, con decreto ministeriale (comma 4) e dispone l'adozione di un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con cui definire i criteri con cui le regioni a statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale (comma 6); infine il comma 8, integra ulteriormente la disciplina transitoria stabilendo che il « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. »:

infine, l'articolo 33, al comma 1, capoverso 495-bis, con norma da verificare anche sul piano della formulazione del testo, prevede che, per l'anno 2017, gli spazi finanziari per investimenti in favore delle regioni siano ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base della tabella allegata al testo, la quale « può essere modificata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa proposta formulata dalle Regioni in sede di autocoordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017 » (recte: con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano), attribuendo così ad una fonte subordinata adottata sulla base di una procedura atipica il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura:

il comma 20 del più volte richiamato articolo 61, nel disporre che « Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 17 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro », incide legislativamente su atti di natura negoziale;

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge, all'articolo 53, commi 1 e 2, reca due disposizioni di interpretazione autentica per le quali andrebbe verificato se sia rispettata la prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui « deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo »;

sul piano della formulazione e del coordinamento interno al testo:

sotto il profilo della formulazione del testo, al più volte richiamato articolo 61, al comma 1, lettera d), gli ultimi due periodi, riguardanti la non spettanza di emolumenti al commissario, dovrebbero costituire un comma a parte, visto che le lettere in cui si articola il comma riguardano gli obiettivi del piano di interventi; al comma 9, dovrebbe poi essere individuato univocamente il termine dell'incarico commissariale, visto che le opere previste nel piano che risultano « non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi » possono essere consegnate anche oltre il termine del 31 dicembre 2019 (comma 6, secondo periodo); al comma 25, che dispone che « Al termine delle manifestazioni sportive di svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, le opere in attuazione del piano degli interventi di cui al comma 4 restano acquisite al patrimonio della regione Veneto o degli altri enti locali territorialmente competenti », andrebbe individuato chiaramente il soggetto che le acquisirà o le modalità per la sua scelta;

sul piano del coordinamento interno al testo, all'articolo 48, il comma 11 dispone l'applicazione di una sanzione pecuniaria per la violazione degli obblighi previsti dai commi 9 e 10, erroneamente richiamati come commi 1 e 2;

infine, il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione

sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si riformuli la disposizione contenuta all'articolo 4, comma 6, al fine di prevedere che la disciplina attuativa del medesimo articolo sia introdotta da fonti secondarie del diritto;

si provveda a riformulare la disposizione contenuta all'articolo 33, comma 1, che dispone che disposizioni di rango primario possano essere modificate « con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017 » (recte: con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano), al fine di renderla coerente con il sistema delle fonti del diritto.

# <u>Il Comitato osserva altresì quanto segue:</u>

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare in termini di novella ovvero collocare in un idoneo contesto normativo le disposizioni indicate in premessa che incidono sull'ordinamento vigente in via non testuale ovvero introducono complessi normativi organici senza inserirli in un appropriato contesto normativo;

si valuti l'opportunità di riformulare le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, che incide in via non testuale su atti giuridici non aventi forza di legge, in termini di novella all'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che li aveva a sua volta modificati;

si valuti l'opportunità di semplificare la procedura attuativa dell'articolo 27, verificando la possibilità di ridurre le ipotesi attuative ivi previste;

#### all'articolo 61:

a) si dovrebbe riformulare la disposizione contenuta al comma 1 in coerenza con quanto disposto in via generale dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede che la nomina dei commissari straordinari debba avvenire mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, o, almeno, di esplicitare la deroga alla citata previsione della legge n. 400;

*b)* al comma 9, si dovrebbe indicare univocamente il termine dell'incarico commissariale;

c) al comma 25, dovrebbero essere individuati chiaramente il soggetto che acquisirà le opere in attuazione del piano degli interventi o le modalità per la sua scelta;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 48, comma 11, si dovrebbe porre rimedio al difetto di coordinamento interno al testo indicato in premessa.»

Il Comitato approva la proposta di parere.

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

#### C. 3868 Governo e abb.).

(Parere alla Commissione XII).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giovanni MONCHIERO, relatore, illustra il provvedimento in titolo.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 3868 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il provvedimento è volto a disciplinare distinti aspetti rientranti nelle competenze primarie del Ministero della salute; a tal fine, esso si compone di 15 articoli, suddivisi in quattro Capi, recanti, rispettivamente: il I (artt. 1-2): una delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali e una disposizione relativa all'inserimento nei Livelli essenziali di assistenza delle procedure di controllo del dolore nella fase travaglio-parto; il II (artt. 3-13): disposizioni concernenti la disciplina degli ordini delle professioni sanitarie e l'istituzione di alcune nuove professioni sanitarie; il III (articolo 14): disposizioni concernenti la dirigenza sanitaria del Ministero della salute; il IV (articolo 15): una norma di coordinamento per le regioni e le province autonome;

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:

in relazione alla formulazione delle norme di delega, i principi e criteri direttivi recati dall'articolo 1, ove considerati isolatamente, appaiono in alcuni casi presentare elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega (si vedano, in particolare, le lettere d), g), numero 2), ed n) del comma 2); ove letti in correlazione ad alcune fonti che vengono dagli stessi richiamate (le convenzioni internazionali in materia, il regolamento (UE) n. 536/2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e la Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale, recante principi etici per la ricerca medica che coinvolge soggetti umani), essi consentono comunque di individuare con sufficiente chiarezza la portata della delega legislativa, che appare volta a coordinare la disciplina nazionale con la normativa europea, ultimamente innovata dal citato regolamento 536/2014; peraltro, risiedendo la normativa nazionale anche in fonti di rango subordinato alla legge (segnatamente nel decreto ministeriale 17 dicembre 2004, in materia di sperimentazioni cliniche promosse, non a fini di lucro, da enti pubblici o di ricerca), l'esercizio della delega implica la probabile legificazione di un settore normativo finora disciplinato a livello secondario;

in relazione ai termini per l'esercizio delle deleghe, il comma 4 dell'articolo 1 reca la previsione che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di tre mesi, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta « tecnica dello scorrimento», che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che « appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla « tecnica dello scorrimento », nonché stabilire termini certi per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere ai fini dell'espressione del parere di competenza;

relativamente ai profili concernenti la disciplina delle procedure parlamentari connesse all'esercizio della delega, l'articolo 1, al comma 3, prevede che i decreti legislativi siano adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 delle legge n. 400 del 1988, in tal modo richiamando una disposizione che prevede l'espressione di un doppio parere parlamentare sugli schemi di decreti delegati, mentre, al comma 4, prevede il pronunciamento delle Commissioni parlamentari per una sola volta;

sul piano della formulazione e del coordinamento interno al testo:

l'articolo 3, comma 10, nel disporre che la confluenza della professione di assistente sanitario nell'Ordine di cui al comma 9, lettera *c*), avviene « ai sensi dell'articolo 4 della legge 1º febbraio 2006, n. 43 », ricorre ad una formulazione di cui andrebbe valutata la congruità, in quanto la disposizione richiamata reca una delega al Governo ormai scaduta da diversi anni;

l'articolo 4, comma 1, nel richiamare, ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione dell'osteopata, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, ricorre all'espressione « Sono fatte salve », che potrebbe più propriamente essere sostituita con « Si applicano », al fine di non ingenerare dubbi sulla vigenza del comma 3 del citato articolo 5;

all'articolo 6, comma 2, le parole « al quale », riferite alla Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici, andrebbero sostituite con « alla quale »;

sul piano del coordinamento interno al testo, l'articolo 3 (al comma 1, cpv. articolo 1, comma 2, lettera *b)*), nell'elencare gli ambiti di autonomia riconosciuti agli ordini e alle relative federazioni nazionali, non prevede il profilo dell'autonomia statutaria, che pure successive disposizioni del provvedimento contemplano; inoltre, al comma 11, ripete una disposizione già prevista alla lettera *a)* del comma 9 del medesimo articolo;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

l'articolo 7, comma 5, lettera *a*), novella il comma 1 dell'articolo 20 della legge n. 56 del 1989, relativo alla disciplina elettorale dell'ordine degli psicologi, riferendosi ai « consigli territoriali » e non al consiglio regionale o provinciale; andrebbe conseguentemente sostituita la rubrica del medesimo articolo 20, attualmente recante « Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine »;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, reca sia l'analisi tecnico-normativa (ATN) sia l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all'articolo 4, comma 1, si individuino in modo univoco il termine per l'esercizio della delega nonché termini certi per la trasmissione dei relativi schemi alle Camere, evitando il ricorso alla « tecnica dello scorrimento »; per quanto evidenziato in premessa, relativamente ai profili procedurali concernenti l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreti legislativi, all'articolo 1 si provveda a coordinare le discordanti previsioni dei commi 3 e 4, a tal fine valutando l'opportunità di circoscrivere il richiamo normativo contenuto al comma 3 ai soli commi da 1 a 3 dell'articolo 14 della legge n. 400 del 1988.

# <u>Il Comitato osserva altresì quanto segue:</u>

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all'articolo 7, comma 5, andrebbe novellata anche la rubrica dell'articolo 20 della legge n. 56 del 1989, al fine di coordinarla con il contenuto della novella apportata dalla lettera *a)* del citato comma 5;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si dovrebbe porre riparo ai difetti di formulazione e di coordinamento interno al testo indicati in premessa.»

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

#### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in merito in materia di accertamento di un subentrante ...

11

#### GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 10 maggio 2017. – Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 15.15.

Comunicazioni del Presidente in merito in materia di accertamento di un subentrante.

Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, comunica che, a seguito del decesso del deputato Maurizio Baradello, avvenuto il 9 maggio 2017, si è reso vacante un seggio attribuito alla lista n. 16, Scelta Civica con Monti per l'Italia nella I Circoscrizione Piemonte 1.

Al fine di procedere all'attribuzione di tale seggio, propone che la Giunta accerti, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, che il candidato che, nella medesima lista, nell'ambito della stessa Circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Ernesto AUCI.

Di tale accertamento darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 15.25.

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### SOMMARIO

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma - Sezione GIP - Ufficio XXII	
nell'ambito del procedimento penale nei confronti del deputato Orfini (procedimento	
n. 4576/17 RGNR - 6176/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 18) (Seguito dell'esame e rinvio) .	12
AVVERTENZA	14

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Ignazio LA RUSSA.

#### La seduta comincia alle 13.35.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma – Sezione GIP – Ufficio XXII nell'ambito del procedimento penale nei confronti del deputato Orfini (procedimento n. 4576/17 RGNR – 6176/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 18).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Ignazio LA RUSSA, presidente, ricorda che il 14 marzo 2017 è pervenuta dal tribunale di Roma, Sezione del Giudice per le indagini preliminari – Ufficio XXII, una questione di insindacabilità relativa un procedimento penale (il n. 4576/17 RGNR – n. 6176/17 RG GIP) nei confronti del deputato Matteo Orfini e dei senatori Stefano Esposito e Franco Mirabelli.

Ricorda altresì che il Gruppo del M5S ha già espresso il proprio orientamento nelle precedenti sedute. Invita, pertanto, gli altri gruppi ad esprimersi sulla questione di insindacabilità in esame.

Anna ROSSOMANDO (PD) rileva, in primo luogo, come la questione presenti taluni profili inusuali, atteso che, normalmente, la magistratura trasmette gli atti alla Camera dopo il rinvio a giudizio o quantomeno dopo l'avviso di conclusione delle indagini, mentre, nel caso di specie, il procedimento penale sembra essere in una fase molto iniziale.

Rileva, inoltre, come l'ordinanza trasmessa dal Tribunale di Roma delimiti e circoscriva l'oggetto della questione con precisione, chiedendo in sostanza alla Camera di pronunciarsi sulla sindacabilità o meno dell'annuncio di una conferenza stampa, avvenuto con un sintetico messaggio diffuso tramite un noto *social network*: « Ostia finta antimafia esiste ha solo diffamato chi combatte la mafia. Domani conferenza stampa al Nazareno orfini ».

Da queste prime considerazioni consegue che la Giunta, a suo giudizio, non dovrà compiere valutazioni sulle dichiarazioni rese successivamente, nel corso della conferenza stampa, poiché estranee all'oggetto dell'esame, né basare le proprie valutazioni sulla allegata querela, che costituisce un mero atto di parte. Precisa, inoltre, come la valutazione della Giunta non possa investire, se non incidentalmente, la generale tematica dell'uso dei social networks da parte dei parlamentari.

Ribadisce, infatti, come oggetto di esame sia esclusivamente l'annuncio di una conferenza stampa, su un tema di rilevanza politica, da parte di un parlamentare e come il mezzo attraverso il quale tale annuncio è stato diffuso abbia una rilevanza secondaria. Nel caso di specie è stato utilizzato *Twitter*. Ma se fosse stata utilizzata una *e-mail*, un fax o qualunque altro mezzo di comunicazione, i termini della questione sarebbero rimasti invariati.

Ritiene che il *tweet* in questione contenga un'esternazione extra moenia e che il suo contenuto, riferito alla tematica di una futura conferenza stampa, sia senza dubbio qualificabile come « opinione » (« Ostia finta antimafia esiste ha solo diffamato chi combatte la mafia [...] »). Osserva, inoltre, come il *tweet* non appaia diffamatorio e non contenga l'attribuzione di fatti determinati direttamente attribuibili a specifici soggetti.

La fattispecie, quindi, sembra rientrare pienamente nell'ambito concettuale dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, che si riferisce alle « opinioni espresse ».

Ouanto al nesso con l'esercizio della funzione parlamentare ritiene che, nel caso di specie, trattandosi di mero annuncio di una conferenza stampa, non sia necessario andare a ricercare un atto parlamentare collegato. Richiamando la ratio dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, rileva come il nesso tra l'annuncio di una conferenza stampa su un tema di rilevanza politica e la funzione parlamentare sia del tutto evidente, sussistendo in re ipsa. A suo giudizio si tratta di una dichiarazione, formulata in modo generico, non diffamatorio e contenente un'opinione che certamente ogni parlamentare potrebbe esprimere.

Ricorda di essere stata sempre molto attenta e rigorosa sull'interpretazione del termine « funzione » parlamentare. Ritiene, tuttavia, che voler cercare anche in questo caso la corrispondenza di contenuto con un atto parlamentare tipico si tradurrebbe in un'eccessiva restrizione dell'ambito di applicazione dell'insindacabilità.

Dichiara, quindi, che per questi motivi il Gruppo del PD è orientato nel senso dell'insindacabilità.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che la Giunta non dovrebbe mai argomentare in termini di contenuto diffamatorio o non diffamatorio delle dichiarazioni extra moenia, poiché tale valutazione compete esclusivamente all'autorità giudiziaria, ma limitarsi a verificare la sussistenza del nesso funzionale che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale e di questa Giunta, consiste solo nel collegamento tra la dichiarazione e un atto parlamentare tipico. E poiché nel caso di specie un simile collegamento non esiste, ritiene che il contenuto del tweet sia pienamente sindacabile.

Ignazio LA RUSSA, presidente, ritiene opportuno intervenire in quanto è stata sollevata una questione di carattere generale, che può essere rilevante nel corso dell'esame di ogni questione d'insindacabilità. Sottolinea, in particolare, come a suo giudizio nulla vieti alla Giunta di dichiarare l'insindacabilità ove ritenga che l'opinione espressa dal deputato non sia diffamatoria. Non ritiene che questa affermazione sia contraddetta dalla giurisprudenza costituzionale e non condivide la convinzione secondo la quale la Giunta debba decidere della sindacabilità o insindacabilità secondo vincoli prestabiliti. Anche la Giunta, quindi, può valutare profili della fattispecie che attengano all'offensività ed alla rilevanza penale delle dichiarazioni.

Ribadisce, inoltre, le sue perplessità circa l'interpretazione data dal Tribunale di Roma all'articolo 3, commi, 4, 5 e 6, della legge n. 140 del 2003. Quando, infatti, il pubblico ministero solleva la questione d'insindacabilità, se il giudice la ritiene fondata non trasmette gli atti alla Camera e, sul piano processuale, trae le conseguenze dell'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione. Ma se non la ritiene fondata, la trasmissione degli atti alla Camera deve essere necessariamente corredata da una sia pure succinta motiva-

zione. Nel caso di specie non vi sono né atti d'indagine che la Giunta possa valutare, né una motivazione che possa spiegare le ragioni per le quali il giudice riterrebbe insussistenti i presupposti per applicare l'articolo 68 della Costituzione. Anche tenendo conto del fatto che la Giunta non è tenuta a svolgere una funzione di mera consulenza nei confronti dell'autorità giudiziaria, la soluzione a suo giudizio più corretta sarebbe la restituzione degli atti al Tribunale di Roma, con eventuale precisazione che, ove il giudice ritenesse di trasmettere nuovamente gli atti alla Camera, la relativa ordinanza dovrebbe essere adeguatamente motivata.

Matteo BRAGANTINI (Misto-FARE !-Pri), *relatore*, ritiene che la soluzione della restituzione degli atti all'autorità giudiziaria, come prospettata dal Presidente, meriti di essere approfondita in via preliminare e con estrema attenzione.

Qualora, invece, si ritenesse di proseguire l'esame di merito, rileva sin d'ora come la ricostruzione della vicenda in termini d'insindacabilità possa trovare una base normativa direttamente nel dettato dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, secondo il quale l'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica, tra l'altro, per ogni attività di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare,

espletata anche fuori del Parlamento. L'annuncio di una conferenza stampa, purché la conferenza verta su un tema di oggettiva rilevanza politica, sembra infatti costituire un'attività di divulgazione (o, quantomeno, prodromica alla divulgazione), tipicamente e necessariamente connessa alla funzione parlamentare. Inoltre, nel caso di specie, il contenuto del *tweet* – che esplicita l'oggetto della conferenza stampa – sembra riconducibile ad uno dei temi « classici » della denuncia politica.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, nessun altro chiedendo d'intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

#### La seduta termina alle 14.15.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Discussione sulle comunicazioni del presidente rese nella seduta del 26 aprile 2017.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

# **COMMISSIONI RIUNITE**

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

#### SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	15
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con	
osservazioni)	15
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	18
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa del deputato Invernizzi)	26

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

#### La seduta comincia alle 15.35.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato nella seduta del 9 maggio 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il Governo, su impulso dei relatori, ha manifestato la disponibilità ad attendere il parere delle Commissioni ancora fino a domani. Successivamente, nel pomeriggio di ieri, i relatori hanno fatto pervenire ai componenti delle Commissioni, per il tramite degli uffici, la loro proposta di parere. Chiede dunque ai relatori di formalizzare la presentazione della loro proposta di parere e di chiarire se ritengano che si possa a questo punto procedere alla votazione già nella seduta di oggi ovvero preferiscano rimandare la votazione a domani.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), relatore per la IV Commissione, anche a nome del relatore per la Commissione Affari costituzionali, deputato Fiano, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), precisando che la stessa è stata integrata o modificata in due punti, di quali dà conto, rispetto a quella anticipata informalmente a tutti nella giornata di ieri. Dichiara inoltre che i relatori ritengono possibile votare già nella seduta in corso.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che è stata presentata dal deputato Invernizzi una proposta di parere alternativa a quella dei relatori (vedi allegato 2).

Trifone ALTIERI (Misto-CR) chiede ai relatori se sia possibile integrare la proposta di parere al fine di riallineare, anche sotto il profilo della decorrenza giuridico economica della qualifica di commissario coordinatore, il ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo della polizia penitenziaria al ruolo dei Commissari e al ruolo speciale della Polizia di Stato. In sostanza, all'osservazione 17) si tratterebbe di inserire le parole: « anche con riguardo alla decorrenza giuridico economica della qualifica di commissario coordinatore ».

Vincenzo D'ARIENZO (PD), relatore per la IV Commissione, fa presente che nel parere tale aspetto è esplicitato, in quanto le figure di commissario comprendono quelle di commissario capo. Quanto alla decorrenza, la finalità dell'osservazione è proprio quella di riallineare le decorrenze nel senso richiesto dal deputato Altieri.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) giudica insufficienti gli interventi contemplati dal provvedimento in esame, rispetto al quale il suo gruppo non può esprimere un orientamento favorevole. Evidenziato, tuttavia, che lo schema in esame rappresenta comunque un tentativo di intervenire in un ambito delicato e nel quale si attendeva da tempo un intervento di riordino, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori.

Emanuele FIANO (PD), relatore per la I Commissione, replicando al deputato La Russa, desidera segnalare che i relatori, oltre che lavorare in collaborazione con i rappresentanti delle istituzioni interessate, hanno valutato con attenzione, al fine dell'espressione del loro parere, tutte le osservazioni pervenute anche da gruppi dell'opposizione, recependone molte. Sottolinea al proposito come sia stata considerata anche un'osservazione ulteriore in-

viata dal gruppo del Movimento 5 Stelle che, anche se non è accoglibile integralmente, è già parzialmente contenuta nel testo del parere. Ritiene che il risultato conseguito sia il migliore attualmente ottenibile e sottolinea come finalmente veda la luce un provvedimento tanto atteso come il riordino delle carriere del personale delle forze di polizia. Desidera, infine, ringraziare quei gruppi di opposizione che hanno già formalmente dichiarato, come Fratelli d'Italia o informalmente preannunciato come Movimento 5 Stelle e Forza Italia, la loro astensione.

Andrea CECCONI (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dai relatori, esprimendo apprezzamento per lo forzo di sintesi da essi compiuto nel loro lavoro. Manifesta tuttavia rammarico per il contenuto del provvedimento, che ritiene non sufficiente a sanare errori compiuti in passato, rendendo incompleta l'equiparazione del personale delle Forze di polizia. Nel far notare che gli stanziamenti previsti dal Governo mirano esclusivamente ad adeguamenti stipendiali, senza prendere in considerazione un percorso finalizzato a favorire nuovi ingressi nell'ambito delle forze di polizia, osserva che si sarebbe aspettato un intervento di più ampio respiro. Auspica che in futuro si possa prevedere misure più incisive in tale materia, al fine di correggere talune situazioni di iniquità esistenti nell'ambito del personale di tale settore.

Elio VITO (FI-PdL) dichiara che il suo gruppo si asterrà anche in questo caso, come già sull'atto n. 396, dalla votazione della proposta di parere: e questo per un riguardo nei confronti delle Forze di polizia, alle quali dichiara l'apprezzamento e la gratitudine sue e del suo gruppo, il quale è sempre attento alle richieste e necessità di lavoratori che svolgono attività così difficili e importanti per la collettività. Rileva tuttavia che né il decreto legislativo in esame né le modifiche proposte dal parere dei relatori pongono rimedio a due dei problemi fondamentali del comparto:

il mancato rinnovo del contratto e la mancanza di nuove assunzioni. Ricorda che il suo gruppo ha adottato iniziative parlamentari volte a provocare il rinnovamento del contratto e lo sblocco delle assunzioni nel comparto e che tuttavia il Governo non vi ha finora provveduto. Auspica che questo segno di attenzione delle opposizioni per le Forze di polizia sia anche uno stimolo per il Governo a darsi da fare.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIPI) preannuncia un voto di astensione, sottolineando come lo schema di decreto presenti numerose criticità che hanno reso necessario un corposo intervento da parte dei relatori ed evidenzia l'opportunità di attendere i successivi decreti correttivi.

Antonino MOSCATT (PD) preannuncia il voto favorevole da parte del gruppo del

Partito democratico, dando atto ai relatori di aver a lungo e bene lavorato per portare a sintesi le numerose proposte e i suggerimenti giunti dai vari gruppi, rendendo così possibile approvare un parere che migliora il decreto legislativo e lo aiuta a rispondere alle aspettative del personale del comparto.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, ricorda che la proposta di parere alternativa sarà posta in votazione solo in caso di reiezione della proposta dei relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

# Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 395).

#### PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite I e IV,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (atto n. 395);

ricordato che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge n. 124 del 2015, di riorganizzazione della pubblica amministrazione. Tale previsione delega il Governo, nell'ambito degli interventi di riorganizzazione dell'amministrazione pubblica, ad adottare uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;

considerato che il citato articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, indica, tra i criteri direttivi per la revisione della disciplina in materia di stato giuridico, di reclutamento e progressione in carriera, il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale di tutte le Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche con riferimento alle disposizioni transitorie, ferme restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale delle Forze di polizia;

rilevato che il provvedimento costituisce il completamento dell'unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione degli stessi Corpi di polizia, conseguente alla razionalizzazione ed al potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia e all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, attuati con il primo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con la riduzione da cinque a quattro delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza e Corpo di Polizia Penitenziaria), già individuate dall'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121;

considerato che l'attuale riforma riempie di contenuti il concetto di specificità delle Forze di polizia presente nell'ordinamento già dal 2010, valorizzandone l'insostituibile compito a presidio della legalità e della sicurezza dei cittadini e valutata positivamente la previsione di una « fase correttiva » di 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto durante la quale si potranno modificare ed adeguare le norme che si fossero dimostrate inefficaci e, quindi, introdurre appropriati correttivi;

riconosciuto l'efficace lavoro svolto dai Tavoli interforze, contrassegnato da elevata complessità e, per questo, ancor più apprezzabile per le soluzioni individuate a sintesi delle differenti esigenze, attese le peculiarità degli ordinamenti, dei compiti e delle attribuzioni di ciascuna delle amministrazioni del comparto sicurezza-difesa;

considerato che l'ultimo provvedimento di riordino risale a diciassette anni fa e che da allora si sono succeduti tre tentativi di riforma, nessuno dei quali è stato condotto in porto;

ritenute positive le previsioni di: valorizzazione del merito, attraverso l'accesso con titolo di studio di secondo grado; innalzamento dei livelli professionali, attraverso il conseguimento della laurea, triennale per gli ispettori e quinquennale per gli ufficiali; riconoscimento delle capacità acquisite, attraverso l'avanzamento, le qualifiche introdotte e l'impiego in incarichi di maggiore responsabilità per i militari nei gradi più elevati delle categorie Appuntati, Sovrintendenti e Ispettori; valorizzazione dell'autonomia decisionale e operativa, attraverso lo sviluppo di carriera a carattere direttivo per gli ispettori; valorizzazione dell'azione mando, mediante lo sviluppo di carriera a carattere dirigenziale per gli ufficiali;

tenuto conto che il Consiglio di Stato è intervenuto a più riprese nell'ambito del contenzioso sollevato in merito alle modalità di transito di ufficiali dei Carabinieri dal Ruolo Normale Unico nel disciolto Ruolo Tecnico di cui al decreto legislativo n. 117 del 1993 e alla successiva immissione degli stessi ope legis (articolo 3 del decreto legislativo n. 298 del 2000) nell'attuale Ruolo Tecnico Logistico riconoscendo ad un esiguo numero di ufficiali « il diritto alla eliminazione della sperequazione determinatasi tra le anzianità di carriera degli ufficiali dell'Arma transitati nel ruolo tecnico in virtù dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 1993 e quelli neo-arruolati, ai sensi dell'articolo 16 » e rilevato che l'articolo 45, comma 27, del presente decreto prevede, con riferimento al sistema previdenziale, che i miglioramenti economici del provvedimento decorrano dalla data di entrata in vigore dello stesso; osservato che la disposizione appare viziata da un eccesso di delega, tenuto conto che l'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, non contempla, tra i criteri direttivi, un intervento in materia previdenziale, come invece opera il comma 27 in commento. Inoltre, la norma incide, in senso negativo: sull'attuale sistema previdenziale (cosiddetta indennità di fine servizio) che, a legislazione vigente, considera, al fine del calcolo della predetta indennità, tutti gli incrementi retributivi di volta in volta riconosciuti al personale (a titolo di esempio, si considerano integralmente ai fini della buonuscita tutti gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali); sul principio di uguaglianza, dal momento che le norme in vigore che disciplinano l'attuale sistema previdenziale continuerebbero ad applicarsi al restante personale del pubblico impiego, per quanto attiene a tutti gli incrementi retributivi percepiti a qualunque titolo, constatato che, a diversi anni ormai dal passaggio al sistema contributivo, per il personale del comparto ancora non ha trovato concreta realizzazione l'introduzione della previdenza complementare che avrebbe dovuto garantire il « secondo pilastro» dei fondi pensione, a fronte di un'inevitabile riduzione del trattamento pensionistico previsto dalla previdenza obbligatoria (cosiddetto primo pilastro);

osservato che, per ciò che concerne il ruolo d'onore di cui all'articolo 806 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (COM), la norma in vigore - su cui interviene lo schema di decreto, per quanto riguarda il Corpo della guardia di finanza, con l'articolo 35, comma 7, lettera a) – preclude la possibilità per il predetto Corpo - in fase di richiamo in servizio, atteso il relativo carattere obbligatorio - di esaminare eventuali profili di grave inadeguatezza ovvero inopportunità alla concessione del trattenimento o richiamo in servizio (come ad esempio in caso di militare sottoposto a procedimento penale o già condannato o che abbia subito procedimenti disciplinari) e che la modifica che si intende introdurre con il citato articolo 35, comma 7, lettera a), è volta al mantenimento del ruolo d'onore e della possibilità di trattenere o richiamare in servizio il personale ivi iscritto che ne faccia domanda ma, ai sensi dell'articolo 804 del COM, previa valutazione dei menzionati profili di condotta, allo scopo di continuare a garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione in osseguio al principio sancito dall'articolo 97 della Costituzione, anche in relazione ai peculiari compiti attribuiti dalle leggi vigenti, nonché è legittimata e coerente con il principio di delega di cui all'articolo 8,

comma 1, lettera *a)*, numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in attuazione, secondo cui il presente riordino dei ruoli e delle carriere deve essere disciplinato, tra l'altro, assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione e « ferme restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia »;

considerati il parere n. 00915/2017 del 21 aprile 2017 espresso sul presente schema di decreto dal Consiglio di Stato e il parere della Conferenza unificata del 6 aprile 2017,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- 1) all'articolo 1, comma 2, lettera *m*), al comma 1 del nuovo articolo 20-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, alle lettere *a*) e *b*), si valuti l'opportunità di sopprimere le parole: «, in ciascun settore professionale » atteso che nei ruoli di base sarà previsto un solo settore di supporto logistico e logistico-amministrativo. Conseguentemente al comma 6 si valuti l'opportunità di sostituire le parole « delle graduatorie » con le seguenti « della graduatoria »; al comma 7, si valuti l'opportunità di sopprimere la parola « rispettiva »;
- 2) all'articolo 1, comma 5, lettera d), n. 2), si valuti l'opportunità di aggiornare e perfezionare la formulazione del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 334 del 2000, relativo all'individuazione delle classi di laurea per la partecipazione al concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari. Conseguentemente, alla medesima lettera d), al n. 4, si valuti l'opportunità di armonizzare la formulazione per l'accesso alla carriera dei funzionari « ordinari » di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000, con quella corrispondente dell'articolo 31, comma 3 (ruoli tecnici) e 46, comma 2 (medici); dopo il n. 5), si valuti l'opportunità di aggiungere il n. 6), al fine

- di sostituire, al comma 5 dell'articolo 3, le parole: « Ai concorsi » con le parole « Al concorso »; alla successiva lettera *f*), si valuti l'opportunità di adeguare anche il nuovo articolo 5-*bis*, comma 2;
- 3) all'articolo 1, comma 5, lettera f), capoverso « comma 4 », si valuti l'opportunità di escludere espressamente per il personale interno la prova fisica per l'accesso alla carriera dei funzionari, in deroga all'articolo 24 della legge 1º febbraio 1989, n. 53;
- 4) all'articolo 1, comma 5, lettera *iii*), dopo le parole: « e di dirigente superiore » valuti il Governo di aggiungere le seguenti: « e qualifiche corrispondenti », al fine di ricomprendere i tecnici e i medici;
- 5) all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere espressamente il ricorso alle « modalità telematiche », anche per lo svolgimento degli altri corsi di formazione previsti per la fase transitoria, in attuazione del principio di delega sulla semplificazione delle procedure, anche ai fini della razionalizzazione e del contenimento delle risorse finanziarie in relazione alle esigenze di funzionalità;
- 6) all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), si valuti l'opportunità di differire di due anni (fino al 2023) i concorsi interni per vice ispettore, per i posti disponibili al 31 dicembre 2016, da bandire annualmente nella fase transitoria, utilizzandone almeno il trentacinque per cento per il primo concorso, da riservare prevalentemente ai sovrintendenti capo con almeno due anni di anzianità nella qualifica;
- 7) si valuti di estendere la previsione di cui all'articolo 32 (Passaggio ai nuovi parametri stipendiali), concernente i brigadieri capo +4 e gli appuntati scelti +5, a tutte le altre amministrazioni del comparto sicurezza;
- 8) all'articolo 2, comma 1, lettere *v*), *z*), *aa*), *ggg*), *hhh*), *ooo*), *ppp*) e *qqq*), si valuti l'opportunità di allineare al 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore del nuovo trattamento economico dirigenziale) le decorrenze del 1° gennaio 2017, diffe-

rendo, quindi, il transito del personale interessato alle nuove carriere dei funzionari e alle relative qualifiche dirigenziali di vice questore aggiunto e di vice questore e qualifiche corrispondenti. Conseguentemente, si valuti l'opportunità: di integrare la formulazione delle successive lettere ee), 111) e sss), al fine di differire di un anno l'applicazione della disciplina vigente per le promozioni a primo dirigente e a dirigente superiore con decorrenza 1º gennaio 2018, differendo, altresì, dal 2019 al 2022, il periodo previsto per l'individuazione dei vice questori e qualifiche corrispondenti che possono partecipare allo scrutinio per la promozione a primo dirigente, secondo la nuova disciplina; differire al 31 dicembre 2017 - giorno precedente alla data di entrata in vigore della nuova carriera dei funzionari - l'applicazione, al personale in servizio alla medesima data, della disciplina di cui alle predette lettere aa), hhh), e qqq); di sostituire lo scrutinio per merito comparativo con quello per merito assoluto per la promozione alla nuova qualifica di vice questore dei vice questori aggiunti con almeno 13 anni di anzianità nel ruolo al 1º gennaio 2018 (lettere z), ggg) e ppp)); all'articolo 2, comma 2, lettera ff), si valuti l'opportunità di prevedere espressamente che i titoli da valutare per gli scrutini per merito comparativo, per la progressione nelle carriere dei funzionari, non ricomprendono quelli dell'anno solare in corso alla data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle promozioni;

- 9) all'articolo 2, comma 1, lettera *r*), si valuti l'opportunità di riservare espressamente agli ispettori capo vincitori del 7° e dell'8° corso per vice ispettori almeno la metà dei posti per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore disponibili al 31 dicembre 2016, riservati annualmente ai concorsi interni, non banditi fino alla medesima data;
- 10) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera fff), valuti il Governo di aggiungere per la carriera dei funzionari tecnici una disposizione che riproduca quella del transito nella carriera del personale che espleta funzioni di polizia (di cui alla

- lettera *v*)) e del personale medico (di cui alla lettera *ooo*));
- 11) all'articolo 2, comma 1, lettera *nnn*), si valuti l'opportunità di prevedere un richiamo all'articolo 48 del decreto legislativo n. 334 del 2000, sulla precedente più lunga permanenza per la promozione a medico capo;
- 12) all'articolo 3, comma 4, lettera *a*), dopo le parole: « Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto », si valuti l'opportunità di aggiungere le seguenti: « con il Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione e », al fine di armonizzare la formulazione della disposizione transitoria con quella di riferimento contenuta nell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000;
- 13) all'articolo 3, comma 13, si valuti l'opportunità di escludere espressamente il requisito del limite di età dal mantenimento fino alla conclusione delle procedure concorsuali dei requisiti di ammissibilità per la partecipazione ai concorsi nella Polizia di Stato;
- 14) valuti il Governo di integrare l'articolo 15 con la previsione, tra i requisiti per conseguire il grado di Maresciallo Aiutante, di una specifica indicazione relativa agli incarichi tecnici e di specializzazione;
- 15) valuti il Governo di precisare che la previsione di cui all'articolo 33, comma 1, lettera *c*) non ha effetto per quanti prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze armate prima della data di entrata in vigore della novella legislativa in questione; valuti, inoltre, il Governo di specificare che la previsione dell'articolo 36, comma 44, si intende riferita alle sole modalità di avanzamento (ad anzianità) e non anche agli anni di permanenza nel grado di maggiore per l'inclusione in aliquota;
- 16) valuti il Governo di coordinare, ove possibile, i tempi stabiliti dalle previsioni normative relativi ai periodi di aspettativa (articolo 33, comma 1, lettera *h*), capoverso 9-*nonies*) e ai periodi massimi

della licenza di convalescenza (articolo 33, lettera *h*) capoverso 9-*duodecies*) con quelli caratterizzati, secondo la scienza medica, da lunghi periodi di recupero o da cure salvavita tendenti alla cronicizzazione della malattia, in quanto questi ultimi sono notevolmente superiori alle previsioni già vigenti;

- 17) all'articolo 42 si valuti l'opportunità di approfondire il meccanismo di riallineamento del ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria ai fini della piena rispondenza rispettivamente al ruolo dei commissari ed al ruolo speciale della Polizia di Stato;
- 18) valuti il Governo di indicare espressamente i valori attuali dell'indennità mensile pensionabile percepiti dai maggiori, tenenti colonelli, colonnelli e gradi e qualifiche corrispondenti sia per effetto dell'abrogazione, dal 1º gennaio 2018, prevista nello schema di decreto, dei commi 22 e 23 dell'articolo 43 della legge n. 121 del 1981, concernenti la cosiddetta « omogeneizzazione stipendiale », sia per il rinvio, previsto dall'articolo 45, comma 4, del provvedimento in esame, a specifiche norme del Codice dell'ordinamento militare che non contengono i valori tabellari in questione; al fine di evitare incertezze applicative, valuti il Governo di precisare nella nuova tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, prevista dall'articolo 34, comma 2, dello schema di decreto in esame, che l'ordine di attribuzione delle promozioni a colonnello e generale di brigata degli ufficiali della Guardia di finanza è quello ivi indicato alla colonna 7:
- 19) sia valutato per il solo personale transitato nel ruolo Sovrintendenti tra il 1º gennaio 2017 e l'entrata in vigore del riordino e il 1º ottobre 2017, per il quale non scatta la salvaguardia di cui all'articolo 45, comma 5 (attuali vicebrigadieri e quelli che lo diventeranno prima del 1º ottobre 2017), la misura compensativa dell'attribuzione di un assegno *una tantum*;
- 20) al medesimo articolo 45, valuti il Governo di sopprimere il comma 27 in

- modo da realizzare l'effettiva parità di trattamento tra i diversi emolumenti corrisposti, rendendo effettive le norme vigenti in materia previdenziale anche per gli incrementi retributivi derivanti dallo schema di decreto legislativo;
- 21) valuti il Governo di inserire una previsione normativa che garantisca l'omogeneizzazione delle previsioni dei fondi
  per i dirigenti rispettivamente previsti per
  le Forze di Polizia e le Forze Armate ed
  eviti disallineamenti nel futuro trattamento economico accessorio dei medesimi
  dirigenti, allo scopo di garantire la parità
  di trattamento nel comparto sicurezzadifesa;
- 22) valuti il Governo di riesaminare, in un secondo tempo, con risorse aggiuntive, la scala parametrale con riferimento ai parametri per le posizioni apicali di ciascun ruolo non dirigenziale;
- 23) si valuti l'opportunità di estendere alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria l'applicazione dell'articolo 1084 del Codice dell'ordinamento militare (già applicato al personale delle altre Forze di polizia ad ordinamento militare), che consente la promozione « alla vigilia » al grado superiore del personale cessato dal servizio per lesioni riportate in attività di servizio e per cause di servizio, nonché di estendere alla Polizia penitenziaria l'applicazione dell'articolo 881 del Codice dell'ordinamento militare;
- 24) si valuti l'opportunità di aggiungere una disposizione al fine di superare il crescente contenzioso derivante dalla mancata riliquidazione della pensione del personale interessato dal blocco retributivo dal 2011 al 2015 e cessato dal servizio nel medesimo periodo;
- 25) si valuti l'opportunità di prevedere l'introduzione del concorso pubblico per l'accesso nei ruoli tecnici degli atleti paralimpici riconosciuti a livello nazionale, in possesso di requisiti fisici non inferiori a quelli che consentono il transito nei medesimi ruoli del personale giudicato parzialmente inidoneo al servizio, per la

successiva assegnazione – anche come atleta – alla Sezione paralimpica, nella quale potrà essere assegnato anche il personale interno iscritto nel ruolo d'onore, come già previsto dallo schema di decreto;

- 26) si valuti l'opportunità di allineare le disposizioni e le decorrenze relative all'attribuzione, nella fase transitoria, delle denominazioni di « coordinatore », armonizzando la formulazione delle rispettive previsioni;
- 27) valuti il Governo di estendere al personale dirigente delle Forze di polizia le disposizioni giuridiche e del trattamento economico accessorio oggetto di contrattazioni concluse dal personale non dirigente dal 2004 in poi ai sensi del decreto legislativo n. 195 del 1995, prevedendo un'ipotesi di delegificazione per i successivi contratti:
- 28) per l'Arma dei Carabinieri, valuti il Governo di rinominare la denominazione Maresciallo aiutante sostituendola con quella di Maresciallo maggiore;
- 29) valuti il Governo di rideterminare l'anzianità degli ufficiali del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei Carabinieri transitati nel ruolo tecnico ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 1993 con uno specifico meccanismo di riallineamento con gli ufficiali neo-arruolati ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto, come osservato dal Consiglio di Stato:
- 30) si valuti l'opportunità di ridurre il numero di norme transitorie e di ricondurre, ove possibile, una parte dell'intervento transitorio nell'ambito dell'articolato a regime;
- 31) si valuti di prevedere, in un secondo tempo, lo stanziamento delle risorse necessarie per un intervento risolutivo in materia di previdenza complementare con l'attivazione del cosiddetto « secondo pilastro » dei fondi pensione;
- 32) si valuti di integrare la formulazione del nuovo articolo 2196-quinquies del Codice dell'ordinamento militare, in-

- trodotto dall'articolo 27, comma 1, lettera *a*), prevedendo l'introduzione di un limite massimo all'incremento delle percentuali, nel periodo transitorio, riservate ai concorsi interni per l'accesso al ruolo ispettori in deroga a quelle previste « a regime » (articolo 679 del COM) del 20 per cento per il ruolo sovrintendenti e del 10 per cento per i ruoli inferiori;
- 33) all'articolo 45, valuti il Governo di riprodurre per tutte le Forze di polizia la disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, lettera ff), in modo da fare salva la disciplina speciale prevista per il personale inserito nel contingente speciale di cui all'articolo 21, comma 2, lettera m), della legge 3 agosto 2007, n. 124, rinviando alle procedure di cui alla medesima legge n. 124 del 2007;
- 34) all'articolo 45, in relazione alle modifiche apportate alla disciplina del personale dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, si valuti l'opportunità di introdurre una specifica disposizione per consentire ai frequentatori del 10° corso per vice revisore tecnico della Polizia di Stato, assegnati nel 2017, di presentare domanda per rientrare nella sede di provenienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, prevedendo che i conseguenti trasferimenti siano disposti a domanda, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro anni, nella stessa sede di servizio;
- 35) all'articolo 1, comma 1, lettera *t*), e comma 2, lettera *cc*), si valuti l'opportunità di specificare che la laurea ivi richiamata è quella triennale, al fine di evitare una incertezza applicativa derivante dal coordinamento con le richiamate « lauree » di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (articolo 1, comma 5, lettera *d*), n. 3), dello schema di decreto);
- 36) all'articolo 1, comma 2, lettera *v*), n. 2), si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 25-*ter*, comma 2, del decreto del

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al fine di prevedere che il concorso interno per vice ispettore tecnico è riservato, « in via prioritaria » al personale dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici in possesso dei requisiti richiesti, anche nella fase transitoria;

- 37) per preservare il principio di equiordinazione nell'ambito del Comparto Difesa e Sicurezza, nonché per evitare incertezze applicative, il Governo valuti di adeguare il testo dello schema di decreto legislativo al fine di correggere i refusi, meglio coordinarlo con il quadro generale della normativa vigente ovvero rettificare i disallineamenti rispetto alle relazioni illustrativa e tecnica del provvedimento stesso, nonché rispetto al resto del testo dello schema di decreto legislativo, ai contenuti dell'atto del Governo n. 396, anche tenendo conto di quanto osservato dal Consiglio di Stato nell'ambito del parere reso a seguito dell'Adunanza della Commissione speciale del 12 aprile 2017 sull'atto in esame:
- 38) il Governo valuti la possibilità di stanziare risorse aggiuntive per garantire la prevista misura di defiscalizzazione, introdotta dal comma 2 dell'articolo 45, nell'importo iniziale di 400 euro, atteso che dalla lettura della relazione tecnica si evince che l'importo annuale di tale riduzione di imposta, dopo 9 anni, sarà ridotto a circa 200 euro, decrescendo in corrispondenza della graduale riduzione delle risorse disponibili;
- 39) considerato che, con la disposizione recata dall'articolo 5 viene modificato l'articolo 952 del Codice dell'ordinamento militare, consentendo al personale in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri di transitare, per il futuro, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, nei casi di sopraggiunta inidoneità al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, il Governo, al fine di sanare anche i casi pregressi ed evitare disparità di trattamento, valuti la possibilità di adottare una norma transitoria che consenta al

- citato personale di transitare, a domanda, nelle aree funzionali del personale del Ministero della difesa dall'entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare;
- 40) il Governo valuti la possibilità di armonizzare l'inquadramento del personale del ruolo dei musicisti, rivedendone in maniera organica le progressioni di carriera;
- 41) valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'allineamento al ruolo ad esaurimento della Polizia di Stato dei tempi di avanzamento del corrispondente ruolo straordinario dell'Arma dei carabinieri, con conseguente omogeneizzazione anche dei tempi di durata del relativo corso di formazione;
- 42) il Governo valuti, anche in un secondo tempo, con le risorse che si renderanno disponibili, l'opportunità di introdurre idonee misure economiche volte a compensare gli ispettori capo e qualifiche corrispondenti che non avranno la possibilità di raggiungere il grado/qualifica apicale del ruolo di appartenenza, in quanto posti in quiescenza prima di poter essere utilmente valutati per la promozione;
- 43) il Governo, nell'ambito delle risorse disponibili, valuti di introdurre, con riferimento a tutto il personale delle Forze di polizia, specifiche disposizioni volte a: evitare l'attribuzione di trattamenti economici inferiori rispetto a quelli in godimento prima dell'entrata in vigore del provvedimento di riordino, con particolare attenzione agli effetti che si determinano nei casi di promozione ad un grado superiore, prevedendo altresì apposita disciplina transitoria per il personale già in servizio alla stessa data; precisare le modalità di definizione degli assegni « ad personam », ove previsti dal provvedimento di riordino:
- 44) valuti il Governo di mantenere, per un periodo transitorio di tre anni, per l'immissione nei ruoli di base dell'arma dei carabinieri della specializzazione relativa alla sicurezza e tutela ambientale e agroalimentare la percentuale riservata ai

volontari in ferma prefissata delle forze armate precedentemente prevista per il Corpo forestale dello Stato;

- 45) il Governo valuti, anche in un secondo tempo, la possibilità di continuare a prevedere il transito a domanda nelle amministrazioni pubbliche per i maggiori e i tenenti colonnelli e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia che perdono l'idoneità al servizio, come avviene a legislazione vigente, o di prevedere altra misura che consenta loro di proseguire l'attività lavorativa sotto altra forma. Infatti, in mancanza di una previsione al riguardo, sarebbe più elevato il rischio di trovarsi di fronte a personale giovane che abbia perso, anche per causa di servizio, il titolo a permanere in servizio senza aver maturato diritto a pensione né poter accedere a nuovi impieghi;
- 46) valuti il Governo la possibilità di prevedere che, nella individuazione delle funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di Polizia penitenziaria, il personale con qualifica di primo dirigente possa svolgere, altresì, le funzioni di vice direttore di ufficio presso la sede centrale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, e che, nella individuazione delle funzioni del personale con qualifica di commissario coordinatore superiore, commissario coordinatore e commissario capo, siano altresì considerati i centri di giustizia minorile e gli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna;
- 47) valuti il Governo la possibilità di prevedere che, attesa la rilevanza delle funzioni della Scuola superiore dell'esecuzione penale, il comandante di reparto della suddetta Scuola sia un commissario coordinatore superiore anziché un commissario coordinatore e, conseguentemente, che le funzioni di vice comandante

siano espletate da un commissario coordinatore anziché da un commissario capo;

- 48) all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, valuti il Governo l'opportunità all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, di rinviare ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione delle dotazioni organiche dei settori d'impiego e dei profili professionali dei ruoli del personale che espleta attività tecnica e tecnico-scientifica;
- 49) all'articolo 2, comma 1, lettera nn), si valuti l'opportunità di prevedere che gli eventuali posti riservati agli ispettori superiori tecnici del settore sanitario abilitati, non coperti al termine della procedura concorsuale siano portati ad incremento dell'aliquota riservata ai periti superiori non appartenenti al settore sanitario, in possesso dei requisiti ivi previsti;
- 50) all'articolo 1, comma 1, lettere *p*), *r*) ed *s*), e comma 2, lettere *u*), *v*) e *z*), al fine di armonizzare le rispettive disposizioni in materia di corsi di formazione per vice ispettore e per vice ispettore tecnico, si valuti l'opportunità di apportare le necessarie modifiche per allineare e omogeneizzare le rispettive disposizioni, anche con riferimento ai giudizi di idoneità e di durata massima di assenza del corso;
- 51) all'articolo 1, comma 5, lettera *nn*), si valuti l'opportunità di espungere, al comma 2 del nuovo articolo 45 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il richiamo all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, abrogato dallo stesso articolo 1, comma 4, lettera *a*), e alla successiva lettera *oo*), apportando le conseguenti modifiche al nuovo articolo 45-*bis*, allineando le previsioni per i medici e i medici veterinari.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 395).

#### PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL DEPUTATO INVERNIZZI

Le Commissioni riunite I e IV,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, presentato dal Governo alle competenti Commissioni parlamentari in vista dell'acquisizione dei loro parere;

audite anche le personalità convocate dalle Commissioni nel contesto dell'approfondimento dei contenuti del provvedimento;

constatato che sono emersi numerosi elementi di insoddisfazione da parte di diverse organizzazioni rappresentative del personale delle forze di polizia;

il grosso delle risorse poste a disposizione del riordino delle carriere, circa 700 dei circa 950 milioni spendibili, sarà utilizzato per la riparametrazione degli stipendi – che parrebbe non generare particolare entusiasmo, poiché mira solo a consolidare parzialmente il beneficio dei cosiddetti 80 euro in più – mentre solo la parte residua sarà destinata al vero e proprio riordino delle carriere, coprendo gli oneri determinati dalla riduzione delle permanenze nelle varie qualifiche, dalla dirigenzializzazione di parte dei funzionari e dagli assegni una-tantum;

è stato fatto rilevare come si sia persa l'occasione di dar vita al ruolo unico degli Agenti-Sovraintendenti, con l'effetto che, in assenza di correttivi, solo pochi Assistenti Capo potranno sperare di accedere al ruolo dei Sovraintendenti;

saranno poche anche le opportunità a disposizione dei Sovraintendenti che vogliano accedere al ruolo degli Ispettori, infatti, per i circa 3,500 che al 1º gennaio 2017 erano Sovrintendente Capo da almeno due anni, si prevede un concorso riservato per 1,000 posti e poi circa altri 1.100 in 5 annualità, mentre per gli altri appartenenti al Ruolo dei Sovrintendenti restano circa 1.550 posti, sempre suddivisi in 5 annualità;

per gli Ispettori Capo con almeno 9 anni nella qualifica al 1º gennaio scorso è altresì prevista la promozione a ruolo aperto alla qualifica di Ispettore Superiore, di cui già da tempo percepiscono la corrispondente retribuzione;

l'accesso al Ruolo Direttivo Speciale ad esaurimento per 1500 Sostituti Commissari che ne avrebbero avuto il diritto prima del 2005 prevede sempre il superamento di un esame e la frequenza di un corso di 6 mesi. Secondo una delle organizzazioni audite, tuttavia, la platea degli aventi diritto sarebbe in realtà più ampia, circostanza che imporrebbe di modificare lo schema di Decreto Legislativo in più punti. In ragione delle funzioni direttive espletate per anni, inoltre, costoro non avrebbero bisogno di alcun corso formativo aggiuntivo, ma solo di un aggiornamento somministrabile anche con modalità telematiche:

agli Ispettori si preclude di fatto l'accesso alla carriera dei funzionari, giac-

ché il previsto concorso interno impone agli aspiranti come requisiti sia il possesso della laurea triennale che un'età non superiore ai 35 anni;

sussisterà inoltre una palese discriminazione tra coloro che riceveranno la nomina a funzionario mediante concorso pubblico o per concorso interno, poiché i primi assumeranno la qualifica di Commissario Capo mentre gli interni quella di Vice Commissario;

subiranno altresì un danno gli attuali Commissari Capo che non rientrano nell'area dirigenziale e che di fatto potranno ambire alla qualifica di Vice Questore Aggiunto soltanto a lungo termine ed in numeri assai contenuti;

il Ruolo Tecnico risulta penalizzato rispetto al Ruolo Ordinario:

esprimono

#### PARERE FAVOREVOLE

alle seguenti condizioni;

- 1. che sia istituito un ruolo unico degli Assistenti-Sovrintendenti, o in alternativa si preveda la nomina a Vice Sovrintendente dopo 23 anni di servizio, con il mantenimento della sede, la possibilità per i Sovrintendenti di accedere al Ruolo degli Ispettori, l'apertura a questi ultimi delle qualifiche direttive e la completa dirigenzializzazione dei funzionari;
- 2. che sia sanata la posizione di tutti gli aventi diritto ad accedere al previsto Ruolo Direttivo Speciale ad esaurimento della Polizia di Stato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 334 del 2000 attraverso l'indizione di un unico concorso per titoli, e non solo quella dei 1.500 previsti dal testo che è stato sottoposto all'attenzione della Commissione (delle Commissioni);
- 3. che si eviti di imporre ai Sostituti Commissari di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 334 del 2000 alcun tipo di formazione che sia diverso da un breve periodo di aggiornamento, anche in mo-

dalità telematiche, in considerazione delle funzioni direttive da loro già svolte per anni;

- 4. che ai Sostituti Commissari di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 334 del 2000, destinati al Ruolo Direttivo Speciale ad esaurimento della Polizia di Stato, venga conferita senza distinzioni la qualifica di « Commissario Capo », con decorrenza sia giuridica che economica a far data dal 1º gennaio 2017;
- 5. che al soddisfacimento delle condizioni di cui ai punti 2, 3 e 4 si provveda considerando la sostituzione della lettera t) del comma 1 dell'articolo 2 dello Schema di decreto legislativo sottoposto all'attenzione delle competenti Commissioni parlamentari con la seguente lettera:
- « t) con decorrenza 1º gennaio 2017, nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale, è istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari. una dotazione organica complessiva di 1.800 unità. All'istituzione del predetto ruolo si provvede:
- 1) attraverso un unico concorso, per titoli ed in sovrannumero riassorbile, per la copertura di 1.000 unità, da bandire entro e non oltre il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1º gennaio 2017, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente e appartenenti al ruolo degli ispettori al 31 agosto 1995, purché al 1º gennaio di ciascuno degli anni 2001-2002-2003-2004-2005 detto personale abbia maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo, ovvero tre anni nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, e alla data del bando non abbia riportato, nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto" nell'anno precedente, la

sanzione disciplinare della pena pecuniaria; nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione; nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio. I vincitori del concorso sono nominati commissari capo del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica dall'anno, compreso tra il 2001 e il 2005, in cui i requisiti sopra indicati sono stati maturati. Nell'arco di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i commissari capo del ruolo direttivo ad esaurimento nominati in esito alla procedura concorsuale sono avviati, per aliquote non inferiori a 500 unità, alla frequenza di un corso di aggiornamento presso istituti di istruzione della Polizia di Stato specificamente individuati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Il corso, della durata di tre mesi, potrà svolgersi in parte anche con modalità e-learning e comprenderà un periodo applicativo di un mese presso uffici o reparti della Polizia di Stato nell'ambito della provincia di provenienza, ovvero, a domanda degli interessati, presso altra sede sul territorio nazionale retta da un funzionario con qualifica non inferiore a vice questore. I posti eventualmente non coperti al termine della procedura concorsuale e quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del personale del ruolo direttivo ad esaurimento sono devoluti all'alimentazione della dotazione organica del ruolo dei funzionari riservata al concorso interno. Con la nomina a commissario capo del ruolo direttivo ad esaurimento, ai fini dell'esercizio delle funzioni proprie, il personale è utilmente assegnato ad uffici e reparti della Polizia di Stato necessariamente individuati nell'ambito della stessa provincia, fatta salva l'eventuale espressa richiesta di assegnazione presso uffici o sedi ubicati in province diverse;

2) attraverso un concorso, per titoli, per la copertura di 500 unità, da bandire entro il 30 marzo 2019, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, che alla data del bando non abbiano riportato, nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto"; nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione; nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di tre mesi presso la Scuola superiore di polizia, comprensivi di un periodo applicativo di un mese presso strutture della Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario; attraverso modalità attuative stabilite con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione degli articoli da 14 a 20 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, le modalità di svolgimento dei corsi e nell'ipotesi del concorso per la copertura di 500 unità da bandire entro il 30 marzo 2019, la composizione delle commissioni d'esami, nonché e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Gli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di commissario capo e di vice questore aggiunto il giorno successivo alla cessazione dal servizio secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; ».

# **COMMISSIONI RIUNITE**

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### SOMMARIO

#### AUDIZIONI:

29

#### **AUDIZIONI**

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI, indi del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI.

#### La seduta comincia alle 14.05.

Seguito dell'audizione del Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, sulla revisione della Strategia energetica nazionale (SEN).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il presidente dell'VIII Commissione Ermete REALACCI svolge alcune considera-

zioni sul tema, cui risponde brevemente il Ministro Gian Luca GALLETTI.

Il Ministro Carlo CALENDA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI integra la relazione del ministro Calenda per le parti di competenza.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Stella BIANCHI (PD), Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE), Davide CRIPPA (M5S), Filiberto ZARATTI (MDP), Adriana GALGANO (CI), Gianluca BENAMATI (PD), Lorenzo BE-CATTINI (PD), Alessandro BRATTI (PD), Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Andrea VALLASCAS (M5S).

Il Ministro Carlo CALENDA e il Ministro Gian Luca GALLETTI rispondono ai quesiti posti.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia quindi i ministri intervenuti. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

# I COMMISSIONE PERMANENTE

# (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### SOMMARIO

o o m m n n o	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Variazioni nella composizione della Commissione	3
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401 (Rilievi alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi)	3
ALLEGATO 1 (Rilievi deliberati)	4
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	3
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767 (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)	3
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	3
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	5
Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. Nuovo testo C. 2962 Verini ed emendamenti (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	3
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	5
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3083 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	4
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	5

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di	
imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila	
il 9 dicembre 2013. C. 4227 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	46
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	54
DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione	
- Parere favorevole con osservazioni)	48
ALLEGATO 6 (Parere approvato)	55
AVVERTENZA	48

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.30.

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 14.30.

#### Variazioni nella composizione della Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che il deputato Ignazio La Russa, per il gruppo Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale rientra a far parte della I Commissione e che il deputato Riccardo Nuti, per il gruppo Misto non fa più parte della I Commissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi). La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 maggio scorso.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente* e relatore, formula una proposta di deliberazione di rilievi (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi formulata dal presidente.

La seduta termina alle 14.35.

#### **SEDE REFERENTE**

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge elettorale.

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2017.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) chiede di conoscere se, alla luce degli incontri informali svolti, sarà rispettata la scadenza di domani per la presentazione del testo base. Fa presente che si tratta di un passaggio importante in ordine alla possibilità di rispettare la calendarizzazione dell'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, considerando anche l'intenso programma dei lavori della Commissione nelle prossime settimane.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) osserva che il suo gruppo intende stigmatizzare qualsiasi tentativo messo in atto dal Partito democratico di imporre, in prossimità della presentazione di un testo base da parte del presidente e relatore, le proprie scelte in materia elettorale, tentativo peraltro a suo avviso esperito secondo modalità che prevedono l'espressione della propria posizione non in Parlamento, ma attraverso il ricorso agli organi di informazione. Nel ritenere inaccettabile un simile modo di agire, invita tutti i gruppi ad esprimere la propria posizione nella sede parlamentare, al fine di far acquisire al

presidente, in qualità di relatore, utili spunti per l'elaborazione di un testo il più possibile condiviso, che abbia buone possibilità di essere approvato in entrambi i rami del Parlamento. Fa notare che il suo gruppo si riconosce totalmente nella proposta di legge C 4327, a prima firma del deputato Brunetta, esprimendo il proprio favore per un sistema proporzionale, basato su collegi di dimensioni ridotte, in grado di favorire il rapporto diretto tra cittadini ed eletti, e con premio di maggioranza assegnato a liste e a coalizioni di liste che raggiungano il 40 per cento dei consensi sia alla Camera che al Senato. Fa notare, in ogni caso, che il suo gruppo, al fine di favorire un avanzamento proficuo dell'iter, in subordine, potrebbe esprimere il proprio consenso rispetto ad un testo che si basi sull'estensione al Senato dell'Italicum, come attualmente vigente, privato degli aspetti dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale.

Ritiene che tale ipotesi andrebbe incontro alle indicazioni formulate dal Presidente della Repubblica, che ha invitato il Parlamento ad omogeneizzare i sistemi elettorali di Camera e Senato. Fa notare che un simile testo base, in ogni caso, rappresenterebbe un punto di partenza dell'esame parlamentare, essendo poi possibile per i gruppi proporre ulteriori modifiche nella fase emendativa.

Ignazio LA RUSSA (FDI-AN) ricorda che il suo gruppo non è rappresentato al Senato e che, quindi, le sue valutazioni e le indicazioni che intende fornire al presidente e relatore riguardano solo i lavori della Camera. Sottolinea prima di tutto il numero cospicuo di proposte avanzate che rende, a suo avviso, reale il pericolo che dai lavori della Commissione non esca nulla di concreto. Afferma questo anche alla luce delle difficoltà verificatesi nel passato per modificare la legge elettorale e del sospetto che la segreta intenzione di molti sia quella gattopardesca di cambiare tutto per non cambiare nulla. Ritiene che nell'elaborazione del testo base si debba partire dalle valutazioni fatte dalla Corte costituzionale nella sua ultima sentenza. Alla luce di questo crede non sia riproponibile il ballottaggio, anche se la Corte non lo ha dichiarato illegittimo costituzionalmente in via generale. Va poi tenuto conto delle sollecitazioni del Presidente della Repubblica a rendere omogenee le leggi per l'elezione di Camera e Senato. Si potrebbe però allargare il portato del lavoro della Corte costituzionale, abrogando la previsione dei capilista bloccati e introducendo il sistema delle preferenze. Sul premio di maggioranza, condivide che la soglia per ottenerlo sia quella attuale del 40 per cento. Ma considerato che tale soglia dà diritto a un premio che equivale al 54,5 per cento in voti, e considerato anche che tale soglia sarà allo stato attuale difficilmente raggiungibile, si potrebbe abbassarla al 37 per cento, riducendo in proporzione il premio di maggioranza al 51 per cento dei voti, per evitare profili di illegittimità costituzionale. In questo modo si darebbe ai cittadini la possibilità effettiva di decidere chi governa, dato che il 37 per cento è una soglia più facilmente raggiungibile. Un ulteriore elemento che va armonizzato tra le leggi per l'elezione di Camera e Senato è quello delle soglie per accedere alla distribuzione dei seggi, prevedendone una sola a fronte delle tre attualmente previste al Senato. A suo avviso la soglia del 3 per cento potrebbe garantire la rappresentatività di tutte le forze politiche, ma per il testo base potrebbe andare bene anche la soglia del 4 per cento attualmente prevista per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Danilo TONINELLI (M5S), associandosi a talune considerazioni svolte dal deputato Sisto, fa notare che il suo gruppo sarebbe a favore di un testo base che riprenda il sistema elettorale vigente, come risultante dalle sentenze della Corte costituzionale. Qualora non fosse possibile avere come riferimento la proposta di legge C. 4262, a sua prima firma, evidenzia che il suo gruppo potrebbe valutare con favore una soluzione che si basi su tale impostazione, facendo notare che la proposta di legge C. 4363, a prima firma del deputato Frago-

meli, che presenta altresì taluni correttivi inerenti alla governabilità, potrebbe rientrare in tale valutazione positiva. Si dichiara infine contrario a un testo che preveda i finti collegi del cosiddetto *provincellum* o i collegi del cosiddetto mattarellum.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) ribadisce le posizioni del suo gruppo che si fondano principalmente su due punti: l'abrogazione della previsione dei capilista bloccati e il rispetto del principio della rappresentatività secondo le indicazioni della Corte costituzionale. Va quindi bene come strumento di lavoro un testo base che non preveda i capilista bloccati e che preveda una soglia ragionevole di sbarramento tra il 3 e massimo il 5 per cento. Al di là di tale limite si porrebbe un problema di legittimità costituzionale. Si dichiara sorpreso dalle posizioni espresse dal deputato La Russa e, ancora di più, da quelle espresse, dal deputato Toninelli. Non comprende infatti come forze politiche che hanno criticato fortemente le distorsioni dell'Italicum, contribuendo anche così alla bocciatura della proposta di riforma costituzionale nel referendum del 4 dicembre scorso, e che hanno visto le loro critiche confermate dalla Corte costituzionale, possano adesso affermare che l'Italicum va bene, salvo piccole modifiche come l'abrogazione dei capilista bloccati. Sull'abbassamento della soglia per accedere al premio di maggioranza, ricorda come su questo punto la Commissione sia stata messa in guardia sulla compatibilità costituzionale di tale previsione da numerosi costituzionalisti intervenuti nel corso delle audizioni. Ritiene che l'abbassamento della soglia al 35 per cento, come ventilato al di fuori della Commissione, è poi destinato a finire sicuramente sotto la scure della Corte costituzionale, come anche i cosiddetti « premietti » al primo partito. Fa osservare infatti che il premio di maggioranza ha lo scopo di assicurare la governabilità, cosa che non accadrebbe neanche nell'ipotesi prospettata dal deputato La Russa di un premio equivalente al 51 per cento dei voti correlato al conseguimento

del 37 per cento dei voti. Ritiene stupefacente poi la richiamata proposta a prima firma Fragomeli, che ripropone addirittura il doppio turno. Ricorda come il segretario del Partito democratico abbia avuto l'onestà intellettuale di riconoscere che l'ipotesi del doppio turno è tramontata dopo il referendum del 4 dicembre. Si tratta infatti di una previsione che si adattava a un sistema come quello del progetto di riforma costituzionale bocciato, tanto che la Camera aveva ritenuto di non estendere le norme dell'Italicum per il Senato, collegando così quella legge elettorale al progetto di riforma costituzionale medesimo. In conclusione ritiene che coloro che sono scesi nelle piazze durante la campagna referendaria in difesa del principio di rappresentatività democratica non comprenderanno il cambio di posizione di alcune forze politiche espresso in Commissione e nel dibattito pubblico.

Teresa PICCIONE (PD), in risposta a talune considerazioni svolte dal deputato Sisto, fa notare che il Presidente della Repubblica, nell'invitare ad armonizzare il sistema elettorale di Camera e Senato, non ha inteso indicare un modello elettorale da seguire, nella consapevolezza che tale materia rientri nella piena discrezionalità del Parlamento.

Domenico MENORELLO (CI) concorda con il deputato Sisto sul testo base che, a suo avviso, deve avere un impianto proporzionale. Auspica, inoltre, l'abrogazione della previsione dei capilista bloccati. È contrario a soglie di accesso alla distribuzione dei seggi troppo basse. Ritiene vada bene il 4 per cento, come per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo se non il 5 per cento. Ritiene pericoloso, sul piano della legittimità costituzionale, abbassare la soglia di accesso al premio di maggioranza sotto il 40 per cento attualmente previsto.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) osserva che il suo gruppo sarebbe contrario ad un'estensione dell'*Italicum* al Senato, atteso che tale sistema elettorale, a suo avviso, produrrebbe una distorsione nella rappresentatività e sarebbe caratterizzato dalla presenza dei capilista bloccati, che giudica negativamente. Evidenziato che il suo gruppo manifesta piuttosto preferenza per un sistema elettorale di tipo proporzionale che preveda soglie di sbarramento ragionevoli, auspica l'elaborazione di un testo base che vada in tale direzione, facendo notare che resterebbe comunque ai gruppi la possibilità di apportare modifiche durante l'esame degli emendamenti.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) concorda con quanto affermato dalla deputata Piccione e sottolinea che il Presidente della Repubblica non ha assolutamente indicato se è la legge del Senato che deve essere adeguata a quella della Camera o viceversa, ad esempio optando per il sistema delle coalizioni; è possibile poi anche approvare addirittura nuove leggi, purché non contrastanti con le sentenze della Corte costituzionale. Rileva come ognuno abbia le proprie responsabilità per la situazione attuale. In dissenso con il deputato Sisto, dichiara la sua totale contrarietà al sistema proporzionale e ricorda le posizioni espresse in passato dal leader di Forza Italia sulla necessità che siano i cittadini a scegliere chi li governa, posizione non in linea con un sistema proporzionale. Quest'ultimo rappresenta un pericoloso ritorno al passato. Dichiara inoltre la propria contrarietà anche a sistemi con premi di maggioranza irraggiungibili che si traducono così sostanzialmente in sistemi proporzionali. È quindi favorevole a un sistema maggioritario basato su collegi uninominali o che abbia la propria base in questi. In questo modo sarebbe assicurato un radicamento dei candidati nel territorio, cosa che non avverrebbe con il sistema delle preferenze, al quale è totalmente contrario.

Dore MISURACA (AP-CpE-NCD) ribadisce che il suo gruppo sarebbe a favore di un testo capace di conciliare governabilità e rappresentatività, contemplando soglie di sbarramento armonizzate e un premio di maggioranza alle liste o alle coalizioni che raggiungano il 40 per cento.

Giuseppe LAURICELLA (PD) si richiama al suo lungo intervento all'inizio del dibattito sulla legge elettorale, in cui aveva svolto considerazioni sui possibili sistemi elettorali attuabili. Desidera però aggiungere alcune riflessioni. Prima di tutto dichiara che non si presterà a votare favorevolmente su proposte di legge che presentino una chiara propensione per l'incostituzionalità. Osserva inoltre che non sarà possibile trovare alcuna soluzione se si continua a ragionare sull'oggi e sul proprio interesse contingente. La legge elettorale fatta su queste basi ha infatti vita breve, mentre bisogna guardare a soluzioni durature che siano, quindi, il più oggettive, il più onnicomprensive e il più inclusive possibili. Ad esempio ritiene, in merito a quanto indicato dal deputato La Russa, che il problema della soglia per accedere al premio di maggioranza non sia la sua raggiungibilità nella realtà attuale. ma la sua legittimità costituzionale. Va ricordato che si va a premiare chi è al di sotto del 50 per cento e, in questo senso, ritiene che la scelta del 40 per cento sia il minimo indispensabile e che sia una scelta coerente con quanto indicato dalla Corte costituzionale. Sulla previsione dei capilista bloccati, osserva che, a suo avviso, se si vuole davvero abrogarla, la strada non è quella delle preferenze. I modi sono solo due. Il primo è quello di una lista bloccata, ma corta, non come quella del sistema tedesco che è molto lunga: il secondo è quello dei collegi uninominali. Fa infatti osservare che l'elettore esprime il suo voto sulla base della qualità di una proposta politica di un partito e sulla qualità della lista dei candidati e non sulla preferenza di un singolo candidato. Infine, rileva che il problema posto dal Presidente della Repubblica e anche dalla Corte costituzionale non è tanto quello dell'omogeneizzazione di sistemi, ma di trovare dei sistemi che garantiscano maggioranze omogenee alla Camera e al Senato. Ed è in quest'ottica che bisogna lavorare.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo per una precisazione, anche in risposta a talune osservazioni svolte dalla deputata Piccione, evidenzia che un testo formulato sulla base di quanto rilevato dalla Consulta, rispettando peraltro le indicazioni del Presidente della Repubblica, sarebbe soltanto un punto di partenza della discussione, fondandosi su punti essenziali condivisi che lascerebbero impregiudicata la possibilità per i gruppi di apportare ulteriori modifiche in sede di esame degli emendamenti. Facendo infine riferimento a talune osservazioni svolte dal deputato Parisi, evidenzia come le motivazioni della recente sentenza della Consulta - che richiamano l'esigenza di adottare sistemi elettorali che non devono ostacolare la formazione di maggioranze parlamentari omogenee – non possano che ricondurre alla necessità di rendere omogeneo il sistema elettorale, da cui deriva la formazione di tali maggioranze in Parlamento.

Emanuele FIANO (PD) afferma che esprimerà la posizione del Partito democratico nell'incontro informale previsto con il presidente e relatore e auspica che si possa addivenire nei tempi previsti all'adozione del testo base.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, fa notare che nella seduta di domani proseguirà l'espressione delle posizioni da parte dei gruppi, facendo presente che, una volta acquisito il quadro completo degli orientamenti degli schieramenti, anche alla luce del completamento degli incontri informali con i gruppi, sarà possibile definire con chiarezza le modalità di prosecuzione dell'iter, in vista dell'adozione di un testo base e della fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) chiede al presidente chiarimenti circa la modalità di prosecuzione dell'*iter*, facendo notare che si aspetterebbe già da domani la presentazione di un testo base, in linea con quanto già concordato in sede di Ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Fa altresì presente che avrebbe preferito una minore indeterminatezza dei tempi di esame nonché una posizione più chiara del gruppo del Partito democratico ai fini dell'acquisizione degli elementi utili all'elaborazione di un testo base.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, fa notare che la seduta odierna e quella prevista nella giornata di domani sono state inserite nel calendario dei lavori della Commissione proprio al fine di rendere manifeste in Commissione le posizioni dei gruppi già espresse in via informale al presidente, in qualità di relatore, in vista dell'elaborazione di un testo base condiviso. Ritiene, pertanto, che l'organizzazione dei lavori prospettata rispecchi fedelmente quanto concordato nelle precedenti riunioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Quanto alle modalità di prosecuzione dell'iter, ribadisce che esse saranno definite nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista nella giornata di domani, atteso che in quel momento sarà completato il quadro degli incontri informali con i gruppi e degli interventi in Commissione, potendosi stabilire con certezza le date di presentazione e adozione del testo base e il termine di presentazione degli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 16.05.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, rileva che la proposta di legge approvata dal Senato in seconda lettura si compone di 7 articoli, uno in meno rispetto al testo trasmesso dalla Camera, rispetto al quale è stato soppresso l'articolo 8 relativo alla modifica della disciplina dello stalking di cui all'articolo 612 del codice penale. Si ricorda che il Comitato, nella seduta del 2 agosto 2016, ha reso in prima lettura alle Commissioni di merito il proprio parere con tre osservazioni, di cui una, riferita all'articolo 3 è stata recepita nel testo approvato dalle Commissioni.

L'articolo 1 indica come finalità dell'intervento il contrasto del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni (è stato soppresso dal Senato ogni riferimento al bullismo) attraverso una strategia che comprende misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (vittime e autori del bullismo sul web) da attuare in ambito scolastico. Viene, quindi, fornita una definizione dettagliata del cyberbullismo come «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo». Si ricorda che il testo trasmesso dalla Camera qualificava il cyberbullismo come qualunque comportamento o atto di bullismo, perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o informatici e definiva il bullismo: « l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima ». Il medesimo articolo 1 definisce, inoltre, quale gestore del sito Internet il prestatore di servizi della società d'informazione, diverso da quello degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, che sulla rete Internet cura la gestione di un sito in cui possono manifestarsi fenomeni di cyberbullismo. Appaiono sostanzialmente esclusi dalla definizione di « gestore del sito Internet », e quindi dall'ambito di applicazione del provvedimento, gli access provider (cioè i provider che forniscono connessione a Internet, come Vodafone o Telecom Italia), nonché i cache provider, vale a dire i provider che memorizzano temporaneamente siti web, e i motori di ricerca. Rientrano invece nella definizione di « gestori del sito Internet » tutti i prestatori di servizi che curano la gestione dei contenuti di un sito dove si riscontrano condotte di bullismo informatico. La definizione accolta sembra quindi escludere una responsabilità delle tipologie di provider sopra richiamate per i contenuti memorizzati, in coerenza con il principio di non responsabilità affermato dagli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo n. 70 del 2003. L'articolo 2 - la cui rubrica è ora riferita alla «Tutela della dignità del minore » anziché alla « Istanza a tutela delle persone offese » – conferma un doppio canale per la tutela dagli atti di cyberbullismo. Si prevede che il minorenne maggiore di 14 anni vittima di bullismo informatico (nonché ciascun ge-

nitore o chi esercita la responsabilità sul minore) può rivolgere istanza al gestore del sito Internet o del social media o, comunque, al titolare del trattamento per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione, blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet, con conservazione dei dati originali). Il testo approvato dalla Camera consentiva, invece, a chiunque di attivarsi, e dunque anche a fronte di atti in danno di maggiorenni. La presentazione dell'istanza può avere luogo anche qualora le condotte di cyberbullismo non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del Codice della privacy (trattamento illecito dei dati) ovvero da altre « norme incriminatrici ». Rimane immodificata la disposizione in base alla quale il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del social media deve comunicare, entro 24 ore dall'istanza, di avere assunto l'incarico e deve provvedere sulla richiesta nelle successive 48 ore. In caso contrario (come pure nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento, il gestore del sito Internet o del social media), l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali che deve provvedere, in base alla normativa vigente, entro le successive 48 ore (comma 2). Sono state soppresse dal Senato: la disposizione che consentiva a chiunque, anche minore d'età, ivi compreso - in autotutela - colui che abbia commesso atti di cyberbullismo, (ovvero il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore) di inoltrare la medesima istanza, per finalità riparative; la disposizione che imponeva ai gestori dei siti Internet di dotarsi, entro un termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle predette istanze, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione sul sito.

In relazione al Piano di azione previsto all'articolo 3, il Senato ha eliminato la partecipazione al tavolo tecnico per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo – che coinvolge diversi soggetti a livello centrale e territoriale - degli esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, che avrebbero dovuto essere nominati dalla Presidenza del Consiglio. Il Piano di azione, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, tra le altre cose, dovrà realizzare entro sessanta giorni un sistema di raccolta di dati finalizzato non soltanto al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni, ma anche al controllo dei contenuti per la tutela dei minori, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle altre Forze di polizia.

Con riferimento alle misure di contrasto in ambito scolastico, è ancora prevista, ai sensi dell'articolo 4, l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di apposite linee di orientamento - da aggiornare ogni due anni - per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo (e non più anche del bullismo) nelle scuole, anche qui avvalendosi della collaborazione della Polizia postale. Viene indicato un nuovo triennio di riferimento (anni 2017-2019) – ed è eliminato il carattere sperimentale dell'intervento - per le predette linee di orientamento che, in conformità al potenziamento dell'offerta formativa previsto dalla recente riforma del sistema nazionale di istruzione, anche con riferimento alla prevenzione ed al contrasto, in particolare, del bullismo informatico (articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015), devono prevedere (senza oneri per la finanza pubblica): la specifica formazione del personale scolastico, con la partecipazione di un referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti (oltre che ex studenti già opportunamente formati all'interno dell'istituto scolastico) nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni in oggetto; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un sistema di governance efficace, diretto dallo stesso Ministero dell'istruzione. In

particolare, viene istituita, nel rispetto dell'autonomia degli istituti scolastici, la figura di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo; viene estesa la collaborazione di tale referente, precedentemente prevista, nel testo approvato dalla Camera, con la sola Polizia postale, alle Forze di polizia, e con le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Rimangono sostanzialmente immodificati i commi da 4 a 6 dell'articolo in esame, che prevedono interventi di caratteri educativo in materia di cyberbullismo (e non anche di bullismo) tramite: la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, coinvolgendo altri soggetti, tra i quali i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture, gli enti locali, le Forze di polizia e ogni altra istituzione, ente o associazione competente in materia; la promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete Internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche da parte di ogni scuola, nell'ambito della rispettiva autonomia; specifici progetti personalizzati ad opera dei servizi territoriali (non solo sociali), finalizzati al sostegno dei minori vittime di atti di cyberbullismo ed alla rieducazione, anche tramite attività riparatorie, dei minori artefici di tali condotte.

In caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico, l'articolo 5 prevede inoltre l'obbligo da parte del dirigente responsabile dell'istituto di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative. Il Senato ha circoscritto l'obbligo di informazione alle famiglie ai casi che non costituiscono reato ed ha eliminato la disposizione in base alla quale valutata la gravità degli episodi - il dirigente doveva coinvolgere anche il referente scolastico, i rappresentanti di classe ed i servizi sociali, per poi procedere all'adozione delle misure necessarie. Viene riferita al solo cyberbullismo la disposizione che prevede l'integrazione con specifici riferimenti a tali condotte, e relative sanzioni disciplinari proporzionate agli atti compiuti, sia dei regolamenti delle istituzioni scolastiche, sia del patto educativo di corresponsabilità previsto nello statuto degli studenti della scuola secondaria.

All'articolo 6 viene poi previsto il rifinanziamento del Fondo per il contrasto della pedopornografia su Internet di cui all'articolo 12 della legge n. 48 del 2008 con risorse pari a 203.000 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, attingendo allo stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del MEF per il 2017. Pertanto, a seguito dell'esame al Senato, il finanziamento originariamente previsto nel testo iniziale, pari a 220.000 euro, risulta ridotto.

L'articolo 7 riguarda l'ammonimento del questore, la cui disciplina - parzialmente modificata dal Senato - è mutuata da quella dello stalking (articolo 612-bis del codice penale) e appare finalizzata sia ad evitare il ricorso alla sanzione penale che a rendere il minore consapevole del disvalore del proprio atto. Viene previsto che, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante Internet, da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, il questore - assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti - potrà convocare il minore responsabile (insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge; dell'ammonimento è redatto processo verbale. Viene precisato che al compimento dei 18 anni cessano gli effetti dell'ammonimento.

Come già ricordato, il Senato ha soppresso l'articolo 8 della proposta approvata dalla Camera, volto a modificare l'articolo 612-bis del codice penale, concernente il delitto di atti persecutori.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni della proposta di legge riguardano prevalentemente interventi di carattere formativo ed educativo che possono quindi essere ricondotte in gran parte alla materia dell'istruzione: tale materia – limitatamente alle norme generali - è riservata dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n); al di fuori delle norme generali, l'istruzione è materia di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le disposizioni del provvedimento in esame sono poi riconducibili all'ordinamento civile, materia anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni.

**Nuovo testo C. 2962 Verini ed emendamenti.** (Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Enzo LATTUCA (PD), relatore, osserva che la proposta di legge A.C. 2962 modifica le circoscrizioni di tribunale nella Corte d'appello di Perugia, spostando tre comuni umbri (Città della Pieve, Paciano e Piegaro) dal tribunale di Terni al tribunale di Perugia. Vengono inoltre riviste le circoscrizioni territoriali dei giudici di pace dei due circondari e viene dettata una

disciplina transitoria. In sede di attuazione della legge dovranno essere conseguentemente modificate le piante organiche degli uffici giudiziari coinvolti, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Sul contenuto della proposta la Commissione Affari costituzionali si è già pronunciata favorevolmente il 21 settembre 2016.

Successivamente, la Commissione di merito ha richiesto il trasferimento in sede legislativa, che è stato deliberato dall'Assemblea nella seduta del 20 aprile 2017.

A seguito di un parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione Bilancio, la Commissione giustizia ha modificato il testo base del provvedimento, inserendo, alla fine del comma 6, il seguente periodo: « Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 156 del 2012 ». La richiamata disposizione prevede che, qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso. Il richiamo è motivato dal fatto che l'attuale conformazione dell'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve è frutto dell'attivazione, da parte dei comuni interessati, delle procedure consentite dal decreto legislativo n. 156 del 2012, di mantenimento dell'ufficio del giudice di pace. I comuni di Città della Pieve, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Paciano e Piegarodi hanno infatti chiesto e ottenuto dal Ministero della giustizia di sostenere i costi dell'erogazione del servizio nella sede di Città della Pieve. Con lo spostamento previsto dalla proposta di legge, i comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto verrebbero ricompresi nell'ambito delle competenze del giudice di pace di Orvieto, del quale non è stata mai prevista la soppressione, con conseguente esclusione di costi a loro carico: quindi, i costi di funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro, dovranno essere sostenuti da 3 enti locali, in luogo degli attuali 5 che hanno preso parte alla procedura di attivazione.

La Commissione Affari costituzionali è dunque chiamata ad esprimersi sul nuovo testo base (nel quale l'unica novità è rappresentata dalla modifica richiesta dalla Commissione bilancio) nonché su alcuni emendamenti che la Commissione Giustizia, in sede legislativa, ha approvato in linea di principio.

Si tratta dei seguenti emendamenti del Relatore. Anzitutto l'emendamento 1.5. che sostituisce il comma 3 della proposta e inserisce un ulteriore comma 3-bis, in tema di disciplina transitoria. La modifica conferma che lo spostamento dei comuni non produce effetti sulla competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti ma offre una diversa definizione di pendenza penale: considera infatti pendenti i procedimenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero (comma 3). Il testo base collega la pendenza del procedimento penale all'esercizio dell'azione penale, analogamente a quanto previsto dal più recente precedente, dell'articolo 2 della legge n. 39 del 2012 sulle modifiche ai circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini. L'emendamento corregge, inoltre (comma 3-bis), la denominazione del giudice di pace di Città della Pieve, specificando che i procedimenti pendenti innanzi a tale giudice di pace sono attribuiti alla competenza del giudice di pace denominato «Città della Pieve, Paciano e Piegaro».

L'emendamento 1.4 interviene sul comma 4 e qualifica come « eventuali » – in luogo di « opportune » – le modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali coinvolti nello spostamento dei comuni.

L'emendamento 1.3 modifica il comma 5 del testo base e affida ad un decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, il compito di apportare le eventuali modifiche alle piante organiche dei giudici di pace interessati dalla revisione delle circoscrizioni;

il testo base prevede invece che si rispetti la procedura prevista per il primo insediamento dei giudici di pace dall'articolo 3 della legge n. 374 del 1991 (decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro e sentito il CSM).

L'emendamento 1.6 modifica il comma 6 e prevede che spetti al Ministro della giustizia soltanto l'eventuale modifica alle piante organiche del personale amministrativo del giudice di pace di Orvieto, e non anche a quelle del giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro. Questo ufficio, infatti, come detto, è frutto dell'attivazione da parte degli enti locali interessati, ai quali spetterà intervenire sul personale amministrativo.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge è riconducibile alla materia « giurisdizione », di esclusiva competenza statale, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione.

Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, la consolidata giurisprudenza costituzionale ha sempre escluso la violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (articolo 25, primo comma, della Costituzione) « quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie. ma per effetto di un nuovo ordinamento e, dunque, della designazione di un nuovo giudice « naturale » - che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente» (sentenza n. 56/1967; nello stesso sentenze nn. 72/1976, 207/1987, 269/1992, 149/ 1994, 201/1997, 152/2001, 63/2002 e 112/ 2002).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 3083 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, ricorda preliminarmente che l'accordo dell'Aja relativo alla registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali consente al titolare di un disegno o modello di ottenere protezione in più paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presentata a un singolo ufficio e sottostando a un'unica tassazione – nella fattispecie, nella valuta del franco svizzero. Tale deposito unico internazionale può essere effettuato presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), ovvero presso l'ufficio nazionale di uno Stato che sia parte dell'accordo, ma il titolare del disegno modello industriale può in tal modo ottenere protezione per le proprie invenzioni intellettuali in tutti i paesi da lui scelti, purché beninteso abbiano sottoscritto l'accordo dell'Aja.

Passando al contenuto dell'Atto di Ginevra del 1999, questo si compone di 34 articoli raggruppati in quattro capitoli.

Le disposizioni preliminari comprendono gli articoli 1 e 2. L'articolo 1 elenca una serie di definizioni e abbreviazioni ai fini della comprensione successiva del testo normativo, mentre l'articolo 2 salvaguarda l'eventuale più ampia tutela riconosciuta ai disegni e modelli industriali dalla legislazione di ciascuna delle parti contraenti. Al tempo stesso, non viene

pregiudicata la protezione concessa da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d'autore, e in particolare si salvaguarda la protezione ai sensi dell'accordo sui diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio nel quadro delle normative dell'Organizzazione mondiale del commercio, ratificato dall'Italia con la legge n. 747 del 1994. È inoltre stabilito che ciascuna delle parti contraenti debba conformarsi alle disposizioni della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale.

Il capitolo primo, propriamente dedicato alla domanda e registrazione internazionali di disegni e modelli industriali, comprende gli articoli da 3 a 18. L'articolo 3 prevede che qualsiasi cittadino di uno Stato contraente dell'Atto di Ginevra, ovvero di uno Stato facente parte di un'organizzazione regionale intergovernativa che sia parte contraente, come anche qualsiasi persona domiciliata, con residenza abituale o che possieda un insediamento industriale o commerciale effettivo sul territorio di una delle parti contraenti, è titolata a depositare una domanda internazionale di protezione di disegni e modelli industriali. L'articolo 4 è dedicato alla procedura di deposito della domanda internazionale, e prevede che questa possa essere presentata, a scelta dal richiedente, direttamente presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, oppure tramite l'ufficio nazionale della parte contraente del richiedente medesimo - la quale ultima tuttavia può dichiarare al direttore generale dell'OMPI di non voler consentire il deposito indiretto delle domande internazionali. È comunque data facoltà all'ufficio nazionale di ciascuna delle parti contraenti di richiedere il pagamento di una tassa di trasmissione per ogni domanda internazionale ad esso presentata. L'articolo 5 concerne il contenuto della domanda internazionale di protezione, distinguendo tra le indicazioni obbligatorie - tra le quali quella delle parti contraenti designate nei cui confronti deve valere la protezione, quella delle tasse da corrispondere, quella naturalmente dei disegni o campioni relativi all'oggetto della protezione - ed eventuali indicazioni aggiuntive che una parte contraente può ritenere obbligatorie, tra le quali l'identità del creatore del disegno o modello industriale oggetto della domanda. Ulteriori contenuti della domanda internazionale potranno essere specificati nel Regolamento dell'Atto di Ginevra. Inoltre la domanda internazionale – che può riferirsi a due o più disegni o modelli industriali - può contenere una richiesta di differimento della pubblicazione della medesima. L'articolo 6 riguarda la priorità, e prevede che ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale la domanda internazionale può contenere una dichiarazione di rivendicazione di priorità nei confronti di una o più domande precedenti depositate in uno Stato parte della Convenzione di Parigi medesima, ovvero che sia membro dell'Organizzazione mondiale del commercio. La domanda internazionale, a partire dalla data del deposito di essa, costituisce la base per la rivendicazione della priorità. L'articolo 7 riguarda le tasse di designazione e introduce accanto alla tassa standard destinata a consentire alle parti contraenti di coprire le spese amministrative, una tassa di designazione individuale, finalizzata a coprire le spese nel caso di paesi che svolgano l'esame di novità dei disegni e modelli industriali per cui si richiede la protezione. Per quanto concerne la rettifica di eventuali irregolarità della domanda internazionale, l'articolo 8 detta le procedure per la loro sanatoria, e prevede l'abbandono della domanda se il richiedente non si conforma all'invito dell'Ufficio internazionale dell'OMPI entro il termine prescritto. L'articolo 9 riguarda la data di deposito della domanda internazionale. L'articolo 10 riguarda vari profili della registrazione internazionale, e prevede che l'Ufficio internazionale dell'OMPI registri disegni e modelli industriali oggetto di domanda internazionale immediatamente dopo la ricezione della medesima, e che la data della registrazione coincida con la data di deposito della domanda. La registrazione internazionale è altresì pubblicata dall'Ufficio internazionale, e ciascun ufficio nazionale designato ne riceve copia. Peraltro l'Ufficio internazionale garantisce il segreto di ogni domanda e di ogni registrazione internazionale fino al momento della pubblicazione. L'ufficio nazionale competente che abbia ricevuto copia di una domanda o registrazione internazionale è parimenti tenuto a mantenere rispetto ad esse il segreto fino alla pubblicazione, salvo il caso di una procedura amministrativa o giudiziaria per un conflitto concernente il diritto al deposito di una domanda internazionale: anche in tal caso, tuttavia, il contenuto della registrazione internazionale può essere divulgato confidenzialmente soltanto alle parti in causa, che sono a loro volta tenute a rispettarne la riservatezza. L'articolo 11 prevede che il depositante possa richiedere il differimento della pubblicazione della domanda internazionale, qualora questa sia oggetto di rivendicazione. È comunque fatta salva per il depositante, in un secondo momento, la possibilità di richiedere la pubblicazione di uno o più oggetti della domanda di protezione, che comunque rimangono riservati nei confronti degli Stati non designati dal depositante medesimo. L'articolo 12 riguarda il diritto al rifiuto che l'ufficio di una parte contraente designata dal depositante può esercitare nei confronti della registrazione internazionale di uno o più disegni o modelli industriali sul proprio territorio, ove manchino le condizioni per la concessione della protezione ai sensi della legislazione di quella parte contraente: ogni rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale è comunicato, motivandolo, all'Ufficio internazionale dell'OMPI, che a sua volta lo trasmette all'interessato in copia. Il titolare del disegno o modello industriale dispone degli stessi mezzi di ricorso che avrebbe avuto nel caso di presentazione indiretta all'ufficio nazionale che ha opposto il rifiuto. L'articolo 13 prevede che prescrizioni speciali concernenti l'unità di disegno o modello vigenti in una delle parti contraenti possano comportare il rifiuto degli effetti della registrazione internazionale finché non si ottemperi alla

prescrizione notificata da detta parte contraente. Se per effetto di una tale notifica di rifiuto una registrazione internazionale venga suddivisa in più lotti presso l'ufficio interessato, questo ha diritto di riscuotere una tassa per ogni domanda internazionale supplementare che si renda necessaria. L'articolo 14 prevede che la registrazione internazionale produca in ogni parte contraente designata - salvo il caso di rifiuto - almeno gli stessi effetti di una domanda regolarmente depositata presso il relativo ufficio nazionale, ovvero della concessione della protezione nel territorio della parte contraente designata. Secondo l'articolo 15, qualunque invalidazione totale o parziale degli effetti di una registrazione internazionale sul territorio di una delle parti contraenti designate dovrà essere notificata all'Ufficio internazionale dell'OMPI, e comunque non potrà essere pronunciata se non dopo che al titolare del disegno o modello industriale in oggetto sia stata data la possibilità di far valere i propri diritti in tempo utile. L'articolo 16 concerne l'iscrizione di modifiche e altre questioni concernenti le registrazioni internazionali: modifiche a vario titolo delle registrazioni internazionali sono ricevute dall'Ufficio internazionale dell'OMPI, e di norma producono effetti anche nei registri degli uffici nazionali di ciascuna parte contraente interessata. Ogni iscrizione di modifiche può essere soggetta al pagamento di una ulteriore tassa, e l'Ufficio internazionale pubblica ciascuna delle iscrizioni di modifiche e ne trasmette una copia all'ufficio di ciascuna parte contraente interessata. L'articolo 17 riguarda la durata della registrazione internazionale e della protezione, e i relativi rinnovi, che possono essere effettuati nei confronti di parte o della totalità delle parti contraenti designate e di parte o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto di registrazione internazionale. La durata della protezione nelle parti contraenti designate, purché la registrazione internazionale valida inizialmente cinque anni - venga rinnovata, e di 15 anni, ma se la legislazione di una parte contraente designata prevede un periodo superiore, questo prevale. È questo anche il caso dell'Italia, dove la durata massima della protezione è di 25 anni. Infine, l'articolo 18 prevede che l'Ufficio internazionale dell'OMPI fornisca, a chiunque ne faccia domanda e previo pagamento della tassa prescritta, estratti o informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate: tali estratti sono esenti da qualsiasi obbligo di legalizzazione nel territorio di ciascuna delle parti contraenti.

Il capitolo secondo contiene disposizioni amministrative, e consta degli articoli da 19 a 24. L'articolo 19 prevede che qualora più Stati parti dell'Atto di Ginevra o intenzionati a divenirlo intendano unificare le proprie legislazioni nazionali sui disegni e modelli industriali, questi possono notificare al Direttore generale dell'OMPI che un ufficio comune sostituisce i rispettivi uffici nazionali, e che l'insieme dei rispettivi territori va considerato come un'unica parte contraente. Peraltro l'articolo 20 prevede che, alla stregua degli Stati parti dell'atto del 1934 e dell'atto del 1960, le parti contraenti dell'Atto di Ginevra del 1999 sono membri a tutti gli effetti dell'Unione dell'Aja. L'articolo 21 prevede che le parti contraenti dell'Atto di Ginevra del 1999 siano membri della stessa assemblea costituita in base all'atto complementare di Stoccolma (14 luglio 1967) all'accordo dell'Aja. Ciascun membro dell'assemblea è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consulenti ed esperti, mentre i membri dell'Unione dell'Aja che non sono membri dell'assemblea sono ammessi alle riunioni di essa in qualità di osservatori. Tra le numerose funzioni dell'assemblea figurano: la trattazione delle questioni concernenti lo sviluppo dell'Unione dell'Aja – tra le quali l'applicazione dell'Atto di Ginevra del 1999 -; l'invio di direttive al Direttore generale dell'OMPI sulla preparazione delle conferenze di revisione, e la loro convocazione: le modifiche al Regolamento dell'Atto di Ginevra; la definizione del programma e l'adozione del bilancio biennale dell'Unione dell'Aja, della quale approva altresì i rendiconti; l'adozione del regolamento finanziario dell'Unione dell'Aja; l'istituzione di comitati e gruppi di lavoro. L'assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria, su convocazione del direttore generale dell'OMPI, e sempre per iniziativa del Direttore generale in sessione straordinaria, che può tuttavia essere richiesta anche da un quarto dei membri dell'assemblea. Il Direttore generale dell'OMPI predispone l'ordine del giorno di ogni sessione dell'assemblea, la quale adotta un proprio regolamento interno. L'articolo 22 riguarda l'Ufficio internazionale dell'OMPI, competente per la registrazione internazionale e gli altri compiti amministrativi relativi all'Unione dell'Aja. L'Ufficio internazionale prepara le riunioni e provvede al segretariato dell'assemblea, e assiste gli eventuali comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa istituiti. Il più alto dirigente dell'Unione dell'Aja è il Direttore generale dell'OMPI: questi rappresenta l'Unione e convoca qualsiasi riunione che debba trattare questioni concernenti l'Unione medesima, inclusa l'attività dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'assemblea. Il Direttore generale, o persone da lui designate partecipano senza diritto di voto a tutte le riunioni dell'assemblea, nonché a quelle dei comitati e dei gruppi di lavoro da essa istituiti, e anche a ogni altra riunione convocata nel quadro dell'Unione dell'Aja. L'articolo 23 prevede che l'Unione dell'Aja dispone di un proprio bilancio, che comprende le entrate e le spese proprie dell'Unione medesima, nonché il suo contributo alle spese comuni alle unioni amministrate dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale - contributo proporzionato all'interesse che l'Unione ha in dette altre unioni. Le fonti di finanziamento del bilancio dell'Unione dell'Aja sono anzitutto le tasse relative alle registrazioni internazionali, e in secondo ordine le somme dovute per altri servizi prestati dall'Ufficio internazionale dell'OMPI, il ricavato della vendita e i diritti collegati alle pubblicazioni riguardanti l'Unione dell'Aja, le donazioni, lasciti e sovvenzioni, gli affitti, interessi e le entrate diverse. Le tasse relative alle registrazioni internazionali sono fissati dall'assemblea

su proposta del Direttore generale dell'OMPI, in modo tale che le entrate da esse derivanti, unitamente alle altre fonti di finanziamento, siano almeno sufficienti a coprire tutte le spese dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione dell'Aja. Per quanto concerne il capitale d'esercizio, qualora non sia sufficiente ad alimentarlo il totale delle eccedenze di entrata, ciascun membro dell'Unione dell'Aja effettuerà un versamento unico. Da ultimo, l'articolo 24 è dedicato al Regolamento di attuazione dell'Atto di Ginevra del 1999. Tale Regolamento include le disposizioni che riguardano quanto prescritto dall'Atto di Ginevra, gli ulteriori dettagli relativi all'applicazione delle disposizioni dell'Atto medesimo, ogni altro requisito, questione o procedura amministrativa.

Il capitolo terzo concerne le revisioni e le modifiche all'Atto di Ginevra, e comprende gli articoli 25 e 26. Una conferenza delle parti contraenti potrà sottoporre a revisione l'atto di Ginevra, ma gli articoli 21, 22, 23 e 26 potranno essere modificati anche dall'assemblea.

Infine, il capitolo quarto contiene le disposizioni finali relative all'Atto di Ginevra, riportate negli articoli da 27 a 34. In particolare l'articolo 27 prevede che l'Atto possa essere sottoscritto e che di esso possa divenire parte ciascuno Stato membro dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, nonché qualunque organizzazione intergovernativa che abbia un ufficio competente per la protezione dei disegni e modelli industriali con effetto sull'intero territorio in cui si applica il trattato costitutivo dell'organizzazione medesima, ma solo a condizione che almeno uno degli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa sia membro dell'OMPI. Ai sensi dell'articolo 28, l'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra è prevista tre mesi dopo che sei Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o adesione, purché almeno tre di tali Stati abbiano depositato almeno 3.000 domande, ovvero abbiano depositato almeno 1.000 domande presentate da parte di residenti in Stati diversi da esso. L'articolo 29 esclude la possibilità di presentare

riserve all'Atto di Ginevra del 1999. L'articolo 31, peraltro, prevede che nei rapporti reciproci tra gli Stati parti dell'Atto di Ginevra del 1999 e degli atti del 1934 o del 1960 si applica unicamente l'Atto di Ginevra - ma solo ai disegni o modelli industriali depositati presso l'Ufficio internazionale dopo l'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra stesso. Ogni parte contraente, ai sensi dell'articolo 32, può denunciare l'Atto di Ginevra con notifica indirizzata al Direttore generale dell'OMPI, e con effetto un anno dopo la data di ricevimento di tale notifica, o in qualsiasi data successiva in essa indicata. La denuncia non incide tuttavia sull'applicazione dell'Atto di Ginevra alle domande internazionali pendenti e alle registrazioni internazionali in vigore nei confronti della parte contraente interessata. È prevista agli articoli 33 e 34 l'apertura alla firma dell'Atto di Ginevra presso la sede dell'OMPI per un anno a partire dalla sua adozione, e il Direttore generale ne è il depositario.

Il disegno di legge si compone di sei articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione dell'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999 concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali nell'ambito del sistema dell'accordo dell'Aja. L'articolo 3 novella l'articolo 155 del Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, che disciplina il deposito di domande internazionali di protezione di disegni e modelli industriali. Il medesimo articolo 3, in conseguenza dell'Atto di Ginevra del 1999 – di cui il disegno di legge stesso autorizza la ratifica e l'esecuzione – provvede ad aggiornare il richiamo all'Accordo dell'Aja del 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744 – contenuto nell'articolo 155 del Codice della proprietà industriale - con quello all'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja. Rimangono ferme le attuali modalità di presentazione della domanda internazionale di protezione dei disegni e modelli: le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure in via indiretta presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. La modalità diretta e indiretta di presentazione della domanda trova disciplina nell'articolo 4, paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra del 1999, e tal fine il richiamo alla predetta disposizione viene inserito quale novella al comma 1 dell'articolo 155 del Codice. La novella operata dall'articolo 3 del provvedimento in esame incide invece sulla disciplina concernente la data di deposito della domanda internazionale. Si introduce il richiamo all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo del 1999 e si prevede ora che, se la domanda internazionale è presentata indirettamente, la data di tale deposito presso l'UIBM vale come data di deposito presso l'Ufficio internazionale, a condizione che la domanda internazionale sia ricevuta dall'Ufficio internazionale entro un mese dalla data di deposito presso l'UIBM. Rimane fermo l'obbligo di conformità della domanda internazionale alle disposizioni internazionali, ora contenute nell'Accordo del 1999, e al relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale. La domanda deve sempre essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale (comma 4 dell'articolo 155, che viene novellato nel solo richiamo normativo all'atto del 1999). Viene, infine, introdotto nell'articolo 155 del Codice un ultimo comma (nuovo comma 5) il quale dispone che la domanda di protezione deve recare il contenuto obbligatorio, di cui al paragrafo 1 articolo 5 dell'dell'Accordo del 1999 e può contenere gli ulteriori elementi facoltativi di cui al paragrafo 3 articolo 5 dell'Accordo del 1999. L'articolo 4 del disegno di legge dispone - richiamando l'articolo 17, paragrafo 3, lettera b) dell'Accordo del 1999 che la protezione internazionale di un disegno o modello può durare fino ad un massimo di 25 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37

del Codice della proprietà industriale. L'articolo 5 del disegno di legge contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 6, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013.

C. 4227 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, ricorda che il Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, firmato a Manila il 9 dicembre 2013, modifica, adeguandola al modello convenzionale con-

cordato in sede OCSE, la vigente Convenzione, ratificata dall'Italia con la legge n. 312 del 1989. Il Protocollo si compone di cinque articoli.

L'articolo I modifica l'articolo 2, par. 3 lettera *b*) della Convenzione del 1980 aggiornandone il campo di applicazione oggettivo ed inserendo nell'elenco delle imposte considerate per l'Italia l'imposta regionale sulle attività produttive (istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446). Con l'articolo II viene modificato l'articolo 3, lettera *i*) della vigente Convenzione nel senso di aggiornare la denominazione relativa all'Autorità italiana competente per l'applicazione dell'accordo, ossia il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'articolo III modifica la disposizione relativa al metodo di imputazione presente nella vigente Convenzione (articolo 22, paragrafo 2) conformandola alla più recente formulazione utilizzata nelle convenzioni fiscali. La norma sopprime il paragrafo 4 del medesimo articolo 22, il quale contemplava il cosiddetto « matching credit » che riconosceva il credito di imposta anche per le imposte non effettivamente pagate su dividendi, interessi e canoni. La disposizione soppressa, viene precisato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge presentato al Senato (AS 2207, approvato dall'Assemblea 12 gennaio 2017), prevedeva che il credito di imposta venisse concesso (ad esempio in Italia) anche qualora nel Paese di produzione del reddito (ad esempio nelle Filippine) non fosse stata effettivamente scontata alcuna imposizione. Al riguardo la relazione tecnica precisa che, sebbene alla soppressione del matching credit sarebbero ascrivibili, in linea teorica, effetti positivi per l'erario essendo venuta meno la possibilità di attribuirsi crediti di imposta per imposte figurative assolte nel territorio delle Filippine, l'analisi dei dati disponibili ha evidenziato importi esigui e di origine non puntualmente accertabile, che prudenzialmente si è ritenuto di non computare.

L'articolo IV modifica l'articolo 25 in materia di scambio di informazioni, ampliando la cooperazione fra le amministrazioni e prevedendo, tra altro, il superamento del « domestic tax interest », ossia la possibilità che uno Stato contraente rifiuti di fornire informazioni solo perché non ne ha interesse ai propri fini fiscali (par. 4). Con le disposizioni del par. 5 si ha il superamento del segreto bancario, sulla base del più recente standard in materia (articolo 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE). L'articolo IV in commento rappresenta l'aspetto centrale del nuovo accordo bilaterale, in quanto costituisce la base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione transnazionale, riaffermato più volte anche nelle sedi multilaterali internazionali (G7, G20, OCSE).

L'articolo V, infine, prevede che il Protocollo in esame entri in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali Italia e Filippine si saranno comunicate l'espletamento delle rispettive procedure interne. Il Protocollo resterà in vigore fino a quando lo sarà la Convenzione del 1980 (che ha durata indeterminata, salvo denuncia entro il 30 giugno di ciascun anno).

Quanto al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, già approvato dal Senato il 12 gennaio 2017 (A.S. 2207), del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013. Esso si compone di tre articoli, il primo dei quali reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo, e il secondo il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il disegno di legge è corredato oltre che dalla relazione illustrativa, da una relazione tecnica (cui si è già accennato) che non ascrive effetti finanziari sul gettito fiscale alle disposizioni

del provvedimento. Il disegno di legge è altresì corredato di Analisi tecnico-normativa dalla quale emerge la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica del Protocollo in esame, in base all'articolo 80 della Costituzione, in quanto le disposizioni in esso contenute modificano la potestà impositiva dell'Italia, come reso possibile dal richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio tanto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 quanto dall'articolo 169 del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » (articolo 117, secondo comma, lettera *a*) della Costituzione) riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 maggio 2017.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 6).

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) chiede se il Comitato si esprimerà sul testo della Commissione di merito risultante dall'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, presidente, assicura che, se ci saranno i tempi e se il testo sarà trasmesso dalla Commissione di merito in tempo utile, il Comitato esprimerà nuovamente il proprio parere sul testo risultante dall'esame degli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.15.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

## SEDE REFERENTE

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernenti il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento.

C. 2354 Lombardi.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Atto n. 401).

## RILIEVI DELIBERATI

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, per i profili di propria competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (atto n. 401);

# considerato che:

lo schema di decreto legislativo, intervenendo sulla disciplina relativa alla valutazione d'impatto ambientale, è riconducibile in massima parte alla materia « tutela dell'ambiente » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *s)* riconduce tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva statale e di cui la principale giurisprudenza costituzionale ha ulteriormente precisato i contorni;

in particolare, con la sentenza n. 225 del 2009, la Corte costituzionale ha affrontato le questioni sollevate da diverse regioni nei confronti di una serie di disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), oggetto di modifica anche da parte del provvedimento in esame, affermando, tra l'altro, che la disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) rientra nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ed in siffatta materia la competenza dello Stato non è limitata alla fissazione di standard minimi

di tutela ambientale, ma deve, al contrario, assicurare una tutela « adeguata e non riducibile »;

nella sentenza n. 234 del 2009, la Corte costituzionale ha esaminato i ricorsi volti a contestare la legittimità costituzionale delle norme contenute nel Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) relativamente alla disciplina del procedimento amministrativo di valutazione di impatto ambientale (VIA) osservando che la materia che viene in rilievo nella normativa sulla valutazione d'impatto ambientale è quella della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato. Ne consegue che, seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, soprattutto nel campo della tutela della salute, deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento, il citato titolo di legittimazione statale;

la Corte costituzionale per altro verso – esprimendosi (sentenza n. 398 del 2006) in ordine alla legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11, dove si stabilisce che « le disposizioni contenute nel presente capo danno attuazione nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia alla direttiva 2001/42/CE (in tema di valutazione di impatto ambientale strategica VAS), con riferimento alle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali desumibili dalla medesima, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale » – ha ritenuto non ravvisabile una viola-

zione della competenza esclusiva dello Stato in materia di « tutela dell'ambiente » e ha in proposito precisato che la valutazione ambientale strategica, pur attenendo alla materia « tutela dell'ambiente », non esclude ogni competenza del legislatore regionale sottolineando, altresì, la peculiarità della materia in esame, ponendo in rilievo la sua intrinseca « trasversalità »;

considerato, altresì, che l'articolo 23, comma 3, dello schema di decreto disciplina l'adeguamento alle disposizioni del decreto degli ordinamenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo e prevede, altresì, che decorso inutilmente tale termine è prevista l'applicazione dei poteri sostitutivi;

delibera di esprimere il seguente rilievo:

appare necessario che la Commissione, nel proprio parere, chieda al Governo di valutare l'inserimento nell'articolo 23, comma 3, di una disposizione che, ferma restando la competenza statale, sia finalizzata a salvaguardare le condizioni di specialità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato).

## PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*;

richiamato il parere espresso in prima lettura da questo Comitato nella seduta del 2 agosto 2016;

evidenziato che con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni della proposta di legge riguardano prevalentemente interventi di carattere formativo e educativo e possono essere ricondotte in gran parte alla materia dell'istruzione, le cui norme generali sono riservate dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), mentre altre disposizioni riguardano l'ordinamento civile e penale, anch'esso di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni (Nuovo testo C. 2962 Verini ed emendamenti).

## PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminati gli emendamenti 1.6, 1.5, 1.4 e 1.3 del relatore, approvati in linea di principio dalla Commissione di merito, al nuovo testo della proposta di legge C. 2962 Verini, nell'ambito dell'esame in sede legislativa;

rilevato, in particolare, che l'emendamento 1.5 sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 della proposta, inserendo un ulteriore comma 3-bis, in tema di disciplina transitoria;

osservato che la richiamata modifica che incide sul comma 3, nel confermare che lo spostamento dei comuni non produce effetti sulla competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti, offre una diversa definizione di pendenza penale, considerando infatti pendenti i procedimenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero;

ricordato che l'articolo 335 del codice di procedura penale prevede che il Pubblico Ministero iscriva immediatamente nell'apposito registro custodito presso l'ufficio ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa;

valutata l'opportunità di individuare in tale adempimento dell'iscrizione del Pubblico Ministero l'inizio del procedimento penale, ai fini della norma testé richiamata; richiamato il parere espresso, con riferimento al provvedimento in titolo, in data 21 settembre 2016;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che la proposta di legge è riconducibile alla materia « giurisdizione », di esclusiva competenza statale, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione.

esprime

# PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

in relazione all'emendamento 1.5 del relatore, valuti la Commissione di merito, nell'ambito della modifica dell'articolo 1, comma 3 del nuovo testo, di precisare che, ai fini di tale disposizione, la pendenza dei procedimenti decorre dal momento dell'iscrizione da parte del Pubblico ministero nell'apposito registro custodito presso l'ufficio di ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale;

## **NULLA OSTA**

sugli emendamenti 1.6, 1.4, 1.3 del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 3083 Governo).

# PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3083 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno »

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013 (C. 4227 Governo, approvato dal Senato).

## PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4227 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444 Governo).

## PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4444 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante « disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo »;

considerato che il provvedimento reca una pluralità di interventi normativi riconducibili, in primo luogo alle materie « tutela della concorrenza », « sistema tributario e contabile dello Stato», « perequazione dei bilanci pubblici », nonchè « ordinamento civile » e « organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g) ed l) della Costituzione nonché alla materia « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

rilevato che l'articolo 47, comma 3, rimette ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri che tengano conto delle esigenze di mobilità dei viaggiatori e delle merci, di ampliamento della connettività della rete ferroviaria, di integrazione con il territorio e le aree metropolitane, di potenziamento delle connessioni verso i sistemi portuali ed aeropor-

tuali, l'individuazione, nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, di quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee;

osservato che appare in proposito opportuno il coinvolgimento delle Regioni interessate nel procedimento di emanazione dei suddetti decreti, anche in considerazione del fatto che il successivo comma 5 rimette a successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'individuazione, tra quelle di cui al comma 3, delle linee che assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale, previa individuazione delle risorse da destinare alla gestione; le linee sono trasferite, a titolo gratuito, al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura. al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato:

rilevato, altresì, che l'articolo 48 reca disposizioni relative ai bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e ai relativi enti di governo, senza prevedere una clausola di salvaguardia per le Regioni ad autonomia speciale e le Province autonome; esprime

# PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 47, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare il coinvolgimento delle Regioni interessate nel procedimento di emanazione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che

recano l'individuazione, nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, di quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale;

b) all'articolo 48, relativo ai bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia per le Regioni ad autonomia speciale e le Province autonome, che subordini l'applicazione della disciplina alla compatibilità con i rispettivi Statuti e con le relative norme di attuazione. ».

# II COMMISSIONE PERMANENTE

# (Giustizia)

#### SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	57
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

## SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

# La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 maggio 2017.

Vittorio FERRARESI (M5S) richiede l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso per tutte le sedute relative al provvedimento in discussione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione. Avverte, quindi, che, come già an-

nunciato nella seduta di ieri, oggi sarà avviato l'esame degli emendamenti, che, dopo l'espressione del parere da parti della relatrice e del governo, saranno posti in votazione. L'esame proseguirà nella seduta convocata al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea, nonché domani ed eventualmente venerdì o lunedì prossimi, qualora l'esame di tali emendamenti non si dovesse concludere entro domani. Ricorda, infatti, che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 22 maggio e che nella prossima settimana dovranno essere espressi i pareri da parte delle Commissioni competenti.

Comunica che è da considerare inammissibile per estraneità di materia, l'emendamento 1.536 Colletti, diretto a modificare l'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. In particolare, l'emenda-

mento è diretto a prevedere che i responsabili di ciascun presidio di polizia competente trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, non indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale, come previsto dal vigente articolo 18, comma 5, ma « assicurando il pieno rispetto degli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale. Tralasciando qualsiasi valutazione sul merito, osserva che l'emendamento è estraneo alla materia oggetto del progetto di legge, riguardando piuttosto i rapporti interni nell'ambito delle gerarchie delle forze di polizia.

Per quanto attiene al parere sugli emendamenti, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Nel valutare gli emendamenti presentati, informa di aver tenuto conto che il testo in esame è di fatto oggetto di una terza lettura da parte del Parlamento ed, in particolare, di una seconda lettura da parte della Camera dei deputati, per quanto formalmente si tratti un testo esaminato in prima lettura da parte di questo ramo del Parlamento. Ricordo che il provvedimento in esame, approvato dal Senato, è sostanzialmente il risultato della unificazione in un unico testo, oltre che di una pluralità di disegni di legge di iniziativa di senatori, di due progetti di legge già approvati dalla Camera: nel disegno di legge del Governo n. 2798 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena) è stata innestata la proposta di legge n. 2150 (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).

Fa presente che, solo sotto il profilo formale, pertanto, la Commissione si trova innanzi ad un provvedimento esaminato per la prima volta dalla Camera al quale, quindi, non è applicabile il principio secondo cui sono irricevibili gli emendamenti su parti del testo sulle quali vi è

stata una lettura conforme da parte di Camera e Senato. Proprio per tale ragione, per quanto si sia sostanzialmente registrata una doppia lettura conforme da parte di Camera e Senato su gran parte delle disposizioni del testo, sono stati presentati 611 emendamenti, molti dei quali identici ad emendamenti già respinti da Camera e Senato e, quindi, aventi ad oggetto temi già approfonditamente esaminati e vagliati dai due rami del Parlamento. Ricorda che l'esame del disegno di legge n. 2798 sul processo penale è stato avviato dalla Commissione Giustizia della Camera il 13 gennaio 2015, mentre l'esame della proposta di legge n. 2150 sulla prescrizione del reato è stato avviato sempre dalla Commissione Giustizia il 28 maggio 2014.

Si dichiara consapevole che anche il testo in esame, come ogni altro testo, potrebbe essere ulteriormente migliorato. Tuttavia, come avviene sempre, occorre fare anche in questo caso un bilanciamento tra due diverse esigenze: quella di migliorare il testo e quella di evitare una nuova lettura da parte del Senato che ritardi o addirittura metta in pericolo l'approvazione del finale del testo. In questo caso nessun emendamento presentato si basa su argomentazioni tali che siano in grado di superare l'esigenza di approvare definitivamente il provvedimento. Si tratta di un provvedimento che tocca diversi settori della giustizia in maniera significativa e che è il risultato di quattro Commissioni ministeriali di studio (le cosiddette commissioni Riccio, Fiorella, Canzio e Giostra). Sul piano del diritto sostanziale, oltre all'introduzione di una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie, il provvedimento interviene sulla disciplina di alcuni reati, in particolare contro il patrimonio, inasprendone il quadro sanzionatorio. Particolarmente significativa è poi la modifica alla disciplina della prescrizione.

A questo proposito, ricorda che l'Italia è stata da tempo messa in more dall'OCSE per i ritardi nell'approvazione di una riforma della disciplina della prescrizione, volta a ridurre il rischio di vedere prescritti processi per delitti particolarmente rilevanti, ad iniziare da quelli in materia di corruzione. Modificare il testo significherebbe non solo ritardare ulteriormente l'approvazione finale del provvedimento, ma addirittura mettere in pericolo l'approvazione finale anche in considerazione dei tempi della legislatura. Ricorda inoltre che l'approvazione del provvedimento in esame è stata inserita nel cronoprogramma previsto dal DEF del 2017 al fine di individuare i provvedimenti considerati strategici per la crescita del Paese. Il provvedimento, inoltre, attraverso un'ampia e dettagliata delega al Governo, interviene sul regime di procedibilità di alcuni reati, sulla disciplina delle misure di sicurezza, anche attraverso la rivisitazione del regime del cosiddetto doppio binario, e sul casellario giudiziario. Il testo contiene poi modifiche di natura processuale volte a velocizzare i tempi del processo. Si segnalano, in particolare, gli interventi concernenti: l'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo; la disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione; la disciplina dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito; la semplificazione delle impugnazioni e la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza. Il provvedimento conferisce al Governo deleghe specifiche e dettagliate in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - individuando, fra gli altri, anche puntuali criteri direttivi con riguardo alle operazioni effettuate mediante immissione di captatori informatici (c.d. Trojan) limitate a reati particolarmente gravi, e per la riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso, fra le altre, la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari. l'incremento del lavoro carcerario, la previsione di specifici interventi in favore delle donne recluse e delle detenute madri. Sono altresì previste misure per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni.

In considerazione dell'ampio ed approfondito esame svoltosi sia presso questa Camera che presso il Senato non vede l'esigenza di modificare un testo che è organico e ben strutturato. In alcuni casi potrà essere utilizzato lo strumento dell'ordine del giorno con una duplice finalità: dare delle linee al Governo nell'attuazione delle deleghe ovvero prevedere un monitoraggio dell'applicazione di alcune nuove disposizioni per poi verificare se in un secondo momento sia opportuno modificare la normativa. Tutti gli emendamenti che affrontano temi nuovi (come ad esempio l'introduzione di nuovi reati) in aggiunta a quelli trattati dal provvedimento, a mio parere, richiedono un approfondimento che non può essere effettuato nella fase emendativa in terza lettura, ma richiederebbe un nuovo esame che può essere effettuato unicamente in relazione a nuovi progetti di legge che affrontino specificatamente quei temi.

Nell'esprimere i pareri, specifica che si soffermerà sulle diverse tematiche oggetto degli emendamenti presentati, ricordando che in questa fase il relatore si limita ad esprimere i pareri sugli emendamenti, rimandando alla fase del loro esame il loro eventuale approfondimento. Gli emendamenti da 1.1 a 1.29 sono volte a modificare la disciplina delle condotte riparatorie (commi 1-4) che è rimasta pressoché immutata al Senato. Appare opportuno, pertanto, a suo avviso che sul punto non si ritorni. Gli emendamenti da 1.36 a 1.145 intervengono sui temi dello scambio elettorale politico-mafioso (comma 5), dei reati contro il patrimonio (commi 6-9) o sono diretti a modificare reati diversi da quelli oggetto del provvedimento ovvero a prevedere particolari discipline processuali, come, ad esempio, l'inapplicabilità del patteggiamento. Per quanto attiene agli emendamenti che modificano testualmente i commi da 6 a 9, fa che il Senato ha confermato il testo della Camera, con l'aggiunta del comma 9, che aumenta la pena per il reato di estorsione, mentre per gli emendamenti relativi a reati diversi richiamo le mie considerazioni appena fatte sugli emendamenti che introducono nuovi argomenti nel testo. Anche in quest'ultimo caso, inoltre, si tratta in massima parte di emendamenti già esaminati e respinti da Camera e Senato. Gli emendamenti da 1.146 a 1.198, salvo gli emendamenti da 1.155 e 1.156 intervengono sulle modifiche alla disciplina della prescrizione (commi 10-15). Il Senato ha apportato delle modifiche non strutturali al testo della Camera che sostanzialmente ne confermano la ratio. Il Senato ha ritenuto, dopo un lungo ed approfondito esame, di modificarlo precisando alcuni aspetti anche di garanzia e ragionevolezza. che ritiene di condividere. Gli emendamenti 1.155, 1.156 e da 1.199 a 1.209 intervengono su materie nuove che eventualmente potranno essere oggetto di appositi iter legislativi attraverso la quota opposizione, anche se devo dire che non li condivido assolutamente neanche nel merito, come, ad esempio, quelli che abrogano importanti riforme di questa legislatura, quale l'istituto della tenuità del fatto o quello della messa alla prova. Gli emendamenti da 1.210 a 1.246 sono volti a modificare le disposizioni sulla delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale (commi 16 - 17). Sul primo punto, il testo approvato dalla Camera prevedeva la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati contro la persona e ai reati contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto. Anche qui era previsto che la procedibilità d'ufficio dovesse essere mantenuta quando la persona offesa da tali condotte fosse incapace per età o per infermità, Il Senato ha sostanzialmente mantenuto questa impostazione individuando i reati contro la persona in base alla pena edittale e stabilendo per i reati contro il patrimonio la procedibilità d'ufficio nel caso in cui il danno arrecato sia di rilevante entità. Per la parte sulle misura di sicurezza, il Senato ha apportato alcune modifiche al testo della camera del tutto condivisibili, come l'aver sancito espressamente il principio di irretroattività (non sottoponibilità

a misure di sicurezza per fatti non costituenti reato al momento del loro compimento) e l'aver individuato nei delitti di maggior allarme sociale di cui all'articolo 407, comma 2, lett. a) c.p.p., i reati (la Camera si limitava ai casi particolari di miglior tutela della collettività) l'ambito della revisione del regime del c.d. doppio binario, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, al fine di delimitare i casi in cui vi può essere l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza, prevedendosi la durata massima delle misure, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle stesse nel caso di cessazione della pericolosità. Il Senato ha introdotto una serie di principi e criteri direttivi riguardanti il modello definitorio dell'infermità, la previsione, nei casi di non imputabilità, di misure di cura e/o di controllo e, in caso di capacità ridotta, l'abolizione del doppio binario e l'introduzione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente. Anche in questo caso, sono condivisibili le modifiche del Senato che vanno nel senso di una maggiore specificità della delega. Per quanto attiene agli emendamenti che incidono sulla lettera d) del comma 16, la quale, tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha per oggetto le Residenze di Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), fa presente che le perplessità sulle modifiche del Senato potrebbero essere superate attraverso degli ordini del giorno che indirizzino il Governo nell'attuazione della delega. L'ordine del giorno potrebbe essere formulato nel senso di precisare, sulla base dell'avverbio « prioritariamente », che la destinazione alle REMS di soggetti diversi da quelli per i quali queste strutture sono state istituite sia eccezionale e che sia possibile quando vi siano dei posti a disposizione rispetto a quelli utilizzati nell'ambito delle funzioni proprie delle REMS. In sostanza, occorre impegnare il Governo nell'attuazione della delega a garantire che le REMS non si trasformino in meri ospedali psichiatrici giudiziari, modello ormai superato in via definitiva.

Osserva che gli emendamenti da 1.247 a 1.255 hanno per oggetto la delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (commi 18-20), la quale è stata confermata dal Senato, rispetto al testo della Camera, prevedendo ulteriori principi e criteri direttivi che meglio specificano la delega. Gli emendamenti da 1.256 a 1.260 si riferiscono alle modifiche alla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo e del domicilio eletto (commi 21-24), che il Senato, oltre ad alcune precisazioni sul testo della Camera, ha modificato preveopportunamente dendo un comma 4-bis all'articolo 162 c.p.p, in madi comunicazione del domicilio eletto, stabilendo che, nel caso di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, debba essere comunicato all'autorità procedente unitamente alla dichiarazione di elezione anche l'assenso del difensore domiciliatario. Anche in questo caso è condivisibile il testo trasmesso dal Senato. Gli emendamenti da 1.261 a 1.319 sono diretti a modificare la disciplina delle indagini preliminari e dell'archiviazione (commi 25-36), che il Senato ha modificato in parti che non intaccano sostanzialmente la disciplina della Camera. Le novità sono finalizzate al coordinamento della nuova disciplina (come le modifiche articolo 90bis c.p.p. concernente il catalogo delle informazioni che la vittima del reato ha il diritto di ricevere dall'autorità procedente in una lingua ad essa comprensibile) ovvero alla previsione di termini diversi. Le modifiche maggiormente rilevanti riguardano l'articolo 409 c.p.p., imponendo al giudice, nel caso in cui non accolga la richiesta di archiviazione, un termine di tre mesi per fissare la data dell'udienza in camera di consiglio e, successivamente a tale udienza, di provvedere sulle richieste entro lo stesso termine trimestrale ove non ritenga necessarie ulteriori indagini. Gli emendamenti presentati non migliorano il testo. Gli emendamenti da 1.320 a 1.323 intervengono sulla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (commi 38-40), che il Senato non ha modificato. Gli emendamenti da 1.324 a 1.352 e da 1.360 a 1.364 riguardano le modifiche alla disciplina dei procedimenti speciali (commi 41-51; 53). Un discorso a parte merita l'emendamento 1.324, diretto ad introdurre nel testo le limitazioni al rito abbreviato che la Camera aveva già approvato e che il Senato non ha introdotto nel testo in esame. A parte qualsiasi considerazione sul merito, ricordo che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha già stabilito di mettere all'ordine del giorno le proposte di legge su questo tema, per cui invito i presentatori a ritirare l'emendamento, rinviando a quella sede la discussione sul tema, già condiviso nelle finalità da questa Commissione. Per quanto attiene alla disciplina dei procedimenti speciali, il Senato ha apportato alcune modifiche che sono in massima parte di coordinamento, con qualche precisazione come quella che chiarisce che la disciplina introdotta dal comma 50 (aggiunge un comma 2-bis all'articolo 448 c.p.p. per prevedere che il ricorso per cassazione da parte del PM e dell'imputato contro la sentenza di patteggiamento pronunciata del giudice soltanto per determinati motivi) non si applica ai procedimenti in cui la richiesta di patteggiamento sia stata presentata prima della data di entrata in vigore del provvedimento. Anche in questo caso appare opportuno confermare il testo trasmesso dal Senato, che in realtà coincide sostanzialmente con quello approvato dalla Camera. Gli emendamenti da 1.353 a 1.359 intervengono sulle modifiche in materia di requisiti della sentenza (comma 52), rispetto alle quali il Senato ha confermato il testo della Camera. Gli emendamenti da 1.365 a 1.436 si riferiscono alle modifiche alla disciplina delle impugnazioni (commi 54-72). Rispetto al testo approvato dalla Camera, il Senato ha soppresso le modifiche all'articolo 591 (inammissibilità dell'impugnazione) del codice di procedura penale, reintroducendole tuttavia nell'articolo 610 del codice di procedura penale, ha modificato l'articolo 599-bis, sul concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, del codice di procedura penale, prevedendo che tale istituto non si applichi ad una serie di reati estremamente gravi quali i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater, c.p.p., nonché i reati di sfruttamento sessuale dei minori (prostituzione minorile; pornografia minorile; detenzione di materiale pornografico; pornografia virtuale, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico; turismo sessuale; atti sessuali con minorenne) e di violenza sessuale semplice, aggravata o di gruppo. Altra modifica riguarda l'articolo 325, comma 3, c.p.p., prevedendo, attraverso il rinvio anche al comma 5 dell'articolo 311, l'applicazione del rito camerale partecipato di cui all'articolo 127 c.p.p. anche con riguardo al ricorso per cassazione avverso il sequestro preventivo. Come si vede, anche in questo caso, il Senato ha di fatto confermato il testo della Camera, apportandovi alcune modifiche che sono comunque condivisibili. Gli emendamenti da 1.437 a 1.462 si riferiscono alle modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e alla normativa sull'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero (commi 73-79). Rispetto al testo della Camera la modifica più rilevante riguarda sicuramente la modifica dell'articolo 132bis delle disp. att. c.p.p., secondo la quale fra i processi ai quali deve essere assicurata trattazione prioritaria sono inseriti anche quelli relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. 317, 319, 319-ter e quater, 320, 321 e 322 c.p. (concussione; corruzione propria; corruzione in atti giudiziari; indebita induzione a dare o promettere utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; corruzione attiva; peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri). Si tratta di una disposizione sicuramente

condivisibile che, insieme alle modifiche sulla prescrizione, serve ad accelerare i processi sui delitti contro la pubblica amministrazione, riducendo il rischio della loro prescrizione. Ritengo pertanto opportuno che non siano apportate modifiche al testo del Senato. Gli emendamenti 1.463 e 1.464 sono volti a sopprimere le modifiche al Codice antimafia (comma 80), che il Senato non ha modificato rispetto al testo approvato dalla Camera, così come per la disciplina transitoria della nuova disciplina dell'esame a distanza (comma 81), che gli emendamenti 1.465 e 1.466 sono diretti a sopprimere. Gli emendamenti da 1.467 a 1.535 sono diretti a modificare le disposizioni relative alle deleghe al Governo per la riforma delle intercettazioni, delle impugnazioni penali e dell'ordinamento penitenziario (commi 82- 91). In particolare, il comma 82 delega il Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto dei principi dettati dai commi 84 e 85, per riformare la disciplina delle intercettazioni; la disciplina dei giudizi di impugnazione nel processo penale; l'ordinamento penitenziario. Per quanto riguarda le intercettazioni, le modifiche del Senato sono state dirette a dettagliare la delega prevista dalla Camera finalizzata a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazioni. Opportunamente il Senato ha ritenuto di specificare i principi e criteri di delega diretti a garantire tale riservatezza. Come già sottolineato, il Senato ha anche introdotto la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici (cd. Trojan) in dispositivi elettronici portatili, che è stata recentemente oggetto di una pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite. Il testo del Senato ha quindi arricchito quello approvato dalla Camera, per cui non condivido gli emendamenti presentati. Per quanto attiene alla riforma delle impugnazioni penali, il Senato si è limitato ad effettuare alcuni precisazioni, che mantengono l'impianto del testo della Camera. In relazione alla riforma dell'ordinamento penitenziario ritiene sia opportuno tenere conto, anche per interpretare i principi di delega, che il Senato ha opportunamente precisato che resta fermo quanto previsto dall'articolo 41-bis dalla legge n. 354 del 1975, per cui su questo punto non vi alcun arretramento. Questa precisazione è utile anche per fugare qualsiasi dubbio sorto in riferimento al comma 85, lettera i), che prevede la possibilità per i detenuti di utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia al fine di favorire le relazioni familiari. La preoccupazione avanzata da alcuni riguardante la possibilità di applicare tale principio anche ai detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è priva di fondamento. Si è paventato anche il rischio che i criminali sottoposti al regime di massima sicurezza siano, di fatto, posti nelle condizioni di continuare a gestire i contatti e i collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In realtà, le disposizioni sopra richiamate non modificano la disciplina attualmente prevista per il regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. Già il contenuto testuale della norma («Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 »), esclude forme di collegamento audiovisivo che possano, eventualmente, eludere il particolare rigore del regime detentivo di cui al citato articolo 41-bis, che, giova ricordarlo, rappresenta una norma speciale dell'ordinamento penitenziario. La materia dei collegamenti audiovisivi a fini processuali per i detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis (così come per quelli appartenenti al circuito Alta Sicurezza) è già disciplinata dall'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, ed ha proprio lo scopo di evitare che in occasione di udienze dibattimentali possano avvenire contattati di qualsiasi natura tra soggetti sottoposti al regime detentivo speciale e altri imputati detenuti e/o altri soggetti. Di tali regole e principi generali ogni eventuale

normativa futura dovrà tenere conto, anche quando l'obiettivo fosse quello, del tutto legittimo, di favorire le relazioni familiari di tali detenuti, attraverso il ricorso a forme diverse di collegamento audiovisivo a distanza, spesso utile a sopperire a lunghi e costosi viaggi nel territorio del paese. Sul punto varrebbero in ogni caso le regole previste dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario in tema di colloqui e di telefonate che stabiliscono tassativamente il numero, la durata e le modalità di tali forme di contatto. In altri termini, ove il legislatore si determinasse a prevedere forme di colloquio tra familiari e detenuti attraverso l'uso delle moderne tecnologie informatiche (si pensi a Skype), ciò avverrebbe sulla base delle attuali limitazioni di cui all'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975 che, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, del disegno di legge C. 4368, rimarranno invariate. Anche i questo caso potranno essere presentati eventuali ordini del giorno volti a ribadire l'inapplicabilità ai detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 85, del richiamato disegno di legge.

Ritiene che tutti i principi e criteri direttivi della delega in materia penitenziaria siano comunque condivisibili. Sarà particolarmente delicata la fase di attuazione di questi, la quale sarà sottoposta al vaglio parlamentare attraverso l'esame degli schemi di decreto legislativo. Gli emendamenti relativi al comma 88 si riferiscono alle misure per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni. Si tratta di una norma del tutto condivisibile che è diretta a porre rimedio a delle disfunzioni di natura organizzatoria che sono sorte nella fase di applicazione concreta del servizio di intercettazione.

Segnala infine, il comma 91,introdotto dal Senato, che ai fini della razionalizzazione delle spese relative per intercettazione e quelle funzionali al loro utilizzo, stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro un anno, uno o più decreti

legislativi per armonizzare le disposizioni sulla razionalizzazione della spesa per intercettazioni con quelle di cui al testo unico spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002), secondo una serie di principi e criteri direttivi, tutti condivisibili. Gli emendamenti da 1.537 a 1.543 hanno per oggetto le disposizioni finali (commi 92-95). Il Senato ha apportato alcune modifiche che meglio precisano le disposizioni della Camera, relative alla clausola di invarianza finanziaria.

Ciò premesso, ribadisce di invitare i presentatori a ritirare gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello della relatrice, confermando l'impegno del Governo ad accogliere gli ordini del giorno che saranno presentati nel corso dell'esame in Assemblea e a monitorare, al fine di individuare eventuali criticità che necessitino di correttivi, l'attuazione delle norme contenute nel provvedimento.

Vittorio FERRARESI (M5S) prende atto della dichiarazione di inammissibilità relativa all'emendamento a sua firma 1.536, volto a introdurre elementi migliorativi ad una disposizione, quale quella di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2016, a suo avviso pericolosa, essendo attinente ai rapporti tra autorità giudiziaria e forze di polizia, che dovrà essere rivista quanto prima dal Parlamento. Ouanto al testo unificato in discussione, composto di un articolo con ben 95 commi, evidenzia come lo stesso contempli numerose disposizioni nuove rispetto a quello già esaminato dalla Camera, come, ad esempio, quelle in materia di prescrizione. In proposito, ritiene che la riforma in materia di prescrizione, come delineata dal provvedimento in titolo, sia del tutto inefficace, disattendendo le indicazioni dell'Unione europea. Ciò premesso, nell'esprimere a nome del suo gruppo parlamentare l'assoluta contrarietà sul complessivo impianto del testo unificato in

discussione, che contiene deleghe eccessivamente ampie, richiama l'attenzione sulle proposte emendative presentate dal Movimento Cinque Stelle, che si propongono di intervenire puntualmente su alcune disposizioni del provvedimento, al fine di migliorarne la portata applicativa.

Daniele FARINA (SI-SEL), nel prendere atto della circostanza che quello in discussione è un provvedimento sostanzialmente « blindato », sottolinea l'evidente inutilità del lavoro della Commissione. Richiama, quindi, l'attenzione su alcune disposizioni sulle quali il suo gruppo parlamentare manifesta assoluta contrarietà, in particolare su quelle riguardanti l'incremento dei limiti minimi e massimi delle pene previste per alcune fattispecie di reato, quelle concernenti la riforma della prescrizione, che avrebbe dovuto, a suo avviso, essere circoscritta ai soli reati di corruzione, nonché su quelle relative alla cosiddetta « partecipazione a distanza » e alle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, che, di fatto, verrebbero a sostituirsi, in maniera surrettizia, agli ospedali psichiatrici giudiziari. Per tali ragioni, ribadisce l'orientamento fortemente contrario del suo gruppo parlamentare sul complessivo impianto del testo unificato in discussione.

Antonio MAROTTA (AP), nel rilevare come il testo unificato in titolo presenti un'impostazione ritenuta, nel suo complesso, condivisibile dal suo gruppo parlamentare, sottolinea, tuttavia, come vi siano alcuni aspetti, a suo avviso, non convincenti. In particolare, con riferimento alla prescrizione ritiene che le disposizioni ivi previste rappresentino sostanzialmente un «alibi» per non intervenire sulla ragionevole durata del processo, che rappresenta uno dei principali problemi della giustizia penale. Richiama, infatti, l'attenzione sul fatto che, ove il processo penale avesse una durata ragionevole, non vi sarebbe alcun bisogno di allungare i tempi di prescrizione. Un'altra questione, a suo avviso meritevole di riflessione, è quella connessa alla presenza dell'imputato nel dibattimento, che rappresenta il principale presupposto perché sia garantita l'immediatezza e l'oralità del processo. Al riguardo, evidenzia come gli interventi previsti nel testo unificato in titolo vadano nella direzione diametralmente opposta, ponendo in discussione l'impianto del processo penale come delineato dalla riforma del 1989.

Walter VERINI (PD), associandosi alle considerazioni della presidente e relatrice e del rappresentante del Governo, che, in particolare, ha garantito l'avvio di un monitoraggio all'attuazione delle norme contenute del provvedimento, al fine di valutare l'adozione dei correttivi che si rendessero eventualmente necessari, richiama l'attenzione sulla speciale importanza, sul piano sistematico, del testo unificato in discussione, che interviene, tra l'altro, sulla disciplina in materia di intercettazioni, al fine di salvaguardare in misura più efficace la privacy dei soggetti coinvolti nelle indagini; sull'ordinamento penitenziario, attraverso l'introduzione di disposizioni volte a garantire in modo più incisivo l'effettiva funzione rieducativa della pena; sui minimi edittali delle pene previste per i reati di maggiore allarme sociale, al fine di garantire maggiormente la sicurezza dei cittadini; sui diritti della parte offesa, che vengono sensibilmente rafforzati. Per tali ragioni, ritiene che vi siano le condizioni per approvare rapidamente il provvedimento senza modifiche. rinviando ad un momento successivo l'introduzione di disposizioni correttive, ove dovessero emergere eventuali profili di criticità.

Nicola MOLTENI (LNA), nell'associarsi alle considerazioni del collega Farina, che ha sottolineato la sostanziale inutilità del lavoro della Commissione, trattandosi di un provvedimento « blindato », rileva come gli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione abbiano lo scopo di introdurre i necessari correttivi al testo unificato in discussione. In particolare, ritiene che dal complessivo impianto del provvedimento emergano, in tutta evidenza, significative divergenze all'interno della

maggioranza, con particolare riferimento alla disciplina in materia di prescrizione e di intercettazioni. A tale riguardo, si domanda cosa sarebbe avvenuto, sul piano politico, se fosse stata una maggioranza di centro destra a proporre una riforma in materia di intercettazioni attraverso una delega sostanzialmente « in bianco ». Richiama, inoltre, l'attenzione su quella che, a suo avviso, rappresenta una autentica vergogna, vale a dire il mancato inserimento, nel testo unificato trasmesso dal Senato, delle disposizioni contenute nella sua proposta di legge, approvata dalla Camera, in materia di rito abbreviato, che prevede l'inapplicabilità di tale strumento procedurale ai delitti di maggiore allarme sociale. Ritiene, infatti, che non aver tenuto conto di tali disposizioni abbia rappresentato un vero e proprio « schiaffo » a tutte le vittime di reati violenti e ai loro familiari. Quanto, infine, al previsto incremento dei minimi edittali della pena relativa ad alcune fattispecie di reato, fa notare come lo stesso sia, di fatto, vanificato dalle disposizioni, pure contenute nel provvedimento, per la riforma del ordinamento penitenziario. Per tali ragioni, ritiene, quindi, non condivisibile l'impianto del provvedimento, la cui approvazione rappresenterebbe, a suo avviso, un grave errore di fronte al Paese.

Carlo SARRO (FI-PdL), pur rilevando come il testo unificato in discussione rivesta una fondamentale importanza per numerosi aspetti, ritiene, tuttavia, che lo stesso avrebbe dovuto essere oggetto di un più approfondito esame, per valutare l'introduzione di eventuali correttivi. Nello stigmatizzare, quindi, l'atteggiamento di totale chiusura da parte della maggioranza e del Governo, che ritengono non modificabile il provvedimento, preannuncia che il suo gruppo parlamentare non parteciperà ai lavori della Commissione, riservandosi di intervenire successivamente in Assemblea.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL), nel prendere atto della circostanza che quello in discussione è un testo « blindato », ritiene ogni discussione in merito superflua oltre che grottesca. Per tali ragioni, preannuncia che il suo gruppo parlamentare si asterrà dal partecipare ai lavori della Commissione, riservando ogni intervento al successivo esame in Assemblea.

Giulia SARTI (M5S) stigmatizza fortemente l'operato della maggioranza e del Governo, che si appresta a porre la fiducia, negli ultimi mesi di legislatura, su un testo che consta di un solo articolo con ben 95 commi. A tale riguardo, ritiene che la maggioranza, già nel 2013, vale a dire all'inizio della legislatura, avrebbe dovuto rendere noti ai cittadini i suoi obiettivi in tema di riforma della giustizia, anziché presentare alle Camere un provvedimento che, a suo giudizio, finirà con il « mettere in ginocchio» il sistema della giustizia penale. Quanto alle disposizioni contenute nel testo unificato in titolo, reputa opportuno soffermarsi, in particolare, su quelle in tema di scambio elettorale politicomafioso. Ritiene, infatti, necessario, intervenire più organicamente sulla struttura della condotta criminosa, piuttosto che limitarsi, come avviene nel provvedimento in discussione, a prevedere un semplice incremento delle pene previste.

Donatella FERRANTI, presidente, comunica che il deputato Marazziti ha ritirato tutti gli emendamenti a sua prima firma.

Vittorio FERRARESI (M5S), ribadendo l'assoluta contrarietà del suo gruppo parlamentare sul provvedimento in discussione, preannuncia che i deputati del Movimento Cinque Stelle non abbandoneranno i lavori della Commissione, al fine di poter illustrare il contenuto delle proposte emendative presentate. Ciò premesso, illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.1, volto a sopprimere le previsioni che contemplano l'introduzione e la disciplina di una nuova causa estintiva del reato per condotte riparatorie. Ritiene, infatti, che tali previsioni, lasciando una discreziona-

lità eccessivamente ampia al giudice, ledano il principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento Ferraresi 1.1, precisa che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo unico del testo unificato in discussione determino una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che, potendosi permettere di riparare il danno cagionato non ne subiranno le conseguenze e coloro che, invece, non hanno tale possibilità.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.1.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.2, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.3.

Vittorio FERRARESI (M5S), nell'illustrare la proposta emendativa a sua firma 1.4, si dichiara disponibile al suo ritiro, ove il Governo garantisse l'accoglimento di un ordine del giorno che vada sostanzialmente nella medesima direzione.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.4.

Vittorio FERRARESI (M5S), Giulia SARTI (M5S), Andrea COLLETTI (M5S) e Francesca BUSINAROLO (M5S) chiedono che sia disposta la verifica del numero legale.

Donatella FERRANTI, presidente, disposte le necessarie verifiche, fa presente che la Commissione, essendo presenti 14 deputati ed essendo in missione 3 deputati, è in numero legale.

Walter VERINI (PD), invita le opposizioni a non assumere inutili atteggiamenti ostruzionistici, dal momento che la Commissione potrebbe anche concludere l'esame del provvedimento pur non avendo esaminato tutte le proposte emendative presentate, quando ciò sia necessario per rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 1.4, Molteni 1.5, 1.6 e 1.7.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.8, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.9.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.10, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.11.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.16.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.17, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive l'emendamento Rizzetto 1.18.

La Commissione respinge l'emendamento Rizzetto 1.18.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 1.19 e 1.20, avverte che si intende vi abbia rinunciato. La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.21 e 1.22.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 e 1.27, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.28.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.30, volto ad applicare la disciplina in materia di operazioni sotto copertura con riferimento ai reati di istigazione alla corruzione e di istigazione a delinquere.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.30 e Sarti 1.277.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.31, volto ad aumentare il massimo edittale da quattro a cinque anni di reclusione per il reato di abuso di ufficio.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.31.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, ribadisce che l'invito al ritiro da lei formulato sulle successive proposte emendative a prima firma Colletti non si riferisce al merito delle stesse. Al riguardo, ritiene che il testo unificato in discussione non sia la sede opportuna nella quale inserire tali disposizioni. Osserva, altresì, che le disposizioni di recente introdotte in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione necessitino di un monitoraggio applicativo, prima di introdurre correttivi, al fine di individuare eventuali profili di criticità.

Andrea COLLETTI (M5S), fa presente che tale proposta emendativa era stata già presentata nel corso della prima lettura del provvedimento, ben prima che emergesse la nota vicenda relativa alla Consip, che coinvolge persone vicine al segretario del Partito Democratico. In proposito, rammenta come sia la dottrina che la giurisprudenza abbiano messo in luce il rischio che il reato di traffico di influenze illecite sia, di fatto, poco perseguito, contemplando sanzioni risibili. Insiste, quindi, sulla votazione dell'emendamento, non facendo affidamento sugli impegni del Governo sulla materia oggetto della proposta emendativa.

Giulia SARTI (M5S) sottolinea come non sia necessario attendere il monitoraggio applicativo delle norme in discussione, che già, in tutta evidenza, presentano rilevanti profili di criticità. Richiama, quindi, l'attenzione sulla urgenza di introdurre, nell'immediato, misure correttive.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti, 1.32, 1.33, 1.34 e 1.35.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.36, 1.37 e 1.38, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.39, volto a modificare, rendendola più incisiva, l'attuale disciplina del reato di scambio elettorale politico-mafioso

Vittorio FERRARESI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Colletti, ritiene indispensabile una organica revisione della fattispecie di cui all'articolo 416-ter del codice penale, non essendo sufficiente, a suo avviso, un semplice inasprimento delle sanzioni ivi previste. Rappresenta, quindi, la necessità di avviare una approfondita riflessione su tale delicato e complesso tema.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.39, 1.40, 1.41 e 1.42.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.43 che mira a introdurre un intervento volto a modificare la disciplina del reato di scambio elettorale politico mafioso, nel senso di escludere il riferimento al reato di associazione di stampo mafioso quale modalità della condotta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.43, Molteni 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50 e 1.51, Colletti 1.52, 1.53 e 1.54, nonché Sarti 1.55.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.56, 1.57 e 1.58, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.59, volto proporre un aumento di pena detentiva prevista dal testo unificato per il reato di furto in abitazione e furto con strappo. Al riguardo, nel ritenere del tutto insufficiente l'intervento previsto dal predetto testo unificato, ritiene che dovrebbe essere realizzata una riforma di tipo strutturale. In proposito, si domanda con quali modalità il Governo intenda procedere alla revisione della disciplina in materia di pene alternative.

Donatella FERRANTI, presidente, nel replicare al collega Ferraresi, fa notare come le disposizioni contenute nel testo in discussione, intervenendo sui minimi edittali, perseguano l'obiettivo di conferire una maggiore efficacia all'intervento del giudice e, correlativamente, di garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. Evidenzia, inoltre, come su tale questione, su cui si sono soffermati nel corso delle audizioni anche autorevoli esponenti della dottrina e della giurisprudenza, vi sia la sostanziale convergenza di buona parte delle forze politiche.

Vittorio FERRARESI (M5S) ribadisce come le disposizioni contenute nel testo unificato non abbiano carattere risolutivo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli Ferraresi 1.59 e Molteni 1.60.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.61, 1.62, 1.63, 1.64 e 1.65, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.66.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.75.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 1.76, 1.77 e 1.78, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.79.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 1.80, 1.81 e 1.82, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.83.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95 e 1.96, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, respinge l'emendamento Molteni 1.97.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.98, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106 e 1.107, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.108.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 1.109, 1.110, 1.111 e 1.112, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.113.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.114, 1.115 e 1.116, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.117 e Ferraresi 1.118.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.119, 1.120, 1.121 e 1.122, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.123.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 1.124, 1.125 e 1.126, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.127.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 1.128, 1.129, 1.130, avverte che si intende vi abbia rinunciato. La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.131.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 1.132, 1.133, 1.134, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.135.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 1.136 e 1.137, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.138.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.139, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.140.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.141, 1.142, 1.413, 1.144 e 1.145, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S) facendo presente che mancano pochi minuti al termine della seduta e che dal prossimo emendamento si affronterà il complesso tema della prescrizione, propone di concludere la seduta e rinviare alla seduta convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea l'esame degli emendamenti sulla prescrizione.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, nell'accogliere la proposta del collega Ferraresi, ritiene che nel frattempo si possa passare alla votazione di due emendamenti che, pur essendo aggiuntivi al comma 9, non attengono al tema della prescrizione. Constatata, quindi, l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.155, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.156.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta convocata al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

#### La seduta termina alle 16.25.

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

#### La seduta comincia alle 20.25.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Donatella FERRANTI, presidente, in assenza di obiezioni, su richiesta del deputato Ferraresi, dispone l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso; dà inoltre conto delle sostituzioni e avverte che la deputata Miotto ha ritirato l'emendamento a sua firma 1.233. Avverte, quindi, che la Commissione passerà ad esaminare gli emendamenti in tema di prescrizione e in particolare l'emendamento Colletti 1.146.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se, nella giornata di domani, la Commissione terrà i propri lavori anche durante la convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice costituzionale.

Donatella FERRANTI, presidente, informa che la Commissione potrà riunirsi nella giornata di domani anche nel corso della la riunione del Parlamento in seduta comune durante la chiama dei senatori. Constatando, quindi, che sono presenti numerosi parlamentari del gruppo Movimento Cinque Stelle che non sono componenti della Commissione e che non partecipano ai lavori in sostituzione di un collega del proprio gruppo, rammenta che, come previsto dal Regolamento e dalla prassi, potranno intervenire per dichiarazione di voto esclusivamente i componenti della Commissione o i loro sostituti.

Vittorio FERRARESI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, in ragione della particolare rilevanza del tema della prescrizione che la Commissione si accinge ad esaminare, chiede che sia data facoltà di intervenire a tutti i parlamentari del suo gruppo presenti in Commissione, ivi compresi quelli che non sono presenti in sostituzione di altro commissari.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, precisa che la fase relativa all'esame del complesso degli emendamenti si è esaurita nella giornata di ieri e rammenta che alla medesima fase sono state dedicate ben due sedute. Fa notare, quindi, che la seduta odierna, come stabilito, è dedicata in via esclusiva all'esame e alla votazione delle proposte emendative presentate e che nel corso della stessa, come da Regolamento, potranno intervenire solo i componenti della Commissione o i loro sostituti in dichiarazione di voto. Si riserva, comunque, di valutare la possibilità di consentire eventuali interventi anche da parte di altri parlamentari in assenza di atteggiamenti ostruzionistici e in spirito di leale collaborazione con i gruppi di opposizione.

Francesco D'UVA (M5S) sottoscrive l'emendamento Colletti 1.146, sul quale chiede di poter intervenire.

Donatella FERRANTI, presidente, ribadisce come in questa particolare fase del procedimento siano consentiti i soli interventi in dichiarazione di voto, che possono essere svolti solo dai componenti della Commissione o da loro sostituti.

Alfonso BONAFEDE (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che la premessa da cui parte la presidente e relatrice Ferranti sia completamente sbagliata, dal momento che in passato, nel corso dei lavori della Commissione, siano stati in numerose occasioni consentiti nella fase emendativa interventi anche di deputati che non fossero componenti della Commissione stessa o loro sostituti. Ritiene, quindi, che non si possa precludere ad un parlamentare di intervenire sul merito del provvedimento, potendo la presidenza, se ritenuto necessario, esclusivamente adottare misure per il contingentamento dei tempi di intervento. Ciò premesso, invita la presidente a non avvalersi dei suoi poteri e delle sue prerogative al fine di intimidire i gruppi di opposizione.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, nel replicare al deputato Bonafede, ritiene che i toni assunti dalla discussione non sia consoni alla dignità delle istituzioni parlamentari. Ribadisce quindi, ancora una volta, come in questa fase del procedimento siano legittimati ad intervenire, in dichiarazione di voto, esclusivamente i componenti della Commissione o i loro sostituti.

Walter VERINI (PD), nel riportarsi alle considerazioni già espresse nel corso della seduta precedente, e nel sottolineare come i gruppi di opposizione possano in ogni caso e legittimamente esprimere le proprie posizioni sul provvedimento anche nel corso dell'esame in Assemblea, dichiara, a nome del suo gruppo parlamentare, che il Partito Democratico non è disposto a farsi « prendere in giro » dal Movimento Cinque Stelle, i cui componenti sono da lui invitati a partecipare all'iniziativa, programmata per la giornata di domenica 14 maggio

prossimo, dalle « magliette gialle », per ripulire le strade di Roma dai rifiuti.

(Vive proteste dei parlamentari del Movimento Cinque Stelle)

Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto delle proteste dei deputati del Movimento Cinque Stelle, dichiara di non poter impedire ai parlamentari di esprimere la propria posizione politica.

Riccardo FRACCARO (M5S) ringrazia preliminarmente il collega Verini per la dichiarata disponibilità a riparare i danni cagionati alla città di Roma dalle precedenti giunte, presiedute da esponenti del suo partito. Intervenendo, quindi, sull'ordine dei lavori e associandosi al collega Bonafede, ritiene che la presidente, nel richiamare la prassi e il Regolamento, abbia adottato una impostazione completamente errata. Rammentando, infatti, come, già in precedenti occasioni, sia stata accordata la facoltà di intervenire anche a deputati che non fossero componenti della Commissione o loro sostituti, fa notare che, se i parlamentari del suo gruppo avessero ritenuto di intervenire durante la fase di illustrazione del complesso degli emendamenti, certamente non avrebbero avuto la necessità di intervenire anche nell'attuale fase della procedura.

Donatella FERRANTI, presidente, rammentando che nella seduta antimeridiana i gruppi parlamentari sono già intervenuti per esprimere compiutamente le proprie posizioni sui contenuti del provvedimento, ribadisce che sono consentiti i soli interventi in dichiarazione di voto. Si riserva, tuttavia, di valutare, di volta in volta, la possibilità di consentire eventuali interventi di parlamentari non facenti parte della Commissione, in spirito di collaborazione, in considerazione della particolare delicatezza del tema trattato.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel contestare ancora una volta l'interpretazione del Regolamento da parte della presidente, richiama le disposizione di cui all'articolo 96, comma 5, del Regolamento stesso, che

prevedono che « Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione ». Rammenta, peraltro, come in occasione dell'esame del provvedimento cosiddetto « svuotacarceri » fu consentito ai parlamentari del gruppo della Lega non componenti della Commissione di intervenire anche in fase di dichiarazione di voto.

Donatella FERRANTI, presidente, nel replicare al collega Bonafede, richiama l'attenzione sul fatto che l'articolo 96 del Regolamento, si riferisce, in primo luogo, alla sede redigente, e non a quella referente. In riferimento al provvedimento « svuota carceri », rammenta, inoltre, che in tale occasione furono consentiti interventi, in particolare al deputato Fedriga, solo in via eccezionale e circoscritta. Ritiene, quindi, che, nella fase attuale dell'esame del provvedimento, per ragioni di economia procedurale, siano consentiti interventi, in dichiarazione di voto, ai soli componenti della Commissione o ai loro sostituti, per un tempo massimo di cinque minuti per ciascun emendamento.

Vittorio FERRARESI (M5S), nel contestare l'interpretazione del Regolamento testé fornita dalla presidente, rammenta come nel corso dell'esame del provvedimento cosiddetto « svuota carceri » sia stata accordata la facoltà di intervenire durante la fase delle dichiarazioni di voto, oltre che al deputato Fedriga, anche ad altri parlamentari della Lega, tra cui, in particolare il collega Invernizzi.

Donatella FERRANTI, presidente, ribadisce che saranno consentiti interventi in dichiarazione di voto ai soli componenti della Commissione, o a loro sostituti, per non più di cinque minuti per ciascun emendamento. Fa inoltre presente che al momento sono presenti circa trenta deputati del gruppo Movimento 5 Stelle, quando sono solo sei i deputati di tale gruppo componenti della Commissione.

Roberto FICO (M5S) chiede di intervenire sull'ordine dei lavori.

Donatella FERRANTI, presidente, dichiara che si sono testé conclusi gli interventi sull'ordine dei lavori e che la Commissione si accinge a proseguire l'esame delle proposte emendative presentate. In proposito, fa notare come l'atteggiamento delle opposizioni stia notevolmente rallentando l'andamento dei lavori.

Roberto FICO (M5S) protesta per la grave decisione della Presidente di non farlo intervenire sull'ordine dei lavori.

Andrea COLLETTI (M5S), nel replicare alla presidente, fa notare come i lavori della Commissione siano iniziati con notevole ritardo a causa dell'assenza del rappresentante del Governo. Richiama, quindi, la presidenza ad un maggiore rispetto della dignità dei parlamentari dei gruppi di opposizione.

Donatella FERRANTI, presidente, invita il collega Colletti ad assumere toni più pacati e consoni all'oggetto della discussione e ad intervenire nel merito della proposta emendativa a sua firma 1.146.

Andrea COLLETTI (M5S), nell'illustrare il suo emendamento 1.146, rammenta come sul complesso tema della prescrizione si sia verificato un autentico « scaricabarile » tra i partiti della maggioranza, che hanno bloccato la relativa proposta di legge, poi confluita nel testo unificato in discussione, per ben due anni. Al riguardo ritiene che le disposizioni contenute nel provvedimento siano inutili ed inefficaci, essendo il risultato di quello che, a suo avviso, si è rivelato un « suk » delle forze politiche di maggioranza. Le soluzioni proposte nel testo in discussione sono, infatti, a suo giudizio, una sorta di «pannicello caldo, del tutto inidoneo a risolvere il problema della prescrizione, da un lato, favorendo l'impunità dei soggetti colpevoli e, dall'altro, determinando l'allungamento dei tempi del processo per i soggetti innocenti. Le disposizioni in materia di prescrizione sono, a suo avviso, un chiaro esempio di come il Parlamento non dovrebbe legiferare. Rammentando che nella

più parte dei Paesi europei, la prescrizione si sospende dopo il processo di primo grado, ritiene che un buon legislatore dovrebbe essere in grado di valutare il funzionamento del sistema nel suo complesso, e non, come fa la maggioranza, considerare la giustizia come una serie di « sottosistemi » che tra loro non comunicano.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, fa notare al collega Colletti come la sua dichiarazione di voto non sia in linea con il contenuto della proposta emendativa in discussione, che prevede la sospensione dei termini di prescrizione, in seguito alla condanna in primo grado, solo per i reati di corruzione.

Vittorio FERRARESI (M5S), nel replicare alla presidente, richiama l'attenzione sulla circostanza che i deputati del suo gruppo abbiano presentato una serie di diverse proposte emendative che prevedono, in via graduale, soluzioni diverse al problema della prescrizione. In proposito, rammenta che talune di tali proposte prevedono la sospensione dei termini di prescrizione dopo il provvedimento di rinvio a giudizio, talaltre dopo la sentenza di condanna di primo grado. Nel sottolineare come nessuna di tali proposte sia stata accolta dalla maggioranza, ritiene che la disciplina in tema di prescrizione delineata dal testo unificato in esame, determinerà, di fatto, un allungamento dei tempi del processo. Ritiene, altresì, che la riforma della prescrizione contenuta nel provvedimento in titolo rappresenti una vera e propria «truffa» in danno dei cittadini onesti, continuando a garantire l'impunità dei criminali. In relazione a tale aspetto, a suo giudizio, la predetta riforma rappresenta il più grande fallimento del Governo e, in particolare, del Ministro della Giustizia.

Alfonso BONAFEDE (M5S) giudica singolare che la presidente Ferranti ancora si stupisca, dopo quattro anni di legislatura, che l'opposizione presenti proposte emendative che, come ben evidenziato dal collega Ferraresi, in via graduale, prospettino diverse soluzioni alla questione della prescrizione. Tale questione, a suo avviso, rappresenta un tema oggetto di grande ipocrisia da parte della maggioranza. Al riguardo richiama le dichiarazioni del senatore Lumia, che, in occasione della seduta del 18 febbraio 2015, a nome del Partito Democratico, asseriva che la prescrizione avrebbe dovuto cessare di decorrere dopo l'emanazione del decreto del rinvio a giudizio o dopo la sentenza di primo grado. Rammenta, altresì, che il Movimento Cinque Stelle, nel prendere atto di tali dichiarazioni aveva manifestato la sua disponibilità a fare un passo in avanti e a trovare un accordo con la maggioranza. Ciò premesso, si domanda, quindi, in nome di quale logica, a suo avviso perversa, o di quale accordo, il Partito Democratico abbia compiuto un passo indietro, proponendo una riforma punitiva nei confronti dei cittadini onesti. A suo giudizio, infatti, le disposizioni contenute nel provvedimento in titolo finiscono con il favorire una platea di soggetti interessati, non tanto a dimostrare la propria innocenza, bensì ad attendere la prescrizione dei reati commessi per guadagnarsi l'impunità.

Donatella FERRANTI, presidente, nel rammentare come lei stessa avesse presentato una proposta di legge dal tenore del tutto diverso rispetto alle disposizioni contenute nel testo unificato in discussione, fa notare come lo stesso sia il risultato di un lungo e complesso lavoro, sia in Assemblea che in Commissione. effettuato presso entrambi i rami del Parlamento. Ricorda, infatti, come le disposizioni in materia di prescrizione siano state formulate all'esito dell'attività svolta da una specifica commissione di studio presieduta dal professor Fiorella. Ciò premesso, ritenendo che l'emendamento Colletti 1.146 sia sensibilmente peggiorativo della disciplina attuale in tema di prescrizione, rileva che l'obiettivo del legislatore non debba esser e quello di allungare i tempi, bensì di consentire allo Stato di celebrare i processi. Rammenta, infine, come il Senato abbia lavorato su un testo la cui impostazione non è stata oggetto di accordi di bassa lega, come lascerebbe intendere il collega Bonafede, quanto piuttosto già delineata dalla Camera nel corso della lettura precedente.

Franco VAZIO (PD) associandosi alle considerazioni della presidente, ritiene che le dichiarazioni di voto dovrebbero essere pertinenti al contenuto degli emendamenti di cui si discute. Quanto alle considerazioni dei colleghi del gruppo Movimento Cinque Stelle, richiama l'attenzione sulla circostanza che la riforma in tema di prescrizione fa seguito all'innalzamento delle sanzioni per il reato di corruzione. In proposito, rileva che l'obiettivo del legislatore dovrebbe essere quello, non tanto di allungare i termini per la prescrizione, quanto quello di ridurre i tempi dei processi. A suo giudizio, la previsione di termini di prescrizione eccessivamente lunghi rappresenterebbe una sconfitta dell'ordinamento.

Daniele PESCO (M5S) replica al deputato Vazio che accusa le opposizioni di voler fare leggi contro gli interessi del paese, che in realtà il Movimento 5 Stelle si limita a constatare l'inefficienza della giustizia italiana, considerato che vi è il dato oggettivo che molti processi si chiudono senza un dibattimento serio ed approfondito proprio a causa della prescrizione.

Lo Stato non può rinunciare a garantire processi che siano in grado di giungere a compimento con la condanna dei reati effettivamente commessi. Per tale ragione la disciplina della prescrizione dovrebbe essere riformata in materia tale da consentire lo svolgimento completo dei processi. Sii sofferma in particolare su quelli relativi ai reati finanziari, come ad esempio quello sulla manipolazione dell'Euribor, che si è concluso con le condanne dei banchieri implicati addirittura dopo otto anni, prefigurando in tal modo la prescrizione dei reati e quindi pregiudicando i diritti dei cittadini che hanno subito un grave danno per aver pagato tassi troppo Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il deputato Fraccaro, iscritto a parlare per dichiarazioni di voto, sostituendo un deputato del suo gruppo componente della Commissione, ha due minuti di tempo per intervenire.

Alfonso BONAFEDE (M5S) protesta fortemente ritenendo che sia inammissibile che la presidenza della Commissione d'imperio riduca ulteriormente i tempi di intervento dei deputati che, già arbitrariamente, erano stati fissati dalla stessa presidenza, senza svolgere alcun Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, in cinque minuti.

Donatella FERRANTI, presidente, ribadisce la sua decisione in merito ai tempi di intervento del deputato Fraccaro, specificando che questa sua scelta è dettata dalla constatazione che il tema oggetto dell'emendamento in esame è stato approfonditamente sviluppato dagli interventi appena svolti. Prima di dare la parola al deputato Fraccaro, invita il deputato Bonafede ad assumere nei confronti della presidenza un atteggiamento rispettoso. Avverte che dopo la votazione dell'emendamenti 1.146 verrà sospesa la seduta della Commissione per svolgere un Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di valutare come proseguire nell'esame del provvedimento.

Riccardo FRACCARO (M5S) dopo aver sottolineato che gli risulta incomprensibile la ragione per la quale a lui sia dato un termine di intervento su un emendamento inferiore rispetto a quello concesso ad altri deputati in relazione al medesimo emendamento. Ritiene che la decisione della presidenza sia gravemente discriminatoria per le sue prerogative di parlamentare. Dichiara di non aver mai assistito nel corso della legislatura ad una conduzione di Commissione in maniera tanto discriminatoria come quella che sta subendo in questo momento.

In merito all'emendamento in esame, fa presente che la questione della prescrizione è di fondamentale importanza per l'intero ordinamento, anche perché coinvolge direttamente il tema della corruzione, che rappresenta uno dei maggiori problemi per il nostro Paese. Gran parte delle forze politiche, iniziando dal PD, promettono nel corso delle campagne elettorali di risolvere questo problema riformando la disciplina della prescrizione, che nella sua formulazione attuale consente molte volte agli imputati di salvarsi, anche quando hanno commesso reati gravi. Tuttavia, una volta che tali forze politiche entrano in parlamento, avendone la maggioranza, nulla fanno per riformare in maniera efficace la disciplina della prescrizione. Il PD, infatti, ha a poco a poco modificato la sua posizione fino a pervenire ad un testo come quello in esame, che in realtà non riforma la prescrizione.

Nel caso in esame si è assistito ad un forte cambiamento da parte del PD nel momento in cui il testo è passato all'esame del Senato, dove è stata determinante la posizione dei gruppi ad esso alleati ed il fatto che nello stesso PD si è assistito a fatti di corruzione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.146.

Donatella FERRANTI, presidente, sospende la seduta e convoca immeritamente la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

# La seduta sospesa alle 21.50 riprende alle 22.25.

Donatella FERRANTI, presidente, comunica che all'esito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena conclusosi, l'esame degli emendamenti proseguirà nella seduta convocata domani al termine della seconda chiama dei deputati nell'ambito della riunione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di giudici costituzionali e,

qualora non si concludesse l'esame di tutti gli emendamenti nella giornata di domani, nella seduta di lunedì 15 maggio, che sarà eventualmente convocata per le ore 17. Gli interventi per dichiarazioni di voto avranno la durata di cinque minuti, che potrà essere ridotta a due qualora se ne registrasse l'esigenza all'esito dell'andamento dei lavori. Domani sarà convocata un'altra riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 22.30.

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21.50 alle 22.25.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

## (Difesa)

#### SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	77
Su una variazione della composizione della Commissione	77
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 396 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	78
ALLEGATO 1 (Proposta di parere alternativa del Gruppo del Movimento 5 Stelle)	86
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	92
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	82
DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi G7. C. 4451 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	82
SEDE LEGISLATIVA:	
Conferimento della medaglia d'oro al valore militare per la Resistenza alla Brigata ebraica. C. 3187 Quartapelle Procopio ( <i>Discussione e approvazione</i> )	83
ALLEGATO 3 (Emendamento approvato)	97
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	84
DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione	84
– Parere favorevole)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

## ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GARO-FANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

## La seduta comincia alle 13.50.

## Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta

che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

# Su una variazione della composizione della Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, comunica che i deputati Luigi Lacquaniti e Andrea Causin hanno cessato di far parte della Commissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.

Atto n. 396.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 9 maggio 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, ricorda che ieri la relatrice ha presentato una proposta di parere ed avverte che – oltre a quelle dei deputati Caparini e Sammarco, di cui ha già dato conto ieri – è stata depositata una terza proposta di parere alternativa, presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle (vedi allegato 1).

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), relatrice, ricorda di aver già evidenziato nella precedente seduta l'impegno da lei profuso per recepire i rilievi sollevati dai vari gruppi e, in particolare, le questioni poste dai deputati Sammarco e Caparini.

Fa presente, quindi, che – in risposta a richieste pervenute da altri gruppi - ha ritenuto di riformulare l'osservazione di cui alla lettera g) della sua proposta di parere nei seguenti termini: « il Governo valuti, anche in un secondo tempo, con le risorse che si renderanno disponibili, tenuta presente la rilevanza delle molteplici attribuzioni conferite alle Capitanerie di porto, quale Corpo della Marina militare e nell'ambito dei rapporti di dipendenza funzionale e delle relazioni con diversi Dicasteri, l'opportunità di prevedere, al pari di quanto già avvenuto fino al recente passato, il conferimento del grado di Ammiraglio Ispettore Capo al relativo Comandante generale, sostituendo l'attuale criterio di nomina esclusivamente basato sull'anzianità con altro fondato sul merito e sulla constata professionalità».

Aggiunge, inoltre, di aver recepito, sia pure come osservazione e non come condizione, una sollecitazione dei deputati Artini e Secco, prevedendo, con la nuova osservazione di cui alla lettera *p*), che « il

Governo valuti la possibilità di considerare, ai fini dell'avanzamento e dell'impiego del personale militare appartenente alla categoria degli ufficiali, il superamento da parte del predetto personale di corsi di alta formazione e professionalizzazione della dirigenza militare ».

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) ringrazia la relatrice per la disponibilità a integrare la proposta di parere, inserendovi la questione da lui sollevata, sia pure in una formulazione meno dettagliata e non come condizione. Dichiara inoltre di condividere l'orientamento della relatrice a non accrescere in misura sproporzionata il numero delle condizioni.

Dino SECCO (FI-PdL) condivide il tenore della formulazione proposta dalla relatrice, concordando per il resto con le considerazioni del deputato Artini.

Tatiana BASILIO (M5S) domanda alla relatrice se sia possibile integrare la condizione 1) della sua proposta di parere prevedendo che i successivi decreti legislativi correttivi dell'atto in esame siano sottoposti al parere del Consiglio di Stato, in analogia con quanto prescritto dalla legge delega « Madia » per lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisioni dei ruoli delle Forze di polizia (atto n. 395) e per i relativi decreti correttivi.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), relatrice, pur comprendendo le ragioni della deputata Basilio, osserva che, con riguardo allo schema di decreto riguardante le Forze armate, la delega conferita al Governo dalla legge n. 244 del 2012 non ha previsto il parere del Consiglio di Stato sull'atto principale, e quindi difficilmente questo potrebbe essere previsto sui decreti correttivi. Si dichiara però disponibile a una riflessione sul punto. Segnala in ogni caso che la questione è stata da lei affrontata, tanto che la sua proposta di parere fa più volte rinvio al parere reso dal Consiglio di Stato sull'atto n. 395, ed in particolare nell'osservazione di cui alla lettera *l*), in cui si invita il Governo a tenere tenendo conto di questo parere anche per l'atto n. 396.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) auspica che per l'introduzione della delega legislativa per i decreti correttivi ed eventualmente per la previsione del parere del Consiglio di Stato su di essi si possa ricorrere a uno dei provvedimenti legislativi già oggi all'esame del Parlamento, in modo da ottenere il risultato il più rapidamente possibile.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, riferendosi all'osservazione proposta dalla relatrice come lettera p), dichiara di concordare su di essa in linea di massima, ma rileva che il superamento di corsi di alta formazione dovrebbe essere considerato solo ai fini dell'avanzamento, e non anche dell'impiego, che deve dipendere non dal conseguimento dei titoli, ma dal grado e dalla complessiva esperienza e attitudine del militare. Propone, pertanto, di riformulare l'osservazione proposta dalla relatrice come lettera p) espungendo le parole « e dell'impiego » e inserendo, alla fine del periodo, le parole «, nonché il successivo impiego».

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), relatrice, accetta la riformulazione della sua osservazione proposta dal sottosegretario Rossi.

Tatiana BASILIO (M5S) chiede alla relatrice se alla condizione 4) sia possibile eliminare l'inciso « anche in un secondo tempo », aggiungendo, dopo le parole « con le risorse disponibili », le seguenti: « senza ulteriori oneri a carico dello Stato ».

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), relatrice, sottolinea che l'espressione « in un secondo tempo » fa riferimento alla fase dei decreti legislativi correttivi, aggiungendo che, ad invarianza di risorse, il Governo non potrebbe ad oggi dare seguito alla richiesta oggetto della condizione 4), per cui la riformulazione chiesta dalla

deputata Basilio svuoterebbe di senso il rilievo.

Il sottosegretario Domenico ROSSI conferma quanto detto dalla relatrice.

Elio VITO (FI-PdL) preannuncia che il suo gruppo si asterrà dalla votazione della proposta di parere: e questo per riguardo nei confronti delle Forze armate, alle quali, a nome proprio e del gruppo di appartenenza, rinnova l'apprezzamento e la gratitudine.

Ricorda che il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate si deve alle opposizioni. La cosiddetta legge « Madia » (n. 124 del 2015) ha infatti delegato il Governo al riordino delle carriere delle sole Forze di polizia, e non anche delle Forze armate. Un emendamento del suo gruppo volto a estendere la delega di quella legge anche alle Forze armate, in nome del principio di equiordinazione, ebbe il parere contrario del Governo. Solo grazie all'interessamento attivo della sua parte politica si arrivò a delegare il Governo anche per il riordino delle carriere delle Forze armate, ma fu necessaria una diversa disposizione, appositamente introdotta nella legge n. 244 del 2012, che non previde però la possibilità di adottare decreti legislativi correttivi, come invece consentito dalla delega « Madia » per le norme di riordino delle carriere delle Forze di polizia. Per la stessa ragione, il Consiglio di Stato si è espresso soltanto sullo schema di decreto concernente le Forze di polizia (atto n. 395) e non anche su quello concernente le Forze armate, nonostante i due provvedimenti siano strettamente collegati e debbano procedere insieme in ragione del già ricordato principio di equiordinazione. Questi disallineamenti tra i due procedimenti normativi sarebbero stati evitati se il riordino delle Forze armate fosse stato previsto già dalla legge Madia.

Quanto alla proposta di parere della relatrice, rileva che la condizione 1) non sarebbe stata necessaria se il Governo e la maggioranza avessero deciso di includere il riordino delle Forze armate nell'ambito della delega « Madia ». Quanto alle condizioni 4) e 5), esse si limitano a chiedere al Governo di « valutare » le questioni lì sollevate: sono, in altre parole, condizioni molto blande e più propriamente delle mere osservazioni.

In generale, ritiene che lo schema di decreto legislativo in esame soddisfi solo in parte le attese del personale interessato e che la proposta di parere non fornisca significativi indirizzi di miglioramento. Conclude sottolineando che la scelta di astenersi dalla votazione, piuttosto che di votare contro la proposta di parere, è motivata da senso di responsabilità e da attenzione nei confronti del personale delle Forze armate.

Tatiana BASILIO (M5S) esprime, a nome del gruppo, un giudizio fortemente critico sullo schema di decreto legislativo in esame, per le ragioni evidenziate dalla proposta alternativa di parere contrario del suo gruppo (vedi allegato 1). Preannuncia che il gruppo si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere della relatrice, ritenendo che questa abbia svolto al meglio un lavoro decisamente difficile, ma il cui risultato non è comunque sufficiente a raddrizzare le storture del provvedimento, che andrebbe piuttosto riscritto da cima a fondo. Premesso che la proposta di parere della relatrice chiede modifiche su punti nevralgici, e conferma quindi indirettamente la pessima qualità dello schema di decreto, non si può tacere che non vi si fa parola di numerose questioni essenziali: per esempio quella dell'enorme ampliamento della dirigenza e quella dell'insufficiente incremento degli stipendi del personale di grado inferiore a fronte di considerevoli aumenti per gli ufficiali. Chiede in ogni caso alla relatrice di valutare la possibilità di precisare, alla condizione 5), che la salvaguardia del personale di cui si parla deve intendersi a valere anche per i casi aperti, e non solo per il futuro.

Donatella DURANTI (MDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Infatti,

pur essendo una proposta fortemente critica, contenente l'indicazione di numerose modifiche, quella della relatrice è pur sempre una proposta di parere favorevole, mentre il suo gruppo ritiene che il giudizio sul provvedimento in esame non possa che essere negativo. Tra le numerosissime questioni che si potrebbero sollevare c'è quella dell'iniqua distribuzione delle risorse stanziate, che di fatto vengono ripartite non orizzontalmente, come sarebbe stato giusto e doveroso, ma verticalmente, favorendo una dirigenza che aumenta di numero fino al rapporto abnorme di un dirigente ogni 23 unità di personale.

Si sofferma poi sull'osservazione di cui alla lettera f), per rilevare che il transito di militari nei ruoli del personale civile della difesa, soprattutto ora che questo è in riduzione progressiva per effetto delle norme sul personale dell'amministrazione della difesa in generale, ha effetti deleteri non solo perché di fatto militarizza il personale civile, il che è inopportuno, ma anche perché impedisce di reclutare dall'esterno figure specializzate e tecniche di cui ci sarebbe invece grande bisogno, come dimostra il caso dell'Arsenale di Taranto, oggetto di diversi atti di sindacato ispettivo da lei presentati. Aggiunge che il personale militare transita nei ruoli civili col proprio trattamento economico, creando spereguazioni. A suo avviso, il problema potrebbe essere risolto stabilendo che il personale militare non più idoneo al servizio nelle Forze armate debba essere assorbito da tutte le pubbliche amministrazioni, e non soltanto da quella della difesa.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) ringrazia la relatrice per il lavoro di sintesi svolto e preannuncia l'astensione, rimarcando l'importanza di dare effettiva attuazione alla condizione 1). Ritiene infatti fondamentale che nei prossimi mesi siano attentamente valutate tutte le problematiche rimaste irrisolte o che si dovessero manifestare in sede di attuazione del decreto legislativo.

Vincenzo D'ARIENZO (PD) ringrazia, a sua volta, la relatrice per il lavoro svolto e i gruppi per i contribuiti forniti: contributi che hanno permesso di redigere una proposta di parere assai articolata. Rammenta come il provvedimento in esame sia atteso dalle Forze armate da molti anni e come oggi sia finalmente possibile realizzare un disegno che molti Governi, in passato, hanno tentato invano di portare a termine.

Sottolinea, inoltre, come – nonostante l'obiettivo di giungere ad un'equiordinazione – ancora permangano alcune differenziazioni nell'ambito delle diverse Forze armate e delle Forze di Polizia e come, tuttavia, ciò sia conseguenza della specificità delle Forze appartenenti al comparto Difesa e sicurezza.

Ritiene importante evidenziare come il provvedimento intenda premiare i meriti del personale militare e segnala che la proposta di parere si muove nella stessa direzione, chiedendo ulteriori risorse aggiuntive per riconoscere questi meriti. Inoltre, confuta la tesi di chi asserisce che il riordino servirebbe soprattutto per avvantaggiare gli ufficiali, precisando che lo sviluppo delle carriere e la nuova disciplina riguardano per la gran parte i ruoli non dirigenziali. Non condivide nemmeno le critiche mosse al transito dei militari nei ruoli civili, ritenendo che un eventuale passaggio del personale militare non più idoneo nelle altre amministrazioni pubbliche non sarebbe una soluzione auspicabile, considerato che tale personale resterebbe comunque in carico alle Forze armate.

Per tutte queste ragioni preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

Giorgio ZANIN (PD) ringrazia la relatrice per l'accuratezza con la quale ha svolto un incarico davvero complesso predisponendo una proposta di parere nella quale sono stati gestiti aspetti e problematiche molto delicati. Si tratta di questioni sulle quali si sarebbe potuta sviluppare anche una più proficua interlocuzione con alcune delle parti interessate, tuttavia va giustamente dato atto che le condizioni e le osservazioni apposte alla

proposta di parere consentono di superare diverse criticità presenti nello schema di decreto.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) rende noto che dall'interno del suo gruppo le è testé pervenuta una richiesta di correzione della sua proposta di parere, alla quale sarebbe orientata ad acconsentire: si tratta della richiesta di introdurre – alla fine dell'osservazione di cui alla nuova formulazione della lettera *g*) – la precisazione che il Comandante generale della Guardia costiera è « scelto tra gli Ammiragli Ispettori del Corpo ».

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara che il Governo è favorevole alla riformulazione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, prende atto che non vi sono obiezioni a che la relatrice riformuli ulteriormente la sua proposta di parere.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) ringrazia i gruppi di opposizione che si asterranno dalla votazione, rilevando in ogni caso che la questione dell'aumento della dirigenza, toccata da alcuni degli intervenuti, è stata falsamente posta da alcuni organi di stampa e non corrisponde a verità, dato che le quote di dirigenti stabilite dalla legge di riordino n. 244 del 2012 non vengono riviste e che le risorse vengono ben distribuite tra i diversi livelli di personale.

Il sottosegretario Domenico ROSSI sottolinea quanto difficile sia stato il lavoro svolto dal Governo per l'elaborazione del testo dello schema di decreto in titolo. La legislazione vigente non è infatti ispirata al principio di equiordinazione tra Forze armate e Forze di polizia e presenta quindi sperequazioni e differenze di trattamento molto minute e capillari, alle quali si è trattato di porre rimedio con soluzioni puntuali da individuare caso per caso all'esito di lunghi confronti e che tenessero conto della necessità di mediare tra le posizioni delle diverse Forze e dei

diversi livelli di personale. Finalmente, dopo molti anni, il Governo ha stanziato le risorse e ha lavorato per raggiungere quest'importante risultato. L'obiettivo dell'equiordinazione è stato il faro che ha guidato il lavoro, ma proprio perché quest'ultimo è stato complesso non si può escludere che in fase applicativa emerga l'esigenza di aggiustamenti. Per questo è senz'altro condivisibile la richiesta che viene dalla proposta di parere della relatrice di prevedere una norma di delega per l'adozione di decreti legislativi correttivi anche per il provvedimento in esame, come per il parallelo decreto di cui all'atto n. 395. I decreti correttivi potranno essere necessari quindi non perché il provvedimento in esame contenga qualcosa di sbagliato, ma perché inevitabilmente riforme di questa complessità abbisognano di una messa a punto alla luce dell'esperienza applicativa.

Quanto alla presunta preferenza accordata ai dirigenti nella distribuzione delle risorse e degli aumenti stipendiali, asserisce che la tesi non ha alcun fondamento, come può constatare chiunque, esaminando gli importi di aumento per ciascun grado analiticamente riportati nelle tabelle trasmesse dal Governo in allegato allo schema di decreto legislativo.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, si associa ai ringraziamenti alla relatrice ed esprime soddisfazione per il lavoro compiuto dalla Commissione e per l'atteggiamento costruttivo tenuto dai gruppi in tutte le fasi di esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice come riformulata nel corso della seduta (vedi allegato 2).

## La seduta comincia alle 14.45.

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GARO- FANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

## La seduta comincia alle 14.45.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi G7.

C. 4451 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 4 maggio 2017.

Donatella DURANTI (MDP) osserva che le informazioni relative al contingente di personale militare delle Forze armate che dovrà incrementare i dispositivi di sicurezza interna in vista del prossimo vertice del G7 non sono sufficientemente chiare.

In particolare, si sofferma sulle 1.923 unità destinate a svolgere attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili a Taormina e domanda quali sono i dispositivi di vigilanza delle frontiere marittime ed aeree al cui rafforzamento sono destinate ben 432 unità e quali sono gli assetti militari di difesa dello spazio aereo e navale alla cui sicurezza sono destinate ulteriori 545 unità di personale.

Infine domanda precisazioni riguardo al numero del contingente già presente che dovrà essere incrementato dalle unità inviate con il provvedimento in esame.

Il sottosegretario Domenico ROSSI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una successiva seduta. Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 14.50.

#### SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GARO-FANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

## La seduta comincia alle 14.50.

Conferimento della medaglia d'oro al valore militare per la Resistenza alla Brigata ebraica. C. 3187 Quartapelle Procopio.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione dei provvedimenti in sede legislativa è assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone quindi l'attivazione.

Quindi, dopo aver dato conto dei deputati in missione e delle sostituzioni comunicate alla presidenza, ricorda che la Commissione ha già esaminato la proposta di legge in sede referente, iniziando il dibattito il 6 aprile 2017 e concludendolo il 20 aprile. Nel corso dell'esame in sede referente la Commissione ha modificato il testo della proposta di legge per precisare che la Brigata ebraica era « composta da volontari di cittadinanza italiana o straniera ». Sul nuovo testo sono stati acquisiti i pareri - tutti favorevoli - delle Commissioni competenti in sede consultiva: Affari costituzionali, Affari esteri e Bilancio. Dopo la conclusione dell'esame in sede referente si sono formati i presupposti per

chiedere il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 4 maggio 2017.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Antonino MOSCATT (PD), relatore, si richiama alla relazione da lui svolta all'inizio dell'esame in sede referente.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Ricorda che, secondo quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto ieri alle ore 17. Il relatore ha ripresentato come proprio emendamento l'emendamento 1.2 (vedi allegato 3), già approvato dalla Commissione in sede referente, in modo da ricostituire il testo elaborato in quella sede, sul quale erano stati acquisiti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Il sottosegretario Domenico ROSSI esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.2 del relatore.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che, consistendo il testo in discussione di un unico articolo, la Commissione procederà ora, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del regolamento, direttamente alla votazione nominale finale del progetto di legge.

Intervengono, per dichiarazione di voto favorevole, Elio VITO (FI-PdL), Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI), Donatella DU-RANTI (MDP), Antonino MOSCATT (PD), Tatiana BASILIO (M5S), Trifone ALTIERI (Misto-CR), Rosanna SCOPELLITI (AP-CpE-NCD) e Giovanna PETRENGA (FdI-AN).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) esprime soddisfazione per il risultato conseguito.

La Commissione, con votazione nominale, approva il progetto di legge C. 3187 Quartapelle Procopio, come modificato dall'emendamento approvato.

#### La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GARO-FANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

## La seduta comincia alle 15.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

## C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 9 maggio 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, ricorda che nella precedente seduta

la deputata Duranti ha chiesto al Governo alcuni chiarimenti.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO precisa che, nel quadro di contenimento della spesa pubblica, con il provvedimento in esame il Ministero della difesa è chiamato a fare la propria parte per un importo di poco più di 31 milioni di euro suddivisi come riportato nell'elenco allegato allo stesso decreto.

Va però detto che, trattandosi di un intervento riduttivo modulato a esercizio in corso, è previsto che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, su proposta dei ministri competenti, potranno essere apportate, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, rispetto agli importi indicati nell'allegato al decreto anche relative a missioni e programmi diversi.

Per quanto attiene alle riduzioni operate sugli stanziamenti di pertinenza del Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) « Arma Carabinieri » – per un totale di 4.416.822 euro - i decrementi hanno interessato in proporzione alle rispettive dotazioni di competenza entrambi i programmi di spesa (esercizio e investimento) attestati sul bilancio del dicastero nella misura d: 3.956.823 euro per la missione/programma 5.1 « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza »; e 459.999 euro per la missione/programma 18.17 « Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare».

Ad ogni modo è opportuno precisare che la riduzione operata sull'Arma dei carabinieri corrisponde al 14,4 per cento della riduzione totale stabilita a carico del Dicastero della difesa. Per la parte che interessa la tutela forestale, la riduzione è di circa 460.000 euro su 4.416.822.

Inoltre, come già evidenziato, anche per l'Arma dei carabinieri potranno essere proposte modifiche in termini compensativi – se necessario, anche tra le due diverse missioni (impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza e impiego Carabinieri per la tutela forestale) attestate su quel C.R.A. – soprattutto per mitigare, secondo lo spirito della norma, gli effetti e la portata del « taglio », dove si ritenga di non dover penalizzare aree di intervento più delicate per l'operatività dei reparti sul territorio e consentire, in tal modo, l'avvio o la prosecuzione di programmi di spesa ritenuti comunque prioritari sin da inizio esercizio.

Guido GALPERTI (PD), relatore, propone di esprimere parere favorevole.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) preannuncia il voto contrario della sua parte politica, ritenendo sbagliato ridurre gli stanziamenti per l'Arma dei carabinieri e in particolare per la componente della tutela forestale, ambientale e agroalimentare, vale a dire per l'ex Corpo forestale dello Stato. Si tratta infatti di un intervento che incide direttamente sulla componente operativa.

Tatiana BASILIO (M5S) preannuncia il voto contrario, dicendosi sconcertata dall'apprendere che i rilevanti tagli previsti dal decreto-legge in titolo graveranno sui Carabinieri e sulla componente dei Carabinieri per la tutela ambientale. Si chiede come sia possibile sostenere davanti ai cittadini che si è attenti ai problemi della sicurezza e nel contempo ridurre le risorse di esercizio per il funzionamento delle Forze di polizia. A suo avviso, è necessario aumentare, non diminuire, le risorse in questo campo. Quanto al taglio sui Carabinieri per la tutela ambientale, ricorda che l'eliminazione del Corpo forestale dello Stato e il trasferimento delle sue funzioni ai Carabinieri hanno già determinato un danno notevole alla protezione dell'ambiente e dell'agroalimentare, che | 15.15 alle 15.25.

sono invece di importanza prioritaria per il Paese.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL) preannuncia il voto contrario, ritenendo inaccettabile ridurre le risorse per gli apparati di sicurezza.

Donatella DURANTI (MDP) dichiara il voto contrario, constatando che ancora una volta si penalizza soprattutto la spesa per l'Esercizio. Teme inoltre che i tagli avranno ripercussioni sugli appalti di lavori e servizi esternalizzati, mettendo in difficoltà i lavoratori delle società interessate. Osserva che i tagli non dovevano essere fatti ad attività essenziali, ma avrebbero dovuto riguardare sprechi e privilegi.

Trifone ALTIERI (Misto-CR) preannuncia il voto contrario della sua parte politica, ritenendo sorprendente che i tagli alla spesa pubblica, che sono certamente necessari, vengano fatti non sulla spesa improduttiva, ma su servizi essenziali come quelli garantiti dall'Arma dei carabinieri, tanto più in questo momento storico, nel quale la richiesta di sicurezza è crescente di fronte ad una crescente minaccia.

Antonino MOSCATT (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

La seduta termina alle 15.15.

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 396).

## PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

La IV Commissione (Difesa),

premesso che:

il comma 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244 - così come novellato dall'articolo 7, comma 4-bis, del decretolegge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016 - dispone (oltre alla possibilità per il Governo di adottare decreti correttivi o integrativi, entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega previsti al comma 1) anche la previsione in base alla quale « una quota parte, non superiore al 50 per cento, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente derivanti dalla revisione di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244 » debba essere « impiegata per adottare ulteriori disposizioni integrative entro il 1º luglio 2017, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia »;

come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, nonché nella scheda di lettura ad esso relativa, redatta dal servizio studi del Parlamento italiano, lo schema di decreto legislativo in esame, composto da 12 articoli, concerne i seguenti ambiti ben distinti:

a) « in materia di ufficiali sono finalizzate all'istituzione di una carriera unitaria a sviluppo dirigenziale, ad una revisione della permanenza nei gradi e, infine, ad un nuovo trattamento econo-

mico in particolare dal grado di maggiore a generale correlato alle piene funzioni dirigenziali conferite a partire dall'ingresso nella categoria degli ufficiali superiori e, conseguentemente, il superamento dell'attuale trattamento economico della cosiddetta « omogeneizzazione »;

b) con riguardo alla categoria dei sottufficiali e dei graduati, il provvedimento istituisce il grado di luogotenente, in luogo dell'attuale qualifica, introduce un nuovo sistema di avanzamento « a scelta, per terzi », per il grado di primo maresciallo e dispone la riduzione delle permanenze nei gradi di caporalmaggiore capo (- 1 anno), sergente (- 2 anni) e sergente maggiore (- 3 anni). Anche in questo caso le funzioni e i compiti che il provvedimento correla a ciascun grado comporta una revisione dei relativi parametri stipendiali. Lo schema di decreto legislativo in esame specifica, in particolare, lo sviluppo direttivo della carriera del ruolo marescialli, quello esecutivo del ruolo sergenti e quello meramente esecutivo del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente;

c) sono inoltre previste disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento e vengono ridefiniti alcuni requisiti di accesso per la progressione interna delle carriere, in particolare tra un ruolo e quello superiore. »;

considerato che:

il provvedimento in titolo non è accompagnato dal parere del Consiglio di

Stato, di cui alla legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e appare - sul mancato coinvolgimento del Consiglio di Stato - incongruente anche con tutte le determinazioni legislative più recenti come quelle previste dalla legge n.124 del 2015 (legge Madia). A tal riguardo si rileva inoltre che il Consiglio di Stato medesimo, in sede di espressione del parere sull'atto del Governo 395 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia), non ha mancato di sottolineare l'assenza di coordinamento tra l'atto in titolo e quello innanzi citato, relativamente alle diverse fattispecie disciplinate (a titolo d'esempio il caso dei sovrintendenti di polizia e d'analoghi incarichi nell'Arma dei carabinieri), lamentando l'impossibilità di operare un vaglio preventivo anche sul provvedimento relativo alle forze armate, al fine di impedire i rilevati disallineamenti. Tale lacuna non permette al legislatore parlamentare di poter esprimere correttamente il parere previsto dalla legge di delega citata in premessa, nonché da quella al presente capoverso, inficiando il procedimento di formazione delle disposizioni de quo ed impedendo al Consiglio di Stato medesimo di esercitare la « sua funzione consultiva su schemi di atti amministrativi o normativi, tra cui i regolamenti del governo o anche i testi unici, siano essi normativi (che modificano o abrogano norme esistenti) o compilativi »;

la delega contenuta nelle citate disposizioni prevedeva anche il riordino delle disposizioni riferite al Servizio sanitario militare, nonché il riordino delle riserve di posti nei concorsi e di transito del personale, militare e civile, della Difesa presso altre pubbliche amministrazioni. Riserve che interessano competenze delle regioni e degli enti locali ed in riferimento alle quali è altresì prevista l'acquisizione dell'intesa in sede di conferenza unificata. La medesima delega ha previsto che, per le materie di competenza, siano sentiti il

Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) e le organizzazioni sindacali del personale civile. Argomenti e procedure per cui il provvedimento in titolo risulta manchevole;

con riferimento a quanto riportato nel precedente capoverso, la legge di delega prevedeva il riordino, ovvero l'unificazione, dei ruoli normali ed i ruoli speciali degli ufficiali. Tale schema di normazione risulterebbe adottato, con solo riferimento agli ufficiali dell'arma dei carabinieri (atto del Governo n. 396), creando una evidentissima sperequazione tra le diverse forze afferenti al medesimo ministero;

la legge di delega citata, volta al conseguimento della revisione dello strumento militare, aveva come obiettivo « il riequilibrio generale del Bilancio della « Funzione difesa », ripartendolo orientativamente in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per l'esercizio e 25 per cento per l'investimento ». Tale previsione, anche in considerazione delle approvande disposizioni, risulta ampiamente disattesa, come peraltro rilevato in sede di audizione anche dai vertici delle Forze armate;

tale dinamica, contraria alla lettera e allo spirito della citata legge n. 244 del 2012, andrà certamente a consolidarsi in negativo nei prossimi anni quando gli effetti della generale riparametrazione prevista per tutti i ruoli e i gradi delle saranno pienamente apprezzabili per le loro ricadute non ancora considerate nel provvedimento delegato sugli istituti stipendiali accessori che, com'è noto, rappresentano parte considerevole se non maggioritaria, delle retribuzioni militari;

è incomprensibile la scelta di estendere *ope legis* a tutti gli ufficiali dal grado di maggiore in su (grado che si consegue dopo soli tredici anni dall'arruolamento) la qualifica dirigenziale in totale contraddizione con la disciplina generale del pubblico impiego che per l'attribuzione delle qualifiche dirigenziali prevede obbligatoriamente il concorso pubblico o il corsoconcorso interno;

la generalizzata estensione agli ufficiali con il grado di maggiore e superiori della qualifica dirigenziale riguarderà circa 13.000 militari che si aggiungeranno ai circa 2.700 dirigenti attuali e includeranno dunque anche ufficiali che svolgono mansioni puramente tecnico-operative. Tale situazione potrebbe generare una carenza di partecipanti al bando di concorso, per cui sarebbe invece utile prevedere l'inserimento dei militari come volontari in servizio permanente per i quali vige un'analogia giuridica in termini di assunzioni e ruolo;

con riferimento all'istituto dell'ausiliaria, il provvedimento non prevede alcuna riduzione del numero dei soggetti che potranno accedere a tale regime. Al contrario si rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera h) – sostituendo il comma 2 dell'articolo 992 del Codice dell'ordinamento militare - prevede per tutto il personale militare collocato in ausiliaria la permanenza in tale regime per un periodo di cinque anni, superando la differenziazione - tra categorie di ufficiali - legata all'età anagrafica. La relazione illustrativa precisa infatti che la novella è volta a assicurare parità di trattamento al personale militare dei vari ruoli, evitando sperequazioni con alcune categorie di ufficiali che presentano limiti di età differenti rispetto ad altre e, di conseguenza, a legislazione vigente permangono nella posizione di ausiliaria un anno in meno (quattro invece di cinque). Per soddisfare l'esigenza citata, il legislatore governativo evita surrettiziamente il posizionamento in quiescenza automatico e definitivo decorrente dal conseguimento dall'età anagrafica prevista per la categoria d'appartenenza. Sul tema si rileva che l'istituto dell'ausiliaria, seppur non incontri il pieno favore dei sottoscrittori del presente atto, palesa anche in questa sede l'impossibilità di procedere ad una sua fattiva applicazione, stante la mancata attuazione delle disposizioni già previste all'articolo 992, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relative, tra l'altro, all'emanazione degli elenchi del personale collocatovi, ai fini del previsto richiamo in servizio da parte degli enti locali, per lo svolgimento di attività d'interesse collettivo nell'ambito della provincia di residenza;

d'altronde il testo in esame non solo non rimette in discussione l'ausiliaria ma ripristina – articolo 1, comma 1, lettera *l*) – la promozione automatica al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio conseguita al raggiungimento del limite di età. Solo apparentemente tale disposizione non ha oneri per lo Stato, ma può aprire in futuro, pesanti contenziosi tra i soggetti interessati e la pubblica amministrazione;

all'articolo 3 lett. *d*) « Regime transitorio dei Generali di divisione, Ammiragli di divisione, Generali di divisione Aerea » viene descritta la riduzione del periodo di anzianità nel grado di Generale di divisione ai fini dell'avanzamento al Grado di Generale di Corpo d'Armata da quattro a due anni. Questa misura appare anacronistica e in contrasto con un efficiente e razionale progressione di carriera specialmente per persone che andranno a ricoprire ruoli apicali;

## considerato inoltre che:

l'articolo 1, contiene disposizioni a regime comuni a più categorie del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare. In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 627 del Codice, rimodulandone la rubrica, in linea con il dettato della norma, in « Categorie di militari e carriere ». Il comma 7 traccia la categoria dei graduati, comprendente il ruolo dei volontari in servizio permanente (da primo caporal maggiore a caporal maggiore capo scelto). Il sopra richiamato articolo penalizza e ridimensiona le figure professionali delle Categorie rispetto al testo precedente anziché allinearsi con i nuovi profili individuati dalle tabelle di equiparazione, si rende necessario modificare le parole « La carriera del ruolo dei volontari in servizio permanente ha carattere esecutivo» con « Al personale appartenente al ruolo dei graduati, sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonché incarichi di comando nei confronti di uno o più militari. »;

le disposizioni relative all'acquisizione della qualifica dirigenziale da parte degli ufficiali delle tre Forze armate, a partire dal grado di maggiore e senza prevedere il requisito della laurea, potranno portare all'inquadramento di marescialli - reclutati con il nuovo iter formativo, e quindi in possesso di laurea - alle dirette dipendenze di ufficiali con il grado di Maggiore, appartenenti ai ruoli speciali, non in possesso di laurea. Tale circostanza sarebbe, oltre che paradossale, anche contraria alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Circostanza peraltro facilmente evitabile tramite la previsione del requisito della laurea per gli ufficiali in servizio con grado inferiore a quello di Maggiore, al fine dell'accesso alla qualifica dirigenziale;

sempre con riferimento al conseguimento della laurea, « almeno triennale » - come riportato dalla relazione illustrativa e, soprattutto come rilevato nella nota del servizio studi del Parlamento italiano – prevista per « il nuovo profilo direttivo che denota la carriera dei Marescialli», occorre precisare che. « al fine di evitare possibili equivoci interpretativi andrebbe valutata l'opportunità di specificare anche nel testo del nuovo comma 1-bis dell'articolo 1274 del Codice il tipo di laurea richiesto (laurea « almeno triennale »). All'uopo risulta opportuno porre rimedio alla casistica dei corsi 4º e 5º « Normale Marescialli » - (N.MRS) della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto - non conclusi con il, già previsto, raggiungimento della laurea triennale. Circostanza questa che, alla luce delle introducendo disposizioni, lascerebbe ingiustamente esclusi i citati Marescialli dall'avanzamento di carriere previsto dal riordino in questione;

in relazione quindi ai detentori della qualifica dirigenziale, nonostante i recenti provvedimenti normativi di riduzione degli organici complessivi, il comparto Difesa, comprensivo del Corpo delle Capitanerie di Porto, continuerà ad avere un elevato volume organico di alta dirigenza. Ben 35 generali di corpo d'armata, o gradi corrispondenti, 86 generali di divisione, o gradi corrispondenti, per un totale di 121 Dirigenti di 1a fascia. Seguiti da 209 generali di brigata, e gradi corrispondenti, e ben 1682 colonnelli, o gradi corrispondenti. Ai quali si aggiungono le 155 posizioni previste in soprannumero agli organici tabellari (da individuare con Decreto Ministeriale) che riguarderanno essenzialmente incarichi destinati ai gradi di Generale e corrispondenti e Colonnello e corrispondenti;

rimanendo in ambito di accesso alla dirigenza per il personale militare – circostanza che non raccoglie il favore dei sottoscrittori del presente atto – occorre peraltro segnalare che l'eventuale dichiarazione di inidoneità al servizio nei confronti di Maggiori e Tenenti Colonnelli difetta di una puntuale disciplina ai fini del transito nelle qualifiche dei ruoli civili del personale della difesa, contrariamente alla previsione della attuale vigente normativa;

con riferimento alle disposizioni contenute al comma 16, dell'articolo 10, dello Schema di decreto legislativo in titolo, sempre come rilevato dal puntuale servizio studi del Parlamento italiano, occorre segnalare che la disposizione citata fa riferimento al « decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera *c*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 » (cosiddetti 80,00 euro). Decreto che, allo stato, non risulta essere stato approvato;

l'articolo 10 introduce inoltre disposizioni relative al trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare delle Forze armate appartenenti a più ruoli e che con il comma 1, lettera r) si prevede il compenso straordinario per gli ufficiali generali e superiori delle Forze armate eccedenti l'orario di servizio. Tale previsione appare anacronistica rispetto alle altre amministrazioni pubbliche dello Stato, che, alla mera contabilizzazione oraria delle prestazioni dei propri dirigenti, predilige la contrattazione tramite riconoscimento di indennità ausiliare o di indennità misurabili in base a target di gestione individuati per le responsabilità dei ruoli ricoperti; appare per tanto inutile anche la previsione di un fondo individuato alla lettera t) come fondo forfettario giornaliero, simile più ad un premio a pioggia che ad una mera considerazione degli obiettivi e del merito che ogni singolo dirigente merita in funzione dell'impegno profuso;

all'articolo 5, lettera *a*) vi è la mancata riunificazione delle progressioni dei trattamenti stipendiali per tutto il Comparto sicurezza e difesa tra dirigenti e non dirigenti in nome della tanta decantata specificità, suddivisione introdotta dapprima con la Retribuzione Individuale di Anzianità (legge n. 231/1990 e legge n. 232/1990) e successivamente con i Parametri (Decreto Legislativo n. 193/2003) in luogo delle Classi e Scatti (legge n. 312/1980) ancora vigenti per i dirigenti;

che il decreto non coglie l'occasione per sanare la questione del mancato reintegro dei militari ingiustamente allontanati dal servizio, (si pensi alla vicenda del militare Francesco Raiola e del capitano pilota dell'Aeronautica militare Mario Ciancarella). Ad ogni militare, anche di truppa, sospeso dal servizio in seguito ad una inchiesta giudiziaria o dichiarato decaduto per aver perso i requisiti morali, che venga assolto successivamente in via definitiva o nei cui riguardi si è avuta una sentenza di non luogo a procedere, ha diritto ad essere reintegrato nel proprio posto di lavoro e alla restituzione degli onori militari e dei requisiti morali;

che il decreto non mette ordine sull'attività libero professionale del personale medico e professioni sanitarie della sanità militare. Sarebbe infatti utile integrare l'articolo 210 del decreto legislativo n. 66, del 2010, prevedendo che in deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici e alle professioni sanitarie militari non siano applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando per i medici militari il divieto di visitare privatamente i militari e di rilasciare loro certificati di infermità, d'idoneità alla guida, d'idoneità al porto d'armi e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma dal servizio militare;

## valutato che:

in più parti il decreto è contraddittorio con sé stesso. In particolare all'articolo 3, comma 1, la disposizione reca una disciplina transitoria, sino all'anno 2022 e derogatoria rispetto a quanto previsto dal nuovo articolo 655-bis (confronta l'articolo 2, lettera e)), per la partecipazione al concorso nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti. Al riguardo, il nuovo comma 1-bis dell'articolo 2196-bis del Codice deroga alla richiamata disciplina generale prevedendo, ai fini della partecipazione ai richiamati concorsi, il possesso del solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado, anziché il titolo di laurea;

## ritenuto che:

con riferimento al contenuto dello Schema di decreto legislativo in titolo, si ritiene opportuno evidenziare che le soluzioni adottate non soddisfano le giuste aspirazioni degli appartenenti ai gradi più bassi della scala gerarchica delle Forze armate (e delle Forze di Polizia). Risulta infatti ai sottoscrittori del presente atto che queste ultime lamentino la circostanza relativa all'impiego di buona parte delle risorse in favore del solo personale dirigente. Tale tesi trova riscontro dalla disa-

mina della relazione tecnica che accompagna il provvedimento in titolo. Evidentemente, se si fosse seguito un criterio veramente « equiordinativo », il decreto avrebbe dovuto contenere ulteriori provvedimenti migliorativi, volti a favorire il personale appartenente alle categorie inferiori. Al contrario il provvedimento rap-

presenta un mero riconoscimento monetario, peraltro fortemente squilibrato, principalmente volto in favore degli ufficiali superiori;

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 396)

## PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 396),

premesso che:

la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante « delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, secondo periodo, prevede che entro il 1º luglio 2017 il Governo possa adottare, con le medesime procedure di cui al precedente comma 3, ulteriori disposizioni integrative, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione, all'interno del comparto difesa e sicurezza, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

va riconosciuto l'efficace lavoro svolto dai Tavoli interforze, contrassegnato da elevata complessità e, per questo, ancor più apprezzabile per le soluzioni individuate a sintesi delle differenti esigenze, attese le peculiarità degli ordinamenti, dei compiti e delle attribuzioni di ciascuna delle amministrazioni del comparto sicurezza-difesa;

l'ultimo provvedimento di riordino risale a diciassette anni fa e che da allora si sono succeduti tre tentativi di riforma, nessuno dei quali è stato condotto in porto;

il Consiglio dei ministri, nella riunione del 23 febbraio 2017, ha deliberato in via preliminare, oltre allo schema di decreto legislativo recante « disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 », rimesso a questa Commissione per il parere di competenza, anche lo schema di decreto legislativo di riordino delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, in attuazione della delega recata dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e che tale ultimo schema, a sua volta improntato al rispetto del principio di equiordinazione, è parimenti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari ai fini della formulazione del previsto parere (atto del Governo n. 395);

l'iter approvativo dei due provvedimenti, pur in presenza di tempistiche diverse per l'esercizio delle relative deleghe, deve procedere contemporaneamente in ragione dell'alto tasso di interconnessione (in materia di qualificazione delle carriere e dei relativi percorsi, di requisiti per l'accesso, di formazione, di stato giuridico, di avanzamento e di trattamento economico), conseguente all'imprescindibile necessità di garantire in relazione a ciascun profilo disciplinato la sostanziale applicazione del principio di equiordinazione all'interno del comparto difesa e sicurezza;

appare necessario che il Governo preveda una fase correttiva dello schema di decreto in esame, attraverso apposita delega legislativa, anche al fine di valutare la possibilità di dare soluzione ulteriore, con risorse aggiuntive, alle questioni e ai problemi che potranno emergere nella fase attuativa del provvedimento,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) il Governo adotti un'adeguata iniziativa normativa di rango primario volta a integrare e completare la delega in esecuzione della quale ha proceduto all'adozione del provvedimento in esame, attraverso l'espressa previsione della possibilità di emanare ulteriori misure di esso correttive ovvero integrative. Ciò appare indispensabile ove si consideri che il comma 6 dell'articolo 8 della citata legge n. 124 del 2015 prevede, con riferimento al decreto legislativo di riordino delle Forze di polizia, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso il Governo possa adottare, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi nonché della medesima procedura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. La possibilità di adottare, negli stessi tempi, provvedimenti delegati integrativi e correttivi anche con riferimento al riordino delle carriere del personale delle Forze armate si pone quale irrinunciabile presidio del principio di equiordinazione nell'ambito del comparto difesa e sicurezza, in quanto consentirebbe di adeguare e rimodulare le specifiche previsioni normative in coerenza con le disposizioni integrative o correttive eventualmente introdotte per le Forze di polizia. D'altra parte, l'assenza dell'integrazione della delega per le Forze armate nelle forme sopra descritte imporrebbe, in alternativa, o di ritenere che le Forze di polizia in fase di correzione e integrazione non possano adottare disposizioni che, ancorché coerenti con i principi e criteri direttivi contenuti nella delega, alterino il principio di equiordinazione - poiché le Forze armate non potrebbero parallelamente e coerentemente disporre il necessario riallineamento – ovvero di ritenere, altrettanto inusitatamente, che in quella fase l'equiordinazione possa essere liberamente violata;

2) il Governo, anche in linea con quanto osservato dal Consiglio di Stato nell'ambito del parere reso a seguito dell'Adunanza della Commissione speciale del 12 aprile 2017 sull'atto del Governo n. 395, espunga il comma 13 dell'articolo 11, dove è stabilito che « con riferimento al sistema previdenziale, i miglioramenti economici derivanti dalle disposizioni contenute nel presente decreto operano esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso». Tale disposizione, infatti, costituisce una deroga inspiegabile, in peius, al sistema generale di disposizioni che presiedono al funzionamento del vigente regime previdenziale, che penalizzerebbe selettivamente, laddove definitivamente approvata, solo il personale del comparto difesa e sicurezza. Ciò, oltre a determinare evidenti e non ragionevoli profili di disparità fra trattamenti riservati al personale del comparto difesa e sicurezza e il restante personale pubblico, per il quale al momento non esiste analoga previsione, si pone chiaramente al di là del perimetro tracciato dalle disposizioni di delega. Infatti la norma incide in sostanza, in senso negativo, sulla cosiddetta indennità di fine servizio/indennità di buonuscita che, a legislazione vigente, considera utili, per il calcolo dell'indennità stessa, tutti gli incrementi retributivi di volta in volta riconosciuti al personale (a titolo di esempio, si considerano integralmente utili ai fini della buonuscita gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali) violando il principio di uguaglianza a danno di un comparto che, a oltre vent'anni ormai dal passaggio al sistema pensionistico contributivo, ancora non ha potuto fruire della concreta realizzazione della previdenza complementare, a fronte della riduzione del trattamento discendente dalla previdenza obbligatoria (cosiddetto primo pilastro);

- 3) il Governo modifichi l'articolo 1072-ter del Codice dell'ordinamento militare, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del provvedimento in esame, in modo da fare salva la disciplina speciale prevista per il personale delle Forze armate inserito nel contingente speciale di cui all'articolo 21, lettera m) della legge 3 agosto 2007, n. 124;
- 4) il Governo valuti, anche in un secondo tempo, con le risorse che si renderanno disponibili, la possibilità, compatibilmente con le esigenze formative e d'impiego nonché con i vincoli finanziari, di modificare le norme del Codice dell'ordinamento militare che prevedono la perdita del grado e l'assunzione della « qualità di allievo » per i vincitori dei concorsi interni delle Forze armate, consentendo loro di assumere lo *status* di frequentatori al pari di quanto avviene per le analoghe casistiche delle Forze di polizia, con tutte le tutele che ne conseguono;
- 5) il Governo valuti, anche in un secondo tempo, l'opportunità di salvaguardare i volontari in ferma prefissata quadriennale, ovvero in rafferma biennale, esclusi dalla procedura concorsuale per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto coinvolti in procedimenti penali per delitti non colposi nei casi in cui la definizione del procedimento penale e le conseguenti verifiche amministrative dimostrino l'assoluta estraneità dei fatti contestati all'interessato,

## e con le seguenti osservazioni:

a) il Governo valuti, anche in un secondo tempo con le risorse che si renderanno disponibili, con riferimento ai commi 7 e 8 dell'articolo 10, la possibilità di rimodulare le tabelle relative ai valori dell'importo aggiuntivo pensionabile e del compenso per lavoro straordinario dovuti alle neo-introdotte qualifiche apicali e ai gradi apicali dei ruoli marescialli, sergenti e graduati in modo da assicurare maggiore equità, venendo incontro alle richieste formulate in tal senso a questa Commissione dalle rappresentanze della categoria dei graduati;

- b) il Governo preveda, in un secondo tempo, lo stanziamento delle risorse necessarie per un intervento risolutivo in materia di previdenza complementare con l'attivazione del cosiddetto « secondo pilastro » dei fondi pensione;
- c) il Governo valuti, anche in un secondo tempo con le risorse che si renderanno disponibili, l'opportunità di introdurre idonee misure economiche volte a compensare i marescialli capi che non avranno la possibilità di raggiungere il grado/qualifica apicale del ruolo di appartenenza, in quanto posti in quiescenza prima di poter essere utilmente valutati per la promozione;
- d) il Governo valuti la possibilità di assicurare che per gli aspiranti atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate siano richiesti requisiti di accesso meno stringenti di quelli previsti per la generalità del personale della corrispondente categoria, con riferimento particolare a titoli di studio e massa metabolica, in linea con quanto stabilito per il Corpo della Guardia di finanza;
- e) il Governo valuti, anche in linea con quanto osservato dal Consiglio di Stato nell'ambito del parere reso a seguito dell'Adunanza della Commissione speciale del 12 aprile 2017 sull'Atto del Governo n. 395, la possibilità di estendere al personale militare dirigente, a decorrere dal 1º gennaio 2018, qualora non già applicabili, le disposizioni di concertazione riservate al personale non dirigente, considerato che tale estensione è avvenuta solo per le « norme contrattuali » approvate fino all'anno 2002. Ciò per costituire un quadro giuridico coerente e unitario per tutte le categorie di personale militare e per evitare che tali disposizioni, che in molti casi si ispirano a norme primarie poste a salvaguardia di diritti fondamentali costituzionalmente assistiti e che sono attualmente destinate in via ordinaria anche a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, non possano più trovare applicazione nei confronti di questi ultimi allorché inquadrati, con il provvedimento

in esame, nella dirigenza militare. Diversamente ne discenderebbe una poco comprensibile *reformatio in peius* dello status di tali soggetti anche con riferimento a tematiche quali, tra le altre, le terapie salvavita, la tutela delle lavoratrici madri, la licenza straordinaria per congedo parentale e il diritto allo studio;

- f) il Governo valuti, anche in un secondo tempo, la possibilità di continuare a prevedere il transito a domanda nei ruoli civili della Difesa per i maggiori e i tenenti colonnelli che perdono l'idoneità al servizio militare incondizionato, come avviene a legislazione vigente, o di prevedere altra misura che consenta loro di proseguire l'attività lavorativa sotto altra forma. Infatti, in mancanza di una previsione al riguardo, sarebbe più elevato il rischio di trovarsi di fronte a personale militare giovane che abbia perso, anche per causa di servizio, il titolo a permanere in servizio senza aver maturato diritto a pensione né poter accedere a nuovi impieghi;
- g) il Governo valuti, anche in un secondo tempo, con le risorse che si renderanno disponibili, tenuta presente la rilevanza delle molteplici attribuzioni conferite alle Capitanerie di Porto quale Corpo della Marina militare e nell'ambito dei rapporti di dipendenza funzionale e delle relazioni con diversi Dicasteri, l'opportunità di prevedere, al pari di quanto già avvenuto fino al recente passato, il conferimento del grado di Ammiraglio Ispettore Capo al relativo Comandante generale, sostituendo l'attuale criterio di nomina esclusivamente basato sull'anzianità con altro fondato sul merito e sulla constatata professionalità, scelto tra gli Ammiragli Ispettori del Corpo;
- h) il Governo valuti di riesaminare, in un secondo tempo e con risorse aggiuntive, la scala parametrale con riferimento ai parametri per le posizioni apicali di ciascun ruolo non dirigenziale;
- *i)* il Governo valuti l'adozione di idonee iniziative normative per mettere fine all'iniqua penalizzazione subita dal personale del comparto difesa e sicurezza

- cessato dal servizio nel periodo del « blocco » delle retribuzioni imposto dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (come prorogato da successive disposizioni). Tale personale, infatti, se in detto arco temporale è stato promosso al grado superiore o comunque ha teoricamente maturato il diritto a benefici economici, se ne è visto negare non solo il riconoscimento in servizio ma anche la valorizzazione ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale, subendo, di fatto, un danno patrimoniale permanente in conseguenza di una misura che era destinata a produrre effetti solo temporanei;
- *j)* il Governo valuti l'opportunità di meglio precisare le modalità di iscrizione in ruolo in base alla graduatoria di merito e di promozione dei primi marescialli al nuovo grado di luogotenente;
- k) il Governo, nell'ambito delle risorse disponibili, valuti di introdurre, con riferimento a tutto il personale militare, specifiche disposizioni volte a: evitare l'attribuzione di trattamenti economici inferiori rispetto a quelli in godimento prima dell'entrata in vigore del provvedimento di riordino, con particolare attenzione agli effetti che si determinano nei casi di promozione ad un grado superiore, prevedendo altresì apposita disciplina transitoria per il personale già in servizio alla stessa data; precisare le modalità di definizione degli assegni « ad personam », ove previsti dal provvedimento di riordino;
- l) il Governo, per preservare il principio di equiordinazione nell'ambito del comparto Difesa e Sicurezza nonché per evitare incertezze applicative, adegui il testo dello schema di decreto legislativo in esame al fine di correggere i refusi, meglio coordinarlo con il quadro generale della normativa vigente ovvero rettificare i disallineamenti rispetto alle relazioni illustrativa e tecnica del provvedimento stesso nonché rispetto al resto del testo dello schema di decreto legislativo, ai contenuti dell'Atto del Governo n. 395, anche te-

nendo conto di quanto osservato dal Consiglio di Stato nell'ambito del parere reso a seguito dell'Adunanza della Commissione speciale del 12 aprile 2017 su quest'ultimo atto;

- m) il Governo valuti la possibilità di garantire anche in un secondo momento e con risorse aggiuntive, la prevista misura di defiscalizzazione, introdotta dal comma 2 dell'articolo 45 dell'atto del Governo n. 395, nell'importo iniziale di 400 euro, atteso che dalla lettura della relazione tecnica si evince che l'importo annuale di tale riduzione di imposta, dopo 9 anni, sarà ridotto a circa 200 euro, decrescendo in corrispondenza della graduale riduzione delle risorse disponibili;
- n) il Governo valuti di consentire al personale in ferma volontaria quadriennale in regime di rafferma di transitare, per il futuro, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, nei casi di sopraggiunta inidoneità al servizio militare

- incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio; il Governo valuti, al fine di sanare anche i casi pregressi ed evitare disparità di trattamento, la possibilità di adottare una norma transitoria che consenta al citato personale di transitare, a domanda, nelle aree funzionali del personale del Ministero della difesa dall'entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare;
- o) il Governo valuti la possibilità di armonizzare l'inquadramento del personale del ruolo dei musicisti, rivedendone in maniera organica le progressioni di carriera;
- p) il Governo valuti la possibilità di considerare, ai fini dell'avanzamento del personale militare appartenente alla categoria degli ufficiali, il superamento da parte del predetto personale di corsi di alta formazione e professionalizzazione della dirigenza militare, nonché il successivo impiego.

ALLEGATO 3

# Conferimento della medaglia d'oro al valore militare per la Resistenza alla Brigata ebraica (C. 3187 Quartapelle Procopio).

## **EMENDAMENTO APPROVATO**

## ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: formazione militare alleata, aggiungere le seguenti: composta da volontari di cittadinanza italiana o straniera,.

## 1. 2. Il Relatore.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

## (Bilancio, tesoro e programmazione)

## S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:	
DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	98
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione della giornata in memoria dei Giusti dell'umanità. C. 2019 (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	100
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	100
Modifiche al codice penale, codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	102
Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz. C. 4102 (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	103
RISOLUZIONI:	
7-01212 Alberto Giorgetti e altri: Sui bilanci di previsione degli enti territoriali interessati dai recenti eventi sismici e dai recenti eccezionali fenomeni meteorologici (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00238)	104
ALLEGATO (Risoluzione approvata)	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104

## SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

## La seduta comincia alle 14.20.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,

ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 maggio 2017.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) nel far presente che l'intervento avrebbe dovuto essere più circoscritto e finalizzato all'introduzione di misure correttive dei conti pubblici, tenendo ferma la cornice complessiva degli strumenti di bilancio (Documento di economia e finanza, Nota di aggiornamento e legge di bilancio), osserva che le misure introdotte dal provvedimento sembrano aprire la possibilità per il Governo di compiere ulteriori passaggi su materie eterogenee e di modificare la legge di bilancio con troppa facilità, sottolineando altresì che le misure correttive dei conti pubblici appaiono di difficile tenuta.

Per quanto riguarda le disposizioni volte ad ottenere maggiori entrate, con particolare riferimento alle misure volte al contrasto dell'evasione fiscale, fa presente che le disposizioni applicative, la decorrenza e le strutture previste appaiono troppo deboli per il raggiungimento degli obiettivi stimati dalla Ragioneria generale dello Stato. Ritiene quindi che non solo le stime proposte siano improntate ad una visione ottimistica, ma che peraltro alcune delle misure caratterizzanti il provvedimento potrebbero avere un effetto negativo per i conti pubblici.

Ritiene altresì che il decreto-legge in esame potrebbe incidere negativamente anche sugli obiettivi di crescita per l'anno 2017 e per trascinamento anche su quelli per l'anno 2018.

In merito agli interventi in materia di finanza locale, pur sottolineando che risultano legittime le scelte operate dal Governo nell'ordinare le priorità degli interventi, osserva che le manutenzioni effettuate appaiono scoordinate rispetto al percorso di trasparenza ed efficienza e che sarebbero necessari interventi più ampi e non solo di carattere congiunturale.

Nel ritenere inoltre che la manovra non si inserisca in un omogeneo quadro programmatorio di politica economica e di finanza pubblica, fa presente che in essa vi sono interventi che vanno a penalizzare in particolare alcuni settori già in difficoltà, come quello delle partita IVA.

In conclusione, nel rilevare che le misure introdotte dal decreto, per quanto riguarda i relativi effetti finanziari a decorrere dal prossimo esercizio finanziario, sono di carattere provvisorio giacché saranno sicuramente rimodulate con la legge di bilancio per il 2018, auspica che l'esame parlamentare possa migliorare il testo, integrandolo con ulteriori interventi che possano favorire e rafforzare la ripresa economica.

Gianni MELILLA (MDP) chiede chiarimenti in merito ai profili di quantificazione relativi alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'articolo 11 e in particolar modo sull'entità del corrispondente credito tributario vantato dallo Stato, in modo da poter soppesare le maggiori entrate che potrebbero derivare da tale definizione agevolata rispetto al venir meno dell'importo dei crediti tributari in contestazione. Inoltre richiama al riguardo la richiesta di chiarimenti contenuta del dossier degli uffici relativo ai profili finanziari del decretolegge in esame, laddove si richiede che andrebbe precisato se una quota della maggiore imposta accertata in contestazione risulti già scontata nei tendenziali quale entrata da accertamento e, pertanto, non computabile come gettito aggiuntivo.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che il volume complessivo della maggiore imposta accertata in contestazione è già evidenziato nella relazione tecnica, mentre si ripromette di fornire quanto prima il chiarimento relativo all'eventuale quota della maggiore imposta accertata in contestazione che risulti già scontata nei tendenziali quale entrata da accertamento.

Tea ALBINI (MDP) interviene evidenziando talune criticità del provvedimento all'esame della Commissione, quali l'assenza del rifinanziamento dei fondi per le politiche sociali e per la non autosufficienza per il 2017 nonché di risorse per favorire lavoro e investimenti. Esprime inoltre forti perplessità in merito alla compatibilità con il quadro della manovra recata dal decreto-legge delle misure volte all'agevolazione degli investimenti

per gli eventi sportivi di cui agli articoli da 61 a 63.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di intervenire più compiutamente in sede di replica.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 14.40.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

## La seduta comincia alle 14.40.

Istituzione della giornata in memoria dei Giusti dell'umanità.

C. 2019.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 maggio 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che, allo scopo di superare possibili criticità del testo sul piano finanziario, appare necessario prevedere, all'articolo 1, comma 3, che le iniziative promosse dagli istituti scolastici siano configurate come facoltative.

Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato. (Parere alle Commissioni II e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Susanna CENNI (PD), relatrice, fa presente che la proposta di legge in esame reca disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e che il testo in esame non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 2, recante disposizioni in materia di tutela della dignità del minore, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che le modifiche in esame consentano la realizzazione delle attività previste da parte dei soggetti competenti nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 3, in materia di piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, rileva che le modifiche introdotte al Senato prevedono che il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo possa avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia per lo svolgimento di alcune attività finalizzate a contrastare tale fenomeno. Pur non essendo espressamente richiamato l'istituto dell'avvalimento, appare necessario acquisire conferma che la collaborazione in questione riguardi attività ordinariamente svolte dalle Forze di polizia e tali da non comportare comunque ulteriori oneri né aggravi di carattere organizzativo ed operativo, suscettibili di riflessi di carattere finanziario.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 7 autorizza la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017 finalizzata alla predisposizione di periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo da parte della Presidenza del Consiglio dei

ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito del piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. La norma in commento provvede alla copertura finanziaria del relativo onere mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Al riguardo, segnala che la copertura dell'onere per la realizzazione di periodiche campagne informative sul fenomeno del cyberbullismo, pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2017, è effettuata mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2017-2019, il quale reca le occorrenti disponibilità. Dal punto di vista formale, osserva altresì che la disposizione in commento – fermi restando l'importo e la decorrenza dell'onere ivi previsti – è stata modificata nel corso dell'esame in terza lettura presso il Senato al fine di imputare il predetto fondo speciale al bilancio triennale 2017-2019, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2016 ed in recepimento di una specifica condizione in tal senso apposta dalla Commissione bilancio del Senato nella seduta del 25 gennaio scorso.

Con riferimento all'articolo 4, recante linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo in ambito scolastico, per quanto concerne le modifiche introdotte al Senato, che prevedono la possibilità di avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia in relazione a iniziative di prevenzione e di contrasto del

cyberbullismo, rinvia a quanto già osservato con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 3 del testo in esame.

In merito all'articolo 6, comma 2, recante disposizioni sulla formazione in ambito scolastico finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e al contrasto del cyberbullismo, in merito alla mancata indicazione, nella relazione tecnica presentata al Senato, delle somme dovute a titolo di IRAP, andrebbero acquisiti chiarimenti – con particolare riguardo al saldo del bilancio dello Stato – tenuto conto che le predette somme risultavano invece considerate nella relazione tecnica presentata alla Camera.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che la norma prevede, al comma 2, che per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48. Il successivo comma 3 stabilisce che ai predetti oneri, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-2017-2019, nell'ambito del gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Al riguardo, segnala che la copertura dell'onere derivante dall'incremento, in misura pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, del Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale (capitolo 2632 dello stato di previsione del Ministero dell'interno) è effettuata mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte

corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2017-2019, il quale reca le occorrenti disponibilità. Osserva che, rispetto al testo approvato dalla Camera in seconda lettura, nel corso del successivo esame presso il Senato - sulla base degli elementi contenuti nella relazione tecnica ivi presentata ed in recepimento di una specifica condizione apposta dalla Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento nella seduta del 25 gennaio scorso - il predetto rifinanziamento è stato ridotto da 220.000 a 203.000 euro per ciascun anno del triennio interessato ed è stata differita al 2017, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2016, la decorrenza degli oneri medesimi. Osserva, infine, che è stato conseguentemente aggiornato il riferimento al bilancio triennale 2017-2019, nel quale risulta iscritto lo stanziamento del fondo speciale oggetto di riduzione.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel premettere che il Senato ha apportato al testo le modificazioni necessarie, tenuto conto dei rilievi evidenziati dalla relazione tecnica, sulla base di una puntuale quantificazione degli oneri, fa presente che le modifiche introdotte al Senato all'articolo 2, in materia di tutela della dignità del minore, consentono la realizzazione delle attività previste da parte dei soggetti competenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Rileva inoltre che la collaborazione delle Forze di polizia sia con il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui all'articolo 3, sia in relazione alle iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo in ambito scolastico, di cui all'articolo 4, riguarda attività ordinariamente svolte dalle Forze di polizia e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Susanna CENNI (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

## « La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3139-B approvato dal Senato, modificato

dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le modifiche introdotte al Senato all'articolo 2, in materia di tutela della dignità del minore, consentono la realizzazione delle attività previste da parte dei soggetti competenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

la collaborazione delle Forze di polizia sia con il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui all'articolo 3, sia in relazione alle iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo in ambito scolastico, di cui all'articolo 4, riguarda attività ordinariamente svolte dalle Forze di polizia e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al codice penale, codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.

C. 3891, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 maggio 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in riferimento ai chiarimenti richiesti, fa presente che gli articoli da 1 a 5 del provvedimento in oggetto, essendo volti a rafforzare gli strumenti penali a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti, sono di carattere ordinamentale e quindi non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Rileva inoltre che l'articolo 6, che demanda ad un decreto ministeriale la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, è corredato da apposita clausola di invarianza finanziaria e pertanto non risulta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

## « La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3891, approvato dal Senato, recante Modifiche al codice penale, codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli articoli da 1 a 5 del provvedimento in oggetto, essendo volti a rafforzare gli strumenti penali a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti, sono di carattere ordinamentale e quindi non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario;

l'articolo 6, che demanda ad un decreto ministeriale la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, è corredato da apposita clausola di invarianza finanziaria e pertanto non risulta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

esprime

## PARERE FAVOREVOLE».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz.

C. 4102.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 maggio 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO, fa presente di ritenere necessaria una più corretta formulazione della clausola di copertura finanziaria di cui alla lettera b) dell'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, che provvede agli oneri derivanti dalla assegnazione di un contributo pari ad un milione di euro a decorrere dal 2017 in favore della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34. In particolare ravvisa la necessità di chiarire l'effettiva entità del nuovo maggior onere, con decorrenza dell'anno 2017, pari a un milione di euro, nonché di prevedere che a tale onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Si riserva quindi di fornire più dettagliati chiarimenti al riguardo nella prossima seduta.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

## La seduta termina alle 14.50.

## RISOLUZIONI

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

## La seduta comincia alle 14.50.

7-01212 Alberto Giorgetti e altri: Sui bilanci di previsione degli enti territoriali interessati dai recenti eventi sismici e dai recenti eccezionali fenomeni meteorologici.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00238).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2017.

Rocco PALESE, presidente, avverte che il deputato Alberto Giorgetti ha presentato una riformulazione della risoluzione in oggetto sulla base dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo nella precedente seduta (vedi allegato).

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel dichiarare la disponibilità del Governo ad accogliere l'atto di indirizzo come riformulato, fa presente che gli impegni in essa contenuti sono tra l'altro volti a promuovere l'adozione di specifici interventi di carattere legislativo da effettuare in sede di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, attualmente all'esame della Commissione bilancio della Camera dei deputati. Ritiene pertanto che, in considerazione della indubbia rilevanza del tema oggetto della risoluzione in titolo, proprio nel corso dell'esame in sede referente del citato decreto-legge potranno essere concretamente individuate le soluzioni legislative atte ad assicurare effet- | 14.55 alle 15.05.

tiva attuazione agli impegni contenuti nella risoluzione medesima. A suo avviso, da un lato occorre senz'altro riconoscere agli enti territoriali interessati dagli eventi calamitosi richiamati dalla risoluzione stessa quegli spazi finanziari necessari alla effettuazione degli interventi emergenziali richiesti da tali straordinarie circostanze, dall'altro occorre tuttavia limitare quanto più possibile, in linea di principio, il riconoscimento di deroghe al rispetto della tempistica prescritta per l'adozione da parte degli enti territoriali dei fondamentali documenti contabili, tra cui in particolare il bilancio di previsione. Segnala in proposito che proprio l'adozione nei tempi prestabiliti delle decisioni di bilancio rappresenta il presupposto indispensabile per una corretta gestione degli impegni finanziari da parte dei medesimi enti territoriali, ferma restando naturalmente, come peraltro sempre avvenuto in circostanze analoghe, la possibilità di introdurre per via legislativa la sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari da parte dei soggetti ricadenti nei comuni colpiti da eventi sismici o calamitosi.

Rocco PALESE, *presidente*, nel sottoscrivere la risoluzione Alberto Giorgetti n. 7-01212, così come riformulata, prende atto che la stessa è sottoscritta anche dai deputati Albini, Capodicasa, Caso, Cenni, Covello, Dell'Aringa, De Mita, D'Incà, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Guerra, Guidesi, Latronico, Marchetti, Marchi, Marcon, Melilla, Melilli, Milanato, Misiani, Palese, Parrini, Pastorino, Pilozzi, Rubinato, Saltamartini, Tabacci e Zanetti.

La Commissione approva la risoluzione in titolo, come riformulata, che assume il numero 8-00238 (vedi allegato).

## La seduta termina alle 14.55.

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

**ALLEGATO** 

7-01212 Alberto Giorgetti e altri: Sui bilanci di previsione degli enti territoriali interessati dai recenti eventi sismici e dai recenti eccezionali fenomeni meteorologici.

## RISOLUZIONE APPROVATA

La V Commissione,

premesso che:

l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

l'articolo 1, comma 454 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) dispone un primo differimento dei termini per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, al 28 febbraio 2017;

l'articolo 5, comma 11, del decretolegge 30 dicembre 2016, n. 244 (il cosiddetto « decreto Milleproroghe »), nell'abrogare la precedente norma, introduce un ulteriore slittamento al 31 marzo 2017 per l'approvazione dei bilanci di previsione;

i comuni coinvolti dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, per

tentare di far fronte alle numerose calamità, hanno stanziato imponenti misure economiche, ed impiegato ingenti risorse finanziarie e strumentali, dirette all'organizzazione dei soccorsi e ad affrontare le prime emergenze, nonché il ripristino della fruibilità di strutture pubbliche e vie di comunicazione, concentrando pressoché la totalità degli sforzi al fine di operare con la massima tempestività ed efficacia;

nonostante il secondo differimento dei termini di legge, attualmente tali comuni non sono in grado di portare a conclusione l'approvazione dei propri bilanci annuali nei tempi previsti, visto lo straordinario impegno economico portato avanti con proprie risorse di bilancio, che rende impossibile la chiusura dei propri bilanci in pareggio,

la possibilità di un'ulteriore proroga per l'elaborazione dei bilanci di previsione, almeno per i comuni colpiti dai
recenti eccezionali eventi sismici, dovrebbe
già derivare dalla disposizione di cui all'articolo 44, comma 3, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, come novellato
dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
che prevede la sospensione per il periodo
di dodici mesi dei termini, anche scaduti,
relativi agli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

al fine di superare ogni eventuale dubbio, anche in modo da estendere la predetta proroga ai comuni interessati dai recenti eccezionali eventi meteorologici e da rimettere in termini i comuni che non hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 marzo 2017, allineando la scadenza dei termini di proroga relativi all'anno in corso per tutti i comuni di cui agli elenchi richiamati dal predetto articolo 44, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, sarebbe tuttavia opportuno introdurre un'apposita disposizione legislativa in tal senso in sede di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017;

pur essendo già previsti a livello locale tavoli istituzionali, appare tuttavia opportuno che essi si riuniscano con maggiore frequenza e che siano convocati a livello nazionale tavoli interistituzionali per la definizione di iniziative di compensazione finanziaria a favore degli enti territoriali interessati dai predetti eventi a cui prendano parte rappresentanti dei medesimi enti territoriali,

## impegna il Governo:

ad interpretare la disposizione di cui al citato articolo 44, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel senso di ricomprendere tra le fattispecie di proroga anche l'approvazione dei bilanci di previsione per i comuni colpiti dai recenti eventi sismici, o, se ritenuto necessario, ad introdurre un'apposita disposizione in sede di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017 sia per evitare dubbi interpretativi sia per allineare la scadenza dei termini di proroga relativi all'anno in corso per tutti i comuni di cui agli elenchi richiamati dal predetto articolo 44, comma 3;

ad adottare iniziative volte ad introdurre, in ogni caso, nel citato decreto-legge n. 50 del 2017, anche qualora si accedesse alla predetta interpretazione, un'apposita disposizione che conceda analoga proroga anche ai comuni colpiti dai recenti eccezionali eventi meteorologici;

ad adottare iniziative volte ad introdurre, nel medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, per i comuni colpiti dai recenti eventi sismici e meteorologici spazi di bilancio idonei ad evitare il dissesto degli stessi a causa delle spese di necessità sostenute con la relativa definizione di coperture tecniche;

ad adottare iniziative per assicurare una maggiore frequenza delle riunioni dei tavoli istituzionali a livello locale e a convocare a livello nazionale tavoli interistituzionali per la definizione di iniziative di compensazione finanziaria a favore degli enti territoriali interessati dai predetti eventi a cui prendano parte rappresentanti dei medesimi enti territoriali.

(8-00238) « Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Albini, Capodicasa, Caso, Cenni, Covello, Dell'Aringa, De Mita, D'Incà, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Guerra, Guidesi, Latronico, Marchetti, Marchi, Marcon, Melilla, Melilli, Milanato, Misiani, Palese, Parrini, Pastorino, Pilozzi, Rubinato, Saltamartini, Tabacci, Zanetti ».

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Finanze)

## S O M M A R I O

OFF	00110111	
SEDE	CONSUL	TIVA:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria,	
e rinvio)	107
SEDE REFERENTE:	
Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancelleri (Seguito dell'esame e rinvio)	108
Istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. C. 4440 Pelillo (Esame e rinvio)	108
RISOLUZIONI:	
7-01214 Barbanti: Revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di <i>stress test (Seguito della discussione e rinvio)</i>	113
ALLEGATO (Testo riformulato della risoluzione)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialiti ed esperti contabili, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4440 Pelillo, recante istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni	113

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

## La seduta comincia alle 13.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

## C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Sanga, ha illustrato i contenuti del provvedimento. Informa quindi che lo stesso relatore sta elaborando una proposta di parere, la quale sarà posta in votazione nella giornata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

La seduta termina alle 13.05.

#### **SEDE REFERENTE**

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

## La seduta comincia alle 13.05.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

C. 3411 Cancelleri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, dopo aver concluso l'esame preliminare del provvedimento, il 27 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.

Carlo SIBILIA (M5S), relatore, chiede alla Presidenza come intenda organizzare il seguito dei lavori sul provvedimento, ritenendo che, ove non emergano richieste di segno diverso da parte delle altre forze politiche, si possa passare all'esame degli emendamenti.

Maurizio BERNARDO, presidente, ritiene che il prosieguo dell'esame possa essere definito, anche alla luce delle considerazioni del relatore, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato per la seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

C. 4440 Pelillo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele PELILLO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, la proposta di legge C. 4440 Pelillo, recante istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

La proposta di legge, la quale prevede che gli indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti siano correlati specifici benefici, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, stabilendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore, nasce dalla considerazione, evidenziata nella relazione illustrativa, secondo cui il grado di affidabilità fiscale che gli indici sintetici intendono esprimere si basa sull'analisi della gestione economica dell'attività del contribuente, che viene confrontata - anche attraverso banche dati esterne - con quella di operatori con analogo modello organizzativo e appartenenti allo stesso settore. Viene inoltre fornita al contribuente una più approfondita conoscenza del settore economico di appartenenza e della sua collocazione rispetto ai concorrenti.

Passando a illustrare in dettaglio il contenuto della proposta di legge, che si compone di 13 articoli, l'articolo 1, comma 1, dispone l'istituzione di indici sintetici di affidabilità fiscale con l'obiettivo esplicito di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente. Si intende inoltre migliorare la collaborazione tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, utilizzando forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

Gli indici riguardano gli esercenti attività di impresa, arti o professioni e sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta; in sostanza, essi rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse

basi imponibili, ed esprimono – su una scala da 1 a 10 – il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

Tale grado di affidabilità rileva anche ai fini dell'accesso a un regime premiale, istituito dal successivo articolo 6.

In merito ricorda che già l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 reca l'abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto ministeriale (non ancora emanato), indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), a cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

Rammenta altresì che la disciplina degli studi di settore è contenuta all'articolo 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, in base alla quale gli uffici del Dipartimento delle Finanze del MEF, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, in relazione ai vari settori economici, studi al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi.

Successivamente, la legge n. 549 del 1995, ha disciplinato, ai commi da 181 a 189 dell'articolo 3, in estrema sintesi, le fattispecie individuate nelle more della determinazione degli studi di settore. In particolare, sono definiti i parametri per determinare i ricavi, i compensi e il volume d'affari attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della attività svolta. Viene prevista l'identificazione, in riferimento a settori omogenei di attività, di campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile. Sulla base degli stessi vengono poi determinati parametri che tengono conto delle specifiche caratteristiche dell'attività esercitata.

Secondo quanto emerso nel corso dell'audizione informale dell'Amministratore delegato di SOSE SpA, dottor Vieri Ceriani, sulle tematiche relative al superamento degli studi di settore e alla loro sostituzione con gli indici di affidabilità, svoltasi il 9 marzo 2017 presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati, il nuovo strumento, che consentirà il superamento degli studi di settore e l'abbandono del loro utilizzo come strumento di accertamento presuntivo, verrà messo a punto con gradualità. A partire dall'annualità di imposta 2017 saranno operativi 70 Isa che riguarderanno circa un milione e mezzo di contribuenti. 29 indicatori sintetici di affidabilità saranno sviluppati per il settore del commercio, 15 per le manifatture, 17 per i servizi e 9 per i professionisti.

Per il periodo d'imposta 2018 anche i contribuenti che rientrano nei restanti 80 settori economici avranno a disposizione questo nuovo strumento.

In sostanza, l'indicatore di *compliance* è un dato sintetico che fornisce, su scala da uno a dieci, il grado di affidabilità del contribuente. Se il contribuente raggiunge un grado elevato avrà accesso al sistema premiale che prevede l'esclusione da alcuni tipi di accertamento e una riduzione del periodo di accertabilità.

Il nuovo indicatore sarà articolato in base all'attività economica svolta in maniera prevalente, con la previsione di specificità per ogni attività o gruppo di attività. Verrà costruito sulla base di una metodologia statistico-economica innovativa che prende in considerazione molteplici elementi:

gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi) diventeranno indicatori per il calcolo del livello di affidabilità;

invece dei soli ricavi saranno stimati anche il valore aggiunto e il reddito d'impresa;

il modello di regressione sarà basato su dati *panel* (8 anni invece di 1) con più informazioni e stime più efficienti; il modello di stima coglierà l'andamento ciclico senza la necessità di predisporre *ex-post* specifici correttivi congiunturali (cosiddetti « correttivi crisi »);

una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi consentirà la tendenziale riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta al *cluster*.

Al singolo contribuente saranno comunicati, attraverso l'Agenzia delle entrate, il risultato dell'indicatore sintetico e le sue diverse componenti, comprese quelle che appaiono incoerenti. In questo modo il contribuente sarà stimolato ad incrementare l'adempimento spontaneo e incentivato a interloquire con l'Agenzia delle entrate per migliorare la sua posizione sul piano dell'affidabilità.

Il comma 2 dell'articolo 1 demanda l'approvazione degli indici a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati.

In base al comma 3 eventuali integrazioni possono esser approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

Secondo quanto specificato dai commi 4 e 5, in ogni caso, gli indici sono soggetti a revisione ogni due anni, mentre un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, dovrà individuare le attività economiche interessate dagli indici.

Ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, i dati rilevanti per la realizzazione e applicazione degli indici sono acquisiti dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria e dalle dichiarazioni fiscali, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

A tal fine, secondo il comma 3 l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti appositi programmi informa-

tici per la compilazione e la trasmissione dei dati, nonché gli elementi derivanti dall'applicazione degli indici.

L'articolo 3 definisce al comma 1, alcune cause di esclusione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale:

qualora il contribuente abbia iniziato o cessato l'attività ovvero non si trovi in condizioni di normale svolgimento della stessa;

quando il contribuente dichiari ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici.

Ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

L'articolo 4 prevede, ai commi 1 e 2, l'istituzione – con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – di una commissione di esperti per la valutazione dell'idoneità degli indicatori a rappresentare la realtà cui si riferiscono, prima che questi siano approvati e pubblicati.

Ai sensi del comma 3 la commissione esprime il proprio parere anche sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici.

In base al comma 4 ai componenti della commissione non spetta alcun compenso o rimborso. Nelle more dell'istituzione della commissione le funzioni sono esercitate, in via transitoria, dalla commissione di esperti costituita per esprimere un parere in merito alla idoneità di singoli studi di settore a rappresentare la realtà cui si riferiscono (ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, che ha istituito gli studi di settore).

L'articolo 5, ai commi 1 e 2, consente di integrare i dati delle dichiarazioni per migliorare la propria collocazione rispetto agli indicatori e, conseguentemente, al valore dell'indice sintetico di affidabilità, anche al fine di accedere agli specifici benefici correlati ai diversi livelli di affidabilità. Il contribuente può effettuare tale integrazione indicando ulteriori elementi positivi di reddito, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che determinino un corrispondente maggior volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Il comma 3 chiarisce che ai fini IVA si applica l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

Ai sensi del comma 4, tale integrazione non determina l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che:

- a) il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi:
- b) gli ulteriori componenti positivi siano annotati, entro il medesimo termine, secondo modalità da individuare con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo 6 esplicita i contenuti del regime premiale, da attribuire in funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, la cui definizione è demandata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia:

- a) esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente all'imposta sul valore aggiunto per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui;
- b) esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- c) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici: al riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e dell'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'Amministrazione finanziaria procede alla rettifica della dichiarazione an-

nuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. L'infedeltà della dichiarazione può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti (articolo 2729 del codice civile);

- d) anticipazione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento: al riguardo ricorda che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, sia per quanto riguarda il reddito di impresa e di lavoro autonomo (ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973), sia per le dichiarazioni IVA (sensi dell'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- e) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo: in merito rammenta che l'Amministrazione finanziaria può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (in base all'articolo 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973).

L'articolo 7 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate le disposizioni attuative della legge, mentre l'articolo 8 detta disposizioni sui controlli svolti dall'Agenzia delle entrate dalla Guardia di finanza, che devono tenere conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici, nonché delle informa-

zioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria.

L'articolo 9 prevede l'affidamento alla SOSE, mediante concessione, delle attività relative all'elaborazione e alla revisione degli indici, nonché ogni altra attività idonea a potenziare le attività di analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili all'imposizione.

La società deve inoltre sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, aggiornare la mappatura del rischio di evasione fiscale e individuare le relative aree territoriali e merceologiche di intervento.

La società può stipulare convenzioni non onerose con le amministrazioni pubbliche o con altri soggetti per finalità attinenti allo svolgimento delle attività citate e per assicurare il coordinamento di queste con ulteriori attività svolte dalla medesima società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni pubbliche.

In merito ricorda che la SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico Spa è una Società per Azioni costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (88 per cento) e dalla Banca d'Italia (12 per cento), operativa dal 1999, la quale svolge le attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli studi di settore, nonché ogni altra attività di analisi strategica dei dati e di supporto metodologico all'Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d'impresa, al fine di creare sistemi di prevenzione dell'evasione, nonché di determinare i fabbisogni standard in attuazione del federalismo fiscale.

Ai sensi del comma 2, le quote di partecipazione al capitale della Sose possono essere cedute, in tutto o in parte, ad amministrazioni centrali dello Stato, in conformità ai princìpi stabiliti dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016).

In merito rammenta che l'articolo 6 del predetto Testo unico prevede, in particolare, che le società a controllo pubblico che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

Esse predispongono specifici grammi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea. Esse inoltre valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con sistemi volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.

L'articolo 10 stabilisce che, nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici o di comunicazione inesatta o incompleta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.000 (prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997).

Negli stessi casi di omissione della comunicazione, ovvero di comunicazione inesatta o incompleta, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso a correggere spontaneamente gli errori o a eseguire la comunicazione dei dati dopo la presentazione della dichiarazione, nel termine indicato dall'Agenzia (invito alla *compliance*).

Qualora anche dopo tale invito il contribuente ometta di adeguarsi decade dai benefici previsti dall'articolo 6. In particolare la norma esplicita che in tal caso si applicano i termini ordinari per l'accertamento.

L'articolo 11 prevede la graduale cessazione dell'applicazione della disciplina sui parametri e sugli studi di settore, con effetto dai periodi d'imposta per i quali entreranno in vigore i nuovi indici sintetici di affidabilità e per le attività economiche per le quali gli stessi indici sono approvati. La disposizione abroga inoltre la norma che disciplina le modalità di revisione e aggiornamento degli studi di settore, a decorrere dal 1º gennaio 2017. Sono altresì abrogate le precedenti disposizioni concernenti l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e l'abolizione degli studi di settore, contenute nell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016.

L'articolo 12 prevede che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici è emanato, in via transitoria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (mentre in via ordinaria deve essere emanato entro il mese di gennaio di ciascun anno).

Come già anticipato, viene previsto, inoltre, che fino alla costituzione della commissione degli esperti di cui all'articolo 4, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti prevista dalla normativa sugli studi di settore.

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione delle disposizioni della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che, a partire dalla seduta odierna, si svolgerà il ciclo di audizioni informali previsto nell'ambito dell'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

#### **RISOLUZIONI**

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 13.15.

7-01214 Barbanti: Revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di *stress test*.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata, da ultimo, nella seduta del 3 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che, nelle precedenti sedute di discussione, il presentatore, Barbanti, si è dichiarato disponibile a riformulare la propria risoluzione.

Sebastiano BARBANTI (PD) riformula la sua risoluzione (*vedi allegato*), anche alla luce delle proposte di modifica avanzate dal rappresentante del Governo.

Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione a una seduta da convocare domani.

La seduta termina alle 13.20.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.35.

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

Mercoledì 10 maggio 2017.

Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialiti ed esperti contabili, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4440 Pelillo, recante istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.10 alle 14.40.

**ALLEGATO** 

# 7-01214 Barbanti: Revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di *stress test*.

#### TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE

La VI Commissione,

premesso che:

in ambito europeo sono stati messi in atto numerosi interventi volti a sanare una condizione di precarietà del sistema finanziario dovuta agli effetti di lungo periodo della crisi iniziata nel 2007, attraverso i quali è stata anzitutto definita una disciplina più rigorosa per quanto concerne i requisiti patrimoniali richiesti alle banche, in modo da garantirne la solvibilità:

l'Unione bancaria, finalizzata ad accompagnare all'Unione economica e monetaria una disciplina comune anche in materia di supervisione prudenziale e di gestione delle crisi bancarie, costituisce il quadro più organico degli interventi messi in atto per rafforzare il sistema finanziario europeo e ridurre il legame tra banche e rischio sovrano;

in tale contesto, le banche italiane hanno aumentato significativamente le loro dotazioni di capitale, peraltro senza avvalersi, a differenza di quanto è avvenuto nei principali Paesi europei, di risorse provenienti dal bilancio pubblico;

in generale, i coefficienti patrimoniali e di liquidità delle banche dell'Unione europea sono migliorati costantemente negli ultimi anni, tuttavia i rischi per la stabilità finanziaria e le difficili condizioni di finanziamento dell'economia reale persistono;

come evidenziato, tra l'altro, dal Fondo monetario internazionale nella relazione 2016 sulla stabilità finanziaria mondiale, in un quadro di ripresa ciclica, in Europa continuerà a esservi una cospicua quota di banche deboli e in difficoltà, situazione che trova una spiegazione, tra le altre cose, nello *stock* di crediti deteriorati, nel contesto dei tassi di interesse e nelle possibili problematiche sul versante della domanda;

secondo dati recenti – quinta relazione indipendente sull'analisi annuale della crescita 2017 – i crediti deteriorati nella zona euro hanno un valore stimato pari a 1.132 miliardi di euro, nonostante gli sforzi già intrapresi in alcuni Stati membri per ridurne il livello;

una soluzione europea, che pare necessaria, come anche sottolineato nella risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sull'Unione bancaria, deve tenere conto della fonte dei crediti deteriorati, dell'impatto sulla capacità di prestito delle banche nei confronti dell'economia reale e della necessità di sviluppare un mercato primario e secondario dei crediti deteriorati, eventualmente sotto forma di una cartolarizzazione sicura e trasparente, con un coinvolgimento a livello sia unionale sia nazionale;

il Parlamento europeo, inoltre, ribadisce la necessità di garantire una maggiore trasparenza relativamente alla totalità delle pratiche di supervisione proprie del Meccanismo di vigilanza unico (SSM), le cui modalità di valutazione influenzano la stabilità sostanziale del sistema finanziario; nella risoluzione citata viene richiesto alla Banca centrale europea (BCE) di pubblicare indicatori e misurazioni della

performance per dimostrare l'efficacia della vigilanza e migliorarne la responsabilità verso l'esterno;

nonostante gli sforzi messi in campo dall'Autorità bancaria europea (ABE) e dalla BCE per apportare miglioramenti, in particolare, al quadro delle prove di *stress*, l'attuale metodologia presenta dei limiti che pare necessario superare, per riflettere in maniera migliore la possibilità e la realtà di situazioni di crisi effettive; fino ad oggi l'attenzione è stata concentrata attorno alla mole di crediti in sofferenza posseduti dalle banche europee, senza tenere in debita considerazione i rischi derivanti dalla detenzione di attività di Livello 3, come anche sottolineato nella citata risoluzione del Parlamento europeo;

i titoli di Livello 3, costituiti da derivati, in gran parte, o da titoli strutturati come *Collateralized debt obligation* (CDO) – obbligazioni che hanno come garanzia collaterale un debito – o *Assetbacked security* (ABS) – obbligazioni emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione, garantite dagli attivi sottostanti – sono stati fra le cause prime dello scoppio della crisi del 2007-2008;

già nel corso dell'Asset quality review del 2014 era stato posto il tema dell'approfondimento degli attivi di Livello 3, al fine di verificare la bontà dei modelli interni che le banche usano per valutare questa categoria di titoli per definizione unici e molto eterogenei;

è infatti difficoltoso utilizzare modelli *standard* per una corretta valutazione di tali titoli illiquidi, in termini di prezzo congruo, deprezzamento, diversificazione e copertura (*hedging*); in occasione delle prossime verifiche sui bilanci dei gruppi bancari europei da parte del SSM, previste nel 2018, sarebbe opportuno esplorare concretamente la praticabilità di uno *stress test* ampliato su questa particolare tipologia di titoli « tossici », al fine di ridurre i rischi correlati con le consistenze di tali attività nei bilanci delle banche europee;

attualmente, secondo i dati dell'Associazione bancaria italiana, il peso tra attività di Livello 3 e capitale è pari al 15,1 per cento per le banche italiane, al 20,5 per cento per quelle francesi, al 25,4 per cento per quelle britanniche e sale al 35,5 per quelle tedesche;

la mancanza di trasparenza che caratterizza le prove di *stress* della BCE implica un'incertezza nelle pratiche di vigilanza e la pubblicazione dei risultati delle prove di *stress* sarebbe in grado di rafforzare la fiducia del mercato; inoltre le verifiche sui bilanci dei gruppi bancari europei previste dal SSM devono essere in grado di cogliere il grado di rischio effettivo a livello europeo, non solo correlato alla detenzione di una mole significativa di crediti in sofferenza, ma anche all'esposizione al rischio sistemico aumentata da una elevata percentuale sul capitale di *asset* illiquidi;

al fine di contrastare la persistente instabilità del contesto bancario in Europa è necessario promuovere cambiamenti profondi sia nei modelli economici delle banche sia nella struttura del sistema di vigilanza unico, per garantire un sistema bancario sano, con migliori capacità di finanziare l'economia reale,

# impegna il Governo

a valutare l'opportunità di proporre, nelle sedi negoziali europee, una revisione delle regole di vigilanza bancaria volta a migliorare le metodologie degli *stress test* e rendere più efficaci i metodi di valutazione per garantire una maggiore trasparenza e riflettere meglio i rischi effettivi e, in tale contesto, a dare priorità all'esame di attivi di Livello 3 detenuti dalle banche, inclusi i derivati, organizzando un'apposita prova di *stress test*.

(7-01214) « Barbanti, Pelillo, Fregolent, Marco Di Maio, De Maria, Lodolini, Fanucci, Boccadutri, Petrini, Ribaudo, Carella, Fragomeli, Moretto, Gitti ». COMITATO DEI NOVE.

# VII COMMISSIONE PERMANENTE

# (Cultura, scienza e istruzione)

#### SOMMARIO

COMITATO DEI NOVE.	
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini. C. 3844-A, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato	116
SEDE CONSULTIVA:	
Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)	116
ALLEGATO 1 (Parere alternativo del Gruppo Articolo 1 – MDP)	122
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	125
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3083 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Nulla Osta)	118
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139-B approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (Seguito dell'esame e conclusione – Nulla Osta)	118
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. C. 2546 Marchi (Esame e rinvio)	118

# COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 10 maggio 2017.

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini.

C. 3844-A, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

# SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NAR-DELLI.

La seduta comincia alle 13.

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,

ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

#### C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 9 maggio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Comunica che il gruppo Articolo 1 – MDP ha presentato una proposta di parere alternativo (vedi allegato 1).

Manuela GHIZZONI (PD), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole con 9 condizioni e un'osservazione, specificando che essa tiene conto anche delle indicazioni fornite dai colleghi della Commissione, nel corso del dibattito svoltosi nella seduta di ieri.

Marisa NICCHI (MDP), nel rimettersi ai contenuti del parere alternativo presentato e sebbene apprezzi alcune delle condizioni e l'osservazione inserite nella proposta di parere della relatrice, su quest'ultima non potrà votare a favore. In particolare, condivide le condizioni relative all'apposizione di opportune cautele in materia di edilizia residenziale in prossimità dei nuovi impianti sportivi e quella relativa alla previsione di una graduale statizzazione dei Conservatori e delle Accademie di Belle arti. Concorda altresì con l'esplicitazione nella prima condizione dell'indirizzo della Commissione volto ad escludere dalla riduzione delle voci di spesa quelle relative ai capitoli del MIUR e del MIBACT. In definitiva, si asterrà dal voto perché ritiene ancora irrisolte molte questioni. Ribadisce la propria contrarietà in merito alle scelte inerenti alla Ryder Cup e al finanziamento del teatro Eliseo di Roma, che sono il frutto di pura discrezionalità.

Luigi GALLO (M5S) preannunciando il voto contrario del suo gruppo, sottolinea come la Commissione dimostri di volersi arrendere a una logica di tagli della spesa pubblica in campo culturale, andando contro corrente rispetto a quanto più volte ribadito in questo consesso sull'importanza dell'investimento in questo settore.

Manuela GHIZZONI (PD), relatrice, replicando alla collega Nicchi, ritiene che in materia di centenari si siano fatte scelte altrettanto discrezionali, in modo non controverso. Sottolinea, inoltre, che le disposizioni sulla *Ryder Cup* non recano un finanziamento, ma una garanzia dello Stato.

Simone VALENTE (M5S) deve sottolineare che anche la prestazione di una garanzia da parte dello Stato è una posta onerosa per l'erario, giacché essa, qualora escussa, comporta un onere che deve essere preventivamente coperto. Del resto, non è ancora disponibile lo studio definitivo sull'ammontare dei costi legati all'evento.

Luigi GALLO (M5S) intervenendo sull'articolo 64 del disegno di legge, in materia di servizi nelle scuole, evidenzia che la scelta di prorogare i contratti alle imprese che attualmente li svolgono, è già stata censurata dall'*Antitrust*. Sottolinea che il sistema CONSIP ha già dimostrato di essere fallimentare in fatto di risparmi. La soluzione migliore sarebbe quella di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori, come previsto dalla proposta di legge 2194 a firma della collega Marzana, assegnata alla Commissione Lavoro.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire mette in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione l'approva (vedi allegato 2).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che si intende precluso il parere alternativo presentato dal gruppo Articolo 1 – MDP.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 3083 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla Osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 maggio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

La Commissione approva.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*. C. 3139-B approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla Osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 9 maggio 2017.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire mette in votazione la proposta di nulla osta della relatrice.

La Commissione la approva.

La seduta termina alle 13.30.

# SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NAR-DELLI.

La seduta comincia alle 13.30.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. C. 2546 Marchi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Vanna IORI (PD), relatrice, illustra la proposta di legge, sottolineando che essa riprende una tematica affrontata, da ultimo, nella XVI legislatura, nell'ambito dell'esame di un testo recante interventi vari per la conservazione e la valorizzazione di monumenti, nonché per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. In particolare, essa prevede l'istituzione di una Fondazione che, attraverso la realizzazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia, ha tra i suoi scopi quello di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli ex Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia. Al riguardo, ricorda, anzitutto, che dal 1991 opera il «Centro di documentazione di storia della psichiatria San Lazzaro », istituito dall'Unità Sanitaria Locale n. 9, dalla provincia di Reggio Emilia e dall'Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia Romagna, che conserva il patrimonio bibliografico, archivistico e iconografico dell'Istituto neuropsichiatrico di San Lazzaro, situato nel vasto complesso di 32 edifici sorto sul vasto territorio destinato dal 1536 all'accoglienza dei malati di mente. Il nucleo originario comprendeva padiglioni, casa colonica, officine, chiesa, e strutture diverse, immersi in giardini e verde pubblico. Oggi rimane un patrimonio costituito dalla biblioteca, che raccoglie circa 13.500 volumi comprensivi di testi di psichiatria, neurologia, medicina legale, criminologia. Il centro comprende, inoltre, un'emeroteca specialistica collegata alla « Rivista di Freniatria », fondata nel 1875 e tuttora pubblicata, ritenuta la più importante rivista italiana sull'argomento. Vi è poi un archivio con documenti dal XVIII al XIX secolo, oltre centomila cartelle cliniche dal 1854, e un fondo fotografico psichiatrico ordinato dal 1880, un archivio video con oltre 500 film e documentari sulla follia. Sono, infine, esposti oggetti e strumenti terapeutici e di contenzione, arredi e strumenti di laboratorio, oltre a ceramiche, ricami, manufatti in cuoio, dipinti e sculture realizzati dai ricoverati. Segue poi, verso la « demanicomializzazione », l'attività svolta dai centri di igiene mentale in cui si sperimentava, già dagli anni '60 e '70, la legge 180 che dal 1978 avrebbe dato vita alla loro diffusione su tutto il territorio nazionale. Si tratta dunque di un patrimonio immenso e originale, che attrae visitatori e studiosi da ogni parte del mondo e che non può andare disperso e che si presta a costituire un Museo Nazionale della Psichiatria, unico nel nostro paese. Tale Museo, che attesta il passaggio dalla cultura della segregazione e della contenzione ai moderni servizi psichiatrici di diagnosi e cura, può essere anche centro promotore di iniziative di ricerche e studio sulle malattie mentali, sulle terapie, sulla formazione del personale. Successivamente, dal 30 settembre 2012, è stato aperto previo restauro, del padiglione Lombroso dell'ex complesso manicomiale del San Lazzaro, al quale ha concorso, con un contributo di due milioni di euro, il Mibact su un investimento complessivo di 3,1 milioni - il Museo della psichiatria, che fa parte dei musei civici di Reggio Emilia. Rimarca che preliminarmente, dunque, si dovrà chiarire se e come si intenda prevedere la trasformazione dell'attuale Museo (civico) in Museo nazionale gestito dalla Fondazione. Illustrando l'articolato, segnala che l'articolo 1 affida la promozione dell'istituzione della Fondazione allo

Stato, anche in collaborazione con la regione Emilia-Romagna, con le province e i comuni di Modena e di Reggio Emilia, con altri comuni delle medesime province che intendano aderire, nonché con l'azienda sanitaria locale di Reggio Emilia. I fini che devono essere perseguiti dalla Fondazione - anticipati nell'articolo 1 - sono meglio esplicitati nell'articolo 4 che, anzitutto, specifica che la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-documentario si persegue attraverso la realizzazione di una struttura museale nazionale e che il patrimonio suddetto è costituito dalla biblioteca, dall'archivio, dagli strumenti di contenzione e di terapia, dai laboratori scientifici e iconografici, dai manufatti, dall'archivio video e fotografico e da quello iconografico relativo agli ex ricoverati. Ulteriore finalità della Fondazione è quella di promuovere e curare ricerche, pubblicazioni e altre iniziative culturali dirette alla conoscenza della storia della psichiatria e degli istituti di cura, compresi gli ospedali psichiatrici giudiziari e – in base al testo della proposta di legge - « le nuove strutture sanitarie regionali che li sostituiranno». Al riguardo, occorrerà adeguare la terminologia e aggiornare i riferimenti, in considerazione del fatto che il processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è stato completato nel febbraio 2017, quando sono divenute pienamente operative le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), di competenza regionale. Con riguardo alla natura della Fondazione, che ha sede in Reggio Emilia, l'articolo 2 stabilisce che essa ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed è dotata di autonomia funzionale ed amministrativa. In base agli articoli 3 e 5, essa è disciplinata - oltre che dalla legge - dall'atto costitutivo e dallo statuto. Quest'ultimo, in particolare, definisce gli organi della Fondazione e ne disciplina funzioni, composizione e modalità di nomina. Tra gli organi devono comunque essere compresi l'assemblea, il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Relativamente al finanziamento, l'articolo 6 prevede che alle spese per il funzionamento della Fondazione partecipa innanzitutto lo Stato e, a tal fine, autorizza una spesa di euro un milione e 500 mila annui a decorrere dal 2014. Evidenzia che, ovviamente, sarà necessario aggiornare la decorrenza dell'onere e, conseguentemente, la relativa copertura. Conclude segnalando che la Fondazione può avvalersi anche di contributi di altri enti pubblici, nonché di donazioni e lasciti di soggetti privati, che – in base all'articolo 2 – possono essere nazionali ed esteri.

Roberto RAMPI (PD) dichiara di apprezzare profondamente lo spirito della proposta di legge. Al fine di valorizzare il contributo culturale della Fondazione, propone, in analogia a quanto avviene presso altre istituzioni diffuse nel Nord-Italia, di avviare un coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, promuovendo tra gli studenti la conoscenza delle storie drammatiche raccontate dal patrimonio racchiuso in quelle mura.

Umberto D'OTTAVIO (PD) esprimendo anch'egli apprezzamento per la proposta, sottolinea di conoscere profondamente le realtà manicomiali, avendo visitato più volte la struttura in oggetto. Ricorda, inoltre, che il suo collegio elettorale è a Collegno, città legata al noto caso dello « smemorato », avvenuta novant'anni fa. Evidenzia che strutture come quella di San Lazzaro meritano di essere valorizzate, anche perché in molti casi sorgono in luoghi di grande pregio artistico e raccolgono un notevole patrimonio di testimonianze. Suggerisce di prevedere l'inserimento di tale patrimonio in una rete di cui San Lazzaro potrebbe costituire il punto centrale. Ricorda che nel prossimo anno cadranno i 40 anni dalla legge 180 del 1978, più nota come legge Basaglia, dal nome dello psichiatra ispiratore della legge che ha avuto il grande merito di aver ridato dignità alle persone, imponendo la chiusura dei manicomi e istituendo servizi di igiene mentale pubblici. Segnala, al riguardo, di aver presentato una proposta di legge (C4275) per l'istituzione della giornata della dignità della persona. Conclude, invitando la Commissione a dare su questo tema il miglior contributo possibile.

Laura COCCIA (PD) si compiace dell'odierna discussione. L'Italia è stata all'avanguardia nel superamento dei problemi psichiatrici come fatto privato lasciato al carico familiare e domestico. Dalla legge Basaglia in poi, viceversa, la salute mentale è divenuto un momento dei compiti della collettività. Concorda pertanto con la necessità di preservare i luoghi della memoria su questo essenziale passaggio. In questo contesto, tuttavia, auspica che una legge dia adeguato risalto alla specificità del trattamento storicamente riservato alle donne ritenute pazze. Anche in un passato non lontano, i manicomi sono stati il luogo per una pretestuosa segregazione di mogli e amanti come, per esempio, Ida Dalser, la prima compagna di Benito Mussolini, che fu reclusa in una struttura per malati mentali assieme al figlio che gli aveva dato.

Tamara BLAŽINA (PD), anch'ella compiacendosi della discussione in corso, osserva come sia sempre doveroso respingere i tentativi di tornare a sistemi e metodi anteriori alla legge n. 180. L'esperienza della struttura di San Giovanni a Trieste, che oggi è un parco, offre la possibilità di conoscere e tramandare la creatività e la sensibilità degli amministratori locali che gestirono con lungimiranza quel passaggio. Tale patrimonio di professionalità e sapienza deve essere salvaguardato.

Marisa NICCHI (MDP) concorda con chi l'ha preceduta, sottolineando che fare degli *ex* manicomi strutture museali li sottrae agli appetiti speculativi dei costruttori. Si augura, tuttavia, che questi musei non si aggancino a un'idea storiografica della psichiatria, bensì siano ispirati al concetto ben più ricco e socializzante della salute mentale, all'interno della quale albergano il rispetto per le soggettività e per la dignità personale, anche perché nella diagnosi e nella gestione del preteso disturbo mentale, come ha accennato la

collega Coccia, possono insinuarsi brutali rapporti di potere e di criminalizzazione della diversità. D'altronde anche in questa legislatura queste tematiche sono già state incrociate con la legge sugli ospedali psichiatrici giudiziari, la cui vicenda non può dirsi ancora conclusa con la previsione dei REMS.

Maino MARCHI (PD), dichiarando di condividere pienamente il contenuto della relazione e le valutazioni espresse dai colleghi, evidenzia che questa può essere la sede e l'occasione giusta per dare un valore culturale aggiunto alle realtà manicomiali che sono state trasformate in musei e che racchiudono un patrimonio documentale di immenso valore. Si ha altresì l'opportunità di dare alla riforma Basaglia il giusto risalto. Ritiene che ci siano tutte le condizioni per andare avanti sulla strada tracciata dalla proposta, arricchita dagli interventi che ha ascoltato. Rimarca, tuttavia che è necessario procedere velocemente, tenuto conto che la fine della legislatura è ormai prossima e che il provvedimento dovrà andare anche al Senato.

Camilla SGAMBATO (PD), dopo aver sottolineato la portata culturale della legge

Basaglia, formula l'auspicio che la proposta all'esame possa fare da volano per altre strutture, come quella di Aversa, fondata da Gioacchino Murat nel 1813, e oggi in stato di totale abbandono. Le sue mura racchiudono un notevole patrimonio librario che potrebbe trovare un'autentica valorizzazione, grazie alla creazione di una rete dei musei originata dalla chiusura degli *ex* manicomi.

Vanna IORI (PD) ringrazia i colleghi per gli interventi stimolanti e per la proficua discussione. Sottolinea che la dimensione educativa e formativa del Museo di San Lazzaro ha già trovato un suo sviluppo, in quanto meta di visite scolastiche. Ricorda, infine, che la provincia di Reggio Emilia può essere considerata la culla dei centri di igiene mentale, nati in attuazione della legge 180 del 1978, per opera di Giovanni Jervis

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444 Governo).

# PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO ARTICOLO 1 - MDP

#### La Commissione VII.

esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017, recante: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, a favore degli enti territoriali e zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo » (C 4444)

#### premesso che:

la manovra correttiva prevista dal provvedimento in esame, interviene con una correzione sui conti pubblici per il 2017 di circa euro 3,1 miliardi e una conseguente riduzione dal 2,3 al 2, 1 per cento di PIL, ottenuta in gran parte attraverso un aumento delle entrate e, seppur in misura minore, con un taglio delle spese, a cominciare da quelle dei ministeri;

in perfetta coerenza con questi anni di tagli e di spending reveiw, assistiamo a un'ennesima riduzione degli stanziamenti che colpisce ancora una volta, e pesantemente, i già magri bilanci del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo. Due ministeri già gravemente sottofinanziati. A conferma di una politica miope, intollerabilmente « ragionieristica », che continua a non vedere proprio nell'istruzione, nella ricerca e nella cultura, i settori della Pubblica amministrazione nei quali investire con convinzione per la crescita e il futuro del nostro Paese;

a fronte delle poche e del tutto insufficienti risorse assegnate a legislazione vigente, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, subisce una riduzione di fondi per complessivi 38,8 milioni di euro per il 2017. Di questi, oltre 15,5 milioni vengono tagliati all'istruzione universitaria e formazione post-universitaria, nell'ambito della quale quasi 6 milioni di euro vengono tolti al diritto allo studio universitario. E questo in un Paese che è penultimo in Europa per numero dei laureati. Così come si assiste al taglio di ben 5,8 milioni di euro per la ricerca scientifica e tecnologica applicata e di base:

si segnala inoltre il taglio di oltre l, l milioni di euro per le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), che sono già in situazione di estrema difficoltà anche a causa delle esigue risorse ad esse assegnate a legislazione vigente;

in questo ambito va ricordato come da anni si attende la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati, trasformati in Istituti superiori di studi musicali, dall'articolo 2, comma 2, della legge 508/1999;

ad oggi, nonostante gli impegni del Governo, nessuna risorsa è specificatamente destinata a finanziare i processi di statizzazione degli ex istituti musicali pareggiati, nonostante alcuni istituti siano ormai in aperta situazione pre-fallimentare;

la grave situazione attuale vede diciannove Conservatori non statali, in difficoltà e a rischio chiusura per mancanza di fondi. O i conservatori vengono statizzati o chiudono;

il provvedimento in esame, non prevede nulla in tal senso;

come ha sottolineato il Segretario generale della FLC-CGIL, è importante preservare la straordinaria esperienza italiana in fatto di educazione e alta formazione musicale e artistica, che trova nelle comunità locali un suo punto di forza »;

accanto a misure di favore per i grandi musei, con la possibilità di andare in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per « avvalersi di competenze e servizi professionali... per sostenere il buon andamento degli istituti e garantirne l'attivazione », si confermano nuovi tagli ai nostri beni culturali; e a pagarne le spese sono i tanti capitoli di bilancio del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, che subiscono un sensibile taglio di quasi 13 milioni di euro per il 2017. Un taglio che in una fase attuale molto difficile, e con un ministero privo di strumenti per fronteggiare una riorganizzazione, forzatamente pretesa « a costo zero» dal Governo, rischia di diventare una pietra tombale sulla possibilità effettiva di esercitare e garantire la tutela;

dei quasi 13 milioni di tagli, 9,6 milioni di euro colpiscono la « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, e di questi 5,455 milioni vengono sottratti al Programma « tutela del patrimonio culturale », già allo stremo. E non basta: si dispongono – tra l'altro – tagli per 220.000 euro alla tutela archeologica, 599.000 alla tutela e valorizzazione dei beni archivistici, 992.000 alle « malconce » biblioteche, 552.000 alla tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio;

l'articolo 22, comma 8, stanzia 2 milioni di euro in favore del Teatro Eliseo di Roma, al fine di garantire la continuità della sua attività. Dette risorse rappresentano un nuovo ulteriore stanziamento, che si aggiunge ai diversi contributi già assegnati dalla normativa vigente al medesimo teatro;

peraltro i suddetti 2 milioni di euro a favore dell'Eliseo, vengono di fatto sottratti al nuovo Fondo per il cinema e l'audiovisivo, ossia a un settore che ha necessità di risorse specifiche;

nella drammatica situazione in cui versano buona parte dei teatri italiani, che faticano a portate avanti la loro programmazione, lasciano perplessi la scelta e le modalità del tutto discrezionali con le quali si è optato per un finanziamento aggiuntivo al teatro Eliseo;

l'articolo 62 interviene con disposizioni volte a favorire la costruzione di impianti sportivi. È di fatto una norma « sblocca-stadio » e il riferimento implicito è alla vicenda relativa alla realizzazione dello stadio della Roma;

si interviene sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304, articolo l, della legge di stabilità 2014. Solo che invece di novellare, come sarebbe dovuto avvenire, la norma sugli stadi della suddetta legge di stabilità 2014, si introducono nuove disposizioni che con quella norma vigente non si coordinano, né attraverso abrogazioni né con modifiche puntuali. Dal punto di vista legislativo e della corretta redazione dei testi, il risultato è perlomeno censurabile, con due norme che si sovrappongono, una in parziale deroga dall'altra, creando una confusione legislativa;

mentre il citato comma 304 della legge di stabilità 2014, vieta espressamente la costruzione di abitazioni, ma consente solamente ai soggetti che proponevano l'impianto sportivo, di realizzare uffici o attività commerciali, con questo articolo si deroga da detta previsione (peraltro vigente), e si apre a nuove costruzioni, a compensazione, anche di edilizia residenziale, in quanto funzionali al finanziamento dello stadio. È evidente il rischio di nuove speculazioni e di nuove residenzia-

lità, che andranno ad aggiungersi a tutta quella marea di appartamenti nuovi rimasti invenduti;

saranno inoltre consentite demolizioni e ricostruzioni con diverse volumetria e sagoma, e si dispone che il verbale conclusivo della Conferenza di servizi, può costituire adozione di variante al piano regolatore comunale. In pratica si assiste ad un allentamento dei vincoli urbanistici;

l'articolo 63 prevede la concessione a favore di *Ryder Cup* Europe LLP della garanzia dello Stato per un ammontare

fino a 97 milioni di euro, per il periodo 2017-2027. Non può non rilevarsi come questa previsione rappresenti, di fatto, un « regalo » a un terreno privato per la ristrutturazione sul quale si appresta una garanzia pubblica. Tutto ciò per una iniziativa sostanzialmente « elitaria », quando mancano risorse, e nulla si fa, in favore dello sport di base,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Nicchi, Scotto, Bossa.

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444 Governo).

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C. 4444 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

udita la relazione della deputata Ghizzoni, nella seduta del 4 maggio 2017, alla quale ci si riporta integralmente;

udito il dibattito svoltosi nelle sedute del 9 e 10 maggio 2017, i cui resoconti si intendono qui richiamati,

esprime

# PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 13, considerata l'importanza dell'investimento nella formazione del capitale umano e della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, inserisca la Commissione una disposizione per cui il raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2017 attingendo ad altre voci di spesa del Bilancio dello Stato; o, in subordine, i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dei beni e le attività culturali e del turismo, definiscano

nell'ambito della prevista rimodulazione di risparmi di spesa, riduzioni di missioni e programmi diversi da quelli indicati nell'elenco allegato al decreto-legge, al fine di garantire, in particolare, l'integrità delle risorse per i programmi « Diritto allo studio » e « Ricerca scientifica e tecnologica » in capo al MIUR e per la missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » in capo al MIBACT;

- 2) si inseriscano, all'articolo 22, anche disposizioni recanti misure per la promozione del libro e della lettura;
- 3) si estenda anche in favore dei comuni la previsione disposta per province e città metropolitane dall'articolo 25, comma 2, per il finanziamento, a valere sul Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la Programmazione triennale mediante attribuzione del MIUR (senza necessità che il riparto venga disposto da DPCM);
- 4) nei limiti dei posti di dirigenza scolastica già programmati a livello regionale per l'anno scolastico 2017-2018, i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possano attribuire l'autonomia e quindi la sede di dirigenza anche in deroga ai parametri previsti dagli artt. 19 e seguenti del decreto-legge n. 98 del 2011, tenuto conto della fase emergenziale che

coinvolge i comuni delle suddette regioni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 8 del 2017, interessate da un elevato numero di allontanamento degli iscritti per ragioni di sicurezza legati agli eventi sismici del 2016 e 2017;

- 5) si proroghi all'anno scolastico 2017-18 la disposizione contenuta nell'articolo 18-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di supportare l'attività didattica e scolastica sia nei territori colpiti dagli eventi sismici precedentemente richiamati sia nelle scuole che ospitano personale e studenti sfollati; a tal fine ci si avvalga dei risparmi verificatasi dall'attuazione del citato articolo 18-bis;
- 6) sia prevista una disposizione che consenta all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di proseguire e intensificare la propria attività di monitoraggio degli eventi sismici;
- 7) sempre con riguardo agli interventi in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, al fine di accelerare gli interventi di ricostruzione sia ulteriormente rafforzata la dotazione di personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

- 8) con riferimento all'articolo 62, in materia di costruzione di impianti sportivi, le disposizioni siano coordinate con l'articolo 1, comma 304 della legge di stabilità per il 2014, in particolare escludendo la possibilità di realizzare nuova edilizia residenziale come opera complementare o funzionale al finanziamento e alla fruibilità degli impianti;
- 9) si inserisca una disposizione recante la graduale statizzazione e razionalizzazione, a decorrere dall'anno 2017, degli Istituti Superiori musicali non statali e delle Accademie di Belle arti non statali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, mediante l'istituzione di un apposito fondo,

# e con la seguente osservazione:

a seguito della riorganizzazione dei livelli amministrativi *ex lege* n. 56 del 2014, verificare la possibilità di sostenere il funzionamento ordinario dei sistemi bibliotecari provinciali, al fine di garantire la continuità dei servizi da questi svolti e di assicurare la tutela del patrimonio librario delle biblioteche che ne fanno parte.

# VIII COMMISSIONE PERMANENTE

# (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:	
In morte del deputato Maurizio Baradello	127
D.L. n. 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo. (Alla V Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni)	127
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	131
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle)	134
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	128
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	136
ALLEGATO 4 (Proposta di parere alternativa presentata dal deputato Pili)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

#### La seduta comincia alle 8.35.

#### In morte del deputato Maurizio Baradello.

Ermete REALACCI, presidente, comunica che nella giornata di ieri è venuto a mancare il collega Maurizio Baradello. Avverte di aver provveduto ad esprimere a nome di tutti i componenti della Commissione Ambiente la vicinanza ai familiari.

D.L. n. 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

# C. 4444 Governo.

(Alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 9 maggio scorso.

Chiara BRAGA (PD), relatrice, illustra la proposta di parere con condizioni e con osservazioni, come riformulata sulla base delle indicazioni scaturite dal dibattito della seduta precedente (*vedi allegato* 1), ringraziando i colleghi per i contributi forniti.

Ermete REALACCI, presidente, ringrazia la relatrice per l'intelligente lavoro svolto. Comunica che è stata presentata una proposta di parere alternativa da parte dei componenti del gruppo M5S (vedi allegato 2). Avverte pertanto che sarà posta in votazione la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata dalla relatrice, e che, in caso di approvazione della stessa, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata dalla relatrice, risultando pertanto preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle.

#### La seduta termina alle 8.45.

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del Presidente Ermete REALACCI.

# La seduta comincia alle 16.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 9 maggio scorso.

Ermete REALACCI, presidente, avverte che è stato trasmesso il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che quindi la Commissione è nelle condizioni di esprimere il prescritto parere.

Maria Chiara GADDA (PD) illustra la proposta di parere con condizioni e con osservazioni, come riformulata (vedi allegato 3), ricordando ai colleghi che nella redazione delle stessa proposta di parere abbia provato a tener conto di tutte le indicazioni ricevute, preferendo intervenire con condizioni puntuali invece che con osservazioni, in linea con gli obiettivi di trasparenza, oggettività ed equilibrio tra competitività e tutela dell'ambiente più volte richiamati.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta di parere alternativa da parte dell'onorevole Pili (*vedi allegato 4*).

Alberto ZOLEZZI (M5S) sottolinea che, nonostante il corposo lavoro svolto dalla relatrice su un testo molto complesso, i componenti del gruppo M5S hanno deciso di presentare una proposta di parere alternativa (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni n. 814 del 9 maggio), ritenendo lo schema di decreto del Governo assolutamente insufficiente, tanto più in considerazione del tempo avuto a disposizione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2014 recante la delega ad attuare la direttiva 2014/52/UE. Esprime la convinzione che il provvedimento all'esame sia il sintomo della scarsa efficacia dell'azione del Ministero dell'ambiente, che avrebbe potuto fare meglio, soprattutto alla luce delle direttrici su cui si muove la revisione della Strategia energetica nazionale, anticipate in audizione dai ministri Calenda e Galletti. Considera a tale proposito particolarmente grave ed inaccettabile, anche in considerazione della fragilità del nostro territorio, che le attività di prospezione per la ricerca di idrocarburi con air-gun o esplosivi, oggi sottoposti a VIA statale, siano state ricomprese nell'allegato II-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoponendola a verifica di assoggettabilità. Nel riconoscere che la proposta di parere della relatrice introduce miglioramenti importanti, ma non sufficienti, al testo del Governo, segnala che non sono stati affrontati in modo decisivo tra gli altri i temi del mancato coinvolgimento dei cittadini, dell'impatto cumulativo degli interventi, nonché delle modalità di selezione dei componenti della Commissione VIA, con riguardo in particolare ai criteri meritocratici e agli eventuali conflitti di interessi. Da ultimo ritiene che lo schema di decreto del Governo possa condurre all'avvio di nuove procedure di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia, che in materia di rifiuti ha già pagato sanzioni per un totale di 140 milioni di euro, come ricordato dal ministro Galletti.

Filiberto ZARATTI (MDP) esprime un ringraziamento non formale per l'enorme lavoro che la relatrice ha dovuto sostenere al fine di colmare le lacune del provvedimento in esame, che si è dimostrato totalmente sbagliato e che avrebbe dovuto essere ritirato, con un atto di umiltà e di coraggio da parte del Governo. Nel ricordare che, sulla base di tale considerazione, il suo gruppo ha ritenuto di presentare una proposta di parere alternativa (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni n. 814 del 9 maggio), in cui ha espresso contrarietà allo schema di decreto, ritiene che sarebbe stato preferibile per il Governo utilizzare più tempo producendo un risultato più adeguato, tanto più che, come ricordato anche dalla relatrice, l'Italia sarebbe dopo la Francia il secondo paese dell'Unione europea a recepire la direttiva VIA.

Salvatore MICILLO (M5S) stigmatizza l'assenza del rappresentante del Governo.

Ermete REALACCI, *presidente*, precisa che il Regolamento non prevede l'obbligo di presenza, trattandosi dell'esame di un suo atto, se non per *bon ton* istituzionale.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS), nel sottolineare che l'assenza del Governo dimostra quanto poco rilevanti siano considerate le indicazioni della Commissione Ambiente, ritiene - analogamente al collega Zaratti - che lo schema di decreto all'esame sia da rigettare completamente, in particolar modo per il tentativo di trasformare la procedura di VIA in un vuoto atto burocratico che non ostacoli le imprese realizzatrici degli interventi, introducendo quella che si potrebbe definire una sorta di « sanatoria ». Sottolinea che il suo gruppo, lungi dall'opporsi a priori a nuove opere, è favorevole alla realizzazione di progetti ben fatti, che non impattino sull'ambiente, che procedano secondo le regole ecosistemiche e di quella economia circolare voluta anche dall'Europa e che non sia solo uno slogan quando si fanno le conferenze. Ricorda di aver presentato una proposta di parere alternativa (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni n. 814 del 9 maggio), che esprime contrarietà rispetto al provvedimento del Governo. Ringrazia comunque la collega Gadda per l'impegno profuso al fine di migliorare il pessimo lavoro fatto dal Governo, chiedendosi il motivo di tanta premura nell'attuazione della direttiva 2014/52/UE, considerato il grande ritardo accumulato in altri casi. Tiene comunque a rilevare che la relatrice, nella proposta di parere presentata, si è mossa lungo la direttrice auspicata dal gruppo SI-SEL-POS, collocando la valutazione di impatto ambientale nella fase dello studio di fattibilità o del progetto definitivo. A tale proposito, ritiene che sarebbe stato preferibile richiamare esplicitamente nella proposta di parere le disposizioni introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici per dettagliare e rafforzare i contenuti dello studio di fattibilità che sostituisce il vecchio progetto preliminare, introducendo ulteriori richieste di dettaglio progettuale. Nel sottolineare infine la corposità del parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni, che equivale ad un sostanziale rigetto dello schema del Governo, manifestando la propria soddisfazione per il fatto che sia stata mantenuta la competenza regionale in materia di ambiente, ritira la proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo e preannuncia l'astensione dalla votazione sulla proposta di parere con condizioni della relatrice.

Mauro PILI (Misto), nel concordare con i colleghi sul fatto che il Governo avrebbe dovuto ritirare lo schema di decreto in esame, stigmatizza, da un lato, l'aspettativa tradita del Parlamento di una seria riforma del sistema di valutazione di impatto ambientale e, dall'altro, il conflitto sostanziale sotteso al parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni. Tra le motivazioni della propria contrarietà, diffusamente illustrate nella proposta di parere alternativa presentata, segnala in particolare il fatto che la valutazione d'impatto ambientale, come proposto dal provvedimento in esame, si conferma un atto politico e non, invece, come sarebbe stato corretto, un atto amministrativo e che si è addirittura aggravata la situazione, rafforzando ulteriormente l'azione del Ministro dell'ambiente in materia. Ricorda inoltre che a suo parere con il decreto in esame si aprono vere e proprie deregulation normative a favore di particolari settori, a partire da quello energetico, non funzionali alla tutela ambientale ma protese al sostegno di rilevanti interessi economici non sempre legittimi e trasparenti. Con riferimento in particolare alla evidente deregulation in tema di energie rinnovabili, ritiene che questo approccio finisca non per favorire le politiche climatiche – ambientali, ma per rafforzare la propensione speculativo - affaristica che si registra in questo settore, che molto spesso sfocia nelle mire di organizzazioni criminali. Ritiene d'altra parte che si sarebbe dovuta eliminare la Commissione VIA, un organismo pletorico di 40 componenti, tutti indicati dal Ministro, organo politico, senza nessuna selezione concorsuale ma con un irrisorio e sostanzialmente inutile ricorso ad un generico e non oggettivo curriculum. Esprime la convinzione che nel provvedimento si registri inoltre un reiterato tentativo centralista volto ad accentrare le procedure e a rafforzare una visione dello Stato tesa a escludere e marginalizzare le regioni su progetti di qualsivoglia natura, non tutelando peraltro le prerogative statutarie delle regioni a statuto speciale. Segnala inoltre la evidente carenza di precisi criteri per l'esame dei progetti, per i quali si allenta la definizione progettuale, e si continua a non richiedere la proprietà e la piena disponibilità delle aree oggetto dell'intervento. Da ultimo ritiene che debba essere escluso il ricorso al Consiglio dei ministri per la decisione finale in materia di valutazione di impatto ambientale, in mancanza d'intesa tra i Ministri competenti.

Chiara BRAGA (PD), nel ringraziare la relatrice per il puntuale lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole dei componenti del gruppo PD e auspica che sulla proposta di parere della relatrice si possa verificare la più ampia condivisione, in tal modo dando più forza alle condizioni poste al Governo e scaturite dall'esame parlamentare.

Ermete REALACCI, presidente, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dalla relatrice, e che, in caso di approvazione della stessa, risulteranno precluse le proposte di parere alternative presentate dai gruppi Movimento 5 Stelle, Articolo 1 – MDB e Misto, nonché dall'onorevole Pili.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni, come riformulata dalla relatrice, risultando pertanto preclusa la votazione sulle proposte di parere alternative presentate dai gruppi Movimento 5 Stelle, Articolo 1 – MDB e Misto, nonché dall'onorevole Pili.

La seduta termina alle 16.25.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.30.

ALLEGATO 1

decreto-legge n. 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 50/2017, C. 4444 Governo, recante « Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo »;

considerato che:

il provvedimento reca una serie di misure che danno risposta alle problematiche e alle istanze già emerse in occasione dell'esame del decreto-legge n. 8 del 2017;

appare opportuno incrementare le risorse destinate ad assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali svolte dalle province, con particolare riguardo alla manutenzione delle strade, all'esercizio di funzioni in materia scolastica e alla tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza;

all'articolo 43, comma 3, si prevede per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti di attività agricole la restituzione in nove rate delle somme dei tributi non versati per effetto della sospensione; si tratterebbe di una disposizione con effetti gravosi anche considerato che il numero di rate è inferiore al numero di mensilità di applicazione della busta paga;

per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, andrebbe assunto come riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015, al fine di determinare il tributo dovuto per il conferimento in discarica dei rifiuti relativamente al periodo dal quarto trimestre 2016 al quarto trimestre 2017, in considerazione del fatto che per il 2016 lo stesso valore della raccolta differenziata sarebbe alterato dall'ingente quantità di macerie;

l'articolo 62 detta disposizioni in materia di impianti sportivi senza prevedere un adeguato coordinamento con la disciplina dettata dal comma 304 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014;

l'articolo 20 bis del decreto-legge n. 8 del 2017 prevede per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle verifiche, che le risorse accertate siano rese disponibili con un coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile nella stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca circa le modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti:

andrebbe reintrodotto il previgente comma 2 dell'articolo 211 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativo al potere di raccomandazione vincolante dell'ANAC, qualora la stessa ANAC ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) con riferimento alle disposizioni degli articoli 16, 17, 18, 20 e 25, si incrementino in misura congrua e sufficiente le risorse destinate ad assicurare l'esercizio puntuale e costante delle funzioni fondamentali di competenza delle province, con particolare riguardo alla manutenzione delle strade, alla materia dell'edilizia scolastica e alla tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza, al fine di garantire l'erogazione di servizi essenziali e prioritari per i cittadini e la salvaguardia del personale di tali enti;
- 2) si incrementino le risorse destinate a promuovere nuovi investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese da parte delle regioni, nei settori di spesa previsti dal comma 140 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017;
- 3) all'articolo 41, comma 2, si preveda che l'attuazione degli interventi richiamati al successivo comma 3, lettere *b*) e c) avvenga d'intesa con il Dipartimento della protezione civile;
- 4) all'articolo 41, comma 4, si preveda che le modalità di impiego e ripartizione delle risorse per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso della popolazione civile siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile, previa richiesta delle componenti del Servizio nazionale di protezione civile;
- 5) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 43, comma 3, in materia di restituzione dei tributi sospesi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, si incrementi fino a 18 le rate mensili previste per la restituzione delle somme

non versate da parte dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti di attività agricole;

- 6) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 43, in materia di « busta paga pesante », si modifichi l'articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel senso di prevedere in via generale che il versamento delle ritenute, non operate ai sensi del comma 1-bis, avvenga mediante rateizzazione in 18 quote mensili di pari importo, in coerenza con quanto già previsto dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000;
- 7) con riferimento alla proroga degli incentivi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, si chiarisca che l'indennità di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da eventi sismici (di cui al comma 1 dell'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016) è concessa anche ai soci dipendenti delle società a responsabilità limitata e ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, nel caso che le fonti normative ed istitutive dei suddetti fondi già non prevedano come causale di intervento gli eventi sismici;
- 8) sia novellato il comma 2 dell'articolo 46 che istituisce la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia valutando un'ipotesi di abbassamento della percentuale di riduzione del fatturato richiesta alle imprese aventi sede nella zona franca, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste;
- 9) sia consentito in deroga all'articolo 205, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, di assumere come riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015, al fine di determinare il tributo dovuto per il conferimento in discarica dei rifiuti relativamente al periodo dal quarto trimestre 2016 al quarto trimestre 2017;

- 10) all'articolo 61 relativo alla realizzazione, in vista della Coppa del mondo di sci alpino a Cortina nel 2020, di interventi di potenziamento degli impianti sportivi, delle capacità ricettive e delle infrastrutture viaria, si preveda espressamente che tali interventi sono effettuati nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;
- 11) siano coordinate le disposizioni dell'articolo 62 in materia di costruzione di impianti sportivi con la disciplina dettata dal comma 304 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014; con particolare riferimento allo studio di fattibilità per l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, presentato dalla società o l'associazione sportiva interessata, si precisi che la possibilità di ricomprendere la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto, non riguardi comunque la realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale:
- 12) si reintroduca il previgente comma 2 dell'articolo 211 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativo al potere di raccomandazione vincolante dell'ANAC, qualora la stessa ANAC ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara;

# e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la disciplina generale in materia di *eco-bonus* e di sismabonus, prevedendo: la detrazione fiscale del 65 per cento per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; la detrazione fiscale del 50 per cento per le spese relative ad interventi di ca-

- rattere straordinario effettuati sulle pertinenze di fabbricati di qualsiasi tipo già esistenti, riguardanti la sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari; la detrazione del 50 per cento delle spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, a prescindere dalla realizzazione degli interventi; la possibilità per gli interessati di cedere anche a istituti di credito ed intermediari finanziari il credito di imposta riguardante la riqualificazione energetica e l'adozione di misure antisismiche: l'estensione del sisma bonus anche agli immobili rientranti nella categoria dell'edilizia residenziale pubblica;
- b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'Autorità Nazionale AntiCorruzione provvede a definire compiutamente l'ordinamento giuridico e la disciplina economica del proprio personale;
- c) valuti la Commissione di merito l'opportunità, nell'ambito del processo di integrazione tra il gruppo Ferrovie dello Stato e la società ANAS spa, di effettuare un'attenta ricognizione in merito alla deflazione del contenzioso ANAS, al trasferimento del patrimonio di ANAS, alla disapplicazione della norma sul contenimento delle spese e alle norme interpretative sui corrispettivi concessori sorti prima del trasferimento da ANAS al Ministero per le infrastrutture e i trasporti delle funzioni di concedente;
- d) valuti la Commissione l'opportunità di assicurare a tutti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 le misure di incentivo ad investimenti, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche provvedendo ad un'integrazione della stessa disciplina.

ALLEGATO 2

D.L. n. 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (C. 4444 Governo).

# PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La VIII Commissione

premesso che:

appare evidente che il provvedimento risulta disomogeneo in quanto il decreto-legge in esame si compone di disposizioni che intervengono in settori eterogenei quali la finanza, l'ambiente, finanziari, la sanità, l'agricoltura, i trasporti e le attività produttive;

si tratta non solo dell'ennesimo abuso dello strumento della decretazione d'urgenza ad opera del Governo e della contestuale violazione dei requisiti di necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 Cost.;

da tale premessa discende la difficoltà di esprimere una valutazione complessiva sull'intero provvedimento;

infatti, a fronte di disposizioni complessivamente condivisibili in ordine ad interventi urgenti per la ricostruzione e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, si ravvisano in questa sede le seguenti specifiche criticità, segnatamente in ordine alla disciplina della costruzione degli impianti sportivi;

l'articolo 62 interviene sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi prevedendo al comma 1 che lo studio di fattibilità possa ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano complementari ovvero funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto e possa, altresì, prevedere, la demolizione e ricostruzione dell'impianto, anche con diversa volumetria e sagoma. Si stabilisce, inoltre, al comma 2, che il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria possa costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale;

il comma 3 prevede specifiche disposizioni che interessano gli impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, consentendo l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali esclusivamente in capo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dello stadio;

il comma 4 impone alla società o associazione sportiva il necessario possesso dei requisiti di partecipazione previsti nel codice degli appalti in materia di finanza di progetto, associando o consorziando altri soggetti;

il comma 5, infine, dispone l'applicazione dell'articolo 125 del codice del processo amministrativo, relativo alle infrastrutture strategiche alle controversie relative al verbale conclusivo della conferenza dei servizi e all'aggiudicazione della concessione.

#### Considerato che:

in relazione al predetto comma 1, si stigmatizza la previsione secondo cui sono consentite destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto, che di fatto significa permettere qualunque tipologia di intervento anche con destinazioni avulse da quelle strettamente attinenti alla fruizione dell'impianto;

tale previsione appare in netto contrasto con quanto disposto dalla legge di stabilità 2014 in materia di impianti sportivi, disposizione peraltro già oggetto di critiche da parte del mondo ambientalista;

al fine di garantire la « tenuta finanziaria » dell'intervento, l'articolo in esame consente, attraverso una dubbia formulazione della norma, una deroga implicita alla norma che esplicitamente vieta la realizzazione di nuovi insediamenti ad uso residenziale, come peraltro rilevato anche dal servizio studi della Camera;

Inoltre, si consente la variazione della volumetria e sagoma in caso di ristrutturazione di un impianto esistente mediante demolizione e ricostruzione, in contrasto con la definizione di ristrutturazione del testo unico dell'edilizia senza considerare la presenza di immobili vincolati;

Ai sensi del comma 2, va stigmatizzata la disposizione che stabilisce che l'approvazione del verbale della conferenza dei servizi, con l'assenso della regione, diventi variante automatica allo strumento urbanistico, bypassando completamente l'ente locale competente per territorio, che si limiterà ad una ratifica dell'atto, senza poter entrare nel merito, evidenziandosi, pertanto, una chiara compressione del principio di sussidiarietà;

Ulteriore elemento di preoccupazione va individuato nel meccanismo attraverso il quale le società sportive possano beneficiare di una sorta di monopolio del suolo pubblico nel raggio di 300 metri dagli impianti sportivi per un periodo che va dalle cinque ore prima alle tre ore successive all'evento sportivo, senza operare alcuna distinzione tra le attività commerciali assegnate in modo esclusivo alla associazione o società sportiva che utilizza lo stadio,

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. (Atto n. 401).

# PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, 114. (Atto n. 401);

premesso che:

si esprime apprezzamento per l'intendimento del Governo di adottare, entro la scadenza dei termini, come previsto dall'articolo 14 della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114), lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/ 92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, novella la Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa alle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla procedura medesima di VIA:

lo schema di decreto è volto a promuovere l'obiettivo, fortemente condiviso dalla Commissione, dell'efficacia e dell'efficienza delle procedure amministrative, introducendo significative modifiche sia relativamente all'ambito di applicazione della disciplina sia relativamente alle modalità di espletamento delle procedure;

la legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114) prevede, tra i principi e criteri direttivi da seguire nell'attuazione della delega ivi prevista al recepimento della direttiva europea, la semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure a carattere ambientale; il rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale. la revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni e al fine di destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali;

il nuovo codice degli appalti (decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50), recentemente modificato dal decreto legislativo correttivo persegue in via prioritaria gli obiettivi di semplificazione, trasparenza e certezza dei tempi nelle procedure, di centralità della fase progettuale al fine di evitare il ricorso a continue varianti e all'aumento dei costi delle opere, promuove la qualificazione dei soggetti coinvolti nell'intero ciclo delle opere pubbliche

(stazione appaltante, impresa appaltatrice e progettisti), introducendo importanti novità, quali la partecipazione e il dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, nonché il definitivo superamento della legge obiettivo per la realizzazione delle infrastrutture strategiche;

#### considerato che:

la procedura di valutazione di impatto ambientale ha importanti ricadute sullo sviluppo economico e sociale del nostro Paese e rappresenta il principale strumento normativo per valutare gli effetti significativi e negativi determinati dalla realizzazione di un'opera e garantire la tutela, costituzionalmente riconosciuta, dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio naturale e paesaggistico, nonché della salute umana;

la direttiva 2014/52/UE prevede un'ampia fase di partecipazione del pubblico anche tramite il ricorso a fasi di consultazione, quali l'inchiesta pubblica; sarebbe pertanto necessario definire nello schema di decreto le modalità, le procedure e le tempistiche, al fine di far confluire gli esiti del confronto con il pubblico, nelle valutazioni di merito delle soluzioni progettuali sui progetti di competenza statale e locale, garantendo che l'autorità competente fornisca adeguata motivazione circa l'accoglimento o il diniego delle osservazioni pervenute;

sarebbe necessario prevedere la partecipazione del pubblico sia nella fase di verifica di assoggettabilità che in quella di valutazione di impatto ambientale, in coerenza con le modalità previste dal decreto sul dibattito pubblico, da emanare ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, tra l'altro, la valutazione delle diverse alternative progettuali in fase di predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

per le modifiche e le estensioni dei progetti che rientrano nelle categorie sottoposte a verifica di assoggettabilità e, successivamente, a procedura di valutazione, nonché per quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale, di competenza statale e regionale, non è prevista nello schema di decreto la consultazione dei cittadini interessati; sarebbe pertanto necessario che anche tali modifiche o estensioni di progetti siano sottoposte a procedura di valutazione di impatto con le adeguate forme di pubblicità e partecipazione del pubblico previste dalla procedura ordinaria;

al fine di migliorare l'efficacia della valutazione di impatto ambientale, di ridurre la complessità amministrativa e di aumentare l'efficienza economica del sistema produttivo e infrastrutturale, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali, è necessario prevedere il coordinamento preliminare, in fase di predisposizione del progetto e dei relativi studi ed analisi, nonché la verifica di ottemperanza alle disposizioni relative agli altri procedimenti afferenti valutazioni e analisi su questioni ambientali, di sicurezza e incolumità pubblica, di salute, di vulnerabilità e di prevenzione dei rischi naturali e antropici, di mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla direttiva 2010/75/CE, i procedimenti di cui alla direttiva Seveso III (2012/18/UE), alla direttiva Habitat e conservazione uccelli selvatici (2009/147/ CE), alla direttiva Alluvioni (2007/60/CE), nonché l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);

pur condividendo l'introduzione di termini perentori per lo svolgimento delle fasi della procedura di VIA, i quali garantiscono certezza del diritto e dell'azione della pubblica amministrazione, risulta opportuno prevedere per situazioni specifiche e ben definite la possibilità di richiede, per una sola volta, la sospensione dei termini da parte del soggetto proponente, dandone adeguata motivazione e fissando termini certi di scadenza;

sarebbe necessario promuovere l'innalzamento della qualità progettuale e degli studi di impatto ambientale, al fine di garantire realizzazioni di interventi migliori e più sostenibili dal punto di vista ambientale, oltre che di consentire lo snellimento della fase di predisposizione tecnica e di istruttoria da parte delle autorità competenti, definendo il livello di approfondimento degli elaborati progettuali e del contenuto dello studio degli impatti ambientali, per determinate tipologie di opere e di impianti, da sottoporre a procedura di assoggettabilità ovvero a valutazione di impatto; tali approfondimenti non potranno essere soggetti a scelte discrezionali derivanti dal confronto con il soggetto proponente, ma dovranno essere effettuati sulla base di criteri certi e oggettivi, utilizzando linee guida e normative tecniche, predisposte avvalendosi dell'I-SPRA e del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), dell'Istituto Superiore della Sanità (ISS) e dell'ENEA, e da approvare con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernenti i « contenuti per gli studi di impatto ambientale e del livello di approfondimento per le diverse tipologie sottoposte a verifica di assoggettabilità e a procedura di VIA »;

particolare attenzione deve essere posta alle « attività di monitoraggio e verifica delle misure mitigative e compensative » nonché alle verifiche di attuazione del Piano di monitoraggio sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio dell'opera; si ritiene quindi necessario predisporre, tramite apposite linee guida e normativa tecnica, avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA, approvate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare adeguate procedure di valutazione, verifica, monitoraggio e attuazione delle attività di vigilanza;

per migliorare la fase di partecipazione pubblica, la valutazione e il successivo monitoraggio degli impatti e delle eventuali misure mitigative e compensative si deve garantire la messa a disposizione da parte dei soggetti istituzionali competenti di tutte le informazioni ambientali, di vulnerabilità, di rischio e di mitigazione, di valutazione degli impatti sanitari ed epidemiologici ai soggetti proponenti e ai professionisti che predispongono gli studi di impatto ambientale nonché ai cittadini interessati, al fine di rendere disponibile l'informazione ambientale, in particolare per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la digitalizzazione e la condivisione delle banche dati e dei sistemi territoriali informativi di livello statale e locale, facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione informatiche pubbliche, da aggiornare annualmente come prevede la normativa vigente;

l'efficienza e la trasparenza della procedura, la riduzione dei tempi procedimentali e lo snellimento dell'iter burocratico per la verifica di assoggettabilità e per la valutazione di impatto dipendono anche dal buon andamento e dall'efficacia dell'attività amministrativa e tecnica dell'autorità competente e della « Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS », come indicata all'articolo 6 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; sarebbe pertanto necessario rafforzare il ruolo istituzionale e la dotazione organica degli uffici competenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), senza ricorrere alla creazione di un ulteriore organismo denominato « Comitato tecnico istruttorio », posto alle dipendenze funzionali del Ministero, come previsto al comma 3 dello stesso articolo 6;

i compiti della « Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS » nell'ambito della procedura di VIA e VAS sono particolarmente delicati e impegnativi; i componenti nominati, con decreto del Ministro dell'ambiente, devono garantire la terzietà, l'indipendenza e la professionalità, oltre che la moralità e l'imparzialità, che sono caratteristiche proprie di un organismo di alta specializzazione e competenza, istituito per supportare con pareri tecnici il decisore politico in scelte strategiche per il governo del Paese; pertanto la selezione dei candidati non può che avvenire con la massima trasparenza e pubblicità degli atti, mediante una valutazione comparativa dei requisiti, delle competenze e delle professionalità delle candidature alla luce dei profili definiti dall'avviso pubblico e determinati con decreto ministeriale;

sono previste, in modo innovativo rispetto alle norme vigenti, in caso di inadempienze o violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di assoggettabilità e di valutazione di impatto anche relativo a eventuali modifiche dei progetti, una serie di azioni che l'autorità competente può esercitare a secondo della gravità delle infrazioni; viene inoltre introdotta l'irrogazione di sanzioni amministrative nei casi in cui il soggetto proponente realizzi un progetto o parte di esso senza valutazione di impatto o verifica di assoggettabilità o non ottemperi alle prescrizioni ambientali del provvedimento di VIA o di assoggettabilità; si ritiene che tali sanzioni pecuniarie debbano essere coerenti e congruenti con quanto disposto dalla normativa in materia di delitti contro l'ambiente:

lo schema di decreto in oggetto modifica gli Allegati alla Parte Seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, riguardante l'elenco degli interventi da sottoporre a valutazione di impatto ambientale statale, stabilendo che le attività di prospezione per la ricerca di idrocarburi con tecnologia air gun, che attualmente sono sottoposte a VIA, vengano ricomprese nell'Allegato II bis che prevede la verifica di assoggettabilità e non direttamente la procedura di VIA; tale verifica preventiva risulta non necessaria viste le evidenze scientifiche che rilevano come la tecnologia con air gun utilizzata per i rilievi sismici in mare per la ricerca di idrocarburi sia una fonte di elevatissimo impatto acustico e determini gravissimi danni all'apparato uditivo delle specie marine, in particolare dei cetacei, oltre che risalite repentine dalla profondità di immersione che risultano dannose per l'intero organismo dei cetacei. Sarebbe pertanto, visto anche il rapporto dell'ISPRA inerente la valutazione e la mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani, necessario sottoporre a procedura di valutazione ambientale tali interventi;

risulta necessario, per la valutazione ambientale dei fattori di pressione antropica per la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, inserire tra i criteri di valutazione, la definizione di un fattore di pressione antropica che indichi nello studio di impatto ambientale e negli strumenti normativi di settore, in modo univoco ed omogeneo sul territorio nazionale, le caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, previste dall'articolo 195, comma 1, lettera *p*) del decreto legislativo n. 152 del 2006;

#### rilevato che:

l'articolo 2, relativo alle definizioni, prevede che la procedura di assoggettabilità e la valutazione di impatto si applichi ai progetti che possono avere « impatti ambientali negativi » mentre la direttiva fa riferimento a « impatti significativi e negativi, diretti e indiretti, »; pertanto si ritiene necessario introdurre nel testo del decreto la corretta definizione che prevede la valutazione degli « impatti significativi e negativi »;

nella definizione relativa al progetto contenuta alla lettera g) dell'articolo 2, si dispone che gli elaborati progettuali sono predisposti « con un livello di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di

cui all'articolo 20 »; la possibilità di avere un livello di dettaglio non meglio definito potrebbe generare un'indeterminatezza applicativa, rafforzata da una procedura discrezionale prevista al successivo articolo 20, nel confronto tra proponente e autorità competente. Si ritiene pertanto necessario introdurre una disciplina di dettaglio, tramite l'adozione di un decreto ministeriale che, oltre a specificare con chiarezza i contenuti dello studio di impatto ambientale, definisca i casi relativamente alle tipologie di opere, alle caratteristiche dimensionali o tecnologiche per le quali sia necessario presentare elaborati progettuali di livello definitivo, come previsti all'articolo 23, comma 7, del nuovo codice degli appalti;

l'articolo 3, relativo all'ambito di applicazione della valutazione di impatto ambientale, prevede al comma 11 che il Ministero dell'ambiente, sentito il MI-BACT, possa esentare « in tutto o in parte un progetto specifico» dalla procedura di VIA; pur essendo previsto dalla direttiva (articolo 2, paragrafo 4), si ritiene che sia necessario limitare i casi di non applicazione della direttiva medesima ai casi di « progetti, o parti di progetti, aventi quale unico obiettivo la difesa o a progetti aventi quale unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali obiettivi », come disposto all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2014/52/UE;

l'articolo 3, al comma 7, indica le tipologie di progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale e in particolare, alla lettera *d*), le modifiche e le estensioni dei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, di competenza statale e regionale o a verifica di assoggettabilità seguita da valutazione di impatto ambientale; tali modifiche o estensioni, devono essere sottoposte esclusivamente a procedura di valutazione di impatto con le adeguate forme di pubblicità e partecipazione del pubblico previste dalla procedura ordinaria;

l'articolo 6, relativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, prevede che la Commissione sia nominata dal Ministro dell'ambiente e « posta alle dipendenze funzionali » del Ministero; si ritiene opportuno modificare sia la locuzione sia le modalità di selezione dei componenti della stessa Commissione procedendo con la nomina di soggetti, previa valutazione comparativa delle competenze, dei requisiti e delle professionalità, secondo i profili tecnici e professionali determinati con apposito decreto del Ministro;

lo stesso articolo prevede, per garantire il supporto tecnico e giuridico alla Commissione tecnica di verifica, l'istituzione di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, costituito da trenta unità dipendenti pubblici; si ritiene che, al fine di garantire il necessario supporto istruttorio alla Commissione tecnica di verifica, nonché di valorizzare il ruolo e le competenze presenti nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), così come prevede la legge 28 giugno 2016, n. 132, tale Comitato tecnico istruttorio dovrebbe essere costituito presso l'ISPRA, avvalendosi anche di personale di altri enti di ricerca e organismi pubblici qualificati in materia;

l'articolo 8, relativo alle modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, prevede, al comma 2, che lo studio preliminare ambientale venga pubblicato sul sito web dell'autorità competente, ad esclusione dei dati coperti da segreto industriale; si ritiene che l'esclusione per i dati coperti da segreto industriale, su richiesta del soggetto proponente, anche per quanto riguarda lo studio di impatto ambientale, come previsto all'articolo 10, debba essere adeguatamente motivata dall'autorità competente a seguito di una valutazione ponderata che bilanci l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse privato alla riservatezza dei processi e delle tecniche utilizzate, tenuto conto che se il

dato ambientale riguarda le emissioni nell'ambiente circostante deve essere consentito il diritto di accesso all'informazione ambientale pur salvaguardando la riservatezza del processo produttivo;

l'articolo 8, al comma 5, prevede che l'autorità competente possa richiedere chiarimenti e documentazione integrativa, entro trenta giorni, dal ricevimento dello studio preliminare ambientale in formato elettronico: il proponente ha la possibilità di integrare la documentazione e fornire i dovuti chiarimenti nei successivi quarantacinque giorni. Sarebbe necessario, al fine di garantire la più ampia pubblicità e il coinvolgimento del pubblico, garantire sempre e comunque la pubblicazione sul sito web dell'autorità competente di tutta la documentazione afferente lo studio preliminare di impatto per un periodo pari a trenta giorni, anche al fine di consentire la formulazione e il deposito di eventuali osservazioni da parte del pubblico;

l'articolo 9, relativo alle procedure di confronto attivabili dal proponente per la predisposizione degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, prevede una fase di interlocuzione tra il soggetto proponente e l'autorità competente per la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali; si ritiene che, seppur proficua per garantire qualità e certezza dei tempi del procedimento, l'interlocuzione istituzionale debba essere condotta con l'obiettivo della totale trasparenza, imparzialità e oggettività, utilizzando linee guida predisposte dall'ISPRA, approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

l'articolo 11, relativo alle procedure e alle modalità di predisposizione dello studio di impatto ambientale, prevede, al comma 6, che il proponente, per garantire la qualità dello studio e delle valutazioni ambientali, si avvalga di documentazione attestata da professionisti iscritti ai relativi albi professionali; pertanto si ritiene che i professionisti che sottoscrivono la documentazione debbano avere adeguate e specifiche competenze professionali attinenti le materie in oggetto;

l'articolo 13, relativo alle consultazioni del pubblico, l'acquisizione dei pareri e le consultazioni transfrontaliere, prevede la contestuale pubblicazione sul sito web dell'autorità competente dell'istanza e della documentazione inerente la procedura di VIA. Al fine di garantire la più ampia diffusione delle notizie e la partecipazione del pubblico, si ritiene necessario consentire la pubblicazione nell'Albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali coinvolte territorialmente dalla realizzazione dell'opera;

lo stesso articolo 13, al comma 4, prevede che l'autorità proponente possa disporre la consultazione tramite l'inchiesta pubblica, da concludere entro novanta giorni; si ritiene necessario, al fine di garantire la massima partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini, stabilire processi partecipativi con adeguate regole e garanzie, definendo, con apposito decreto ministeriale, le modalità, le procedure e le tempistiche, al fine di far confluire gli esiti del confronto con il pubblico nelle valutazioni di merito sui progetti di competenza statale e locale e di garantire che l'autorità competente fornisca adeguata motivazione di accoglimento o diniego delle osservazioni. Andrebbero inoltre coordinate le modalità di partecipazione del pubblico sia nella fase di verifica di assoggettabilità che in quella di valutazione di impatto ambientale con le modalità previste dal decreto sul dibattito pubblico, da emanare ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, tra l'altro, la valutazione delle diverse alternative progettuali in fase di predisposizione della progetto di fattibilità tecnica ed economica;

l'articolo 17, relativo alle attività di monitoraggio, prevede che l'autorità competente svolga il monitoraggio circa l'ottemperanza alle misure mitigative e compensative previste nel parere di assoggettabilità o nel provvedimento di VIA e la verifica di eventuali impatti ambientali negativi e significativi imprevisti, anche in fase di realizzazione e di esercizio, che possono determinare gravi ripercussioni sulla salute umana o sull'ambiente. Si ritiene opportuno specificare che tali attività vengano svolte periodicamente, a supporto dell'autorità competente, statale e regionale, avvalendosi del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) attraverso la stipula di specifici accordi e il riconoscimento dei relativi oneri con adeguata compensazione;

l'articolo 22 modifica gli Allegati della Parte Seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, riguardante l'elenco degli interventi da sottoporre a valutazione di impatto ambientale statale, stabilendo che le attività di prospezione per la ricerca di idrocarburi con tecnologia air gun, che attualmente sono sottoposte a VIA, vengano ricomprese nell'Allegato II-bis, che prevede la verifica di assoggettabilità e non direttamente la procedura di VIA. Tale modifica non si ritiene opportuna e pertanto si propone di includere nell'allegato II la prospezione con tecnologia con air gun ed esplosivi per la ricerca di idrocarburi in modo da sottoporre tali interventi a procedura di VIA di competenza statale;

l'articolo 23, che introduce le disposizioni transitorie e finali, prevede che l'autorità competente, su istanza del soggetto proponente, possa richiedere l'applicazione della disciplina del nuovo decreto su una procedura in itinere. Pur valutando positiva la previsione della vigenza di un periodo transitorio per le procedure di assoggettabilità e per quelle di valutazione di impatto già avviate alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, si ritiene necessario prevedere nel dettaglio le modalità e le eventuali integrazioni documentali, le tempistiche e le procedure utili a considerare e valutare le attività espletate e per evitare duplicazione di passaggi procedurali già effettuati, nonché le attività da svolgere per la conclusione delle diverse procedure;

l'articolo 25 prevede le disposizioni attuative connesse alle previsioni recate

dalla novella della parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, consistenti in sette decreti ministeriali. In particolare, al comma 6, viene prevista la predisposizione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per l'emanazione delle linee guida nazionali per la dismissione mineraria o destinazione ad altri usi delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse. A tal proposito si ritiene coerente con la politica energetica del Paese e della lotta ai cambiamenti climatici, imporre l'incentivazione di fonti di energia rinnovabili, quali ad esempio l'eolico e il moto ondoso, limitando l'uso esclusivo delle suddette piattaforme alla riconversione in produzione di energie da fonti rinnovabili; al contempo, tenuto conto degli orientamenti europei sul repowering, per la riconversione di parchi eolici esistenti e ormai tecnologicamente obsoleti, nonché dell'esigenza di rinnovare i sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale il solare, si ritiene opportuno proporre l'introduzione di una procedura semplificata per la loro ricostruzione e riconversione.

esprime

# PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, che modifica l'articolo 5 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, recante le definizioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera b), sostituire le parole: « o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20 » con le seguenti: « e a quanto stabilito dalle linee guida predisposte dall'ISPRA con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, che definisca per quali tipologie di opere e impianti, sia necessario un livello di approfondimento degli elaborati progettuali corrispondente a quello del progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- b) al comma 1, lettera a), dopo le parole « di seguito VIA: il procedimento » aggiungere le seguenti « mediante il quale vengono preventivamente individuati e valutati gli effetti sull'ambiente e sulla salute umana di un progetto »;
- 2) all'articolo 3, che modifica i commi da 5 a 11 dell'articolo 6 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo all'ambito di applicazione della valutazione di impatto ambientale, apportare le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, capoverso « 5, dopo le parole: « impatti ambientali negativi » aggiungere le seguenti: « così come definiti all'articolo 4, comma 4, lettera *b)* ».
- *b)* al comma 7, lettera *b)*, aggiungere in fine le parole « e per i siti ricadenti nella Rete Natura 2000 »;
- c) al comma 7 lettera d), sostituire le parole: « alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali negativi » con le seguenti: e III alla parte seconda del presente decreto, che possono avere impatti ambientali significativi e negativi sull'ambiente, , » ;
- *d)* al comma 1, capoverso 9, secondo periodo, le parole: « di natura non vincolante » sono sostituite con le seguenti: « con parere vincolante »;

# e) sopprimere il comma 11;

3) all'articolo 6, che sostituisce l'articolo 8 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole:
  « posta alle dipendenze funzionali del »
  con le seguenti: « istituita presso il »;
- b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: « 2. I componenti della Commissione sono scelti, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, tra le professionalità indicate al successivo comma, e sono nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, previa selezione pubblica da espletare con valutazione comparativa dei titoli, dei requisiti e delle competenze professionali e tecniche nelle materie attinenti la valutazione e il diritto ambientale. »;
- c) sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico, la Commissione si avvale dell'ISPRA e del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA); al fine di garantire l'espletamento delle attività amministrative e tecniche di supporto alla Commissione può essere reclutato personale aggiuntivo, fino ad un massimo di trenta unità di personale pubblico, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati con apposito provvedimento, collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in fuori ruolo, è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso. un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il personale assegnato per il supporto tecnico alla Commissione di cui al comma 1, è individuato tra gli appartenenti ad altre Amministrazioni pubbliche, al Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), all'ENEA e ad altri Enti di ricerca; per lo svolgimento delle attività istruttorie in materia di impatto sanitario, sono designate, sino al numero massimo di sei unità, individuate nei ruoli

di competenza del Ministero della salute o dell'Istituto superiore di sanità. Il personale designato può essere rinominato per una sola volta ».

- d) al comma 4, dopo le parole « profili di rispettiva competenza » aggiungere le seguenti «, i requisiti e i criteri per la suddivisione delle competenze professionali e tecniche per la composizione dell'organismo al fine di comprendere i diversi settori e tematiche di competenza della Commissione, i criteri di valutazione in base ai quali effettuare la selezione per la nomina dei componenti, nonché; conseguentemente all'articolo 23 comma 4 sostituire le parole «i componenti del Comitato tecnico istruttorio di cui all'articolo 8, comma 4 » con le seguenti « ,per garantire l'espletamento delle attività amministrative e tecniche di supporto alla Commissione, il personale aggiuntivo, fino ad un massimo di trenta unità di personale pubblico, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, come previsto all'articolo 8, comma 3, »;
- e) al medesimo comma 4, aggiungere in fine le parole: « fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi pubblici ed escludendo i soggetti che hanno ricoperto la carica nella Commissione VIA nei precedenti mandati per due volte. »;
- f) al comma 6 dopo le parole « con effetto dalla data di accertamento. » sostituire le parole « Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare segnala la violazione », con le seguenti: « Per gli iscritti agli ordini professionali la violazione viene segnalata dall'Autorità competente »;
- 4) all'articolo 8, che sostituisce l'articolo 19 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sostituire le parole: « esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale indicati dal proponente. » con le seguenti: « con modalità tali da garantire anche la tutela della riservatezza di eventuali dati coperti dal segreto industriale, indicata dal proponente. Tale esclusione dalla pubblicazione, deve essere motivata dall'autorità competente, effettuando un adeguato bilanciamento tra l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni ambientali. »
- b) al comma 5, dopo le parole « quarantacinque giorni, non prorogabili » aggiungere le seguenti « ; la documentazione integrativa pervenuta viene immediatamente pubblicata sul sito web dell'autorità competente. »;
- c) al comma 6, dopo le parole « provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA » aggiungere le seguenti « dopo trenta giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'autorità competente, tenendo conto delle eventuali osservazioni, delle quali deve essere fornita adeguata motivazione di accoglimento o esclusione nel provvedimento medesimo, » ;
- 5) all'articolo 9, che sostituisce l'articolo 21 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle procedure di confronto attivabili dal proponente per la predisposizione degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 dopo le parole: « svolgimento della procedura di VIA » aggiungere il seguente periodo «, sulla base di quanto disposto dalle linee guida sui contenuti dello studio di impatto ambientale, predisposte dall'ISPRA e approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare »:
- 6) all'articolo 10, che sostituisce l'articolo 20 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sopprimere le parole « esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale indicati dal proponente, » e aggiungere infine le parole: « con modalità tali da garantire anche la tutela della riservatezza di eventuali dati coperti dal segreto industriale, indicata dal proponente. Tale esclusione dalla pubblicazione, deve essere motivata dall'autorità competente, effettuando un adeguato bilanciamento tra l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni ambientali. »;
- 7) all'articolo 11, che sostituisce l'articolo 22 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle procedure e alle modalità di predisposizione dello studio di impatto ambientale, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 5, lettera c), sostituire le parole: « ovvero da esperti » con le seguenti: « con competenze specifiche e professionalità in materia di valutazioni e diritto ambientale, »;
- 8) all'articolo 13, che sostituisce l'articolo 24 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle consultazioni del pubblico, l'acquisizione dei pareri e le consultazioni transfrontaliere, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «, nonché a propria cura, all'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente competenti»;
- *b)* sostituire il comma 4 con il seguente:
- « 4. L'autorità competente dispone la consultazione pubblica e garantisce la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini interessati in tutte le fasi della procedura di assoggettabilità e di valutazione di impatto. Con apposito decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le modalità, le procedure e le tempistiche del dibattito pub-

- blico, anche al fine di far confluire gli esiti del confronto con il pubblico, nelle valutazioni di merito delle soluzioni progettuali sui progetti di competenza statale e locale, garantendo che l'autorità competente fornisca adeguata motivazione di accoglimento o diniego sulle osservazioni pervenute.
- Il procedimento di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini interessati, da concludere entro novanta giorni, tiene conto di quanto previsto dal decreto sul dibattito pubblico, di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, che prevede tra l'altro, la valutazione delle diverse alternative progettuali in fase di predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. »;
- 9) all'articolo 14, che sostituisce l'articolo 25 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle valutazioni degli impatti ambientali e al provvedimento di VIA, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 6 sostituire le parole « comunque non inferiore a tre anni » con le seguenti « comunque non inferiore a cinque anni »
- 10) all'articolo 16, che sostituisce l'articolo 27 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, concernente il Provvedimento unico in materia ambientale, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, lettera h), dopo le parole « autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 » aggiungere le seguenti: « da perfezionare come verifica di ottemperanza in fase di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori. Per le sole infrastrutture viarie statali o comunque di interesse statale, laddove il proponente si avvalga della procedura di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, dovrà procedere al deposito del progetto, oltre che presso l'Autorità competente individuata nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che assolve ai propri obblighi nei passaggi autorizzativi di com-

petenza, anche presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. »;

- 11) all'articolo 17, che sostituisce l'articolo 28 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle attività di monitoraggio, apportare le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « senza oneri aggiuntivi » con le seguenti: « tramite appositi protocolli di intesa e riconoscimento degli oneri previsti per l'espletamento delle attività »;
  - b) sopprimere il comma 4;
- c) al comma 8, sopprimere le parole: «, ove prescritti, »;
- 12) all'articolo 18, che sostituisce l'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 2, lettera *c)*, dopo le parole: « del provvedimento di VIA », aggiungere le seguenti parole: « e del provvedimento unico di cui all'articolo 27 ».
- 13) all'articolo 22, che modifica gli Allegati della Parte Seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, apportare le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, lettera *c)*, dopo il punto 7.2 aggiungere il seguente: « 7.3) rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica airgun o esplosivo; »;
- *b)* al comma 2, punto 2), sopprimere le lettere *h)* e *i)*;
- 14) all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere « prevedendo nel dettaglio le modalità e le eventuali integrazioni documentali, le tempistiche e le procedure utili a valutare le attività espletate e, al fine di evitare la duplicazione di passaggi procedurali già effettuati, le attività da svolgere per la conclusione delle diverse procedure »;

- 15) all'articolo 25, che prevede le disposizioni attuative connesse alle previsioni recate dalla novella della parte seconda decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 consistenti in sette decreti ministeriali, apportare le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 5, dopo le parole: « le regioni e le provincie autonome, » aggiungere le seguenti: « avvalendosi del supporto tecnico del SNPA, »;
- b) al comma 6, sopprimere le parole: « o destinazione ad altri usi » e aggiungere, infine, le seguenti parole: « destinate ad uso esclusivo per la produzione di energie rinnovabili, in particolare da fonti eoliche e dal moto ondoso, nonché per la ricostruzione e riconversione di parchi solari ed eolici esistenti, in stato di grave obsolescenza, a condizione che non vi sia ulteriore complessivo consumo di suolo e di parziale riutilizzo delle infrastrutture e opere esistenti »;
- 16) all'articolo 26, che prevede le abrogazioni al fine di coordinare la disciplina introdotta con l'attuale quadro normativo vigente, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, sopprimere la lettera b);
- 17) aggiungere, infine, il seguente articolo:

#### ART. 28.

(Clausola di salvaguardia).

- 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione »,
  - e con le seguenti osservazioni:
- a) valuti il Governo l'opportunità di predisporre, avvalendosi del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), un Sistema informativo per l'informazione ambientale completo, coerente e omogeneo, facilmente accessibile al

pubblico tramite reti di telecomunicazione informatiche pubbliche, con la digitalizzazione e la condivisione delle banche dati e dei sistemi territoriali informativi di livello statale e locale, da aggiornare annualmente come prevede la normativa vigente, per rendere disponibili, da parte dei soggetti istituzionali competenti, tutte le informazioni ambientali, di vulnerabilità, di rischio e di mitigazione, di valutazione degli impatti sanitari ed epidemiologici ai soggetti proponenti e ai professionisti che predispongono gli studi di impatto ambientale nonché ai cittadini interessati, al fine di avere informazioni, analisi e dati comparabili, validati e certificati;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, a cura dell'autorità competente, apposita modulistica unificata e il ricorso a procedure telematiche, che consenta in modo fattivo e coerente il coordinamento preliminare, in fase di predisposizione del progetto e dei relativi studi ed analisi, nonché la verifica di ottemperanza di tali disposizioni con gli altri procedimenti afferenti valutazioni e analisi su questioni ambientali, di sicurezza e incolumità pubblica, di salute, di vulnerabilità e di prevenzione dei rischi naturali e antropici, di mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare con la valutazione ambientale strategica (VAS), con la procedura per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), con la procedura di cui alla direttiva 2010/75/CE, alla direttiva Seveso III (2012/18/UE), alla direttiva Habitat e conservazione uccelli selvatici (2009/147/CE), alla direttiva Alluvioni (2007/60/CE), nonché con l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);

c) valuti il Governo l'opportunità di inserire un'apposita disposizione circa il periodo transitorio, per le procedure di assoggettabilità e per quelle di valutazione di impatto già avviate alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, prevedendo una dettagliata procedura che indichi le modalità e le eventuali integrazioni documentali, le tempistiche utili a considerare e a valutare le attività già

espletate e per evitare duplicazione di passaggi procedurali già effettuati, nonché le attività da svolgere per la conclusione dei diversi procedimenti;

d) valuti il Governo l'opportunità di modificare la lettera p) del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di integrare le competenze dello Stato in materia di definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti, comprendendovi anche il criterio di uno specifico fattore di pressione, inteso quale massima concentrazione di aree e di volume di rifiuti conferibili su unità di superficie territoriale.

e) valuti il Governo l'opportunità di razionalizzare e coordinare le fattispecie di cui ai commi 6 e 7 del nuovo articolo 28 del D.Lgs. n. 152/2006 al fine di prevedere le medesime misure correttive, da parte dell'autorità competente, per tutti i casi in cui dalle attività di verifica delle condizioni ambientali risultino impatti negativi imprevisti, ulteriori o diversi, oppure in un momento successivo si accertino comunque gravi ripercussioni negative sulla salute pubblica o sull'ambiente.

f) valuti il Governo la necessità di rendere coerenti e congruenti le sanzioni pecuniarie, introdotte nei casi in cui il soggetto proponente realizzi un progetto o parte di esso senza valutazione di impatto o verifica di assoggettabilità o non ottemperi alle prescrizioni ambientali del provvedimento di VIA o di assoggettabilità, con quanto disposto dalla normativa in materia di delitti contro l'ambiente;

g) valuti il Governo l'opportunità di allineare la previsione transitoria del comma 4 dell'articolo 23 alla circostanza che il mandato degli attuali componenti della Commissione VIA risulta già scaduto, prevedendo quindi la permanenza in carica degli attuali componenti fino all'entrata in vigore del decreto di nomina della nuova Commissione e comunque entro e non oltre novanta giorni dall'approvazione del presente decreto.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. (Atto n. 401).

# PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL DEPUTATO PILI

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/ 92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (401);

premesso che:

la direttiva 2014/52/UE – che modifica la direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (c.d. direttiva VIA) e a cui gli Stati membri devono conformarsi entro il 16 maggio 2017 – è entrata in vigore il 15 maggio 2014 e risulta composta da cinque articoli e da un allegato;

lo scopo principale delle modifiche recate dalla direttiva 2014/52/UE è rafforzare la qualità della procedura di impatto ambientale, allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza statale;

Le principali questioni poste dal decreto riguardano:

la possibilità di fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti siano oggetto di una valutazione di impatto ambientale; l'obbligo per il committente di fornire informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti negativi significativi sull'ambiente, tenendo conto dei risultati disponibili di altre valutazioni effettuate in base a normative europee diverse dalla direttiva 2014/52/UE;

la separazione funzionale tra autorità competente e committente, per evitare i conflitti d'interesse;

le sanzioni che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive;

le informazioni ambientali che devono essere tempestive e disponibili anche in formato elettronico:

per la Direttiva (articolo 3), la valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/UEE e della direttiva 2009/147/UE; territorio, suolo, acqua, aria e clima beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d). Fra gli effetti su tali fattori rientrano poi gli effetti previsti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti e/o calamità pertinenti al progetto in questione;

tale parere alternativo parte dall'esigenza chiara e netta di una riforma sostanziale del sistema che avrebbe necessitato di un impianto del provvedimento radicalmente diverso e che, ora, risulta difficilmente emendabile proprio per l'impostazione di fondo perseguita dal Governo;

in questa direzione si sottolineano le sostanziali criticità del provvedimento proposto e che lo rendono sostanzialmente immodificabile se non attraverso una totale riscrittura dello stesso con presupposti radicalmente diversi che pure questo parere alternativo avanzerà;

tale parere rileva le seguenti rilevanti divergenze sostanziali tra il provvedimento proposto e le ragioni di una radicale riforma del sistema:

# 1) VALUTAZIONE IMPATTO AMBIEN-TALE – ATTO TECNICO AMMINI-STRATIVO E NON POLITICO

la valutazione d'impatto ambientale, come proposto dal provvedimento in esame, si conferma atto politico e non, invece, come sarebbe stato corretto, un atto amministrativo:

l'elemento predominante di questo decreto legislativo è la conferma, anzi il rafforzamento della procedura di un atto politico, piuttosto che di un atto amministrativo;

la riforma di uno dei settori chiave della *governance* ambientale ed economica, la Valutazione dell'impatto ambientale, avrebbe dovuto *invertire* radicalmente l'impostazione delle procedure che risultano ancora e forse di più totalmente incentrate sul ruolo politico, estromettendo o peggio assoggettando il sistema tecnico amministrativo;

la filosofia di fondo che anima il provvedimento è incentrata tutt'attorno al ruolo politico, sia sul piano procedimentale che sostanziale;

la stessa pletorica Commissione della valutazione di impatto ambientale non può nemmeno minimamente essere inquadrata nell'alveo di una procedura tecnicoamministrativa per due elementari considerazioni: è nominata discrezionalmente dall'organo politico e non assume in alcun modo la funzione della responsabilità del procedimento amministrativo;

sostanzialmente non si può in alcun modo parlare di organo tecnico amministrativo ma di un organo strettamente politico che di fatto priva la procedura di quel presupposto di indipendenza e astrattezza della valutazione;

in quest'ottica emerge, proprio per questa degenerazione di fondo, un provvedimento confuso, non lineare e a tratti intricato e ulteriormente appesantito;

il mal riuscito tentativo di implementare la valutazione tecnica con il potere decisionale finale in capo al soggetto politico ha finito per appesantire le procedure proposte, che si fondano esclusivamente su aleatorie e non sanzionate tempistiche, solo apparentemente più ristrettive e su sempre meno stringenti valutazioni d'impatto considerata la deregulation progettuale che viene avanzata;

la determinazione di lasciare esclusivamente in capo al soggetto politico, il Ministro, il potere decisionale su una materia strettamente amministrativa rende improponibile una modifica anche solo parziale del provvedimento;

tale impostazione di fondo si pone in contrasto sostanziale con l'ordinamento statale che dalle legge 142/90 in poi ha sostanzialmente ripartito il potere di indirizzo affidandolo al soggetto politico, e affidando ai dirigenti e dunque alla parte amministrativa l'adozione degli atti;

in questo caso non solo non si attua questa riforma sostanziale ma si ribadisce quella anacronistica e decisamente poco qualificante impostazione che lascia in capo alla parte politica la regolazione della procedura, con la stessa nomina discrezionale dei componenti della commissione e dello stesso organico tecnico di supporto, oltre che alla firma degli atti finali; con questo provvedimento viene di fatto abrogata per la VIA la visione legislativa di fondo che aveva affidato in via esclusiva ai funzionari l'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati:

con questo decreto si deroga ad un vero e proprio principio di civiltà giuridica per applicarne uno desueto, anacronistico e pervicacemente invasivo che mantiene il controllo politico di un atto amministrativo;

appare davvero inspiegabile qualsivoglia ragione politica in una valutazione tecnico amministrativa oggettiva come la Valutazione d'Impatto Ambientale;

è stato lo stesso Consiglio di Stato, in una recente sentenza, ad esprimere rilevanti perplessità sulla natura di atto di indirizzo politico-amministrativo della VIA, facendo rilevare la grave discrezionalità dell'intera procedura;

# 2) LA VALUTAZIONE IMPATTI AMBIEN-TALE DEVE ESSERE PARTE INTE-GRANTE DELLA PROCEDURA AUTO-RIZZATIVA DELL'OPERA

è, dunque, indispensabile riformare il sistema della Valutazione d'impatto ambientale sancendo il primato amministrativo e tecnico su quello politico. E in questa direzione andava indicata in modo esplicito e sostanziale una procedura unitaria autorizzativa dell'intervento proposto dove la valutazione d'impatto ambientale fosse una componente di tale autorizzazione. Tale processo teso realmente a snellire e uniformare le procedure avrebbe certamente consentito una Valutazione oggettiva e unitaria finalizzata ad un'autorizzazione unica;

### 3) CERTEZZA DEL DIRITTO – NORME CHIARE E UNIVOCHE

tale provvedimento appare, invece, involuto e ridondante rispetto alla garanzia dei pubblici interessi che risultano difficilmente perseguibili;

con il decreto in esame, invece, si aprono vere e proprie deregulation normative a favore di particolari settori, a partire da quello energetico, non funzionali alla tutela ambientale ma protesa al sostegno di rilevanti interessi economici non sempre legittimi e trasparenti;

più volte nel dispositivo del decreto legislativo si percepisce l'aleatorietà delle terminologie valutative, che lasciano intravvedere discrezionalità a scapito di quella necessaria oggettività della valutazione tecnico – amministrativa;

4) ABROGAZIONE COMMISSIONE PLE-TORICA E INCARDINAMENTO VALU-TAZIONE IMPATTO AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE IN CAPO A RESPONSABILE PROCE-DIMENTO AMMINISTRATIVO

una riforma sostanziale del sistema della Valutazione d'impatto ambientale avrebbe dovuto obbligatoriamente partire dall'abrogazione della Commissione VIA proprio per le considerazioni svolte al punto 1;

si configura, invece, ancora una volta, un organismo pletorico di 40 componenti, tutti indicati dal Ministro, organo politico, senza nessuna selezione concorsuale ma con un irrisorio e sostanzialmente inutile ricorso ad un generico e non oggettivo curriculum. Si tratta di una designazione di un organismo, di fatto non terzo, del tutto discrezionale, senza regole e che finisce per essere a totale appannaggio del Ministro competente;

risulta del tutto evidente che un organismo di tale portata non assume, e non può assumerla, alcuna responsabilità del procedimento amministrativo e risulta un mero passaggio politico di un'autorizzazione che sarebbe dovuta essere incardinata in una stringente e ben codificata procedura tecnica e amministrativa; 5) PROCEDURE DI VALUTAZIONE CHE NON ABBIANO RILEVANZA EXTRA REGIONALE DEVONO ESSERE INTE-GRALMENTE IN CAPO ALLE RE-GIONI

in un processo di snellimento era auspicabile un processo federalista tendente a trasferire la Valutazione d'impatto ambientale, attraverso norme codificate, riaffermando la certezza del diritto, alle Regioni ordinarie e speciali, qualora i progetti oggetto di valutazione ricadessero in un ambito esclusivamente regionale;

in tal senso la valutazione doveva restare in capo allo Stato solo nei casi in cui si trattasse di progetti intraregionali, laddove non ci fosse intesa tra le regioni interessate;

nel provvedimento si registra, invece, un reiterato tentativo centralista teso non solo ad accentrare le procedure e a rafforzare una visione dello Stato tesa a escludere e marginalizzare le regioni su progetti di qualsivoglia natura;

6) VALUTAZIONI DI IMPIANTI RELA-TIVI A ENERGIE RINNOVABILI DI QUALSIASI DIMENSIONE SONO DI PERTINENZA ESCLUSIVA DELLE RE-GIONI

il provvedimento è palesemente proteso ad una evidente deregulation in tema di energie rinnovabili. Questo approccio finisce non per favorire le politiche climatiche – ambientali ma rafforza la propensione speculativo – affaristica che si registra in questo settore, che molto spesso sfocia nelle mire di organizzazioni criminali;

l'impatto paesaggistico, valore assoluto anche in chiave economico, non può essere certamente derubricato in funzione del tipo di progetto energetico;

l'opzione dell'energia rinnovabile, molto spesso strumentale, non può far abdicare ad una puntuale e oggettiva valutazione dell'impatto ambientale; 7) DEVE ESSERE ESCLUSO IL RICORSO AL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA DECISIONE FINALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AM-BIENTALE

è improponibile che decisioni relative alla Valutazione d'impatto ambientale siano delegate, in mancanza d'intesa tra Ministri, al Consiglio dei Ministri;

il caso ultimo dei progetti Fluminimannu ltd e Gonnosfanadiga Ltd in Sardegna per la realizzazione di centrali termodinamiche è fin troppo eloquente con la trasmissione dei due progetti all'esame della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

con l'approvazione della valutazione d'impatto ambientale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiamata ulteriormente nel provvedimento in esame, si conferma di fatto il tentativo di eludere l'obbligo ad un esame tecnico amministrativo scevro da condizionamenti di natura politica;

8) ASSENZA DEL PRESUPPOSTO FON-DANTE DEL TITOLO DI PROPRIETÀ DELLE AREE OGGETTO DELL'IN-TERVENTO PER LA VALUTAZIONE

risulta ancora una volta evidente la carenza di precisi criteri per l'esame dei progetti, per i quali si allenta la definizione progettuale, e si continua a non richiedere la proprietà e la piena disponibilità delle aree oggetto dell'intervento;

tale situazione ingenera un vero e proprio mercato nemmeno troppo clandestino di valutazioni d'impatto ambientale con l'inaccettabile conseguenza di arbitrari espropri per pseudo interessi pubblici che sono, invece, finalizzati solo ed esclusivamente a meri interessi privati;

la presentazione preventiva all'atto della richiesta di valutazione d'impatto ambientale dei titoli di proprietà delle aree sarebbe dovuta essere individuata come condizione essenziale per avviare un procedimento amministrativo, chiaro, definito e non soggetto a speculazioni varie;

# 9) NON SONO TUTELATE LE PREROGA-TIVE STATUTARIE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

non è stata prevista una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e la stessa articolazione delle competenze non appare in alcun modo sufficiente a tutelare le prerogative delle regioni speciali;

interventi di natura energetica, si richiamano ancora i progetti Fluminimannu e Gonnosfanadiga, risultano essere di competenza statale solo per il tentativo dei privati di bypassare la competenza regionale in base ai volumi energetici proposti;

in questa direzione sarebbe stato necessario delegare ogni valutazione d'impatto ambientale alle regioni interessate a prescindere dal dimensionamento degli interventi: 10) TUTTI GLI INTERVENTI PROPOSTI CHE RIGUARDANO IL MARE O IL SOTTOSUOLO, NELL'AMBITO DEL CAMPO ENERGETICO, DEVONO ESSERE SOGGETTI A VALUTAZIONE AMBIENTALE DA PARTE DELLE REGIONI INTERESSATE E DA AMPIA CONSULTAZIONE DELLE AUTONOMIE LOCALI

il provvedimento all'esame incentra gran parte delle sue attenzioni ad una deregulation autorizzativa sul fronte energetico;

in tal senso, non condividendo tale approccio, richiamando le suddette valutazioni di merito, si ritiene necessario che su tali interventi proprio perché richiamano competenze concorrenti si debba disporre un trasferimento di tali procedure in ambito regionale, sia per la competenza di merito energetico che ambientale e governo del territorio;

per le soprarichiamate motivazioni esprime

PARERE CONTRARIO

# IX COMMISSIONE PERMANENTE

# (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

# SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	153
DL 55/2017: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A. C. 4452 Governo (Esame e rinvio)	153
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	161
DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	162
synuppo. C. 4444 Governo (Farere ana v Commissione) (Seguno denesame e rinvio)	102
ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)	164

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonio Gentile e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

#### La seduta comincia alle 14.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 55/2017: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A. C. 4452 Governo.

(Esame e rinvio).

Michele Pompeo META, presidente, ricorda che nell'ordine del giorno figura l'esame del disegno di legge C. 4452 « Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto dal Alitalia S.p.A. ».

Michele ANZALDI (PD), relatore, prima di passare all'esame del testo, riassume brevemente le vicende che hanno portato all'emanazione del provvedimento all'esame della Commissione.

Come noto, nel 2016 Alitalia aveva perso, secondo notizie di stampa, oltre 400 milioni – e aveva avuto bisogno di un intervento dei soci e delle banche creditrici per evitare il fallimento – mentre, stando a quanto riportato dai giornali in questi giorni, nei primi tre mesi del 2017 si sarebbero riscontrate perdite per ulteriori 200 milioni, venendo così smentiti i precedenti annunci del *top management* della Compagnia aerea circa un ritorno all'utile proprio dal 2017.

Pertanto, lo scorso 15 marzo il Consiglio di amministrazione di Alitalia aveva approvato un nuovo piano industriale per il periodo 2017-2021. L'azienda aveva pianificato di mettere in atto duemila esuberi,

il 70 per cento dei quali composto da personale di terra e che lavora negli uffici. L'obiettivo era di ridurre di un terzo le spese per il personale. In tutto, la compagnia puntava a generare risparmi per un miliardo di euro in tre anni, al ritmo di poco più di 300 milioni l'anno.

Alla proposta di nuovo piano industriale è seguita un'intensa trattativa favorita anche dalla mediazione dell'Esecutivo e, il 14 aprile, è stato raggiunto un preaccordo tra i sindacati e l'amministrazione di Alitalia (per evitare il fallimento) che, rispetto all'iniziale proposta di piano industriale, prevedeva, tra le altre cose, 980 esuberi, tagli medi degli stipendi dell'8 per cento e la riduzione delle ferie. I soci Alitalia, con in prima file le banche Unicredit e Intesa Sanpaolo - socie maggioritarie di CAI/Compagnia aerea italiana che detiene il 51 per cento di Alitalia (il restante 49 per cento è di Etihad) avevano condizionato all'accordo con le organizzazioni sindacali la loro disponibilità alla ripatrimonializzazione e al rifinanziamento.

Da parte sua il Governo, sempre « al fine di favorire le attività di investimento nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi », ovvero presumibilmente per agevolare la ricapitalizzazione di Alitalia, con l'articolo 50 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 aveva stanziato un importo pari a 300 milioni di euro.

Tale accordo, la cui approvazione avrebbe sbloccato un aumento di capitale da 2 miliardi, compresi oltre 900 milioni di nuova finanza, è stato successivamente sottoposto a referendum tra gli oltre 11.500 lavoratori dell'azienda aventi diritto al voto e bocciato con il 67 per cento di no (il « no » si è affermato con 6.816 voti contro 3.206 « sì »).

In data 2 maggio 2017 il Consiglio di Amministrazione di Alitalia ha ritenuto che l'esito del referendum rendeva impossibile l'attuazione del rilancio e della ristrutturazione della Società in stato di grave situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Di fronte al venir meno del supporto dei soci e dell'impraticabilità, in tempi brevi, di soluzioni alternative, ha quindi presentato istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria come consentito dalla legge.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in medesima data è stata, quindi, disposta l'ammissione della società Alitalia alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Osserva che la relazione illustrativa del decreto informa che la società versa in gravissime criticità finanziarie, tali da impedire l'adempimento delle obbligazioni correnti, comprese quelle funzionali all'esercizio dell'attività di collegamento aereo. Più precisamente il decreto ministeriale con il quale è disposta la procedura di amministrazione straordinaria illustra la seguente situazione patrimoniale aggiornata al 28 febbraio 2017: un numero di dipendenti pari ad oltre 11.000 unità ed una esposizione debitoria complessiva pari a circa euro 3 miliardi, superiori alle soglie minime di legge; lo stato di insolvenza della società con passività correnti per circa euro 2,3 miliardi a fronte di attività correnti per euro 921 milioni.

Secondo le previsioni elaborate da Alitalia in data 24 aprile 2017 (e riportate nella relazione tecnica allegata al decretolegge) la cassa potrebbe venirsi ad esaurire in termini brevissimi, nell'ipotesi in cui la società stessa fosse richiesta di acquistare beni e servizi a fronte dell'immediato pagamento ovvero di costituire depositi a garanzia delle proprie obbligazioni.

Sottolinea che tale evenienza risulta, comunque, già verificatasi. Infatti, la notizia della richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ha indotto l'International Air Transport Association (IATA) a richiedere, con comunicazione del 26 aprile 2017, quale condizione per permettere all'Alitalia di continuare a partecipare ai sistemi di Business and Settlement Plan della stessa IATA e della IATA Clearing House (attraverso i quali vengono distribuiti alle compagnie aeree gli incassi relativi alla vendita

dei biglietti ai passeggeri da parte dei diversi operatori del trasporto aereo, operando la seconda come camera di compensazione per garantire certezza nei pagamenti), la costituzione e il pagamento di un deposito anteriormente alla presentazione della domanda per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, a pena della sospensione della società dalla partecipazione a tali sistemi, con conseguente pregiudizio della continuità operativa dell'azienda.

Al fine di preservare la continuità operativa è stato quindi perfezionato, in data 1° maggio 2017, l'accordo denominato « Agreement on the deferral of suspension from IATA settlement system and provision of security deposits » e, il giorno successivo, l'Alitalia ha provveduto al pagamento della prima tranche del richiesto deposito, pari a 30 milioni di euro (l'entità complessiva del deposito, secondo quanto dichiarato dal Ministro Calenda nel corso dell'audizione svolta al Senato il 3 maggio 2017, ammonta a 128 milioni di euro).

In questo quadro, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge all'esame dispone un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, che il Ministero dello Sviluppo economico, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, è tenuto ad erogare a favore di Alitalia – Società Aerea Italiana, S.p.a, entro 5 giorni dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, avvenuta con decreto ministeriale 2 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2017.

Il Ministro Calenda, in occasione di una sua recente audizione, ha sottolineato come l'importo del « prestito ponte » sia coerente con i costi stimati della procedura di amministrazione straordinaria (circa un miliardo di euro annuali), nonché necessario per evitare un grounding immediato che avrebbe comportato di fatto l'interruzione dei collegamenti anche interni, con intuibili effetti oltre che sul diritto alla mobilità anche di carattere economico. Si pensi ai circa 2 milioni di cittadini italiani al mese che viaggiano con

Alitalia e che non avrebbero potuto trovare facilmente mezzi di collegamento alternativo, atteso che gli altri vettori aerei che servono tratte italiane già viaggiano con *load factor* molto elevati.

Il medesimo comma 1 specifica che l'erogazione del prestito risponde alla finalità di far fronte a « indilazionabili esigenze gestionali » della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte ad amministrazione straordinaria. Ciò in funzione dell'esigenza di evitare l'interruzione del servizio di Alitalia nei collegamenti svolti sul territorio nazionale, ivi compresi quelli coperti da oneri di servizio pubblico, nonché per ciò che concerne la continuità dei rapporti internazionali tra vettori aerei.

Il prestito è concesso nelle more dell'esecuzione del programma di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo n. 270 del 1999, in conformità alla normativa europea.

Ricorda che la concessione di un siffatto prestito rientra nella materia degli aiuti di Stato disciplinata dall'ordinamento dell'Unione europea. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge fa infatti riferimento alla conformità alla normativa europea dell'intervento effettuato.

Viene in particolare richiamata, nella relazione illustrativa del provvedimento, la coerenza di quanto previsto dal decreto-legge con i requisiti stabiliti dagli « Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà » (2014/C 249/01) nonché, per la determinazione dello *spread* applicabile al prestito concesso alla società, con la Comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) con i relativi aggiornamenti.

I citati « Orientamenti » consentono gli aiuti al salvataggio dell'impresa, come nel caso del provvedimento in esame, a condizione che consistano in un sostegno temporaneo alla liquidità sotto forma di garanzie su prestiti o di prestiti, che sia prevista la remunerazione del prestito ovvero, nel caso di garanzie su prestiti, che il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia devono essere fissati a un tasso non inferiore al tasso di riferimento indicato nella comunicazione sul tasso di riferimento pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea serie C n. 14 del 19 gennaio 2008 e successivi aggiornamenti, e che i prestiti siano rimborsati e le garanzie cessino entro un termine non superiore a sei mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario.

In coerenza con quanto ha appena ricordato, al finanziamento in oggetto si applica l'interesse al tasso Euribor a sei mesi (pubblicato il giorno precedente la data di erogazione), maggiorato di 1.000 punti base – cioè del 10 per cento – ed è restituito, entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura.

L'ultimo periodo del comma 1 stabilisce che le somme corrisposte in restituzione del finanziamento per capitale e interessi siano versate, nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro al fondo istituito dall'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, finalizzato ad integrare le risorse iscritte in bilancio statale destinate alle garanzie prestate dallo Stato, e, per l'importo eccedente, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il comma 2 prevede che i commissari straordinari, ai fini della predisposizione del programma di amministrazione straordinaria, provvedono, entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in esame, ad un invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria.

In sostanza gli indirizzi alternativi ammissibili ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del decreto legislativo n. 270 del 1999 sono il programma di cessione, il programma di ristrutturazione ovvero quello che contempla la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa.

Le conseguenti procedure dovranno essere espletate entro sei mesi dalla concessione del finanziamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

Quanto alle prospettive aziendali, ricorda che il Ministro dello sviluppo economico, nel corso della citata audizione parlamentare, ha dichiarato la preferenza del Governo per una soluzione che realizzi una *partnership* industriale, più che finanziaria.

Il comma 3 dispone la copertura finanziaria del provvedimento cui si provvede per 300 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse del citato articolo 50 del decreto-legge n. 50 del 2017 e per ulteriori 300 milioni di euro mediante riduzione del Fondo, istituito dall'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, finalizzato ad integrare le risorse iscritte in bilancio statale destinate alle garanzie prestate dallo Stato.

Il comma 4 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze alle occorrenti variazioni in bilancio dello Stato, nonché a disporre l'eventuale ricorso ad anticipazioni di tesoreria, su richiesta dell'amministrazione competente, da regolarizzare tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui capitoli di spesa.

L'articolo 2 disciplina, infine, l'entrata in vigore.

Conclusivamente, il decreto-legge affronta l'esigenza di preservare, per quanto possibile, un equilibrio tra le ineludibili esigenze di salvataggio della società e la possibilità di individuare una solida prospettiva industriale per il trasporto aereo tramite un vettore nazionale nel nostro Paese.

Sottolinea che troppe volte nei settant'anni di storia di Alitalia si è assistito a scelte manageriali e interventi della politica incompatibili con una corretta gestione industriale. Adesso il Parlamento è chiamato ad assicurare le condizioni minime indispensabili per un recupero in extremis della Compagnia. Alle misure previste dal presente decreto-legge dovranno seguire scelte manageriali coerenti, in cui i necessari sacrifici non vengano

pesantemente ed esclusivamente addossati sulle spalle dei lavoratori, i meno colpevoli del disastro Alitalia.

Crede, per questo, che il dibattito in Commissione riceverà un proficuo contributo in sede di audizione dei Commissari nominati dal Governo, nell'ambito della attività conoscitiva già prefigurata nello scorso Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, da svolgere congiuntamente alla X Commissione.

Paolo Nicolò ROMANO (M5S) riferisce che il suo Gruppo si è astenuto oggi in Aula nei confronti della pregiudiziale di costituzionalità presentata dalla Lega Nord, ma non si asterrà sul disegno di legge di conversione del presente decreto-legge sul quale maturerà il suo convincimento solo dopo aver capito come Alitalia possa essere arrivata, in appena soli due anni, in questa disastrosa situazione pur avendo condizioni di mercato favorevoli (ad esempio il carburante) e un partner finanziario ed industriale, il vettore arabo Etihad, tra i più importanti al mondo.

Chiede per il tramite della presidenza, che il Governo consenta la visione dell'istanza depositata il 2 maggio scorso dalla Società Alitalia nella quale è evidenziata sia la situazione patrimoniale aggiornata al 28 febbraio 2017 che la sua esposizione debitoria complessiva pari a circa 3 miliardi di euro.

Esprime inoltre critiche sulla scelta dei componenti del Collegio Commissariale, uno dei quali, Gubitosi, privo di competenze specifiche e gli altri, a suo giudizio, in qualche modo responsabili dell'odierna crisi societaria. Si riferisce, in particolare, all'onnipresente Enrico Laghi che è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di MidCo S.p.A. – la società schermo di Cai che è azionista di Alitalia. Paradossalmente il primo atto che da Commissario dovrebbe fare sarebbe proprio denunciare se stesso, in quanto artefice di questo fallimento.

Ricorda inoltre alcuni gravi episodi del passato, quale la procedura di ingresso di Etihad in Alitalia per una cifra eccessivamente bassa, nonché il successivo *shopping*  dei nostri pezzi pregiati, quali gli slot di Londra pagati 60 milioni di euro - cioè appena 12 milioni l'uno – quando il valore di ciascuno di essi era almeno pari a 70 milioni (Air France aveva venduto un analogo slot a Oman Air per 75 milioni di euro), il programma mille miglia, e comunque i programmi fedeltà (clienti fidelizzati), pagati 112 milioni - ossia molto meno del valore reale - nonché le utilità derivanti dagli « accordi truffa » di code sharing, tutti a loro favore (secondo i quali, ad esempio, se per una tratta si acquistano biglietti Etihad ma il viaggio si svolge con Alitalia, gli arabi riconoscono massimo 200 euro mentre, in caso contrario - biglietto Alitalia ma servizio Etihad – Alitalia versa loro 400 euro: praticamente il doppio per lo stesso servizio).

Segnala che Alitalia ha smentito con un comunicato stampa quanto sopra, senza però mostrare i contratti che la sua parte politica intende visionare prima di autorizzare il « prestito ponte ».

Sottolinea inoltre che non ha affrontato il discorso relativo ai costosissimi e inutili rinnovi delle livree e delle poltroncine Frau (azienda il cui proprietario risulta essere stato il medesimo Montezemolo), nonché dei corsi di formazione e delle consulenze milionarie che hanno contribuito a creare il buco in cui l'azienda è precipitata.

Si dice convinto che Alitalia sia stata fatta appositamente indebitare, e per questo preannuncia che il MoVimento 5 Stelle intende presentare appositi esposti alle autorità giudiziarie competenti. Ritiene inoltre queste ultime che non mancheranno di indagare, visti anche i precedenti intercorsi (come le recenti condanne per bancarotta e aggiotaggio di Cimoli e Mengozzi).

Osserva inoltre che altro ci sarebbe da aggiungere sull'entità del prestito erogato che ritiene anomala. È infatti un fatto curioso che la provvista finanziaria, inizialmente prevista in 300-400 milioni di euro, sia lievitata fino a raggiungere i 600 milioni di euro La sua parte politica ha quindi fatto due conti: ipotizzando un deficit di 2 milioni di euro al giorno (così

come i giornali hanno riportato), i sei mesi di amministrazione straordinaria dovrebbero comportare un totale di 360 milioni di euro. Se si aggiungono ad essi i circa 100 milioni di euro per il deposito cauzionale richiesti dall'associazione internazionale IATA si arriva ad un totale di 460 milioni. Si chiede infine se i commissari non siano tenuti, e abbiano lo spazio di manovra, per tagliare gli sprechi. Inoltre, sottolinea che tutti i più autorevoli esperti hanno sostenuto che solo rivedendo i contratti in essere, ed eliminando sprechi e doppioni, la Compagnia potrebbe raggiungere il pareggio di bilancio.

In tal senso si chiede se non vi sia, quindi, il rischio che proprio questa ingente provvista, possa alla fine bloccare il risanamento aziendale. Ma forse, ritiene, si potrebbe concludere che questi soldi devono servire a rinviare il problema Alitalia a dopo le elezioni politiche: e questa, a suo avviso, va sempre più emergendo come vera e fondante ragione anche per evitare che la bomba Alitalia esploda in tutta la sua dimensione alla vigilia delle prossime elezioni politiche.

Conclude il suo intervento rinnovando alla presidenza le richieste di: prendere visione dell'istanza depositata il 2 maggio dalla Società stessa, nella quale si evidenzia sia la situazione patrimoniale aggiornata al 28 febbraio 2017, che la sua esposizione debitoria complessiva pari a circa 3 miliardi; attivarsi per chiedere al Governo la revoca della nomina dell'attuale Collegio Sindacale per evidente conflitto di interesse, auspicando l'individuazione di nomi super partes, competenti e che diano reali garanzie, facendo altresì emergere i veri responsabili di questo fallimento; individuare una cifra del « prestito ponte » che sia più congrua, considerando l'importo autorizzato fuori misura e finalizzato solo a prendere tempo.

Emiliano MINNUCCI (PD), riservandosi di attendere l'esito delle previste audizioni, ritiene che ora si dovrebbe affrontare nel merito la questione per come è posta nel provvedimento all'esame e per quanto ivi contenuto. Replicando al collega Romano, osserva che affermare che i 600 milioni di euro previsti siano troppi non sia aderente alla realtà dei fatti.

Il punto piuttosto, a suo avviso, è fare in modo che il « prestito ponte » vada a buon fine e che, contemporaneamente, non sia preclusa la ricerca di un soggetto idoneo che offra la certezza di tenere in vita una realtà produttiva utile al Paese e che tale soggetto sia non un partner finanziario ma un vero e proprio partner industriale. Peraltro, segnala che anche nel caso ciò non fosse possibile, e l'azienda fosse liquidata, ci sarebbero, comunque, serie ricadute in termini di peso sulle finanze pubbliche in ragione del fatto che servirebbero molte risorse economiche per assicurare i trattamenti dovuti a titolo di ammortizzatori sociali anche solo a restare ai soggetti coinvolti dei settori dei trasporti e del turismo. Osserva, inoltre, che tale partner deve essere ricercato a 360 gradi – come pure gli è accaduto di ascoltare nel corso delle assemblee pubbliche sul tema cui ha partecipato in prima persona - senza precostituire una soluzione impraticabile quale quella della nazionalizzazione o del coinvolgimento esclusivo di soggetti pubblici. D'altra parte, ritiene che ogni forma di integralismo ideologico sia esso di stampo statalista che antistatalista sia errato e comunque inidoneo a contribuire a risolvere il problema.

Sottolinea che il provvedimento all'esame, che considera ragionevole e che costituisce al momento l'unica via per salvare un elemento strategico del sistema, deve rappresentare il primo passo per raggiungere gli scopi che ha precedentemente ricordato.

Ivan CATALANO (CI) premettendo che la sua parte politica non ha inteso ancora assumere una posizione definitiva, personalmente considera inopportuno combinare salvataggio e ristrutturazione dell'azienda. Ritiene, infatti, che il disposto commissariamento di Alitalia sia da condividere ma solo se in funzione della prossima liquidazione di quest'ultima.

Sottolinea, peraltro, che a suo avviso il finanziamento disposto dal provvedimento all'esame non sarà l'ultimo e, probabilmente, le risorse pubbliche da impegnare potranno ammontare almeno ad un miliardo di euro che, quindi, andrebbe ad aggiungersi agli altri sette già spesi, con gli esiti a tutti noti, nel recente passato.

Conclude riservandosi di potersi formare una opinione più chiara all'esito dei contributi informativi che potranno essere assunti in occasione delle programmate audizioni.

Franco BORDO (MDP) ricorda che quando era appena scoppiato il caso, la sua parte politica, attraverso gli strumenti di sindacato ispettivo aveva posto, innanzitutto, il problema della salvaguardia dei posti di lavoro e indicato la necessità che il Governo accompagnasse con responsabilità il corso della vicenda.

Per quanto attiene il provvedimento in esame, ritiene che il prestito, concesso in modo coerente alle norme vigenti è necessario per raggiungere gli scopi che ha ricordato.

Critica il fatto che per troppo tempo ad Alitalia sia mancato un credibile piano industriale e sottolinea che l'Italia non può sostenere il rischio di non avere una compagnia aerea di bandiera considerati i volumi di trasporto di cui ha bisogno e la propria geografia. Su tale linea stigmatizza gli errori compiuti nel passato - non solo quello lontano - e ricorda, esprimendo aspre critiche, quando solo nel luglio 2016 i vertici di Alitalia dipingevano un quadro roseo della situazione in sede di audizione parlamentare. Sottolinea che enormi errori sono stati compiuti e ritiene che questa all'esame sia un'opportunità per utilizzare proficuamente le risorse messe a disposizione dallo Stato il cui fine non deve essere concedere tempo ai Commissari straordinari di Alitalia ma contribuire a sostenere un rilancio della compagnia: ciò, prosegue, non in un'ottica di nazionalizzazione ma di collaborazione pubblico-privato ove il pubblico non si connota

come semplice « portatore d'acqua » ma come partecipante ai relativi destini e alle connesse politiche.

Conclude esprimendo l'auspicio che le audizioni programmate possano costituire un'occasione per raggiungere proficui esiti istruttori e confermando che, a suo avviso, sono presenti le condizioni affinché gli stanziamenti previsti dal decreto-legge possano essere valutati, e soprattutto utilizzati, positivamente.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) ricordato che sulla questione pregiudiziale Allasia ed altri n. 1 presentata al disegno di legge oggi all'esame che è stata sottoposta all'Assemblea questa mattina il suo Gruppo si è astenuto, segnala che, visti i contenuti del decreto-legge, esso si orienta verso un voto favorevole sul provvedimento in oggetto.

Intende però riportare alla memoria della Commissione che i precedenti tentativi di risolvere le problematiche di Alitalia sono stati segnati negativamente dal comportamento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. In tal senso, solo per ricordare un episodio, rimarca che quando nel 2008 non si riuscì a condurre in porto l'operazione con Air France la responsabilità non fu - come da vulgata - del Governo Berlusconi, giacché in carica vi era il Governo Prodi, ma fu conseguenza della bocciatura del piano industriale da parte dei sindacati. Sottolinea, peraltro, di avere ben presente nella memoria che quando sono arrivati i compratori arabi, a fine 2014, la sinistra aveva avuto modo di manifestare il proprio compiacimento.

Ritiene, inoltre, che la cifra stanziata di 600 milioni di euro non sia certamente di poco momento. Per rendere virtuoso tale ingente impegno vanno però cercate soluzioni efficaci: in tal senso crede che sarebbe utile che le audizioni vedessero come protagonisti soggetti che si occupano realmente della materia e che conoscano il mercato di cui si parla. Crede pertanto auspicabile che si tengano audizioni di soggetti come Lufthansa e Air France, e comunque operatori internazionali del set-

tore che possano illustrare quali siano le concrete condizioni del mercato di riferimento.

A suo avviso, peraltro, sei mesi non saranno sufficienti per trovare un qualche credibile *partner* industriale disposto ad inserirsi in un'operazione così seria, soprattutto se si tiene conto del periodo in cui dovrebbe avvenire tutto ciò, che coincide con la probabile campagna elettore che coinvolgerà il Paese e considerato il conseguente clima politico che ne sarà lo sfondo.

Vincenzo GAROFALO (AP-CpE-NCD) ritiene che il decreto-legge in esame rappresenta un intervento del Governo ragionevole, responsabile e corretto, atteso anche che si tratta di un finanziamento a titolo oneroso. Sottolinea, peraltro, che ogni azienda che rientri tra quelle cui si applichi la cosiddetta « legge Marzano » rappresenti, comunque, un problema per lo Stato tanto in termini di ricadute economiche che sociali, cosa che consiglia ragionevolezza.

Osserva che, almeno in questi ultimi giorni, molte informazioni sono state profuse nei più diversi ambienti e dagli organi di stampa: non è in grado di affermare se tutte corrispondano al vero. Tuttavia ciò induce a non escludere la possibilità che le medesime condizioni che oggi vive l'Alitalia non possano necessariamente ripresentarsi: in tal senso è necessario conoscere quale sia un possibile progetto industriale, se esso sia compatibile con le condizioni di mercato e, soprattutto, se vi siano soggetti disposti ad accettare una simile sfida. Sottolinea, del resto, che è proprio nella logica del mercato che possa scomparire Alitalia, con simmetrico profitto della concorrenza, e quindi bisogna cercare di immaginare cosa dovrà essere fatto in tale evenienza.

Rileva, inoltre, che la situazione relativa alle risorse umane rappresenta una problematica di non poco conto: il personale di Alitalia è costituito da un vasto numero di persone, molte con professionalità altamente specifica. Dovrebbe essere tuttavia trovato il modo di convertire a

logiche di competitività tutti i segmenti del personale, dal momento che adesso al tema della competitività sembra essere sensibile quasi esclusivamente il personale viaggiante.

In questo quadro, conclude, diventa molto importante anche l'attività volta ad ascoltare soggetti esperti del settore o coinvolti nella problematica. Auspica, in tal senso, che le audizioni in programma assumano profili altamente significativi affinché la Commissione possa acquisire approfondite informazioni utili allo svolgimento del suo compito.

Stefano ALLASIA (LNA) esprime la posizione chiara ed univoca del suo Gruppo sulla situazione della società Alitalia, esplicitata anche nella questione pregiudiziale di costituzionalità discussa dall'Assemblea su iniziativa della Lega e respinta nella seduta odierna.

La situazione critica che è emersa negli ultimi giorni è la logica conseguenza di evidenti errori dei manager dell'azienda, con responsabilità imputabili in primo luogo al presidente Montezemolo che, in una audizione svolta in questa Commissione nel mese di luglio del 2016 insieme all'amministratore delegato, aveva invece fornito rassicurazioni - evidentemente rilevatesi del tutto prive di contenuto - sui conti economici e sulle prospettive industriali del vettore. Paradossalmente, rileva come il passato offra una chiaro suggerimento per il futuro: occorre fare esattamente il contrario di quello che è stato deciso dai precedenti amministratori.

Venendo al tema odierno, si dichiara contrario ad ogni forma di nazionalizzazione della cosiddetta compagnia di bandiera, né riesce a comprendere quali effetti positivi potranno sortire dal « prestito ponte » disposto dal decreto in esame, di cui è purtroppo facilmente prevedibile una proroga che avrà il solo scopo di allontanare il momento in cui assumere responsabilmente le scelte necessarie, su cui il suo movimento politico sarebbe invece disponibile a confrontarsi e collaborare.

Giorgio BRANDOLIN (PD) intende nuovamente ribadire la piena convinzione del carattere di assoluta necessità ed indifferibilità del provvedimento in esame, anche a tutela dell'esigenza di garantire il più possibile la continuità dei collegamenti tra i territori periferici ed isolani e le altre zone del Paese.

È peraltro consapevole della difficoltà di trovare soluzioni adeguate ad una situazione che suscita legittime preoccupazioni ed interrogativi.

Al riguardo, auspica che le prime rassicuranti risposte possano essere fornite dai Commissari straordinari nel corso delle loro previste audizioni, ma esclude che si possano trovare vie d'uscita senza un risolutivo e concreto intervento di indirizzo da parte del Governo, al di là delle dichiarate preferenze verso la scelta di partner industriali piuttosto che finanziari. Si tratta invece di reagire agli esiti della consultazione dei lavoratori di Alitalia che si è risolto in una sconfitta per l'amministrazione della società e per gli stessi dicasteri interessati che poteva forse essere evitata - pur senza negarne il valore democratico - se gli attori dell'accordo avessero deciso di assumersene per intero la responsabilità. Invece, si è inanellato un ennesimo errore, cui si aggiunge la invocata chimera della nazionalizzazione così come in epoca più risalente, come ricordano gli esponenti della Lega, si ipotizzò l'uso di un doppio hub, uno a Fiumicino ed uno a Malpensa, rivelatosi esiziale per le logiche di profitto aziendale.

Conclude auspicando un necessario intervento di profonda ristrutturazione dell'azienda, per un suo rilancio duraturo che scongiuri il rischio di perpetuare la situazione di crisi per i prossimi mesi ed anni.

Michele Pompeo META, presidente, avverte che l'intesa con il presidente Epifani è nel senso di svolgere un breve ciclo di audizioni, in merito alle misure volte a fronteggiare gli effetti della crisi di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A., dei Commissari straordinari di tale società e dei rappresentanti delle realtà territoriali direttamente interessate. In relazione agli esiti della discussione si riserva di proporre di ampliare il programma delle

audizioni al fine di ricomprendervi i titolari dei dicasteri coinvolti, nonché, ove si ritenga opportuno, i vertici dei principali operatori nazionali e internazionali del settore.

Con riguardo alla richiesta formulata dal collega Romano, precisa che essa è stata formulata alla presenza del rappresentate del dicastero competente, che ne ha preso atto e che, auspicabilmente, agirà nel senso indicato.

Anna Maria CARLONI (PD) preannuncia che formulerà in Ufficio di presidenza la richiesta di audire le organizzazioni sindacali.

Michele Pompeo META, presidente, nel rinviare all'ufficio di presidenza ogni decisione in merito allo svolgimento della prossima attività conoscitiva, al fine di valutare se prevedere delle numerose sigle sindacali di Alitalia, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

### La seduta termina alle 15.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

#### La seduta comincia alle 15.

### Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 maggio.

Ivan CATALANO (CI), relatore, illustra la sua proposta di parere (vedi allegato).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, nel prendere atto favorevolmente della proposta di parere, invita in ogni caso il relatore a valutare la possibilità di riformulare la prima condizione nel seguente modo: « con riferimento all'articolo 49, ove si prevede il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., si verifichi l'esigenza di accompagnare tale misura con iniziative volte, in caso di privatizzazione futura, a salvaguardare il controllo pubblico su di un settore connotato da caratteristiche di monopolio naturale, quale quello delle infrastrutture strategiche nazionali ferroviarie e stradali ».

Desidera, inoltre, offrire alcuni elementi di riflessione con riguardo al rilievo di cui alla lettera h), riferita alle risorse necessarie per consentire a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di assolvere compiutamente la funzione di realizzare gli interventi tecnologici necessari all'adeguamento delle linee regionali agli standard tecnologici e di sicurezza previsti per la rete ferroviaria nazionale. Al riguardo, le stime riportate dal relatore, citando come fonte l'ASSTRA, pari a 1,8 miliardi di euro non appaiono confermati dai riscontri oggettivi disponibili presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'analisi svolta dalla competente direzione, sulla base di parametri standard di messa in sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria per ciascuna tipologia, evidenzia,

infatti, che gli interventi indispensabili sulle ferrovie connesse ammontano a circa 300 milioni di euro mentre quelli concernenti le ferrovie isolate a 400 milioni. Per le ferrovie connesse sono state già stanziate le risorse necessarie nell'ambito del Piano Operativo MIT riferito al Fondo Sviluppo e Coesione, così come definite dalla delibera CIPE del 1º dicembre 2016, n. 54. Per quelli relativi alle ferrovie isolate saranno effettuati a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017.

Il Ministero ha altresì chiesto alle regioni di presentare entro il 30 giugno 2017 i progetti esecutivi a valle dei quali sarà possibile valutare possibili integrazioni delle risorse, sempre a valere sul citato comma 140, nel caso in cui il fabbisogno risultasse superiore alle previsioni.

Tiene infine a precisare come la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria rappresenti una priorità assoluta per il Governo. D'altra parte, le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 47 del provvedimento in esame sono chiaramente finalizzate a rendere utilizzabili più efficacemente e tempestivamente le somme a tal fine messe a disposizione.

Ivan CATALANO (CI), *relatore*, alla luce dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo, preannuncia la modifica alla sua proposta di parere al fine di accogliere la riformulazione della prima condizione richiesta dal sottosegretario, nonché ad espungere l'osservazione di cui alla lettera *h*).

Arianna SPESSOTTO (M5S), richiamando le valutazioni critiche sull'intero provvedimento espresse a nome del suo Gruppo dalla collega Carinelli nella scorsa seduta, ribadisce il voto contrario della sua parte politica.

Michele MOGNATO (MDP) prende atto che la proposta di parere si presenti estremamente articolata e complessa. Nel ringraziare il relatore per averne anticipato per le vie brevi nella tarda mattinata i contenuti, peraltro modificati in corso di seduta, chiede di disporre di tempi adeguati per approfondirne il merito ed integrarlo, ove possibile, con alcuni rilevi che, a suo avviso, qualificherebbero il contributo della Commissione nella costruzione del testo finale del provvedimento.

Si riferisce, in particolare, all'opportunità di integrare la proposta di parere con un riferimento alle modalità di formazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 27, comma 6, con cui saranno definiti i criteri in base ai quali le regioni a statuto ordinario determineranno i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, ai fini della ripartizione del fondo per il trasporto pubblico locale.

A suo avviso, sarebbe opportuno stimolare la Commissione di merito affinché, nell'individuare i citati livelli, sia prestata particolare attenzione ad assicurare il diritto alla mobilità sostenibile, lo sviluppo del trasporto a basso costo per i pendolari, nonché agli strumenti per il decongestionamento delle città e la determinazione delle regole fondamentali per una gestione efficiente ed economica del servizio. A tal fine dovrebbe a suo avviso prevedersi il passaggio di tale decreto presso le competenti Commissioni parlamentari.

Inoltre, chiede di valutare un'integrazione del parere con riguardo all'utilizzo

ed alla destinazione dei fondi connessi alla realizzazione del « Programma Grandi Stazioni », di cui al comma 6 dell'articolo 47. In particolare, sarebbe opportuno prevedere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre di ogni anno, sia obbligato a presentare alle Camere una relazione dettagliata che evidenzia in modo puntuale il quadro finanziario, lo stato di attuazione aggiornato dei progetti, con annesse varianti, di cui alle delibere citate, nonché lo stato delle verifiche effettuate presso i cantieri delle opere.

Michele Pompeo META, presidente, non essendovi obiezioni, accoglie la richiesta del collega Mognato di rinviare la conclusione dell'esame in sede consultiva del provvedimento, con la precisazione che, per assicurare un ordinato andamento dei lavori parlamentari presso la Commissione di merito, l'argomento sarà inserito al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 11 maggio, per essere tempestivamente concluso entro la medesima seduta.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**ALLEGATO** 

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444 Governo).

#### PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo » (C. 4444 Governo);

rilevato che l'articolo 13, in funzione del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel DEF 2017, riduce la dotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per circa 41 milioni per l'anno 2017;

evidenziato che l'articolo 27, nell'intervenire sulla disciplina del trasporto pubblico locale, ridefinisce la dotazione del Fondo nazionale e le modalità della sua ripartizione, riproponendo le disposizioni dello schema di decreto legislativo n. 308, che era stato adottato in attuazione della delega per la riforma dei servizi pubblici locali ma che non era stato poi emanato a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale n. 251 del 2016;

valutato positivamente il quasi integrale recepimento dei rilievi formulati dalla Commissione sul citato articolato;

preso atto con favore della stabilizzazione del Fondo trasporto pubblico locale che, tuttavia, subisce una riduzione di 70 milioni per il 2017 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2018;

evidenziato però che non è stato integralmente riprodotto l'articolo 22, i cui commi da 6 a 10 mitigavano talune rigidità dei parametri adottati in sede di riparto, al fine di venire incontro alla oggettiva difficoltà di assoggettare a un criterio unico ed omogeneo di efficienza situazioni assai differenziate sotto il profilo territoriale e della domanda, con potenziali effetti penalizzante nella ripartizione del Fondo per i territori strutturalmente svantaggiati;

preso atto che l'articolo 27, comma 2, lettera *d*), recependo un rilievo espresso dalla Commissione, fissa un termine (al 30 settembre 2017) che era stato a suo tempo suggerito nel presupposto che il provvedimento entrasse in vigore già nel 2016; al contrario, il comma 4 dell'articolo 27 non recepisce l'indicazione espressa dalla Commissione di prevedere, a certe condizioni, che le regioni siano autorizzata ad accertare fino al 95 per cento della quota del Fondo ad essa attribuita l'anno precedente;

rilevato che il comma 5 del medesimo articolo 27 richiama il ruolo dell'Osservatorio sul trasporto pubblico locale con riferimento all'acquisizione di dati uniformi sul trasporto pubblico locale, senza però precisare che essi devono essere acquisiti e trattati in formato aperto e interoperabile, così da poter facilitare l'elaborazione e la fruizione dei medesimi da parte degli interessati;

evidenziata l'esigenza che il decreto di cui al comma 6, nell'indicare i criteri in base ai quali le regioni a statuto ordinario determineranno i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale – entro 120 giorni, salvo intervento sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza –, preveda anche uno specifico riferimento legato allo sviluppo nel trasporto pubblico locale di sistemi ITS (*Intelligent Transport Systems*), ovvero a guida intelligente, peraltro secondo le indicazioni fornite dall'apposito Piano di Azione Nazionale sui sistemi intelligenti di Trasporto ITS, adottato nel febbraio del 2014 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

segnalato che il limite recato dal comma 9 per la locazione di veicoli da adibire al trasporto pubblico – pari a 12 anni – appare eccessivamente ampio, anche perché non assistito da criteri legati alla classe di inquinamento del mezzo;

preso atto della necessità di meglio specificare l'ambito e le finalità del fondo istituito dalla legge di stabilità per il 2016 per il miglioramento dell'efficienza energetica e il raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale;

segnalata l'inopportunità di condizionare l'erogazione del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico alle circostanze indicate all'articolo 39, considerato che questo meccanismo potrebbe rivelarsi essere un meccanismo inefficace rispetto agli scopi perseguiti e probabilmente eccessivamente rigido;

richiamati i contenuti dell'articolo 47, con riguardo al trasporto ferroviario e il ruolo significativo attribuito a Rete Ferroviaria Italiana spa come unico soggetto responsabile della realizzazione degli interventi tecnologici necessari all'adeguamento delle linee regionali agli standard tecnologici e di sicurezza previsti per la rete ferroviaria nazionale, sia pure nei limiti delle risorse disponibili;

preso atto che il comma 8 dell'articolo 47 eroga risorse pubbliche a ristoro di alcuni servizi ferroviari resi da Trenitalia nella regione siciliana, nonché di altri servizi interregionali che sono a carico dello Stato « nelle more della definizione dei relativi rapporti contrattuali », senza che sia prevista alcun limite temporale a questa fase transitoria;

osservato che l'istituzione del fondo per finanziare l'ammodernamento dei carri merci e la relativa modalità di erogazione, di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 47, potrebbe ingenerare dubbi sulla piena coincidenza con i meccanismi definiti dalla normativa europea citata nel testo, fermo restando che viene opportunamente adottato il sistema della « notificazione preventiva » alle competenti autorità sovranazionali;

richiamate le disposizioni dell'articolo 48, anch'esse riferite al trasporto
pubblico locale e formulate in modo identico alla disciplina del citato schema di
decreto legislativo – segnatamente con
quanto era ivi previsto agli articoli 14, 17
e 26, al punto che il riferimento normativo
interno dell'articolo 10 erroneamente non
è stato adeguato al nuovo impianto normativo – che comprendono norme di
contrasto all'evasione tariffaria mediante
l'affidamento di controlli ad agenti accertatori esterni ai gestori del trasporto pubblico o anche a membri della polizia
giudiziaria;

preso atto di quanto stabilito dall'articolo 49 che prevede il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., operazione che tuttavia deve essere condotta salvaguardando il più possibile gli strumenti di vigilanza e controllo pubblico delle principali infrastrutture di trasporto nazionali, assicurandone saldamente nella mano pubblica l'assetto proprietario;

rilevato che l'articolo 50 intende assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A., come risulta esplicitamente dalla successiva adozione del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55;

citata la previsione dell'articolo 51 che consente all'ENAV di destinare alla riduzione della tariffa per i servizi di terminale una quota delle risorse relative alla fornitura dei servizi della navigazione aerea di rotta in favore del traffico civile, non di sua spettanza, riscosse e consuntivate per l'anno 2014, pari a 26.000.000 di euro;

ricordato che l'articolo 52 infine interviene sulla materia della mobilità ciclistica integrando la norma del comma 640 della legge di Stabilità 2016, con la previsione della realizzazione di ulteriori ciclovie turistiche sul territorio nazionale;

evidenziato che l'articolo 65 interviene sulle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) con riferimento all'articolo 49, ove si prevede il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., si verifichi l'esigenza di accompagnare tale misura alla scelta irreversibile di non riproporre politiche volte alla privatizzazione e dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane Spa, attesa l'esigenza di salvaguardare il controllo pubblico su di un settore connotato da caratteristiche di monopolio naturale, quale quello delle infrastrutture strategiche nazionali ferroviarie e stradali;
- 2) nell'ambito delle misure sul trasporto pubblico locale di cui all'articolo 27, siano riprodotti i contenuti dell'articolo 22, commi da 6 a 10, dello schema di decreto legislativo recante il testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308);
- 3) si espunga la condizione posta dall'articolo 39 alla regolare erogazione alle regioni del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico;

e con le seguenti osservazioni:

con riguardo all'articolo 27:

- a) al comma 1, abbia cura la Commissione di merito di verificare la possibilità di reintegrare per quanto possibile la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, individuando una diversa modalità di copertura degli interventi recati dagli articoli 14 e 20 del medesimo provvedimento;
- b) al comma 2, lettera d), ove si prevede che la penalizzazione per le regioni i cui servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica non si applica ai contratti vigenti al 30 settembre 2017, si abbia cura di verificare la congruità del termine che la Commissione aveva suggerito nel presupposto che il provvedimento entrasse in vigore già nel 2016;
- c) al comma 4, si aggiunga il seguente periodo « Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, all'alinea, ciascuna Regione è autorizzata ad accertare fino al 95 per cento della quota del Fondo ad essa attribuita l'anno precedente a quello di riferimento, ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia pari o superiore a quello dell'anno precedente. Ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello dell'anno precedente, ciascuna Regione è autorizzata ad accertare fino al 95 per cento di una quota di competenza rideterminata in misura proporzionale alla riduzione del Fondo»;
- d) al comma 5, si venga incontro all'esigenza che il flusso informativo di interesse dell'Osservatorio sul trasporto pubblico locale sia reso in formato aperto e interoperabile, così da poter facilitare l'elaborazione e la fruizione dei dati da parte degli interessati;
- *e)* al comma 6, dovrebbe valutarsi l'esigenza che il decreto ivi previsto rechi anche uno specifico riferimento legato allo

sviluppo nel trasporto pubblico locale di sistemi ITS (*Intelligent Transport Systems*), ovvero a guida intelligente;

- f) dovrebbe verificarsi se il limite recato dal comma 9 per la locazione di veicoli da adibire al trasporto pubblico pari a 12 anni sia congruo in relazione all'esigenza di ridurre entro i 7 anni la media di anzianità del parco circolante, in ogni caso introducendo anche il criterio legato alle classe di inquinamento del mezzo, non inferiore a « Euro 5 »;
- g) dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare l'articolo 27 con una limitata modifica all'articolo 1, comma 866, primo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, volta a precisare che il Fondo ivi istituito, per assicurare il miglioramento dell'efficienza energetica, è « finalizzato all'acquisto, anche diretto o per il tramite di società specializzate, al noleggio, nonché alla riqualificazione energetica dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale »;

#### con riguardo all'articolo 47:

*h)* dovrebbe verificarsi se le risorse disponibili siano sufficienti a consentire a Rete Ferroviaria Italiana spa di assolvere compiutamente la funzione, di realizzare gli interventi tecnologici necessari all'ade-

guamento delle linee regionali agli standard tecnologici e di sicurezza previsti per la rete ferroviaria nazionale;

- *i)* al comma 8, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fissare una data certa entro cui procedere alla « definizione dei relativi rapporti contrattuali », ivi prevista;
- j) ai commi 10 e 11 dovrebbe verificarsi la loro piena compatibilità con le normative europee citate nel testo, atteso che il regolamento di esecuzione definisce un quadro normativo che consente l'introduzione, e l'applicazione, da parte dei gestori dell'infrastruttura, di un regime sui canoni differenziati per l'accesso alle linee ferroviarie sulla base del rumore prodotto strutturato in forma di programma di sconti minimi obbligatori o di bonus (o anche di « malus »);

# con riguardo all'articolo 48:

k) dovrebbe infine verificare la Commissione di merito la praticabilità di una integrazione della disposizione, finalizzata ad introdurre norme di agevolazioni fiscali a favore degli utenti del trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ivi compresa la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti collegandola alle procedure telematiche del modello precompilato di dichiarazione dei redditi.

# X COMMISSIONE PERMANENTE

# (Attività produttive, commercio e turismo)

#### SOMMARIO

COMITATO DEI NOVE:	
Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 3671-ter-865-A	168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168
SEDE CONSULTIVA:	
DL 50/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e conclusione –	1.00
Parere favorevole con osservazioni)	168
ALLEGATO 1 (Proposta di parere)	172
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	175

#### COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 10 maggio 2017.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.

C. 3671-ter-865-A.

Il Comitato si è riunito dalle 9.15 alle 9.25.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 10 maggio 2017.* — L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.05.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

### La seduta comincia alle 16.

DL 50/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 maggio 2017.

Luigi TARANTO (PD), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo (vedi allegato 1).

Marco DA VILLA (M5S), esaminata la proposta di parere elaborata dal relatore, esprime perplessità in particolare sull'osservazione di cui al punto 2 della lettera a) che prevede l'equiparazione delle locazioni brevi alle strutture ricettive ai fini di adempimenti quali l'applicazione della tassa di soggiorno, l'applicazione dell'imposta municipale unica e della tassa sui rifiuti, la comunicazione degli alloggiati e le rilevazioni statistiche, il canone speciale radiotelevisivo ed i compensi per diritti d'autore e connessi. Al riguardo, chiede come si possa dare concreta attuazione a tali adempimenti da parte di soggetti che svolgono attività di ospitalità a fini non imprenditoriali. Nel comprendere le finalità dell'osservazione proposta dal relatore, che richiama problematiche già affrontate dalla Commissione nell'esame delle proposte di legge C. 3258 e abbinate sull'home restaurant, ritiene tuttavia che non si debba penalizzare il settore emergente della cosiddetta new economy, salvaguardando nel contempo chi svolge attività di ricettività o di ristorazione a livello imprenditoriale, prevedendo una semplificazione degli adempimenti. Ribadisce infine una forte perplessità su questo punto del parere proposto dal relatore che comunque ringrazia per il lavoro svolto.

Gianluca BENAMATI (PD), nel sottolineare il prezioso lavoro di approfondimento svolto dal relatore che nella proposta di parere ha posto le questioni di grande rilevanza e interesse della Commissione, evidenzia come la specifica questione sollevata dal collega Da Villa richiami importanti tematiche relative all'economia della condivisione più volte affrontate soprattutto con riferimento al testo sull'home restaurant attualmente all'esame del Senato e alle proposta di legge C. 3564 in materia di sharing economy.

Con riferimento al tema delle locazioni brevi e alle disposizioni recate dall'articolo 4 del provvedimento in esame, ritiene che il relatore abbia correttamente sottolineato alcuni profili di attività non imprenditoriali in materia di ospitalità. Al riguardo, ritiene che il Governo abbia finora
perseguito le finalità di riduzione della
tassazione e di semplificazione degli
adempimenti burocratici a carico degli
operatori del settore. Ciò nondimeno condivide le riflessioni svolte dal collega Da
Villa e invita il relatore ad una riformulazione del richiamato numero 2 della
lettera a), auspicando un intervento normativo più organico sulle attività dell'economia della condivisione.

Veronica TENTORI (PD), sottolineato il carattere settoriale dell'intervento sulle locazioni recato dall'articolo 4 del provvedimento in esame, riterrebbe opportuno concludere rapidamente l'esame della proposta di legge C. 3564 di cui è prima firmataria in materia di *sharing economy*, che rappresenta un intervento organico su attività economiche introdotte dall'utilizzo delle piattaforme digitali che ancora sfuggono ad ogni regolamentazione e imposizione fiscale. Con riferimento all'osservazione di cui al numero 2 della lettera a) della proposta di parere, ritiene opportuna un'ulteriore riflessione che, a suo giudizio, deve estendersi anche alle strutture ricettive in senso ampio.

Più in generale riguardo ritenuta di acconto prevista all'articolo 4, comma 5, del provvedimento in per esame, ritiene si debba prestare particolare attenzione ai soggetti rientranti nella cosiddetta *no tax area* per evitare di colpire soggetti che praticano attività di ospitalità per integrare redditi bassi.

Adriana GALGANO (CI) condivide l'esigenza di trattare in maniera omogenea e organica le questioni attinenti le attività della cosiddetta economia della condivisione. Al fine di semplificare e rendere agevole l'esercizio delle attività imprenditoriali a qualsiasi titolo, riterrebbe opportuno espungere dalla proposta di parere la lettera *a)* o, in subordine, il numero 2) della medesima. Sottolinea che con il mec-

canismo dello *split payment* si procurano ulteriori complicazioni alle aziende e che sarebbe stato opportuno prevedere un'osservazione incisiva al riguardo nella proposta di parere. Esprime infine forti perplessità sul previsto progetto di integrazione tra Anas e Ferrovie dello Stato.

Tiziano ARLOTTI (PD) sottolinea che piattaforme quali Airbnb hanno portato più di 6 milioni di turisti in Italia e hanno incrementato l'affluenza in città quali Milano, Torino e Bologna grazie ad un'offerta che fa perno sulla tassa di soggiorno che deve essere equamente applicata a tutte le strutture ricettive.

Vanessa CAMANI (PD) sottolinea come l'articolo 4 del provvedimento in materia di riconoscimento della cedolare secca per le locazioni brevi rechi di fatto le norme di maggior interesse per la Commissione Attività produttive e che il tema dell'imposizione fiscale di determinate attività è stato già oggetto di ampio dibattito nell'esame dei provvedimenti sull'home restaurant e sulla sharing economy. Sottolinea la necessità di riuscire a trovare il giusto punto di equilibrio tra il carattere innovativo di questa nuova forma di economia e la necessità di tutelare i soggetti coinvolti all'interno di una legge organica. Osserva che l'articolo 4 prevede invece un intervento settoriale nell'ambito ricettizio con la finalità di ridurre l'evasione e l'elusione fiscale.

Concorda con le considerazioni svolte dal collega Arlotti circa la rilevanza del tema dell'applicazione della tassa di soggiorno e, ringraziando il relatore per il prezioso lavoro svolto, auspica che la proposta di parere possa essere integrata con le osservazioni emerse nel dibattito fin qui svoltosi e riformulata nel senso indicato dal collega Benamati.

Luigi TARANTO (PD), relatore, sottolinea preliminarmente che l'articolo 4 disciplina le locazioni brevi, ossia i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non inferiore a trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura della biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. Rileva che la Direttrice dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, in sede di audizione sul provvedimento presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato, lo scorso 4 maggio ha sottolineato che la presenza di questi elementi di servizio, quali la fornitura di biancheria e le pulizie, ha finora integrato per consolidato orientamento giurisprudenziale la definizione di un'attività di tipo alberghiero. Osserva che la Direttrice Orlandi ha altresì sottolineato l'importanza dell'inclusione di queste attività ai fini dell'emersione di base imponibile che finora, ove connotata dalla compresenza di elementi di servizio, veniva considerata come attività di tipo alberghiero. Su questo elemento strutturale della norma ha ritenuto di proporre alla Commissione la proposta di parere recante l'osservazione di cui alla lettera a), numero 2), al fine di invitare la Commissione Bilancio ad una riflessione sui profili di questa normativa tenendo conto non soltanto del sistema positivo della ritenuta d'acconto, ma degli altri elementi di natura tributaria e amministrativa che hanno finora connotato la prestazione di servizi alberghieri. Insiste sul fatto che, finora ove erano presenti servizi di fornitura di biancheria e di pulizia connessi a locazioni brevi erano considerati di natura alberghiera, mentre l'articolo 4 del decreto-legge in esame riconosce la possibilità di esercitare questa attività come non alberghiera con un'innovazione forte anche sul piano giurisprudenziale. Sottolinea che la norma implica altri importanti elementi quali la necessità di definire le caratteristiche imprenditoriali o meno dell'attività, di rafforzare misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione con particolare attenzione nei confronti di soggetti non residenti in Italia, come evidenziato nell'audizione Corte dei conti.

Gianluca BENAMATI (PD) concorda con le considerazioni svolte dai colleghi fin qui intervenuti circa l'opportunità di prevedere nella proposta di parere alcuni espliciti riferimenti all'applicazione della tassa di soggiorno anche alle locazioni brevi e di razionalizzare gli adempimenti amministrativi in materia di ricettività.

Luigi TARANTO (PD), relatore, richiamate le argomentazioni esposte nel suo precedente intervento, ritiene tuttavia di accedere alle richieste dei colleghi intervenuti al fine di assoggettare le attività di servizio svolte all'interno di immobili con contratti di locazione brevi all'imposta di soggiorno. Condivide altresì l'esigenza di procedere ad una razionalizzazione generale degli adempimenti amministrativi in

materia di ricettività. Ricorda che anche la Corte dei conti ha suggerito in audizione una ricognizione sugli adempimenti amministrativi e la possibilità di attrarre nel nuovo regime anche la gestione dell'imposta di soggiorno.

Propone pertanto di riformulare l'osservazione di cui alla lettera *a*), numero 2), nei seguenti termini: « prevedere l'applicazione della tassa di soggiorno alle locazioni brevi e di procedere ad una razionalizzazione del sistema degli adempimenti amministrativi in materia di ricettività » (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 16.30.

ALLEGATO 1

DL 50/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

#### PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo » (C. 4444 Governo);

preliminarmente rammentato che con il provvedimento in esame il Governo ha proceduto, operando una correzione strutturale dei conti pubblici tendenziali dello 0,2 per cento del PIL nel 2017 e di circa lo 0,3 per cento del PIL negli anni successivi, sul solco dell'impegno assunto in sede di Documento di economia e finanza 2017 all'adozione di misure correttive degli andamenti del bilancio pubblico - tanto sul versante della politica fiscale, quanto sul fronte del controllo della spesa – a carattere strutturale e tali da determinare un impatto netto pari allo 0,2 per cento del PIL per il 2017, dello 0,1 per cento del PIL per il 2018, dello 0,4 per cento del PIL per il 2019 e dello 0,5 per cento del PIL per il 2020, e ciò attraverso una composizione degli interventi utile a conciliare l'impulso alla maggiore crescita ed alla maggiore occupazione con la sostenibilità delle finanze pubbliche;

rammentato ancora che, a fronte di un *gap* IVA stimato, nel 2014, in 40,5 miliardi di euro (circa il 2,5 per cento del PIL), la riduzione strutturale di tale *gap*, anche per il concorso dell'introduzione dell'istituto della scissione dei pagamenti, è valutabile nell'ordine di 2,5 miliardi di euro nel 2015 e di 1 miliardo ulteriore nel 2016;

richiamato l'impegno del Governo di cui alla risoluzione n. 6/00311, approvata dall'Assemblea lo scorso 26 aprile sul Documento di economia e finanza 2017, circa la « ulteriore riduzione della pressione fiscale da perseguire attraverso il rafforzamento dell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, anche al fine di ridefinire il sistema di tassazione personale (IRPEF) »;

evidenziata, con particolare riferimento alle disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1 del provvedimento, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 2 in materia di modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA ed a quelle di cui all'articolo 3 in materia di indebite compensazioni di crediti tributari, l'esigenza del compiuto sviluppo degli impegni del Governo - di cui alla suddetta risoluzione n. 6/00311- in merito alla « semplificazione del sistema tributario, migliorando il rapporto fiduciario con i contribuenti caratterizzati da una maggiore compliance fiscale, puntando sulla riduzione degli adempimenti e sulla crescente qualificazione dei servizi erogati », nonché all'« efficientamento del rapporto tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, assicurando, in tale contesto, il rispetto dei tempi previsti dalla legislazione vigente per le procedure di rimborso dei crediti Iva derivanti dall'applicazione dello split payment »;

richiamati al riguardo, i contenuti, tra l'altro, della nota Assonime sul provvedimento in esame del 4 maggio 2017 circa l'ampliamento dell'ambito applicativo dello *split payment* con la segnalazione di incertezze per le imprese fornitrici, di elevati costi di modifica dei sistemi gestionali e contabili e di considerevole incremento dei crediti IVA, nonché circa la ristrettezza dei nuovi termini per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA;

sottolineati, all'articolo 4, il riconoscimento del regime della «cedolare secca » con aliquota al 21 per cento per i contratti di locazione di abitazioni per periodi inferiori a 30 giorni stipulati da persone fisiche non esercenti attività d'impresa, anche attraverso la gestione di portali on line, nonché le connesse osservazioni formulate in sede di audizioni da parte della Agenzia delle entrate in merito all'applicazione della disposizione a prescindere dal nomen iuris utilizzato nel contratto ed alla definizione in via normativa di criteri oggettivi circa la sussistenza di una organizzazione di tipo alberghiero: evidenziate ancora le considerazioni della Corte dei conti circa i conadempimenti amministrativi, connessa gestione dell'imposta comunale di soggiorno e la « particolare cura » che « dovrà essere dedicata alla verifica degli adempimenti dei nuovi sostituti di imposta, specialmente nei casi in cui si tratti di soggetti non residenti»;

evidenziate poi, in riferimento alla rideterminazione della base ACE di cui all'articolo 7, l'assunzione per l'agevolazione di una base mobile in linea con la proposta di direttiva comunitaria in materia di incentivi fiscali per la crescita e gli investimenti, nonché, in riferimento al nuovo regime di tassazione per cassa dei soggetti in contabilità semplificata, l'esigenza di un'integrazione della disciplina al fine di permettere il riporto delle perdite maturate e ancora, in materia di iperammortamento, l'opportunità di una proroga del termine di consegna dei beni agevolati;

evidenziato altresì, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9 recanti l'avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise, il rilievo dell'impegno del Governo – di cui alla suddetta risoluzione n. 6/00311 – « a disattivare l'incremento delle aliquote IVA e delle accise sugli olii minerali, che scatterebbe nel 2018 per effetto delle clausole di salvaguardia sostituendolo con misure compensative dal lato della spesa e delle entrate »;

richiamata infine - con particolare riferimento tanto alle disposizioni di cui all'articolo 25 concernenti finanziamento ed attribuzione alle regioni, province e città metropolitane di quote del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del MEF, quanto alle disposizioni di cui all'articolo 33 concernenti la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per effettuare investimenti nuovi o aggiuntivi, nonché ancora in riferimento ai Fondi per le aree colpite da eventi sismici di cui agli articoli 41 e 42 - l'esigenza di accelerazioni procedurali funzionali ad un deciso rilancio degli investimenti pubblici già nel 2017 e ad una tempestiva risposta alle necessità di messa in sicurezza e ricostruzione delle zone terremotate,

delibera di esprimere

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- *a)* in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4 in materia di «Regime fiscale delle locazioni brevi », valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
- 1) individuare parametri oggettivi per la valutazione dell'eventuale carattere imprenditoriale dell'attività di locazione;
- 2) prevedere l'equiparazione delle locazioni brevi in argomento alle strutture ricettive ai fini di adempimenti quali l'ap-

plicazione della tassa di soggiorno, l'applicazione dell'imposta municipale unica e della tassa sui rifiuti, la comunicazione degli alloggiati e le rilevazioni statistiche, il canone speciale radiotelevisivo ed i compensi per diritti d'autore e connessi;

- 3) prevedere e/o rafforzare misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione delle disposizioni in argomento;
- 4) individuare requisiti degli alloggi a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;
- b) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12 in materia di « Rimodulazione delle risorse per il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno », valuti la Commissione di merito la congruità di tale rimodulazione per l'anno in corso rispetto all'opportunità della cumulabilità di detto credito d'imposta, nel 2017 e nel 2018, con « super » ed « iper-ammortamento »;
- c) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 43 recanti « Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi » e, in particolare, alle previsioni di cui al comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la rateizzazione di tributi sospesi e non riscossi ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000 non già in un massimo di 9 mesi, ma in un massimo di 18 mesi;
- d) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 44 concernenti la proroga fino al 31 dicembre 2019 del credito

d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi da parte di imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici, rappresenti la Commissione di merito al Governo l'esigenza dell'accelerazione dell'iter di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea;

- e) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 46 recante l'istituzione della « Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia », valuti la Commissione di merito l'opportunità di differire dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale nuove imprese possano avviare l'attività entro la zona franca, beneficiando delle connesse agevolazioni, nonché di prevedere l'applicazione del regime agevolativo per le nuove attività per i due periodi d'imposta successivi all'avvio dell'attività medesima: valuti altresì la Commissione di merito la congruità degli stanziamenti di cui al comma 6 costituenti «limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie »:
- f) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 57 in materia di « Attrazione degli investimenti », valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire investimenti a lungo termine di casse previdenziali e fondi pensione anche in strumenti di debito delle imprese, nonché di intervenire sulla disciplina dei PIR Piani individuali di risparmio a lungo termine al fine di sostenerne la destinazione anche verso società a minore capitalizzazione.

ALLEGATO 2

DL 50/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

#### PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo » (C. 4444);

preliminarmente rammentato con il provvedimento in esame il Governo ha proceduto, operando una correzione strutturale dei conti pubblici tendenziali dello 0,2 per cento del PIL nel 2017 e di circa lo 0,3 per cento del PIL negli anni successivi, sul solco dell'impegno assunto in sede di Documento di economia e finanza 2017 all'adozione di misure correttive degli andamenti del bilancio pubblico - tanto sul versante della politica fiscale, quanto sul fronte del controllo della spesa – a carattere strutturale e tali da determinare un impatto netto pari allo 0,2 per cento del PIL per il 2017, dello 0,1 per cento del PIL per il 2018, dello 0,4 per cento del PIL per il 2019 e dello 0,5 per cento del PIL per il 2020, e ciò attraverso una composizione degli interventi utile a conciliare l'impulso alla maggiore crescita ed alla maggiore occupazione con la sostenibilità delle finanze pubbliche;

rammentato ancora che, a fronte di un *gap* IVA stimato, nel 2014, in 40,5 miliardi di euro (circa il 2,5 per cento del PIL), la riduzione strutturale di tale *gap*, anche per il concorso dell'introduzione dell'istituto della scissione dei pagamenti, è valutabile nell'ordine di 2,5 miliardi di euro nel 2015 e di 1 miliardo ulteriore nel 2016;

richiamato l'impegno del Governo di cui alla risoluzione n. 6/00311, approvata dall'Assemblea lo scorso 26 aprile sul Documento di economia e finanza 2017, circa la « ulteriore riduzione della pressione fiscale da perseguire attraverso il rafforzamento dell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, anche al fine di ridefinire il sistema di tassazione personale (IRPEF) »;

evidenziata, con particolare riferimento alle disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1 del provvedimento, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 2 in materia di modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA ed a quelle di cui all'articolo 3 in materia di indebite compensazioni di crediti tributari, l'esigenza del compiuto sviluppo degli impegni del Governo - di cui alla suddetta risoluzione n. 6/00311 - in merito alla « semplificazione del sistema tributario, migliorando il rapporto fiduciario con i contribuenti caratterizzati da una maggiore compliance fiscale, puntando sulla riduzione degli adempimenti e sulla crescente qualificazione dei servizi erogati », nonché all'« efficientamento del rapporto tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, assicurando, in tale contesto, il rispetto dei tempi previsti dalla legislazione vigente per le procedure di rimborso dei crediti Iva derivanti dall'applicazione dello split payment »;

richiamati al riguardo, i contenuti, tra l'altro, della nota Assonime sul provvedimento in esame del 4 maggio 2017 circa l'ampliamento dell'ambito applicativo dello *split payment* con la segnalazione di incertezze per le imprese fornitrici, di elevati costi di modifica dei sistemi gestionali e contabili e di considerevole incremento dei crediti IVA, nonché circa la ristrettezza dei nuovi termini per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA;

sottolineati, all'articolo 4, il riconoscimento del regime della «cedolare secca » con aliquota al 21 per cento per i contratti di locazione di abitazioni per periodi inferiori a 30 giorni stipulati da persone fisiche non esercenti attività d'impresa, anche attraverso la gestione di portali on line, nonché le connesse osservazioni formulate in sede di audizioni da parte della Agenzia delle entrate in merito all'applicazione della disposizione a prescindere dal nomen iuris utilizzato nel contratto ed alla definizione in via normativa di criteri oggettivi circa la sussistenza di una organizzazione di tipo alberghiero: evidenziate ancora le considerazioni della Corte dei conti circa i conadempimenti amministrativi, connessa gestione dell'imposta comunale di soggiorno e la « particolare cura » che « dovrà essere dedicata alla verifica degli adempimenti dei nuovi sostituti di imposta, specialmente nei casi in cui si tratti di soggetti non residenti»;

evidenziate poi, in riferimento alla rideterminazione della base ACE di cui all'articolo 7, l'assunzione per l'agevolazione di una base mobile in linea con la proposta di direttiva comunitaria in materia di incentivi fiscali per la crescita e gli investimenti, nonché, in riferimento al nuovo regime di tassazione per cassa dei soggetti in contabilità semplificata, l'esigenza di un'integrazione della disciplina al fine di permettere il riporto delle perdite maturate e ancora, in materia di iperammortamento, l'opportunità di una proroga del termine di consegna dei beni agevolati;

evidenziato altresì, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9 recanti l'avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise, il rilievo dell'impegno del Governo – di cui alla suddetta risoluzione n. 6/00311 – « a disattivare l'incremento delle aliquote IVA e delle accise sugli olii minerali, che scatterebbe nel 2018 per effetto delle clausole di salvaguardia sostituendolo con misure compensative dal lato della spesa e delle entrate »;

richiamata infine - con particolare riferimento tanto alle disposizioni di cui all'articolo 25 concernenti finanziamento ed attribuzione alle regioni, province e città metropolitane di quote del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del MEF, quanto alle disposizioni di cui all'articolo 33 concernenti la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per effettuare investimenti nuovi o aggiuntivi, nonché ancora in riferimento ai Fondi per le aree colpite da eventi sismici di cui agli articoli 41 e 42 - l'esigenza di accelerazioni procedurali funzionali ad un deciso rilancio degli investimenti pubblici già nel 2017 e ad una tempestiva risposta alle necessità di messa in sicurezza e ricostruzione delle zone terremotate,

delibera di esprimere

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- *a)* in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4 in materia di «Regime fiscale delle locazioni brevi », valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
- 1) individuare parametri oggettivi per la valutazione dell'eventuale carattere imprenditoriale dell'attività di locazione;
- 2) prevedere l'applicazione della tassa di soggiorno alle locazioni brevi e di

procedere ad una razionalizzazione del sistema degli adempimenti amministrativi in materia di ricettività;

- 3) prevedere e/o rafforzare misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione delle disposizioni in argomento;
- 4) individuare requisiti degli alloggi a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;
- b) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12 in materia di « Rimodulazione delle risorse per il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno », valuti la Commissione di merito la congruità di tale rimodulazione per l'anno in corso rispetto all'opportunità della cumulabilità di detto credito d'imposta, nel 2017 e nel 2018, con « super » ed « iper-ammortamento »;
- c) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 43 recanti « Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi » e, in particolare, alle previsioni di cui al comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la rateizzazione di tributi sospesi e non riscossi ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000 non già in un massimo di 9 mesi, ma in un massimo di 18 mesi;
- d) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 44 concernenti la proroga fino al 31 dicembre 2019 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumen-

tali nuovi da parte di imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici, rappresenti la Commissione di merito al Governo l'esigenza dell'accelerazione dell'iter di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea;

- e) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 46 recante l'istituzione della « Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia », valuti la Commissione di merito l' opportunità di differire dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale nuove imprese possano avviare l'attività entro la zona franca, beneficiando delle connesse agevolazioni, nonché di prevedere l'applicazione del regime agevolativo per le nuove attività per i due periodi d'imposta successivi all'avvio dell'attività medesima; valuti altresì la Commissione di merito la congruità degli stanziamenti di cui al comma 6 costituenti « limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie »;
- f) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 57 in materia di « Attrazione degli investimenti », valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire investimenti a lungo termine di casse previdenziali e fondi pensione anche in strumenti di debito delle imprese, nonché di intervenire sulla disciplina dei PIR Piani individuali di risparmio a lungo termine al fine di sostenerne la destinazione anche verso società a minore capitalizzazione.

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

# (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

Αl	IID.	17.1	ONI	INFO	)RN	ЛΑ	LI
A	uu		UNI	TIME.C	<i>,</i> , , ,	vi A	L

178

#### SEDE CONSULTIVA:

178

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

Mercoledì 10 maggio 2017.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) con riferimento all'andamento delle gestioni previdenziali dell'Istituto e agli interventi recentemente deliberati per garantire la sostenibilità delle medesime gestioni nel medio-lungo periodo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.20.

### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 maggio 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

#### La seduta comincia alle 15.20.

Alla V Commissione: DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 maggio 2017.

Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri si è avviato l'esame del provvedimento che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 4 maggio scorso, si concluderà nella seduta di domani, giovedì 11 maggio.

Antonella INCERTI (PD), relatrice, segnala ai colleghi che il termine della presentazione degli emendamenti al provvedimento presso la Commissione di merito è fissato per domani, 11 maggio, alle ore 16.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani.

La seduta termina alle 15.25.

# XII COMMISSIONE PERMANENTE

# (Affari sociali)

#### SOMMARIO

AUDIZIONI	INFORMALI:
AUDILIUM	INTONIALI.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4444 Governo, recante Conversione in legge del decreto-legge n. 50/2017, Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo	179
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 122, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria. Atto n. 410 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).	179
SEDE CONSULTIVA:	
DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	182
COMITATO RISTRETTO:	
Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola	192

# AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 maggio 2017.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4444 Governo, recante Conversione in legge del decreto-legge n. 50/2017, Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.35.

# ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 122, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria. Atto n. 410.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 122, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria (Atto n. 410). Ricorda, altresì, che il prescritto parere dovrà essere espresso entro il 25 giugno 2017. Entro la stessa data, la V Commissione (Bilancio) dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2, dell'articolo 96-ter, del Regolamento.

Anna Margherita MIOTTO (PD), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 171 del 2016 il quale, in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 2015 (cosiddetta legge Madia, di riforma della pubblica amministrazione), ha posto una nuova disciplina statale sugli incarichi direttoriali negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

Osserva che, come è noto, il provvedimento in oggetto è stato predisposto anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 25 novembre 2016, che ha dichiarato illegittima la procedura relativa alla predetta delega in oggetto, nella parte in cui prevedeva un parere della Conferenza unificata anziché un'intesa sancita in sede di Conferenza Statoregioni. Sul presente schema è stata, quindi, sancita l'intesa in sede di Conferenza Statoregioni il 6 aprile 2017; nella medesima data, la Conferenza unificata ha espresso un parere favorevole su di esso.

Entrando nel merito delle modifiche introdotte dallo schema di decreto, rileva che esse riguardano gli incarichi di direttore generale negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, mentre non sono modificate le norme contenute nel suddetto decreto legislativo n. 171 del 2016 sul conferimento degli incarichi di direttore amministrativo, di direttore sa-

nitario e di direttore dei servizi sociosanitari, qualora tale figura sia prevista dalla legislazione regionale.

In particolare, gli articoli 1 e 2 dello schema concernono, rispettivamente, l'oggetto dello stesso e l'integrazione delle premesse del decreto legislativo n. 171 del 2016, aggiungendo l'esplicito riferimento all'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Tale articolo è stato inserito sulla base delle indicazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato n. 83 del 2017, in modo da esplicitare anche nel testo del decreto vigente gli effetti procedimentali sananti il vizio eccepito dalla Corte costituzionale.

Ricorda che l'articolo 3 modifica la disciplina, di cui all'articolo 1 del richiamato decreto legislativo, sulle procedure per la costituzione e l'aggiornamento di un elenco di soggetti idonei per gli incarichi di direttore generale. Ricorda che la normativa vigente prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un elenco nazionale di soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale.

L'elenco viene formato mediante selezioni per titoli curate da una commissione nazionale. Alla selezione possono partecipare i soggetti aventi i titoli di studio e l'esperienza dirigenziale richiesti dal comma 4 del suddetto articolo 1 e che abbiano in ogni caso partecipato ad un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.

Le novelle recate dall'articolo 3 concernono il punteggio minimo ai fini dell'inserimento nell'elenco nazionale e il criterio di ordine dei candidati in quest'ultimo, nonché i criteri e le modalità di attribuzione del punteggio. Riguardo alla soglia, la novella (di cui al comma 1, lettera c)), nell'àmbito di un punteggio massimo che resta pari a 100, riduce da 75 a 70 punti quello minimo per l'inserimento nell'elenco. Essa, inoltre, specifica

che l'elenco è redatto secondo l'ordine alfabetico e senza l'indicazione del punteggio.

Osserva che, in merito ai criteri e alle modalità di attribuzione del punteggio, la normativa vigente, di cui al predetto decreto legislativo n. 171 del 2016, prevede che i titoli formativi e professionali e l'esperienza dirigenziale siano considerati in modo paritario nell'attribuzione del punteggio complessivo e demanda ad un decreto del Ministro della salute la definizione dei parametri, considerando: per l'esperienza dirigenziale, la tipologia e la dimensione delle strutture nelle quali sia stata maturata, anche in termini di risorse umane e finanziarie gestite, la posizione di coordinamento e di responsabilità di strutture con incarichi di durata non inferiore a un anno, nonché eventuali provvedimenti di decadenza, o provvedimenti assimilabili; per i titoli formativi e professionali, l'attività di docenza svolta in corsi universitari e post universitari presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza, le pubblicazioni e le produzioni scientifiche degli ultimi cinque anni, i diplomi di specializzazione, i dottorati di ricerca, i master, le abilitazioni professionali. Tale disposizione è stata attuata con l'adozione del decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2016.

Le novelle, in primo luogo, sopprimono il principio di parità suddetto, prevedendo che per l'esperienza dirigenziale possa essere attribuito un massimo di 60 punti e per i titoli formativi e professionali un massimo di 40 punti (comma 1, lettera a) e lettera d), capoversi 7-quater e 7-sexies). In secondo luogo, per i titoli formativi e professionali, si specifica che essi devono, in ogni caso, avere attinenza con le materie del management e della direzione aziendale e si inseriscono nell'àmbito dei suddetti titoli valutabili i corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale e gli ulteriori corsi di formazione di àmbito manageriale e organizzativo, svolti presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza, della durata di almeno 50 ore, con esclusione dei corsi già valutati quali requisito d'accesso (comma 1, lettera *b*)). Riguardo all'esperienza dirigenziale, la novella (comma 1, lettera *c*), capoversi da 7-*bis* a 7-*quinquies*) conferma – a parte la nuova quota massima di punteggio pari, come detto, a 60 – la disciplina vigente, inserendo nel testo del decreto legislativo n. 171 le relative disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 17 ottobre 2016 (elevando, quindi, a rango legislativo le norme in oggetto). Il medesimo decreto ministeriale viene abrogato dall'articolo 6, comma 2, dello schema (mentre la novella di cui al presente articolo 2 sopprime il rinvio al decreto ministeriale).

Le lettere a) e b) dell'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto modificano la disciplina, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016, sulle procedure per il conferimento - da parte della regione - dell'incarico di direttore generale nell'àmbito del suddetto elenco nazionale. Ricorda che la normativa vigente prevede la diramazione di un avviso pubblico, da parte della regione, e la conseguente costituzione di un primo gruppo di candidati, costituito da tutti gli iscritti all'elenco nazionale che manifestino interesse; nell'àmbito di tale gruppo, viene proposta al presidente della regione una rosa (che può variare da un minimo di 3 ad un massimo di 5 soggetti) individuata, mediante una valutazione per titolo e colloquio, da parte di una commissione regionale. Quest'ultima è composta da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, da un esperto designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e da un esperto designato dalla regione.

Nell'ambito della rosa proposta, la nomina deve ricadere sul soggetto che presenti i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire.

Le novelle di cui alla lettera *a)* specificano che la commissione regionale è nominata dal presidente della medesima regione, secondo modalità e criteri definiti da quest'ultima, e sopprime i limiti minimo e massimo per la composizione numerica della rosa.

In base alla norma introdotta dalla lettera *b*), la nuova nomina, in caso di mancata conferma o di altre ipotesi di decadenza del direttore generale, può essere effettuata anche mediante il ricorso ad altri nominativi, inseriti nelle rose di candidati relative ad una selezione svolta dalla regione in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i soggetti figurino ancora nell'elenco nazionale.

La successiva lettera c) modifica il termine per lo svolgimento, da parte della regione, della procedura di prima verifica del direttore generale, elevandolo da 60 a 90 giorni, fermo restando che esso decorre trascorsi 24 mesi dalla nomina. Ricorda che, ai fini della verifica, la regione acquisisce il parere del sindaco o, per i casi in cui la circoscrizione dell'azienda sanitaria locale non coincida con quella di un singolo comune, della conferenza dei sindaci ovvero, per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie, della conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, e che l'eventuale esito negativo del procedimento comporta la decadenza immediata dall'incarico.

L'articolo 5 dello schema reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1 dell'articolo 6 fa salvi gli effetti prodotti dall'attuale versione del decreto legislativo n. 171.

Infine, l'articolo 7 dispone che il presente decreto integrativo e correttivo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.

Ad una prima valutazione, fa notare che lo schema di decreto in oggetto, aggiungendo l'esplicito riferimento all'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sana il vizio procedurale eccepito dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza n. 251 del 2016 riguardo alla delega in base alla quale era stato adottato il decreto legislativo n. 171 del 2016, volto ad introdurre una nuova disciplina statale sugli incarichi direttoriali negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Al riguardo, ribadisco che le

regioni hanno espresso avviso favorevole sul provvedimento in esame e, quindi, il 7 aprile scorso è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Esprime, inoltre, un generale apprezzamento per quanto riguarda il merito delle modifiche introdotte, che appaiono migliorative rispetto all'attuale testo del richiamato decreto legislativo n. 171, oltre ad essere coerenti con alcune istanze emerse nell'ambito della discussione svolta presso questa Commissione lo scorso anno, in occasione dell'iter di approvazione del predetto decreto.

Mario MARAZZITI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

## La seduta termina alle 14.15.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 maggio 2017 — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

# La seduta comincia alle 14.15.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 maggio 2017.

Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Lenzi, ha svolto la relazione e che nella mattinata odierna si è svolta l'audizione del direttore generale dell'AIFA, per un approfondimento del contenuto degli articoli 29 e 30 del suddetto decreto-legge, concernenti i flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche e i farmaci innovativi.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ricorda che nella prima parte della legislatura in corso la Commissione affari sociali ha svolto un lavoro di alto profilo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione rispetto al gioco d'azzardo patologico, anche sulla base dell'indagine conoscitiva svolta nella precedente legislatura. Nel segnalare che nel corso degli ultimi quattro anni il fenomeno del gioco d'azzardo è ancora aumentato, giudica colpevole l'atteggiamento adottato successivamente dalla medesima Commissione, che ha vanificato con la sua inerzia un lavoro eccellente condotto in maniera pressoché unanime, piegandosi alle richieste del Governo. Appare in proposito emblematica, a suo avviso, la figura del sottosegretario Baretta, che con il suo operato ha contributo a far scadere la delega fiscale e ad annullare i tentativi di eliminare la pubblicità del gioco.

Rileva che l'aumento della tassazione delle slot machine, previsto dal decretolegge in esame, è in linea con le richieste del suo gruppo, pur osservando che si tratta di modalità di gioco oramai obsolete. Il vero punto di interesse per le multinazionali che operano del settore è rappresentato da settori emergenti, quali le VLT e il gioco online, che offrono maggiori possibilità di guadagno, e comportano di conseguenza maggiori perdite per il giocatore, in tempi più ristretti, ma questi settori subiscono un prelievo fiscale decisamente inferiore. Sottolinea che, in tale contesto, gli unici ad agire concretamente per contrastare un fenomeno di assoluta gravità sono alcuni sindaci, non tutti necessariamente provenienti dal Movimento 5 Stelle.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD) segnala preliminarmente che il suo intervento porrà in rilevo un tema non affrontato dal decreto-legge in esame, ma che potrebbe trovare una soluzione nella sede della sua conversione. Si tratta della prevista interruzione dell'assistenza svolta dai CAF nella compilazione dei modelli ISEE, causata dalla scadenza di una convenzione in tal senso con l'INPS. Nel ricordare la

crescente importanza di tale strumento di certificazione dei livelli reddituali nell'ambito dell'erogazione di molte prestazioni sociali, esprime il timore che eventuali soluzioni alternative pregiudichino la compilazione corretta di tali strumenti. Ritiene pertanto utile inserire un richiamo in tal senso nel parere che la Commissione dovrà esprimere.

Elena CARNEVALI (PD), richiamando l'efficacia dell'operato della Commissione affari sociali nell'ambito dell'esame del provvedimento di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), segnala l'opportunità di inserire nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere un rilevo, al fine di rispondere ad una richiesta proveniente dal mondo della disabilità, in relazione alla personalizzazione dell'assistenza protesica rispetto alle esigenze dei singoli.

Per quanto concerne il tema del gioco d'azzardo, accogliendo positivamente l'incremento del prelievo disposto dall'articolo 6 del decreto-legge in esame, auspica che in sede di Conferenza unificata sia dato ascolto alle proposte dei sindaci per raggiungere una riduzione dell'offerta sul territorio.

Al riguardo, concorda con il collega Baroni sull'esigenza di un intervento di contrasto alla ludopatia, segnalando che è in atto un cambiamento di atteggiamento rispetto a tale tematica.

Daniela SBROLLINI (PD), nel condividere le proposte delle colleghe Piazzoni e Carnevali, segnala come possibile ulteriore tema di intervento quello dell'assunzione del personale sanitario, richiamando quanto previsto dall'articolo 22 del provvedimento in esame.

Matteo MANTERO (M5S), con riferimento all'intervento svolto dalla deputata Carnevali, sottolinea che in sede di Conferenza unificata si sta procedendo in maniera opposta a quanto sarebbe necessario per contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo, cercando di fatto di impedire le azioni contrasto portate avanti

dai singoli comuni. Ricorda, infatti, che alcuni sindaci, consci che la ludopatia rappresenta un fenomeno devastante, sono gli unici soggetti pubblici che esercitano efficaci azioni di contrasto rispetto agli interessi degli operatori del settore, introducendo elementi di incertezza rispetto a strategie tese ad aumentare l'offerta. Sottolinea la particolare gravità dell'aumento del divario della tassazione tra i diversi giochi, ponendo in rilevo che quelli più obsoleti, come lo slot machine, caratterizzati peraltro da una dipendenza più consolidata, risultano penalizzati rispetto a quelli più innovativi e pericolosi in quanto in grado di provocare perdite molto ingenti anche in un ambito temporale ristretto. Propone pertanto che siano inseriti rilevi in tal senso nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

## La seduta termina alle 14.40.

## **COMITATO RISTRETTO**

Mercoledì 10 maggio 2017.

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.

C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.50.

# XIII COMMISSIONE PERMANENTE

# (Agricoltura)

## SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	185
DL 50/2017 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)	185
ALLEGATO (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)	189
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Atto n. 411 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	187
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	187
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio, recante norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.	
Audizione del professor Amedeo Alpi, docente di Fisiologia vegetale presso l'Università di Pisa .	188
Audizione dei rappresentanti delle seguenti associazioni: Federazione nazionale delle associazioni dei tartufai italiani (FNATI), Unione regionale delle associazioni dei tartufai toscani (URATT), Associazione nazionale Città tartufo, Associazione commercianti albesi, Associazione Strada del tartufo mantovano, Centro nazionale studi tartufo, Associazione nazionale dei commercianti di tartufi (Assotartufi), Federazione italiana tartuficoltori associati (FITA), Associazione TuberAss, Associazione nazionale TartufOK, Unione tartufai umbri, Associazione tartufai colline sanminiatesi, Centro sperimentale di tartuficoltura di S. Angelo in Vado, Coordinamento regionale associazioni tartufai Emilia-Romagna e	
Associazione nazionale tartufai italiani (Assotartufai)	188

## SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

## La seduta comincia alle 14.05.

# Variazione nella composizione della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, avverte che i deputati Luigi Lacquaniti e Andrea Causin entrano a far parte della Commissione.

DL 50/2017 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

## C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 maggio scorso.

Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Cova, ha introdotto il provvedimento e che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza nella seduta odierna.

Colomba MONGIELLO (PD), prendendo spunto dalle disposizioni del provvedimento all'esame che recano ulteriori interventi in favore delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, segnala che l'INPS, a fronte della sospensione dei versamenti dei contributi, disposta a favore dei lavoratori della pubblica amministrazione dei comuni delle province di Foggia e Campobasso nell'immediatezza del sisma che nel 2002 ha colpito quei territori, attualmente sta effettuando trattenute in busta paga di importi significativi, non rispettando i criteri di rateizzazione all'epoca previsti.

Preannuncia, pertanto, che tale questione sarà oggetto di sue proposte emendative al provvedimento all'esame, delle quali auspica l'accoglimento da parte del Governo. Rammenta, a tal proposito, che la questione è stata già oggetto di un suo ordine del giorno riferito al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 8 del 2017 ed approvato dall'Assemblea.

Marco CARRA (PD), soffermandosi sull'articolo 46 del provvedimento in titolo, che istituisce e disciplina una « Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia », evidenzia che, a seguito del terremoto del 2012 che ha colpito alcune aree del Nord Italia, si è venuta a creare una disparità di trattamento tra i comuni ricompresi nell'ambito delle Zone franche urbane – Emilia, per i quali i conseguenti benefici fiscali sono stati prorogati a tutto il 2017, e i comuni della Lombardia, tutti siti nella provincia di Mantova, anch'essi colpiti dal sisma, con riferimento ai quali è stata

parimenti istituita una zona franca urbana, per la quale, tuttavia, non è stata prevista un'analoga proroga.

Preannuncia quindi la presentazione di sue proposte emendative volte a porre rimedio a tale disparità di trattamento.

Giovanni FALCONE (PD) osserva che anche i territori delle risaie, colpiti spesso da eventi alluvionali, dovrebbero essere destinatari delle misure previste dal provvedimento in oggetto in favore delle zone terremotate.

Paolo COVA (PD), relatore, nel formalizzare la sua proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione (vedi allegato), già inviata informalmente ai colleghi, precisa che, nel predisporla, ha tenuto conto delle osservazioni pervenutegli dai colleghi.

Mino TARICCO (PD), nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere presentata dall'onorevole Cova, che ringrazia per il lavoro svolto, sottolinea l'importanza di alcune disposizioni contenute nel provvedimento in esame, tra le quali: le misure per lo sviluppo del Mezzogiorno, gli interventi per accelerare la ricostruzione delle aree terremotate, la modifica della disciplina di rilascio del DURC che beneficia il comparto agricolo anche con riferimento alla possibilità di accedere alla Rete del lavoro agricolo di qualità nonché di beneficiare dei contributi e dei pagamenti compensativi previsti dai PSR.

In merito alla proposta di parere che la Commissione si accinge a votare, rimarca l'importanza dell'osservazione che mira alla semplificazione degli adempimenti per le aziende agricole che effettuano cessioni di latte crudo attraverso distributori automatici, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere l'esonero dall'obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Esprime apprezzamento per la condizione con la quale si richiede alla V

Commissione di inserire nel provvedimento una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2135 del codice civile in materia di cooperative agricole, che a suo avviso può ricondursi nell'ambito delle misure di sviluppo previste nel provvedimento.

Giudica, infine, estremamente rilevante la condizione volta a introdurre una deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo n. 102 del 2004, per consentire anche alle imprese che non hanno sottoscritto le polizze agevolate a copertura del rischio « neve, gelo e brina », pure inserito nel Piano assicurativo 2017, di beneficiare, nei termini esplicitati nella condizione, degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione del relatore (vedi allegato).

## La seduta termina alle 14.15.

### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 maggio 2017. – Presidenza del presidente Luca SANI.

# La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

Atto n. 411.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 9 maggio scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche me-

diante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Oliverio, ha svolto la relazione introduttiva e che ha poi avuto inizio il dibattito di carattere generale.

Filippo GALLINELLA (M5S), preso atto del chiarimento fornito nella precedente seduta dal relatore, circa il fatto che la modalità con la quale è prevista l'indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento non è quella del codice alfanumerico, manifesta apprezzamento, a nome del suo Gruppo per i contenuti dello schema di decreto legislativo all'esame. Ribadisce quindi la netta contrarietà del suo Gruppo, già espressa nella precedente seduta, ad accogliere le proposte di modifica dello schema avanzate dalla Conferenza Stato-regioni.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, invita i colleghi a fargli pervenire eventuali suggerimenti dei quali terrà conto nella predisposizione del parere. Considerato il tempo a disposizione della Commissione per rendere il parere e l'importanza dello schema in esame, ritiene opportuno valutare la possibilità di impiegarlo per svolgere un'istruttoria approfondita, anche eventualmente prevedendo l'audizione di rappresentanti delle categorie del settore.

Luca SANI, *presidente*, si riserva di valutare la questione posta dall'onorevole Oliverio in sede di Ufficio di presidenza.

# La seduta termina alle 14.20.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

Mercoledì 10 maggio 2017.

Nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio, recante norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

Audizione del professor Amedeo Alpi, docente di Fisiologia vegetale presso l'Università di Pisa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.

Audizione dei rappresentanti delle seguenti associazioni: Federazione nazionale delle associazioni dei tartufai italiani (FNATI), Unione regionale delle associazioni dei tartufai toscani (URATT), Associazione nazionale Città tartufo, Associazione commercianti albesi, Associazione Strada del tartufo mantovano, Centro nazionale studi tartufo, Associazione nazionale dei commercianti di tartufi (Assotartufi), Federazione italiana tartuficoltori associati (FITA), Associazione TuberAss, Associazione nazionale TartufOK, Unione tartufai umbri, Associazione tartufai colline sanminiatesi, Centro sperimentale di tartuficoltura di S. Angelo in Vado, Coordinamento regionale associazioni tartufai Emilia-Romagna e Associazione nazionale tartufai italiani (Assotartufai).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.45.

ALLEGATO 1

DL 50/2017 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444 Governo).

# PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 4444, di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

preso atto che l'articolo 12 dispone la rimodulazione dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2017-2019 relativa al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), prevedendo che le risorse stanziate per il 2017 siano ridotte di 110 milioni di euro, e che per gli anni 2018 e 2019 le risorse siano aumentate di 55 milioni annui e ricordato che tale credito d'imposta è destinato anche alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico (articolo 1, comma 98, della legge n. 208 del 2015);

considerato che, al fine di realizzare il concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza per l'anno 2017, l'articolo 13 dispone la riduzione, per

l'anno 2017, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri per un totale di 460 milioni di euro;

considerato altresì, che, per quanto attiene al MIPAAF, secondo quanto riportato nella tabella allegata al provvedimento, la riduzione della dotazione ammonta complessivamente a 5,171 milioni di euro;

preso atto al riguardo che tali misure si giustificano anche alla luce degli indirizzi impressi al Governo dal Parlamento italiano (risoluzione in Assemblea n. 6-00312 del 27 aprile 2017) in occasione del Consiglio europeo straordinario del 29 aprile scorso, con particolare riferimento agli impegni finalizzati al rilancio economico e sociale dell'Italia, nell'intento di stimolare la competitività ed attrattività del nostro sistema-Paese e di ridurre l'eventuale impatto negativo della Brexit;

valutati molto positivamente gli ulteriori interventi in favore delle zone terremotate previsti dal Titolo III del decretolegge, per il finanziamento dei quali l'articolo 41, comma 1, dispone lo stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019;

giudicata con particolare favore l'istituzione di un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione, con una dotazione pari a 491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019 (articolo 41, comma 2) da utilizzare, per interventi di ricostruzione destinati ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e ai Comuni delle zone a rischio sismico 1, nonché per specifici Piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici (comma 3) e per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per il soccorso alla popolazione civile (comma 4);

valutate favorevolmente le disposizioni contenute all'articolo 54, che modificano la disciplina sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di prevedere che ai soggetti che abbiano presentato domanda di definizione agevolata dei debiti contributivi, ai sensi della disciplina transitoria, concernente i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, il DURC sia rilasciato a séguito della presentazione della suddetta domanda, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina - di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 - ai fini del rilascio del DURC, introducendo, dunque, una deroga al principio generale, in base al quale, in caso di inadempimento degli obblighi di versamento dei contributi, il DURC è rilasciato solo successivamente all'adozione di un provvedimento di rateizzazione:

preso atto che questa misura beneficia il comparto agricolo in quanto il mancato rilascio del DURC determina per l'imprenditore agricolo una serie di conseguenze negative, quali l'impossibilità di accedere alla Rete del lavoro agricolo di qualità nonché di beneficiare dei contributi e dei pagamenti compensativi previsti dai PSR:

considerata la necessità di prevedere misure volte ad assicurare alle imprese abilitate all'esercizio dell'acquacoltura, iscritte nel registro delle imprese di pesca, il ristoro, anche parziale, dei danni occorsi alle strutture produttive ed agli impianti e causati dagli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016 sino al 31 dicembre 2016 e dagli eccezio-

nali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017, prevedendo lo stanziamento di apposite risorse;

ritenuto altresì necessario, all'articolo 43, prevedere interventi a favore delle molte imprese agricole che al momento del verificarsi dei recenti eccezionali eventi atmosferici non avevano ancora sottoscritto polizze agevolate a copertura del rischio « neve, gelo e brina », pure inserito nel Piano assicurativo 2017, nei confronti delle quali non sarebbe quindi consentito, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alcun intervento compensativo del Fondo di solidarietà nazionale che consente di attivare tali interventi esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo:

ritenuto inoltre opportuno, all'articolo 57, rafforzare gli strumenti per rilanciare concretamente l'imprenditoria
giovanile, prevedendo, per la concessione
dei mutui agevolati, l'eliminazione del vigente tetto del 75 per cento della spesa
ammissibile, dando così la possibilità alle
imprese condotte da giovani agricoltori di
accedere ai mutui a tasso zero senza limite
di spesa ammissibile, coerentemente con la
normativa europea in materia;

ravvisata la necessità, al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, di prevedere la possibilità di estendere le polizze a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano anche al settore del riso;

premesso che l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, contiene una norma caposaldo per la cooperazione in quanto riconosce alla cooperativa di conferimento prodotti agricoli
lo *status* di imprenditore agricolo e che la
stessa norma ha rinvenuto nei caratteri
tipici della società cooperativa a mutualità
prevalente (lo scopo mutualistico, la parità
di trattamento dei soci, il sistema di vo-

tazione per teste e non per quote) tutti gli elementi necessari e sufficienti per sostenere che si trattasse di una formazione sociale in cui i soci, imprenditori agricoli, fossero anche i destinatari dell'attività sociale e, pertanto, meritevole di essere investita, al pari dei propri soci, della qualificazione giuridica di imprenditore agricolo *ex* articolo 2135 del codice civile;

considerato che, di recente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22798 del 2016, ha interpretato tale norma tradendo non solo il dato letterale della norma, ma anche lo spirito e le finalità che il legislatore si era prefissato con la emanazione della suddetta disposizione, in quanto ha ritenuto che un'impresa cooperativa costituita da imprenditori agricoli che, ai sensi della predetta disposizione, esegue esclusivamente attività connesse (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione valorizzazione) dei prodotti prevalentemente conferiti dai soci non è imprenditore agricolo ma imprenditore commerciale, e che tale pronuncia possa creare un primo ed unico precedente le cui conseguenze per le cooperative ed i loro soci possono arrecare gravi danni e potrebbe avere risvolti negativi anche dal punto di vista fiscale;

ravvisata quindi la necessità che il legislatore ripristini la corretta interpretazione della disposizione in commento, attraverso un intervento normativo che chiarisca il fatto che il rinvio all'articolo 2135 del codice civile operato dal comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001 è riferito al comma 3 ovvero alle sole attività connesse;

osservato inoltre che, in materia di trasmissione telematica operazioni IVA e controllo cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, il comma 2, dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, come modificato dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, prevede che, a decorrere dal 1º aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione

telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici e che tale disposizione coinvolge anche i distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo;

considerato che le aziende agricole a regime speciale IVA non hanno l'obbligo di certificare nessuna vendita al dettaglio, se non registrare, nel registro dei corrispettivi, l'incasso della giornata; che ai fini dei redditi le aziende agricole sono tassate secondo redditi catastali e non d'impresa; che tutti i distributori di latte delle aziende agricole sono già muniti di un controllo che consiste in un meccanismo che conteggia la quantità di latte che viene erogata e venduta dal distributore stesso, e ritenuto, pertanto, che l'adempimento in questione crei un inutile onere a carico delle aziende che gestiscono uno o più distributori senza recare alcun beneficio allo Stato,

esprime

### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) si preveda che, nel rispetto della normativa nazionale e europea vigente, le imprese abilitate all'esercizio dell'acquacoltura, iscritte nel registro delle imprese di pesca, siano ammesse a beneficiare di interventi volti al ristoro, anche parziale, dei danni occorsi alle strutture produttive ed agli impianti causati dagli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016 sino al 31 dicembre 2016 e dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017;
- 2) si preveda una deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo n. 102 del 2004, consentendo anche alle imprese che non hanno sottoscritto le polizze agevolate a copertura del rischio « neve, gelo e brina », pure inserito nel Piano assicurativo 2017, di beneficiare di contributi in conto capitale fino all'80 per cento del

danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo, della proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte, a tal fine aggiungendo, all'articolo 43, dopo il comma 5, il seguente comma:

« 5-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle nevicate, gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione finanziaria ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004.

6-ter. Le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 6-bis entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. »;

3) si preveda, per la concessione dei mutui agevolati, l'eliminazione del vigente tetto del 75 per cento della spesa ammissibile, dando così la possibilità alle imprese condotte da giovani agricoltori di accedere ai mutui a tasso zero senza limite di spesa ammissibile, coerentemente con la normativa comunitaria in materia, a tal

fine aggiungendo, all'articolo 57, dopo il comma 3, il seguente comma:

- « 3-bis. All'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: «, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile » sono soppresse. »;
- 4) si chiarisca, attraverso una norma di interpretazione autentica, che il rinvio all'articolo 2135 del codice civile operato dal comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001 è riferito al comma 3 ovvero alle sole attività connesse, a tal fine aggiungendo, dopo l'articolo 57, il seguente:
- « Art. 57-bis. (Interpretazione autentica). L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, si interpreta nel senso che sono imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, indipendentemente dallo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, di cui al primo comma dell'articolo 2135 del codice civile, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. »;
- 5) si preveda l'estensione delle polizze a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano anche al settore del riso, a tal fine aggiungendo all'articolo 57, dopo il comma 3, il seguente:
- « 3-bis. All'articolo 13, comma 2-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, le parole: « nel settore del grano » sono sostituite dalle seguenti: « nei settori del grano e del riso »;

## e con la seguente osservazione:

*a)* valuti la Commissione l'opportunità di prevedere l'esonero dall'adempi-

mento dell'obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per le aziende agricole che effettuano cessioni di latte crudo attraverso distributori automatici, nell'ambito delle misure urgenti in tema di riscossione di cui all'articolo 35 del provvedimento all'esame, a tal fine aggiun-

gendo, all'articolo 35, al comma 1, dopo la lettera *b*), la seguente:

« *b-bis*) all'articolo 4, comma 6, lettera *a*), capoverso 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo. ».

# XIV COMMISSIONE PERMANENTE

# (Politiche dell'Unione europea)

## SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	194
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139-B Governo approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	194
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3083 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	196
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Atto n. 411 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	198
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	200

# SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

## La seduta comincia alle 12.35.

# Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che è entrata a far parte della Commissione la deputata Claudia Mannino.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139-B Governo approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII).

(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca BONOMO (PD), relatrice, rammenta che la XIV Commissione – ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) – avvia oggi l'esame, in quarta lettura, della proposta di legge C. 3139-B, recante « Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo ». Ricorda inoltre che il provvedimento è stato approvato, in prima lettura, dal Senato (il 20 maggio 2015), poi modificato dalla Camera (il 20 settembre 2016) e, quindi, nuovamente approvato, con modificazioni, dal Senato (il 31 gennaio 2017).

Segnala quindi che nel testo approvato dal Senato si limita l'ambito di intervento della legge e le misure educative ivi previste al solo fenomeno del cyberbullismo, mentre il testo licenziato dalla Camera affrontava più complessivamente il bullismo ed estendeva la tutela anche ai maggiorenni. Si intendeva in tal modo realizzare – ha precisato il relatore per la XII Commissione Paolo Beni nella seduta dello scorso 21 marzo - un equilibrio tra le esigenze educative e quelle repressive, oltre ad ampliare l'ambito dell'intervento del legislatore. Sempre ad avviso del relatore Beni, il nuovo testo, come modificato dal Senato, rischia di «indebolire l'efficacia della strategia di prevenzione che si intende perseguire, rinunciando di fatto ad affrontare in una visione unitaria le diverse manifestazioni di un fenomeno che ha le medesime radici nel disagio delle relazioni sociali fra adolescenti, anche se poi in rete si manifesta con caratteri specifici e conseguenze ancor più dannose ».

Entrando nel merito del testo trasmesso dal Senato – che si compone di 7 articoli, uno in meno rispetto al testo licenziato dalla Camera - sottolinea innanzitutto che l'articolo 1, concernente le finalità della proposta di legge, si propone l'obiettivo di contrastare il solo cyberbullismo, e non anche il bullismo (comma 1), come prevedeva invece il testo approvato dalla Camera. Conseguentemente, lo stesso articolo definisce solo il cyberbullismo, intendendo con questa espressione « qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, la loro messa in ridicolo » (comma 2). Rimane immutata, invece, la definizione di « gestore del sito internet » (comma 3).

L'articolo 2 conferma un doppio canale per la tutela dagli atti di cyberbullismo. Anzitutto, il minorenne maggiore di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità su un minore vittima di atti di bullismo informatico, può inoltrare istanza al gestore del sito Internet o del social media o, comunque, al titolare del trattamento, per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela, quali l'oscuramento, la rimozione, il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete Internet, previa conservazione dei dati originali. Il testo approvato dalla Camera consentiva, invece, a chiunque - ivi compreso, in autotutela, colui che abbia commesso atti di cyberbullismo, ovvero i suoi genitori o responsabili – di attivarsi, anche a fronte di atti in danno di maggiorenni.

Rimane immodificata la disposizione (comma 2) in base alla quale il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del *social media* deve comunicare, entro 24 ore dall'istanza, di avere assunto l'incarico e provvedere sulla richiesta nelle successive 48 ore.

L'articolo 3, al quale sono state apportate alcune modifiche dal Senato, prevede l'istituzione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, cui partecipano rappresentanti delle istituzioni, autorità amministrative indipendenti e rappresentanti delle associazioni finalizzate alla promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti. Spetta al tavolo tecnico la redazione di un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nonché di un sistema di raccolta dati finalizzato non soltanto al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni, ma anche al controllo dei contenuti per la tutela dei minori, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle altre Forze di polizia. Il piano andrà integrato con un codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, cui devono attenersi gli operatori della rete.

Lo stesso articolo 3 affida alla Presidenza del Consiglio il compito di attivare sui principali media campagne informative periodiche di prevenzione e sensibilizzazione sui fenomeni indicati. L'articolo 4 – al quale sono state apportate alcune modifiche di coordinamento, rese necessarie per il venir meno del riferimento alle condotte di bullismo – riguarda specificamente l'adozione di misure in ambito scolastico. Si prevede, in particolare, l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale.

L'articolo 5 prevede, in caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico, l'obbligo del dirigente responsabile dell'istituto di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative. Viene previsto, inoltre, l'aggiornamento degli attuali regolamenti scolastici, con i necessari riferimenti al solo cyberbullismo, e alle relative sanzioni disciplinari.

L'articolo 6 – rimasto sostanzialmente inalterato, ad eccezione delle modifiche inerenti all'importo degli stanziamenti e alle relative decorrenze - prevede misure di sostegno all'attività della Polizia postale, cui sono inoltre assegnati obblighi annuali di relazione al predetto tavolo tecnico sui risultati dell'attività di contrasto al cyberbullismo. In particolare, per le attività in ambito scolastico connesse all'uso sicuro di internet e alla prevenzione del cyberbullismo, è previsto un finanziamento di 203.000 euro all'anno nel triennio 2017-2019 a favore del Fondo per il contrasto alla pedopornografia su internet, istituito dalla legge n. 48 del 2008 nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Pertanto, a seguito dell'esame al Senato, il finanziamento originariamente previsto nel testo iniziale, pari a 220.000 euro, risulta ridotto.

L'articolo 7, riguardante l'ammonimento del questore, rammenta che la relativa disciplina, parzialmente modificata dal Senato, è mutuata da quella in materia di *stalking* (articolo 612-bis c.p.) e appare finalizzata sia ad evitare il ricorso alla sanzione penale che a rendere il minore consapevole del disvalore del proprio atto. Si prevede che il questore,

assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, potrà convocare il minore responsabile, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale, ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

Il Senato ha infine soppresso l'articolo 8 della proposta approvata dalla Camera, che prevedeva l'introduzione di una nuova circostanza aggravante del reato di atti persecutori (articolo 612-bis c.p.) e prevedeva altresì la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici e telematici utilizzati per la commissione del reato.

Visti i contenuti del provvedimento e non essendovi rilievi da parte dei colleghi, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 3083 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco BERGONZI (PD), relatore, evidenzia che il disegno di legge in esame reca la ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, che contiene altresì norme di adeguamento dell'ordinamento interno (A.C. 3083).

L'Atto di Ginevra del 1999 si compone di 34 articoli, organizzati in quattro capitoli, dedicati rispettivamente alla domanda e registrazione internazionale di disegni e modelli industriali (capitolo I), alle disposizioni amministrative (capitolo II), alle revisioni e modifiche all'Atto di Ginevra (capitolo III) ed alle disposizioni finali (capitolo IV).

Ricorda, preliminarmente, che l'Accordo dell'Aja, relativo alla registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, consente al titolare di un disegno o modello di ottenere protezione in più Paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presentata a un singolo ufficio e sottostando a un'unica tassazione. Inoltre, tale deposito unico internazionale può essere effettuato presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), ovvero presso l'ufficio nazionale di uno Stato che sia parte dell'Accordo, ma il titolare del disegno o del modello industriale può in tal modo ottenere protezione per le proprie invenzioni intellettuali in tutti i Paesi da lui scelti, purché abbiano sottoscritto l'Accordo dell'Aia.

Si tratta di un accordo più volte rivisto, nel 1934 a Londra e di nuovo all'Aja nel 1960, e l'Italia ha ratificato la seconda di tali revisioni con la legge n. 744 del 1980. Segnalo che il provvedimento deriva dai lavori per una completa revisione dell'Accordo dell'Aja, culminati il 2 luglio 1999 nell'Atto firmato dalla Conferenza diplomatica di Ginevra, Atto che ha valenza sostitutiva nei confronti degli atti del 1934 del 1960.

Questi gli obiettivi principali dell'Atto del 1999:

estensione del sistema di protezione inaugurato con l'Accordo dell'Aja a nuovi membri, al fine di facilitare l'adesione di Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli industriali;

snellimento del sistema, rendendolo in tal modo maggiormente attrattivo;

collegamento tra il sistema di registrazione internazionale dell'Aja e i sistemi regionali come quello dell'Unione europea o quello dell'Organizzazione africana della proprietà intellettuale, mediante la possibilità che tali organizzazioni regionali aderiscano all'Atto del 1999.

Passando alla illustrazione del contenuto del disegno di legge all'esame della Commissione, ricorda che si compone di sei articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, le clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione dell'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999.

L'articolo 3 del disegno di legge novella l'articolo 155 del codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005), che disciplina il deposito di domande internazionali di protezione di disegni e modelli industriali. A tale riguardo, ricordo che in Italia la normativa relativa alla protezione dei disegni e modelli industriali è contenuta nel citato Codice ed è stata armonizzata alla direttiva europea 71/98/CE, che ha introdotto il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore. A livello europeo, i disegni e modelli possono ricevere protezione in virtù del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, secondo cui il disegno o modello europeo conferisce al suo titolare un diritto valevole in tutti gli Stati membri dell'Unione europea in quanto produce gli stessi effetti di una registrazione effettuata direttamente nei Paesi dell'Unione.

Richiamando l'articolo 17, paragrafo 3, lettera *b*), dell'Accordo del 1999, l'articolo 4 prevede che la protezione internazionale di un disegno o modello può durare fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del codice della proprietà industriale.

L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6, infine, dispone in merito all'entrata in vigore.

Formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

# La seduta termina alle 12.50.

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

## La seduta comincia alle 12.50.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

Atto n. 411.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, sottolinea come il provvedimento in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – introduca nell'ordinamento italiano l'obbligo di indicare nelle etichette alimentari la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.

La finalità dell'intervento normativo viene ricondotta, nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, alla finalità di garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

Ulteriore obiettivo della proposta normativa è quello di disciplinare un sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni stabilite dal medesimo provvedimento.

Ricorda che l'obbligo di indicazione richiamato è stato vigente nell'ordinamento italiano fino al 31 dicembre 2014, conformemente alla direttiva 2000/13/CE, che aveva concesso agli Stati membri la facoltà di mantenere questa indicazione con riguardo ai soli prodotti preimballati, con l'esclusione dei prodotti a base di carne e di quelli lattiero caseari.

Il 31 dicembre 2014 è quindi entrato in vigore il regolamento (UE) n.1169/2011/CE che ha abrogato la citata direttiva 2000/13/CE, determinando l'inefficacia delle disposizioni indicate.

Al fine di reintrodurre tale obbligo nell'ordinamento nazionale è stata quindi inserita nella legge di delegazione europea per il 2015 una disposizione di delega (articolo 5) alla quale viene ora data attuazione con il provvedimento in esame.

La reintroduzione dell'obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento è possibile in quanto l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede, al paragrafo 4, che uno Stato membro possa richiedere di mantenere proprie norme nazionali nonostante sulla materia sia intervenuta una regolamentazione armonizzata: ciò è consentito qualora tale richiesta sia giustificata sulla base di alcune esigenze, tra le quali, quelle legate alla tutela della salute e dell'ambiente. In tali casi, la direttiva 2015/1535 prevede che la norma tecnica che lo Stato intende introdurre nel proprio ambito nazionale debba essere comunicata alla Commissione europea.

Come riportato nella relazione illustrativa, la prescritta comunicazione è stata effettuata ed i motivi addotti hanno fatto riferimento alla stretta connessione tra l'indicazione della sede di stabilimento di un prodotto alimentare e la tutela della

salute pubblica, considerato che la conoscenza di tale elemento permette la rintracciabilità del prodotto e una più facile esplicazione dei controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità del processo di produzione alla normativa europea e nazionale.

L'articolo 1 dello schema di decreto definisce il campo di applicazione del provvedimento, consistente nell'introduzione di disposizioni relative alle informazioni che devono essere fornite ai consumatori in merito agli alimenti in commercio. Il riferimento normativo è a quanto contenuto nel reg. n. 1169/2011. Sono fatte salve le disposizioni recate dall'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativamente alle indicazioni obbligatorie prescritte per determinati prodotti vitivinicoli commercializzati nell'Unione europea o destinati all'esportazione.

L'articolo 2 fa proprie le definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002 relativamente a alimento, impresa alimentare, operatore del settore alimentare e consumatore finale.

L'articolo 3 reintroduce l'obbligo di indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. L'indicazione deve essere riportata per tutti i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale. Per quelli destinati alla collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati e per quelli commercializzati in una fase antecedente alla vendita al consumatore finale, l'indicazione può essere riportata sui documenti commerciali che accompagnano l'alimento.

L'articolo 4 prevede che la località e l'indirizzo dello stabilimento identifichino la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento. Nel caso in cui l'indicazione della località consenta la facile identificazione dello stabilimento, non è necessario indicarne la sede. L'articolo individua inoltre i casi in cui l'indirizzo e la località non devono essere indicati.

Le modalità di presentazione dell'obbligo di indicazione in esame sono quelle prescritte dall'articolo 13 del reg. 1169/ 2011 relativo alle informazioni obbligatorie da far figurare in etichettatura. Tale norma dispone che le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.

L'articolo 5 introduce specifiche sanzioni in caso di omessa o scorretta indicazione della sede di stabilimento o di confezionamento sul preimballaggio o sui documenti commerciali, ovvero di omessa punzonatura o apposizione di altro segno dello stabilimento effettivo qualora l'impresa disponga di più stabilimenti.

In questi casi, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni sono di natura amministrativa e consistono nel pagamento di una somma da 1.000 a 18.000 euro.

L'articolo 6 individua l'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole. Il 50 per cento delle entrate derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative è corrisposto, per una quota pari al 35 per cento, ad apposito capitolo del Ministero delle politiche agricole, e per una quota pari al 15 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute. Esse saranno destinate al miglioramento dell'efficienza dei controlli svolti da entrambi i Ministeri.

Con l'articolo 7 si dispone la clausola di mutuo riconoscimento, prevedendo che l'obbligo di indicare in etichetta la sede di stabilimento o di confezionamento non si applica ai prodotti preimballati che provengono da un altro Stato membro dell'Unione europea o dalla Turchia né ai prodotti provenienti da uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

L'articolo 8 prevede che le disposizioni introdotte hanno effetto decorsi 180 giorni

dalla data di entrata in vigore del provvedimento e che gli alimenti che sono immessi sul mercato nei 180 giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento, etichettati senza l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Si dispone infine l'abrogazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 109 del 1992.

L'articolo 9, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Non recando il provvedimento profili L'ufficio di problematici in ordine alle competenze 12.55 alle 13.

della XIV Commissione, formula sin dalla seduta odierna una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 12.55.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

# per le questioni regionali

#### SOMMARIO

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione della Camera) (Esame e conclusione	
- Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	201
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	213
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. S. 2767, approvato dalla IX Commissione della Camera (Parere alla 8ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	209
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	217
Enoturismo. S. 2616 (Parere alla 9ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)	209
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	218
RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:	
Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, e conclusione)	211
ALLEGATO 4 (Relazione all'Assemblea approvata)	220
HEFICIO DI POESIDENZA INTECDATO DAI DAPPOESENTANTI DEI COHDDI	212

# SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

# La seduta comincia alle 8.05.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

#### C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla V Commissione bilancio della Camera sul disegno di legge C. 4444, di « Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo ».

Il testo del decreto-legge è suddiviso in 4 titoli, comprendenti 67 articoli.

Il titolo I (Disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica) comprende gli articoli da 1 a 13 ed è suddiviso in 3 capi.

Il capo I (Disposizioni in materia di entrate) comprende gli articoli da 1 a 9.

L'articolo 1 estende l'ambito applicativo dello split payment, ovvero del meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici, introdotto dalla legge di stabilità 2015, a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT; un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze individuerà i soggetti destinatari di tale estensione; l'articolo 2 modifica l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, che deve avvenire ora con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto; l'articolo 3 riduce il limite oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni sulle imposte sui redditi, IRAP e IVA e rende obbligatorio l'uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione; l'articolo 4 modifica il regime fiscale delle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, al fine di consentire l'opzione per l'applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi derivanti da tali locazioni; l'articolo 5 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di variare la tassazione sui tabacchi ed assicurare un gettito annuo non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e a 125 milioni di euro dal 2018; l'articolo 6 incrementa la misura della tassazione su alcune tipologie di giochi, in termini di prelievo erariale unico sulle somme giocate o di ritenuta sulle vincite; l'articolo 7 modifica la disciplina dell'ACE (aiuto alla crescita economica) allo scopo di abbandonare progressivamente il criterio incrementale su base fissa del capitale proprio, posto alla base del calcolo del rendimento nazionale, utile alla determinazione dell'ACE stesso; l'articolo 8 estende i limiti della pignorabilità degli immobili da parte del concessionario della riscossione; l'articolo 9 interviene sulla clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2015 a tutela dei saldi di finanza pubblica, rimodulando gli aumenti previsti a decorrere dal 2018, che vengono in parte posticipati agli anni successivi.

Il capo II (Disposizioni in materia di giustizia tributaria) comprende gli articoli 10 e 11. L'articolo 10, che estende l'ambito operativo dell'istituto del reclamo/mediazione nel contenzioso tributario alle controversie di valore sino a cinquantamila euro e dispone che anche i rappresentanti dell'agente della riscossione i quali concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondano solo in caso di dolo. L'articolo 11, il quale consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie nelle quali è parte l'Agenzia delle Entrate, escludendo il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora.

Il capo III (Disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica) comprende gli articoli 12 e 13. L'articolo 12 prevede la rimodulazione dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2017-2019 relativa al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicati nelle Regioni del Mezzogiorno. L'articolo 13 dispone la riduzione, per il 2017, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri per un totale di 460 milioni di euro.

Il titolo II (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali) ricomprende gli articoli da 14 a 40.

L'articolo 14 introduce due novelle all'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) relative al riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

L'articolo 15 dispone un contributo a favore delle province della Regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti.

L'articolo 16, comma 1, reca la ripartizione tra le Province e le Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2017 e per gli anni seguenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto alla riduzione già operata nel 2016. Il taglio incrementale per il 2017, quantificato in ulteriori 900 milioni di euro rispetto al 2016, viene ripartito, dal comma 1, nella misura di 650 milioni a carico delle Province e per i restanti 250 milioni a carico delle Città metropolitane. Il comma 2 stabilisce la riduzione della spesa corrente che ciascuna Provincia e Città metropolitana deve conseguire complessivamente a decorrere dall'anno 2017, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 418. Il comma 3 è volto a ripartire tra ciascuna Provincia e Città metropolitana il concorso alla finanza pubblica richiesto per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, stabilito in misura pari a complessivi 516,7 milioni di euro annui, in termini di riduzione della spesa corrente.

L'articolo 17 dispone che il contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane per il finanziamento delle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica (già previsto dalla normativa vigente) sia ripartito secondo gli importi contenuti nella tabella 3 allegata al decreto-legge.

L'articolo 18 estende al 2017 talune misure, operanti in deroga alla disciplina contabile, già introdotte in precedenti esercizi finanziari, al fine di favorire l'approvazione dei bilanci da parte delle Province e delle Città metropolitane. A tal fine, l'articolo: consente di predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017 e di applicare al medesimo bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato (comma 1); estende al 2017 la possibilità per i medesimi enti, nel caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, di applicare la relativa disciplina (di cui all'articolo 163 del TUEL) con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per il 2016 (comma 2); estende al 2017 la possibilità per gli enti di area vasta di applicare ai rispettivi bilanci di previsione le quote dell'avanzo di amministrazione risultanti da trasferimenti da parte della Regione, una volta che quest'ultima abbia proceduto allo svincolo di tali risorse (comma 3).

L'articolo 19 prevede per gli enti dichiarati in dissesto e con i termini della deliberazione di bilancio sospesi una differente scadenza per l'invio della certificazione dei risultati conseguiti circa il rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio.

L'articolo 20 autorizza due contributi in favore delle province delle Regioni a statuto ordinario, finalizzati, rispettivamente, all'esercizio delle funzioni fondamentali delle stesse, per l'importo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni a decorrere dal 2018, e alla manutenzione della rete viaria, per l'importo di 100 milioni per il 2017.

L'articolo 21 incrementa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 le risorse destinate all'erogazione del contributo straordinario previsto per i Comuni che danno luogo alla fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del TUEL, o alla fusione per incorporazione, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

L'articolo 22, commi 1-3 reca disposizioni in materia di personale dei Comuni, intervenendo in particolare sulla possibilità di assumere personale a tempo determinato in deroga alla normativa vigente e sulle limitazioni al turn over per assunzioni a tempo indeterminato. L'articolo 22, comma 4, consente la remunerazione degli incarichi professionali conferiti da pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive regionali e locali. Tale previsione si pone in deroga rispetto a previsione dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 78/2010 che ha stabilito, in via generale, il divieto di remunerazione, fatto salvo il rimborso spese, di qualsiasi incarico conferito da pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive. L'esclusione dal divieto si applica agli incarichi conferiti da una pubblica amministrazione che opera in un ambito territoriale diverso dall'ente presso il quale l'interessato svolge la carica elettiva. Nel caso di carica elettiva comunale la pubblica amministrazione conferente deve operare in una Provincia o in un'area metropolitana diversa. Inoltre, il conferimento dell'incarico, e la relativa remunerazione, deve rispettare i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. L'articolo 22, comma 5, introduce una deroga al divieto posto in capo alle Province delle Regioni a statuto ordinario di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, consentendo la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche non fungibili in relazione alle svolgimento delle funzioni fondamentali delle medesime Province. L'articolo 22, comma 6 prevede la possibilità per gli istituti o luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione dei beni culturali, attraverso il ricorso a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per una durata massima di 9 mesi. Il comma 7 prevede la possibilità di rinnovo per una sola volta, per ulteriori 4 anni, degli incarichi di direttore dei medesimi istituti o luoghi della cultura, conferiti a seguito di procedure di selezione pubblica internazionale. L'articolo 22, comma 8, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2017 in favore del Teatro Eliseo, per spese ordinarie e straordinarie.

L'articolo 23 dispone il consolidamento a decorrere dall'anno 2017 dei trasferimenti erariali ricevuti dalle Province delle Regioni Sardegna e Sicilia nell'anno 2016.

L'articolo 24 prevede a decorrere dall'anno 2017 la predisposizione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, nelle materie diverse dalla sanità. Stabilisce inoltre che a decorrere dal 2018 fabbisogni e capacità fiscali standard possano essere utilizzati per la ripartizione del concorso alla finanza pubblica stabilito dalle disposizioni vigenti a carico delle regioni medesime.

L'articolo 25 attribuisce quote del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del MEF: alle regioni, per 400 milioni di euro nel 2017, con la condizione di dover effettuare un importo minimo di investimenti nuovi e aggiuntivi nel 2017; alle Province e alle Città metropolitane, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica, per un importo di 64 milioni nel 2017, 118 milioni nel 2018, 80 milioni nel 2019 e 44,1 milioni nel 2020.

L'articolo 26 reca disposizioni di carattere contabile, relative ai bilanci degli enti territoriali, volte da un lato ad estendere il novero delle variazioni di bilancio cui allegare il prospetto di verifica del rispetto del pareggio di bilancio e, dall'altro, con riguardo alle Regioni, a rendere più flessibile da parte delle stesse la gestione di talune tipologie di stanziamenti di bilancio

L'articolo 27, commi 1-8, ridetermina la consistenza e stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Detti criteri sono, tra l'altro, volti a far sì che i servizi di trasporto pubblico locale e regionale siano affidati con procedure ad evidenza pubblica, penalizzando le regioni e gli enti locali che non procedano al loro tempestivo espletamento, nonché a incentivare il perseguimento degli obiettivi di efficienza e di centralità dell'utenza nell'erogazione del servizio. L'articolo 27, ai commi da 9 a 11, reca alcune disposizioni per favorire l'acquisizione, mediante locazione, di materiale rotabile da parte di imprese di trasporto pubblico regionale o locale e per provvedere al rinnovo dello stesso materiale, anche attraverso centrali di acquisto nazionali. L'articolo 27, comma 12, sopprime alcune disposizioni che incidono sulla competitività nel settore delle imprese del trasporto pubblico su gomma, con riferimento ai servizi di linea interregionali con itinerari, prezzi e frequenze prestabilite. Rimangono ferme alcune norme riguardanti l'accertamento dei requisiti di sicurezza.

L'articolo 28 interviene, modificandole, sulle modalità mediante cui si prevede il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle Regioni, ai fini del consolidamento dei conti pubblici, dall'articolo 1, comma 680, della legge n. 208/2015.

L'articolo 29 prevede che l'AIFA – per monitorare la spesa complessiva sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera, accertare lo sfondamento definitivo dei tetti di spesa nel biennio 2016-2017, e determinare conseguentemente l'ammontare del pay-back farmaceutico per lo stesso biennio -, si avvalga dei dati di fatturato delle aziende farmaceutiche indicati e trasmessi dalla fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio. Dal 2018, viene poi introdotto l'obbligo di indicare, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del SSN per l'acquisto di farmaci, anche il Codice di Autorizzazione all'Immissione in commercio (AIC) del farmaco e il quantitativo acquistato. Le fatture dovranno essere messe a disposizione dell'AIFA. Un decreto dei ministri dell'economia e della salute dovrà disciplinare le caratteristiche tecniche di indicazione dell'AIC e le modalità di accesso ai dati da parte di AIFA.

L'articolo 30 chiarisce che i farmaci ai quali è stato riconosciuto il requisito dell'innovatività condizionata, ai sensi della Determinazione AIFA 519/2017, sono inseriti di diritto nei Prontuari terapeutici regionali ma non accedono ai Fondi istituiti dai commi 400 e 401 della legge di bilancio 2017 per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi.

L'articolo 31 recepisce quanto stabilito dall'intesa Stato-Regioni del 23 febbraio 2017 in merito alla riduzione, pari a 100 milioni di euro, delle risorse programmate per interventi di edilizia sanitaria. Conseguentemente, la norma introduce una deroga alle regole di contabilizzazione, al fine di garantire il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017. Pertanto, le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per in-

terventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016, sono accertate in entrata dalle Regioni nel 2018. I termini di risoluzione degli accordi di programma sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017.

L'articolo 32 prevede e disciplina il trasferimento dal Ministero dell'interno al Ministero della salute delle competenze relative al finanziamento delle prestazioni sanitarie urgenti od essenziali agli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno.

L'articolo 33 stabilisce, per l'anno 2017, la ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per favorire gli investimenti per complessivi 500 milioni di euro, già stanziati dalla legge di bilancio 2017.

L'articolo 34, comma 1, modifica la norma di deroga che, per il 2016, esclude il computo, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio da parte della Regione o della Provincia autonoma, di alcuni impegni contabili inerenti alla spesa sanitaria. Il comma 2 modifica la disciplina di una quota premiale nell'àmbito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Il comma 3 concerne il riparto (e la relativa anticipazione finanziaria) delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alle regioni e vincolate a determinate finalità. Il comma 4 modifica la disciplina sulle quote di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA e sulle relative anticipazioni finanziarie.

L'articolo 35 prevede che l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali (come individuate dall'I-STAT) e delle società da esse partecipate, con l'esclusione delle società di riscossione (lettera a)). La norma previgente fa riferimento solo ai comuni, alle province e alle società da essi partecipate. Inoltre, a decorrere dal 1º luglio 2017 le amministrazioni locali possono deliberare di affidare all'Agenzia delle entrate-Riscossione la sola attività di riscossione, spontanea e

coattiva (e non più, come previsto dalla norma previgente, anche le attività di accertamento e liquidazione) delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate (lettera *b*)).

L'articolo 36 interviene sulle disposizioni che disciplinano il raggiungimento del riequilibrio di bilancio da parte degli enti in dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi da parte dell'organo straordinario della liquidazione, nonché i debiti fuori bilancio.

L'articolo 37, mediante una modifica all'articolo 1, comma 467, della legge n. 232 del 2016, prevede la possibilità di conservare le risorse nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 relative alle opere per le quali già risulta avviata la procedura di scelta del contraente.

La disposizione introdotta dal comma 1 dell'articolo 38 è volta a modificare la tempistica per l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa ad erogazioni a favore dell'INPS rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, prevedendo che i pagamenti da parte del bilancio dello Stato avvengano sulla base del fabbisogno di cassa effettivo, presentato annualmente dell'ente con evidenza delle esigenze mensili, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 38, comma 2, modifica la disciplina sulla dismissione del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS, prevedendo che essa possa avvenire, nel rispetto dei vincoli di legge applicabili, anche mediante conferimento di una parte del patrimonio immobiliare ai fondi costituiti dall'INVIMIT. Il comma 3 dell'articolo 38 amplia la possibilità di rimodulare la percentuale delle risorse degli enti di previdenza che possono essere destinate alla sottoscrizione di fondi immobiliari anche al fondo di fondi gestito dall'Invimit SGR

L'articolo 39 prevede che per gli anni dal 2017 al 2020 una quota del 20 per cento del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale sia riconosciuta alla regione a condizione che questa entro il 30 giugno di ciascun anno abbia provveduto all'erogazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite alle province ed alle città metropolitane.

L'articolo 40 è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il vincolo del saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016. In particolare, l'articolo incide sulla sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, che viene a tal fine applicata nella misura eventualmente eccedente l'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016, anziché essere commisurata all'effettivo scostamento registrato, come previsto dalla normativa vigente di cui al citato comma 723, lettera a) della legge n. 208 del 2015.

Il titolo III (Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate) comprende gli articoli da 41 a 46; l'articolo 41 stanzia un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 per gli interventi qui previsti ed istituisce un Fondo per l'accelerazione delle attività di ricostruzione; l'articolo 42 incrementa per gli anni dal 2017 al 2019 il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; l'articolo 43 contiene alcune proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016; l'articolo 44 proroga fino al 31 dicembre 2019 il periodo entro il quale le imprese localizzate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici possano beneficiare, se effettuano investimenti, del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi; l'articolo 45 autorizza il Commissario straordinario per la ricostruzione ad erogare ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 una compensazione della perdita del gettito della TARI per il 2016 e per il triennio 2017-2019; l'articolo 46 istituisce e disciplina una zona franca urbana nei Comuni delle Regioni Lazio,

Umbria, Marche ed Abruzzo colpiti dagli eventi sismici susseguitisi a partire dall'agosto 2016.

Il titolo IV (Misure urgenti per rilancio economico e sociale) è suddiviso in 4 capi che comprendono gli articoli da 47 a 67.

Il capo I (Misure nel settore dei trasporti e delle infrastrutture) è costituito dagli articoli da 47 a 52; l'articolo 47 contiene varie disposizioni in materia ferroviaria; esso individua - sulla base di una prevista intesa tra le Regioni ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. quale soggetto unico responsabile per gli interventi di adeguamento delle linee regionali agli standard di sicurezza e tecnologici previsti per la rete ferroviaria nazionale; si prevede, inoltre, il completamento del Programma Grandi Stazioni e la continuità operativa della società Ferrovie del Sud Est; l'articolo 48 reca misure per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale; l'articolo 49 prevede lo sviluppo di sinergie tra ANAS S.p.A. e Ferrovie dello Stato (FS): le azioni della prima confluiranno nella seconda, mediante aumento di capitale; l'articolo 50 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a deliberare e sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., al fine di favorire gli investimenti nel settore dei trasporti; l'articolo 51 autorizza ENAV a destinare risorse alla riduzione della tariffa per i servizi di terminale una quota delle risorse relative alla fornitura dei servizi della navigazione aerea di rotta in favore del traffico civile; l'articolo 52 interviene sullo sviluppo delle ciclovie turistiche, integrando la norma del comma 640 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, con la previsione di ulteriori interventi sul territorio nazionale, da attuare nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

Il capo II (Misure per il lavoro, la produttività delle imprese e gli investimenti) comprende gli articoli da 53 a 60; l'articolo 53 vè un'interpretazione auten-

tica dell'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e definisce le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione dell'indennità riconosciuta, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolare condizioni (cd APE sociale), nonché della applicazione della riduzione del requisito dell'anzianità contributiva in favore dei cosiddetti «lavoratori precoci»; prevede, inoltre, la possibilità di cessione dei finanziamenti garantiti dal Fondo costituito per l'accesso all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE); l'articolo 54 modifica la disciplina sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC); l'articolo 55 modifica la disciplina sugli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile; l'articolo 56 modifica la disciplina del cd patent box, ovvero il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti da alcuni beni immateriali, tra i quali marchi e brevetti, escludendo i marchi dal novero dei beni agevolabili ed includendo i redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarietà; l'articolo 57 estende alle PMI costituite sotto forma di S.r.l. le disposizioni derogatorie alla disciplina civilistica già previste dal decreto-legge n. 179/2012 per le startup innovative costituite sotto forma di S.r.l.; l'articolo 58 disciplina il trattamento tributario spettante somme prelevate da riserve IRI (imposta sul reddito d'impresa) in caso di fuoriuscita dal regime; l'articolo 59 adegua la disciplina nazionale in materia di prezzi di trasferimento (transfer pricing) alle indicazioni emerse in sede OCSE-Progetto BEPS (Base Emersion and Profit Shifting), per la corretta determinazione del valore delle operazioni tra imprese associate estere; l'articolo 60 reca la disciplina relativa al trattamento fiscale dei proventi derivanti dall'investimento effettuato in quote del capitale o del patrimonio di società e/o fondi di investimento (OICR,

Organismo di investimento collettivo del risparmio), da parte di dipendenti, *manager* o gestori delle medesime entità.

Il capo III (Investimenti per eventi sportivi) comprende gli articoli da 61 a 63; l'articolo 61 prevede una serie di interventi necessari per assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021; l'articolo 62 interviene sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013); l'articolo 63 prevede la concessione a favore di Ryder Cup Europe LLP della garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro, per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto Ryder Cup 2022 relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato.

Il capo IV (Disposizioni in materia di servizi) comprende i rimanenti articoli da 64 a 67; l'articolo 64 autorizza le istituzioni scolastiche ed educative statali nelle Regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip - a proseguire, fino al 31 agosto 2017, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede delle istituzioni medesime, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura; l'articolo 65 prevede che, a decorrere dal 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si debba provvedere esclusivamente con i criteri di determinazione del contributo annuale che sono già previsti per i soggetti operanti negli altri settori sottoposti alla vigilanza di tale Autorità; l'articolo 66 reca il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione e del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FI-SPE), nonché la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento; prevede, inoltre, la destinazione degli effetti migliorativi derivanti dal provvedimento al miglioramento dei saldi, al fine di raggiungere gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel DEF 2017; infine, l'articolo 67 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con tre condizioni e quattro osservazioni (vedi allegato 1).

Gianpiero D'ALIA, presidente, richiama l'attenzione sulla prima condizione contenuta nel parere, con la quale si intende dare seguito al lavoro fin qui svolto dalla Commissione con la predisposizione della Relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali, nella logica di dare una prima attuazione al principio di leale collaborazione nell'ambito del procedimento legislativo.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) ricorda che l'articolo 4 del decreto-legge reca una disciplina sulle locazioni brevi e potrebbe interessare le competenze delle Regioni in materia di turismo. A proposito della prima condizione, ritiene che la Commissione debba presentare una proposta organica ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 delle legge costituzionale n. 3 del 2001, in quanto l'inserimento di una disposizione nell'ambito del decreto-legge risulterebbe insufficiente.

La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, sottolinea che la prima condizione è strettamente legata alla Relazione all'Assemblea predisposta dalla Commissione, che prevede una fase transitoria al fine di attivare nella legislatura in corso sinergie tra la Commissione parlamentare per le questioni regionali e i rappresentanti delle autonomie territoriali. Concorda con il Presidente sull'opportunità di intervenire già nell'ambito del decreto-legge in esame.

Gianpiero D'ALIA, presidente, fa presente che il decreto-legge dovrebbe preve-

dere un primo coinvolgimento degli enti territoriali, eventualmente attraverso l'istituzione di un comitato, nell'ambito della funzione consultiva che la Commissione già svolge e sulla base dei regolamenti parlamentari vigenti. Non si tratterebbe dunque dell'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.

S. 2767, approvato dalla IX Commissione della Camera.

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato sul disegno di legge S. 2767, recante « Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada », approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nel corso dell'esame presso la Camera, alla IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni, sul testo base adottato dalla Commissione (proposte abbinate C. 3837 e C. 3990), come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente. La Commissione IX della Camera ha quindi approvato in sede legislativa, senza apportarvi modificazioni, il testo proposto dalla Commissione medesima all'esito dell'esame in sede referente.

Il provvedimento istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, individuata nella terza domenica di novembre, con la finalità di promuovere ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale e a informare gli utenti, in particolare i giovani, sulle gravi conseguenze di modalità di guida non rispettose del codice della strada.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

# Enoturismo

#### S. 2616.

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, presidente, in sostituzione della relatrice, senatrice Favero, impossibilitata a partecipare ai lavori della seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 9ª Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato sul disegno di legge S. 2616, recante « Disciplina dell'attività di enoturismo ».

Il disegno di legge si compone di 10 articoli.

L'articolo 1 riconosce l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e ne declina le caratteristiche. In particolare: il comma 1 prevede che la proposta di legge si ponga in sintonia con le finalità del testo unico della vite e del vino (legge n. 238/2016) e con i piani di sviluppo rurale regionali, al fine di valorizzare, attraverso la qualificazione dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato, le aree ad alta vocazione vitivinicola; il comma 2 reca la definizione di «enoturismo» o «turismo del vino »: con tali termini si intendono tutte le attività di conoscenza del prodotto vino espletate nel luogo di produzione, quali visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, degustazione e commercializzazione delle produzioni vinicole locali, iniziative a carattere

didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine; in base al comma 3, le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende vinicole, possono essere ricondotte alle attività agrituristiche, secondo i principi contenuti nella legislazione statale di settore e secondo le disposizioni emanate dalle Regioni.

L'articolo 2, comma 1, fissa i requisiti necessari per l'abilitazione a svolgere attività enoturistica, prevedendo che le aziende autorizzate a svolgere attività enoturistica rispondano a requisiti di certificazione e svolgano attività di accoglienza; il comma 2 demanda alle Regioni la disciplina delle modalità di rilascio del certificato di abilitazione, prevedendo, altresì, che, per il conseguimento del certificato, le Regioni possano organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni enoturistiche più rappresentative, corsi di formazione e preparazione; il comma 3 specifica le disposizioni fiscali e previdenziali da applicare a tale settore.

L'articolo 3 specifica i requisiti necessari al conseguimento della certificazione dell'accoglienza, prevedendo, al comma 1, che tale certificazione includa processi di formazione di medio lungo periodo dedicati alle cantine e agli operatori del turismo enogastronomico. Il comma 2 attribuisce ad un decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione degli *standard* minimi di qualità.

L'articolo 4, comma 1, dispone la commercializzazione dei prodotti dell'impresa enoturistica così come nella normativa degli agriturismi. Il comma 2 consente alle imprese enoturistiche di commercializzare prodotti dell'artigianato locale, al fine di facilitare la diffusione e la conoscenza al turista della cultura, dei mestieri e delle tradizioni locali. L'articolo 5 prevede l'apposizione di cartellonistica e arredo urbano alle cantine autorizzate a svolgere attività enoturistica.

L'articolo 6 istituisce l'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In particolare: il comma 1 prevede che le Regioni inviino annualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'enoturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia; il comma 2 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale, al quale partecipano le associazioni di operatori enoturistici più rappresentative a livello nazionale e che si articola in osservatori di carattere regionale attraverso la collaborazione dei comuni città del vino e delle imprese; il comma 3 enumera i compiti dell'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale, tra i quali si ricordano quelli che hanno come riferimento il territorio locale: il controllo del livello medio dei servizi offerti nel settore enoturistico sul territorio comunale; la valutazione dell'interazione tra gli operatori del settore, l'amministrazione comunale e gli altri soggetti pubblici coinvolti in politiche di promozione dell'enoturismo; la migliore valutazione dell'impatto economico che l'enoturista ha sulle aziende del territorio comunale; il monitoraggio dei risultati delle azioni di coordinamento tra le politiche di promozione e di valorizzazione a livello locale, provinciale e regionale; ai sensi del comma 4, l'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale raccoglierà ed elaborerà i dati pervenuti dalle Regioni e dalle associazioni di operatori enoturistici, pubblicando annualmente un Rapporto nazionale sullo stato dell'enoturismo.

L'articolo 7, comma 1, prevede la redazione di un Piano strategico nazionale di promozione sui mercati nazionali e internazionali del turismo del vino italiano da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il comma 2 dispone che le Regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori enoturistici, sostengano lo sviluppo dell'enoturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

L'articolo 8 estende l'applicazione della legge all'ambito della valorizzazione delle produzioni di olio di oliva.

L'articolo 9 reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria per lo Stato.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e tre osservazioni (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere.

# La seduta termina 8.15.

## RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

# La seduta comincia alle 8.15.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2017.

Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, avverte di avere predisposto una proposta di relazione all'Assemblea, ricordando come il suo contenuto sia stato già anticipato a tutti i componenti della Commissione in via informale.

Sottolinea che la relazione costituisce la sintesi del lavoro svolto dalla Commissione negli ultimi due anni.

In merito all'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che prevede l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con rappresentanti delle autonomie territoriali, la relazione contiene una proposta articolata che tiene conto dell'attività svolta dopo il 2001 dal cd. Comitato Mancino ma che soprattutto si basa sull'esperienza legislativa e sulla giurisprudenza costituzionale sviluppatasi negli oltre quindici anni decorsi dalla riforma del titolo V del 2001.

I problemi allora sollevati possono ritenersi superati a seguito del 'rodaggio' del titolo V messo a punto nell'ambito del sistema delle Conferenze e grazie alla giurisprudenza costituzionale. Le proposte della Commissione sono operative e immediatamente applicabili e richiedono un adeguamento dei regolamenti parlamentari. La relazione auspica peraltro che una fase transitoria sia avviata fin da subito, con la previsione della partecipazione dei rappresentanti delle autonomie territoriali ai lavori della Commissione.

Le proposte della relazione sulla razionalizzazione del sistema delle Conferenze e sulla revisione ed attuazione degli Statuti speciali sono il frutto delle due indagini conoscitive svolte dalla Commissione negli ultimi due anni.

Viene infine affrontato il tema del riordino degli enti di area vasta, trattato in maniera molto sintetica e dal punto di vista ordinamentale, relativo al percorso da intraprendere dopo l'esito non confermativo del *referendum* costituzionale e a seguito della giurisprudenza costituzionale che ha vagliato l'assetto ordinamentale degli enti di area vasta sulla base della programmata soppressione delle province.

Richiama il valore istituzionale del lavoro svolto, al quale hanno partecipato tutti i Gruppi al di là delle differenze politiche. Ringrazia i componenti della Commissione, gli uffici della Commissione ed i consulenti.

Il senatore Albert LANIÈCE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ringrazia il Presidente e dichiara di riconoscersi pienamente nel lavoro svolto.

La Commissione approva la proposta di relazione all'Assemblea formulata dal presidente (vedi allegato 4), incaricando il presidente medesimo di riferire alla Ca- 8.25 alle 8.30.

mera e la senatrice Orrù di riferire al Senato.

La seduta termina alle 8.25.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8 25 alle 8 30

ALLEGATO 1

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444 Governo).

#### PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4444, di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante « Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo »;

## rilevato che:

il provvedimento reca una pluralità di disposizioni, che incidono su diversi ambiti materiali e che risultano nel loro complesso riconducibili alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie » e « tutela della concorrenza », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.) e alla materia « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

sin dalla sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha infatti rilevato che l'inclusione della tutela della concorrenza nella lettera *e*) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – insieme alle materie « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie » – « evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo

allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese, strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico;

#### sottolineato che:

il decreto-legge reca agli articoli da 14 a 40 una serie di disposizioni relative alla finanza territoriale;

risulta in proposito necessario individuare una sede istituzionale pubblica e trasparente dove le istanze provenienti dai territori possano confrontarsi con lo Stato centrale al fine di elaborare soluzioni comuni che consentano di disporre di un quadro certo e stabile di regole per gli enti territoriali, evitando interventi disorganici e disomogenei, anche al fine di assicurare il rispetto del principio di correlazione tra funzioni pubbliche e risorse, riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 205/2016, n. 10/2016, n. 188/2015, n. 241/2012, n. 138/1999), che costituisce un punto imprescindibile di garanzia dei diritti dei cittadini;

l'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 individua nella Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata dai rappresentanti delle Regioni e della autonomie locali il luogo della compiuta realizzazione del principio di leale collaborazione a livello legislativo;

come emerso dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione nell'ambito

dell'esame di una relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali, occorre procedere tempestivamente, alla luce dell'oramai consolidato assetto costituzionale dei rapporti tra Stato ed autonomie territoriali, all'attuazione della norma costituzionale di cui al citato articolo 11;

nelle more dell'attuazione dell'articolo 11, occorre attivare fin da subito
sinergie tra la Commissione parlamentare
per le questioni regionali e i rappresentanti di Regioni ed enti locali, tanto per
l'urgenza con cui si impongono le questioni relative all'assetto ordinamentale e
finanziario degli enti territoriali quanto
per l'opportunità di porre le basi, anche
metodologiche, del lavoro della futura
Commissione in composizione integrata;

#### considerato che:

l'articolo 16 reca la ripartizione tra le Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2017 e per gli anni seguenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto alla riduzione già operata nel 2016, stabilendola nella misura di 650 milioni a carico delle Province e per i restanti 250 milioni a carico delle Città metropolitane;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 205 del 2016, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale del richiamato comma 418, ha interpretato tale disposizione, sulla base del principio dell'adeguata corrispondenza tra risorse e funzioni, nel senso che le risorse degli enti di area vasta connesse al riordino delle funzioni non fondamentali debbano essere destinate ad una successiva riassegnazione agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali;

#### rilevato che:

l'articolo 27 detta i criteri per il riparto del Fondo per il concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale, richiamando altresì, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata, l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, che consente al Consiglio dei ministri di provvedere decorsi trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-Regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 222 del 2005, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione sul riparto del Fondo nella parte in cui prevedeva che la dotazione fosse ripartita previo parere della Conferenza unificata anziché previa intesa in sede di Conferenza, in considerazione della competenza in materia di « trasporto pubblico locale » riconosciuta alle Regioni dall'articolo 117, quarto comma, Cost.;

secondo la giurisprudenza costituzionale, quando la legge statale interviene in ambiti su cui esistono prerogative regionali, essa deve prevedere « intese forti », non superabili con una determinazione unilaterale dello Stato se non nella « ipotesi estrema, che si verifica allorché l'esperimento di ulteriori procedure bilaterali si sia rivelato inefficace » (sentenze n. 7/2016, n. 179/2012 e n. 165/2011, n. 121/2010 e n. 6/2004; così anche il Consiglio di Stato nel parere 17 gennaio 2017, n. 83, sulle modalità di attuazione della sentenza n. 251/2016);

# rilevato inoltre che:

l'articolo 39 subordina il riconoscimento alle Regioni di una quota pari al 20 per cento del Fondo per il concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale all'erogazione alle Province e Città metropolitane delle risorse ad esse spettanti per l'esercizio delle funzioni conferite e alla relativa certificazione entro il 30 giugno di ciascun anno;

tale previsione, pur volta a garantire a Province e Città metropolitane l'effettiva disponibilità delle risorse ad esse spettanti, rischia di penalizzare gli enti locali che potrebbero essere privati di una parte delle risorse per il trasporto pubblico;

# considerato che:

l'articolo 47, comma 3, rimette ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri che tengano conto delle esigenze di mobilità dei viaggiatori e delle merci, di ampliamento della connettività della rete ferroviaria, di integrazione con il territorio e le aree metropolitane, di potenziamento delle connessioni verso i sistemi portuali ed aeroportuali, l'individuazione, nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, di quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee:

appare in proposito necessario il coinvolgimento delle Regioni interessate nel procedimento di emanazione dei suddetti decreti, anche in considerazione del fatto che il successivo comma 5 rimette a successivi del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'individuazione, tra quelle di cui al comma 3, delle linee che assumono la qualificazione infrastruttura ferroviaria nazionale, previa individuazione delle risorse da destinare alla gestione; le linee sono trasferite, a titolo gratuito, al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura. al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato:

rilevato che l'articolo 48 reca disposizioni relative ai bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e ai relativi enti di governo, senza prevedere una clausola di salvaguardia per le Regioni ad autonomia speciale e le Province autonome;

osservato che l'articolo 52, come già del resto l'articolo 1, comma 640, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), individua direttamente gli interventi prioritari nell'ambito del sistema nazionale delle ciclovie turistiche, incidendo così sulle materie di competenza regionale « reti di trasporto di rilevanza regionale » e « turismo »;

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) sia introdotta una disposizione volta a prevedere l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, ai fini della verifica del rispetto del principio di necessaria corrispondenza tra funzioni degli enti territoriali e risorse ad essi assegnate, anche sulla base delle disposizioni recate dagli articoli da 14 a 40, e al fine di assicurare, nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, l'attuazione del principio di leale collaborazione nell'ambito del procedimento legislativo,
- 2) all'articolo 47, comma 3, sia assicurato il coinvolgimento delle Regioni interessate nel procedimento di emanazione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che recano l'individuazione, nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, di quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale;
- 3) all'articolo 48, relativo ai bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, sia introdotta una clausola di salvaguardia per le Regioni ad autonomia speciale e le Province autonome, che subordini l'applicazione della disciplina alla compatibilità con i rispettivi

Statuti e con le relative norme di attuazione;

- e con le seguenti osservazioni:
- a) all'articolo 16, appare opportuno verificare la coerenza delle disposizioni relative alla decurtazione delle risorse delle Province e delle Città metropolitane con la sentenza della Corte costituzionale n. 205 del 2016, richiamata in premessa;
- b) l'articolo 27, nella parte in cui detta direttamente i criteri per il riparto del Fondo per il concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale e richiama, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata, l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, sia valu-

- tato alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa;
- c) all'articolo 39, sia valutata l'opportunità di evitare che la mancata erogazione da parte delle Regioni alle Province e Città metropolitane delle risorse ad esse spettanti per l'esercizio delle funzioni conferite si traduca di fatto in una ulteriore penalizzazione per gli enti locali in ordine alle risorse spettanti per il trasporto pubblico locale;
- d) l'articolo 52, che individua direttamente gli interventi prioritari nell'ambito del sistema nazionale delle ciclovie turistiche, sia valutato alla luce delle competenze regionali in materia di « reti di trasporto di rilevanza regionale » e « turismo ».

ALLEGATO 2

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada (S. 2767, approvato dalla IX Commissione della Camera).

## PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2767, recante « Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada », approvato dalla IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 20 ottobre 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che l'istituzione di una giornata nazionale, pur non rientrando espressamente in alcuna delle materie elencate dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, richiede necessariamente una disciplina di livello statale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

#### ALLEGATO 3

## Enoturismo (S. 2616).

#### PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2616, recante « Disciplina dell'attività di enoturismo »;

rilevato che il provvedimento reca disposizioni volte a disciplinare il settore dell'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità, provvedendo a fissare i requisiti necessari per svolgere l'attività enoturistica, a regolare la commercializzazione dei prodotti enoturistici, a istituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale, nonché ad introdurre un Piano strategico nazionale di promozione sui mercati nazionali e internazionali del turismo del vino italiano;

#### rilevato altresì che:

sebbene la materia «turismo» sia di competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Costituzione), le disposizioni di disciplina del settore dell'enoturismo incidono sulle materie « professioni », « formazione professionale », « ricerca scientifica (...) e sostegno all'innovazione per i settori produttivi », « alimentazione », « valorizzazione beni ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali », ascritte alla competenza legislativa concorrente dall'articolo 117, terzo comma, della Cost., nonché sulle materie « sistema tributario », « ordinamento civile », « previdenza sociale » e « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, rispettivamente lett. *e*), *1*), *o*) e *r*));

la Corte costituzionale inoltre, in considerazione dell'importanza del settore turistico per l'economia nazionale, ha ammesso la possibilità dell'intervento statale nella materia « turismo » nel caso si renda necessaria un'attività promozionale unitaria, fermo restando il coinvolgimento delle Regioni nel rispetto del principio di leale collaborazione (*ex plurimis*, sentt. nn. 76/2009, 94/2008 e 214/2006);

il provvedimento prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del decreto ministeriale di definizione degli *standard* minimi di qualità (articolo 3, comma 2);

preso altresì atto che il disegno di legge:

istituisce l'Osservatorio del turismo del vino nell'ambito del quale è assicurata la partecipazione di associazioni di operatori enoturistici ed è garantito il coinvolgimento di Comuni e imprese (articolo 6, comma 2);

contempla disposizioni di dettaglio in materia di cartelli identificativi delle cantine autorizzate all'enoturismo prevedendo che possano essere installati nel raggio di 10 chilometri dalle stesse, nel numero di cinque per ciascuna cantina (articolo 5, comma 1); attribuisce alle Regioni compiti di sostegno dello sviluppo dell'enoturismo, attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione (articolo 7, comma 2),

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) sia riformulato l'articolo 7, comma 2, nel senso di prevedere che le Regioni abbiano la facoltà, e non l'obbligo, di svolgere le funzioni di sostegno allo sviluppo ivi attribuite;

e con le seguenti osservazioni:

- a) si invita la Commissione di merito ad individuare idonee risorse finanziarie in favore delle Regioni, affinché le stesse possano assicurare il pieno adempimento dei compiti ad esse attribuiti dal provvedimento in esame;
- b) si valuti l'opportunità di intervenire sull'attuale formulazione dell'articolo 5, comma 1, recante talune disposizioni di dettaglio in materia di cartellonistica, che potrebbero essere demandate alla normativa regionale;
- c) si valuti la riformulazione dell'articolo 6, comma 2, onde assicurare il coinvolgimento delle Regioni nell'ambito dell'Osservatorio del turismo.

ALLEGATO 4

# Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.

#### RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA APPROVATA

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha avviato una riflessione sullo stato del regionalismo e, più in generale, sull'assetto degli enti territoriali del nostro Paese, dopo l'esito non confermativo del *referendum* costituzionale del dicembre 2016.

La strada indicata dalla riforma costituzionale, con il superamento del bicameralismo paritario e la configurazione del Senato quale Camera delle autonomie e con la revisione del titolo V, non risulta allo stato più percorribile. Restano peraltro sul tappeto i problemi a cui il nuovo assetto istituzionale intendeva dare una risposta, in primis l'individuazione di forme di raccordo tra Stato ed autonomie territoriali che consentano un più rapido ed efficace raggiungimento di posizioni condivise, una semplificazione del quadro dei relativi rapporti ed il superamento del contenzioso istituzionale.

Con la presente relazione all'Assemblea, la Commissione intende portare a compimento il percorso intrapreso negli ultimi due anni con lo svolgimento di due indagini conoscitive sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al 'sistema delle conferenze', e sulle problematiche concernenti l'attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale.

Nel corso della fase istruttoria, è stata svolta un'ulteriore breve indagine conoscitiva, deliberata il 9 febbraio 2017, mirata all'individuazione di proposte concrete ed operative volte a completare il quadro istituzionale delineato dalla riforma costituzionale del 2001, che può allo stato

ritenersi consolidato, adeguando finalmente ad essa le procedure parlamentari.

La Commissione ha pertanto svolto, tra il 15 febbraio ed il 6 aprile 2017, le audizioni di professori universitari esperti della materia (Antonio D'Atena, Massimo Luciani, Nicola Lupo, Stelio Mangiameli), rappresentanti del Governo (Ministro per gli affari regionali e le autonomie Enrico Costa, Ministra per i Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro, Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Maria Elena Boschi, Sottosegretario di Stato agli Affari regionali e alle autonomie Gianclaudio Bressa), rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali (Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ANCI, UPI, UNCEM) e rappresentanti delle supreme magistrature amministrativa e contabile (Presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno, Corte dei conti).

# 1. L'integrazione delle Commissione parlamentare per le questioni regionali

I soggetti auditi hanno convenuto sulla necessità di riconoscere una sede parlamentare di dibattito e confronto sulle questioni relative agli enti territoriali, individuata nella Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata da rappresentanti delle autonomie territoriali, in attuazione delle previsioni di rango costituzionale della riforma del Titolo V del 2001, recate dall'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'integrazione della Commissione era delineata dall'articolo 11 come una soluzione-ponte in attesa di una più ampia riforma costituzionale che trasformasse il Senato in una Camera delle autonomie, trasformazione che avrebbe costituito la via maestra per un regionalismo compiuto. Il dibattito svoltosi all'inizio della XIV legislatura finalizzato all'attuazione dell'articolo 11 si era infatti arrestato proprio a seguito dell'avvio dell'iter legislativo della riforma costituzionale che configurava il Senato come una Camera federale, riforma che non ha superato il vaglio del referendum del giugno 2006.

L'esito non confermativo del *referendum* relativo alla seconda riforma costituzionale approvata dal Parlamento sul tema impone di procedere all'attuazione dell'articolo 11, che costituisce allo stato l'unica forma di raccordo fra Stato ed autonomie territoriali prevista a livello costituzionale, in un assetto che può oramai ritenersi consolidato.

Come evidenziato nel corso dell'indagine conoscitiva, la tempestiva messa in opera della Commissione bicamerale in composizione integrata avrebbe consentito alla stessa di costituire una sorta di « laboratorio » per il confronto istituzionale tra Stato ed enti territoriali, prefigurando un modello e fornendo spunti per l'elaborazione di soluzioni costituzionali di più ampia portata.

La mancata attuazione dell'articolo 11 ha costituito per il Parlamento una sostanziale rinuncia ad una funzione essenziale nell'attuale sistema di governance multilivello, la funzione di coordinamento tra i diversi livelli di governo. Le assemblee parlamentari costituiscono invece la sede naturale per la realizzazione del principio di leale collaborazione – soprattutto, ma non solo, nell'ambito del procedimento legislativo – sede che consente di riportare nel circuito della democrazia rappresentativa l'adozione di scelte di fondamentale importanza per la vita dei cittadini.

È lo stesso articolo 5 della Costituzione che richiede alla Repubblica di adeguare i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

L'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, lungi dal costituire una soluzione anacronistica, risulta dunque quanto mai urgente nella fase attuale, per superare l'impasse dovuta all'assenza di uno spazio parlamentare per la composizione degli interessi degli enti costitutivi della Repubblica.

Manca infatti una sede istituzionale pubblica e trasparente dove le istanze provenienti dai territori possano confrontarsi con lo Stato centrale al fine di elaborare soluzioni comuni che consentano di disporre di un quadro certo e stabile di regole per gli enti territoriali, evitando interventi disorganici e disomogenei che spesso, a prescindere dal colore delle maggioranze politiche di turno, si sono succeduti nel tempo. Ciò anche al fine di assicurare il rispetto del principio di correlazione tra funzioni pubbliche e risorse, riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 205/2016, n. 10/2016, n. 188/2015, n. 241/2012, n. 138/1999), che costituisce un punto imprescindibile di garanzia dei diritti dei cittadini.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali in composizione integrata potrebbe altresì costituire uno snodo fondamentale per la prevenzione del conflitto costituzionale tra Stato e Regioni. Il riparto di competenze legislative delineato dall'articolo 117 Cost. ha infatti ben presto dimostrato la sua insufficienza nella composizione degli interessi nazionali, regionali e locali, anche a causa della mancata attuazione dell'autonomia finanziaria che l'articolo 119 Cost. riconosce agli enti territoriali.

Come noto, è stata conseguentemente la Corte costituzionale a dover risolvere i continui conflitti tra Stato e Regioni, svolgendo di fatto un ruolo di arbitro che non dovrebbe competere ad un giudice delle leggi. L'abnorme mole del contenzioso costituzionale sul titolo V costituisce il segno più evidente della crisi del sistema.

La Corte costituzionale ha del resto più volte fatto riferimento, nelle sentenze volte a dirimere i conflitti tra Stato e Regioni applicando il principio di leale collaborazione, alla « perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi – anche solo nei limiti di quanto previsto dall'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 » (sentenze n. 278/2010, n. 401/2007, n. 7/2016, n. 383/2005, n. 6/2004). In assenza di tale adeguamento dei procedimenti legislativi, la legge statale che intervenga in ambiti su cui esistono prerogative regionali, « può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n.7/2016; ex multis, cfr. sentenze n. 6/2004 e n. 303/2003). Deve trattarsi di « intese forti » (sentenze n. 7/2016, n. 121/ 2010 e n. 6/2004), non superabili con una determinazione unilaterale dello Stato se non nella « ipotesi estrema, che si verifica allorché l'esperimento di ulteriori procedure bilaterali si sia rivelato inefficace» (sentenze n. 7/2016, n. 179/2012 e n. 165/ 2011). Le procedure concertative erano circoscritte, almeno fino alla recente sentenza n. 251 del 2016, alla fase di attuazione delle leggi.

In tale assetto, un ruolo essenziale viene dunque svolto dal sistema delle Conferenze (Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Stato-Città e autonomie locali e Conferenza unificata), che costituiscono attualmente la sede del raccordo tra Stato ed autonomie territoriali, rappresentando l'unico organo in grado di assicurare il coordinamento tra i diversi livelli di governo. Le Conferenze hanno dunque svolto un ruolo giustamente definito, nel corso dell'indagine conoscitiva, di «supplenza benemerita ». Esse costituiscono peraltro un luogo di concertazione degli esecutivi e non risultano la sede più appropriata laddove si tratta di incidere sulla funzione legislativa.

Proprio l'assenza di un coinvolgimento diretto delle autonomie territoriali nel procedimento legislativo può contribuire a spiegare l'insorgere dell'elevato contenzioso costituzionale. In quest'ottica, l'attuazione all'articolo 11 consentirebbe di assicurare « a monte », nell'ambito del procedimento legislativo, il rispetto del quadro delle competenze delineato dal titolo V della Costituzione. Tale rispetto allo stato attuale è rimesso esclusivamente alle sentenze della Corte costituzionale, che possono intervenire solo ex post e a distanza di lungo tempo dall'approvazione della legge, collocandosi in un momento in cui la legge è spesso già in fase di avanzata attuazione e determinando frequentemente situazioni di stallo.

La recente sentenza n. 251 del 9-25 novembre 2016 ha inoltre segnato un'importante svolta nella giurisprudenza costituzionale. La Corte costituzionale, mutando il proprio precedente orientamento, ha infatti riconosciuto l'applicabilità del principio di leale collaborazione anche nell'ambito del procedimento legislativo: « là dove il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che incidono su competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all'intesa ».

La giurisprudenza costituzionale precedente aveva invece costantemente affermato che «l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione ». Meccanismi cooperativi avrebbero potuto applicarsi ai procedimenti legislativi solo in quanto la loro osservanza fosse prevista da una fonte costituzionale, in grado di vincolare il legislatore statale (sentenza n. 250/2015; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 44/2014; n. 112/2010, n. 249/2009, n. 159/2008).

Secondo la sentenza n. 251 del 2016, il principio di leale collaborazione « è tanto più apprezzabile se si considera » – ancora una volta – « la « perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi » (sentenza n. 278/2010) e diviene dirimente nella

considerazione di interessi sempre più complessi, di cui gli enti territoriali si fanno portatori ».

L'applicazione del principio di leale collaborazione nell'ambito del procedimento legislativo pone nuovi problemi sul piano delle fonti del diritto.

La richiamata sentenza della Corte costituzionale - come sottolineato dal Consiglio di Stato nel parere 17 gennaio 2017, n. 83, sulle modalità di attuazione della sentenza medesima – impone il vincolo procedimentale dell'intesa nell'ambito della legislazione delegata, ma non si pronuncia sui « possibili percorsi alternativi », quali il procedimento legislativo ordinario. Rileva il Consiglio di Stato che « il meccanismo dell'intesa si configura come un procedimento riferito tipicamente agli organi esecutivi » e che «apparirebbe problematico individuare per il Parlamento vincoli procedimentali diversi e ulteriori rispetto a quelli tipizzati dalla Carta costituzionale, fermo restando, ovviamente, il limite del rispetto, sul piano sostanziale, delle regole di riparto delle funzioni legislative ».

Anche in tal caso, soccorre l'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che consente di indicare nella Commissione per le questioni regionali in composizione integrata il luogo della compiuta realizzazione del principio di leale collaborazione a livello legislativo.

Tale norma costituzionale prevede che « sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali» (comma 1) e che « quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti (comma 2). ».

# 1.1. L'istruttoria nella XIV legislatura sull'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001

Sull'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, un ampio lavoro istruttorio è stato svolto nel corso della XIV legislatura, nella quale i Presidenti delle due Camere hanno promosso a tal fine, con il consenso delle rispettive Giunte per il regolamento, la costituzione di un Comitato paritetico, composto di quattro deputati e quattro senatori.

Il Comitato paritetico ha elaborato alcune ipotesi di modifiche regolamentari finalizzate a dare attuazione alla norma costituzionale. Successivamente, due deputati e due senatori sono stati incaricati in seno alle rispettive Giunte di approfondire ulteriormente le questioni. L'esito di tali approfondimenti è stato oggetto di discussione nella seduta della Giunta per il Regolamento della Camera del 28 novembre 2002, in allegato alla quale è pubblicata la relativa relazione, e nella seduta della Giunta per il regolamento del Senato del 28 novembre 2002. Il tema è stato quindi affrontato dalla Giunta per il regolamento della Camera nella seduta del 10 aprile 2003 e dalla Giunta per il regolamento del Senato nella seduta del 3 aprile 2003.

Nel corso della XIV legislatura non si è dato seguito a tale attività istruttoria, come già ricordato, per l'avvio dell'*iter* legislativo della riforma costituzionale, poi respinta a seguito del referendum del giugno 2006.

Il lavoro svolto dal Comitato costituisce un'utile base di partenza per riprendere le fila per l'elaborazione di una proposta di attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in quanto molti dei problemi che oggi si pongono sono stati già affrontati in quella sede.

Per altro verso, occorre tenere conto del fatto che il Comitato ha lavorato subito dopo l'entrata in vigore della riforma costituzionale del 2001. L'attuazione dell'articolo 11 deve oggi invece tenere conto degli oltre quindici anni trascorsi da allora e di come nei fatti abbia trovato realizzazione la riforma del titolo V, segnata dalle alterne vicende del federalismo fiscale e, soprattutto, dalla cospicua giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha concretamente ridisegnato il quadro del riparto di competenze tra Stato e Regioni.

I punti da affrontare al fine di dare attuazione al citato articolo 11 sono i seguenti:

l'individuazione della fonte cui ricorrere per l'attuazione;

la composizione e l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

le competenze della Commissione in composizione integrata;

le modalità di deliberazione e di funzionamento della Commissione in composizione integrata;

gli effetti dei pareri della Commissione nell'ambito del procedimento legislativo.

# 1.2. Le fonti per l'attuazione dell'articolo 11

Sul tema della fonte del diritto cui ricorrere ai fini dell'attuazione all'articolo 11, occorre innanzitutto ricordare che quest'ultimo individua i regolamenti parlamentari come strumento attuativo, prevedendo, al comma 1, che « sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e

degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali ».

L'integrazione della Commissione è dunque rimessa alla modifica dei regolamenti parlamentari, soprattutto ai fini della produzione dei rilevanti effetti sul procedimento legislativo previsti dal comma 2 dell'articolo 11.

Occorre peraltro considerare, come emerso anche dall'indagine conoscitiva svolta, che la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali è disciplinata, in virtù della riserva di legge prevista dall'articolo 126 della Costituzione, da norme di legge ordinaria (articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775). È pertanto necessario ricorrere a questa fonte ove si ritenesse di modificare il numero dei parlamentari membri della Commissione.

A questo strumento appare inoltre opportuno fare ricorso ove si tratti di incidere su profili che non riguardano l'attività delle Camere, ma che incidono sull'organizzazione degli enti territoriali, quali l'individuazione delle modalità di scelta dei rappresentanti di questi enti.

Alla legge ordinaria risultano inoltre riservati i profili inerenti alle ineleggibilità e alle incompatibilità, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 65, primo comma, della Costituzione.

Gli aspetti inerenti al funzionamento ed all'organizzazione della Commissione, nonché alle modifiche del procedimento legislativo dovrebbero essere invece disciplinati dai regolamenti parlamentari. Per l'organizzazione dei lavori della Commissione, può anche essere previsto un rinvio ad un regolamento interno della medesima.

# 1.3. Composizione e integrazione della Commissione

Per ciò che attiene alla composizione ed all'integrazione della Commissione, l'articolo 11 si limita a prevedere la « partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali », senza determinare il numero né le modalità di scelta dei rappresentanti degli enti territoriali.

Per quanto riguarda la composizione numerica, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale sul titolo V che, in relazione all'applicazione del principio di leale collaborazione, ha fatto di frequente riferimento ad un confronto paritario tra i due « grandi sistemi ordinamentali della Repubblica », appare opportuno che la Commissione sia composta da un uguale numero di membri del Parlamento e di rappresentanti degli enti territoriali. La necessità di una composizione paritetica è stata sottolineata da tutti i soggetti auditi.

Ove fosse mantenuto l'attuale numero di componenti parlamentari, pari a 40, la Commissione integrata sarebbe peraltro composta da 80 membri. Tale numero non trova riscontro nella composizione di altri organi parlamentari e risulta eccessivamente elevato.

Come rilevato dalla maggioranza degli auditi, risulta preferibile una composizione di 60 membri, 30 parlamentari (15 deputati e 15 senatori) e 30 rappresentanti delle autonomie territoriali.

Occorre poi affrontare la questione della ripartizione dei rappresentanti tra i diversi livelli di governo (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) e sulle modalità individuazione e di designazione degli stessi.

La formulazione dell'articolo 11 non comporta necessariamente che i rappresentanti degli enti territoriali siano designati tra soggetti che rivestono cariche elettive o di governo, ma questa soluzione risulta preferibile al fine di garantire la necessaria rappresentatività dei membri delle autonomie territoriali.

Per le Regioni, è necessario riconoscere la presenza di un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma e dunque di 21 membri.

Trattandosi di integrare un organo del potere legislativo, spetta alle Assemblee legislative o ai Consigli regionali designare mediante un'elezione il relativo rappresentante, secondo modalità stabilite dai rispettivi Statuti o, per le Regioni a Statuto speciale, dalle leggi statutarie. Nelle more della modifica degli Statuti, la legge potrebbe prevedere un meccanismo suppletivo con l'elezione di membri delle Assemblee legislative regionali, che garantisca la partecipazione delle minoranze, con un sistema di elezione a maggioranza qualificata, ad esempio prevedendo la maggioranza dei due terzi per i primi due scrutini e la maggioranza assoluta dal terzo scrutinio.

Risulta peraltro opportuna la presenza in Commissione anche di una rappresentanza degli esecutivi regionali, in quanto diretti titolari dell'attuazione delle politiche. Potrebbe allora essere riproposto il rapporto Camere/Governo già in essere in ambito parlamentare, riconoscendo ad un rappresentante degli esecutivi regionali la possibilità di partecipare ai lavori della Commissione con un ruolo analogo a quello del rappresentante del Governo nazionale. Il rappresentante regionale dovrebbe essere di volta in volta designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, anche in relazione all'oggetto della discussione in Commissione.

In tal modo, da un lato, nell'ambito di un organo delle Assemblee legislative nazionali siederebbero i rappresentanti delle Assemblee legislative regionali, dall'altro, la presenza degli esecutivi regionali sarebbe assicurata a fianco del rappresentante del Governo nazionale.

Quanto ai rappresentanti degli enti locali, con una Commissione di 60 membri, il loro numero sarebbe pari a 9. Lo squilibrio tra rappresentanti regionali e rappresentanti locali si giustifica in considerazione del fatto che le competenze della Commissione riguardano per la maggior parte ambiti legislativi di pertinenza delle Regioni e delle Province autonome, unici enti titolari di competenze legislative costituzionalmente garantite. La rappresentanza delle autonomie locali, oltre ad essere richiesta dall'articolo 11, è volta ad assicurare alla Commissione una cognizione piena degli interessi degli enti ter-

ritoriali, che non può prescindere dalla presenza degli enti più vicini alle esigenze delle collettività locali.

Più problematica risulta la modalità di designazione dei componenti degli enti locali, in quanto legata alla annosa e ancora irrisolta questione della rappresentatività di questi enti. La soluzione preferibile è quella di rimettere la designazione dei rappresentanti ad un soggetto istituzionale, la componente degli enti locali nell'ambito della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in modo tale che sia assicurata la presenza di tutti i livelli di governo (Comune, Città metropolitana, Provincia), tenendo altresì conto delle caratteristiche dimensionali degli enti rappresentati.

Per quanto attiene alla durata del mandato dei rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali in seno alla Commissione, essa dovrebbe essere determinata in relazione alla durata degli organi ai quali appartengono, nonché della Commissione stessa: essi rimarrebbero in carica, dunque, fino al rinnovo di tali organi e comunque in ogni caso non oltre la durata delle Camere. In tal modo la Commissione dovrebbe essere integralmente rinnovata all'inizio di ogni legislatura.

# 1.4. Competenze della Commissione integrata

Passando alla questione delle competenze della Commissione integrata, l'articolo 11, comma 2, attribuisce alla Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali una competenza consultiva rinforzata in relazione ai progetti di legge riguardanti le « materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione ».

Si pone il problema se la competenza della Commissione in composizione integrata debba limitarsi a quella prevista dall'articolo 11, comma 2, o possa invece estendersi ad altri ambiti, tenendo conto che le attuali competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali definite dai regolamenti parlamentari risultano più ampie.

In particolare, i regolamenti parlamentari, con disposizioni precedenti alla riforma costituzionale del 2001 e mai adeguate a tale riforma, attribuiscono alla Commissione una funzione consultiva più ampia, riferita ai « progetti di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli Statuti speciali delle regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle regioni » (articolo 102, comma 3, Reg. Camera; articolo 40, comma 9, Reg. Senato).

Già il Comitato paritetico istituito nella XIV legislatura aveva riconosciuto la competenza della Commissione in composizione integrata ad esprimere un parere non solo sui progetti di legge indicati nell'articolo 11, comma 2, ma anche su progetti di legge che contenessero comunque disposizioni riguardanti l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali. Tale locuzione era ritenuta comprensiva anche dei progetti di legge riguardanti le materie previste dagli Statuti speciali delle Regioni adottati con legge costituzionale, ove non già ricomprese nelle materie di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione. Il Comitato aveva infatti rilevato come potessero esserci progetti di legge, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'articolo 11, che tuttavia potevano presentare rilevanti aspetti d'interesse delle autonomie. Già allora, ancora prima dell'« esplosione » del contenzioso costituzionale sul titolo V, il Comitato aveva rilevato la difficoltà di individuare gli esatti confini delle materie indicate nel comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione, anche con riferimento al loro rapporto con alcune materie rientranti nella esclusiva potestà legislativa statale. L'interesse delle autonomie ad esprimersi era sembrato infine del tutto evidente nelle ipotesi in cui venissero presentati alle

Camere progetti di legge che risultassero invasivi delle competenze regionali stabilite dalla Costituzione.

In linea con le indicazioni del Comitato paritetico e con le risultanze dell'indagine conoscitiva svolta, deve concludersi che l'articolo 11, comma 2, non può essere letto come limitativo delle competenze della Commissione integrata, in quanto esso si limita ad attribuire un particolare effetto procedurale ai pareri adottati dalla Commissione su determinati progetti di legge. I progetti di legge indicati dal citato comma 2 non risultano infatti esaustivi degli ambiti di interesse delle Regioni e degli enti locali. Inoltre, la oramai copiosissima giurisprudenza costituzionale sul titolo V dimostra come questioni di riparto di competenza tra Stato e Regioni possano porsi con riguardo alla maggior parte dei progetti di legge, al di là del formale riparto delle materie tra i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 117. In tal senso depongono anche i pareri attualmente espressi sul punto dalle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato.

Appare dunque preferibile la soluzione che attribuisce alla Commissione in composizione integrata potere consultivo su tutti i progetti di legge di interesse per gli enti territoriali, mantenendo dunque una competenza inalterata rispetto a quella della attuale Commissione parlamentare per le questioni regionali. In tal modo la Commissione in composizione integrata potrebbe pronunciarsi su materie di fondamentale importanza per il governo territoriale, come l'ordinamento degli enti locali, che risulta attribuito alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. Resta fermo che gli effetti procedurali rinforzati dei pareri devono peraltro riguardare un ambito più limitato.

Deve inoltre prospettarsi, anche alla luce della recante sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, che, con una giurisprudenza innovativa, ha riconosciuto l'applicabilità del principio di « leale collaborazione » anche nell'ambito dei procedimenti legislativi di delega, un'atti-

vità consultiva della Commissione in composizione integrata sugli schemi di decreto legislativo e sugli altri atti assegnati per i pareri alle Commissioni parlamentari.

Più in generale, la Commissione in composizione integrata dovrebbe divenire il luogo di composizione degli interessi nazionali e territoriali nell'ambito delle procedure legislative e sotto questo profilo le sue funzioni dovrebbero essere coordinate con quelle riconosciute alle Conferenze, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

Spunti molto interessanti sono giunti a questo proposito dall'indagine conoscitiva svolta, durante la quale è stato a più riprese evidenziato che la Commissione in composizione integrata può divenire il luogo di sintesi delle posizioni espresse dalle autonomie territoriali nell'ambito della fase ascendente nelle decisioni dell'Unione europea, anche ai fini del controllo di proporzionalità e di sussidiarietà.

Al contempo, il riconoscimento della Commissione in composizione integrata quale sede di dibattito e di confronto in sede parlamentare tra il punto di vista dello Stato centrale e quello delle autonomie, al fine addivenire a soluzioni condivise di problematiche di interesse comune, dovrebbe implicare un rafforzamento dei poteri conoscitivi e di indirizzo della Commissione. In questo contesto potrebbe essere affidata alla Commissione la funzione della valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche, comprese quelle dell'Unione europea, sui territori, funzione che la riforma costituzionale non confermata dal referendum affidava al nuovo Senato, composto da rappresentanti delle autonomie.

Appare inoltre opportuno creare canali di comunicazione tra la Commissione in composizione integrata e le Conferenze, al fine di assicurare il necessario raccordo tra i due organi deputati a svolgere la funzione di coordinamento – sul piano legislativo la prima, a livello di esecutivi le seconde – tra i diversi livelli di governo.

Alla Commissione parlamentare in composizione non integrata continuerebbe invece a spettare il parere sugli atti di scioglimento dei Consigli regionali e di rimozione del Presidente della Giunta regionale, in quanto l'articolo 126 Cost. e gli Statuti delle Regioni speciali attribuiscono espressamente tale parere ad una « Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. ».

# 1.5. Modalità di deliberazione e di funzionamento della Commissione integrata

L'individuazione delle modalità di deliberazione e funzionamento della Commissione in composizione integrata costituisce uno dei punti più delicati dell'attuazione dell'articolo 11. Si tratta infatti del primo caso in cui una Commissione parlamentare assume deliberazioni con la partecipazione di soggetti non parlamentari. L'unico caso di partecipazione di soggetti non parlamentari alle deliberazioni delle Camere è la partecipazione dei delegati regionali al Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Occorre in proposito verificare se risulti opportuno considerare tutti i membri della Commissione in composizione integrata sullo stesso piano ai fini delle deliberazioni o se non appaia in alternativa preferibile attribuire una valenza alla provenienza istituzionale dei membri, introducendo meccanismi che differenzino la componente parlamentare da quella di rappresentanza territoriale.

Devono in proposito essere considerati i notevoli poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo 11 nell'ambito del procedimento legislativo e, in particolare, la previsione secondo cui il parere contrario o il parere con condizioni specificamente formulate può essere superato dall'Assemblea solo con votazione a maggioranza assoluta, quindi con una maggioranza più ampia di quella prevista per la fiducia al Governo (maggioranza semplice).

Al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema costituzionale con riguardo al rapporto Parlamento/Governo, appare necessario adottare dei correttivi che evitino che la Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata possa assumere strutturalmente decisioni sulla base di maggioranze occasionali, indotte da ragioni di mero opportunismo politico più che di merito. Si tratta infatti di un organo che, sia per la sua natura bicamerale sia per la presenza di membri non parlamentari in rappresentanza degli enti territoriali, risulta in ultima analisi esterno al circuito fiduciario.

Ciò può affermarsi anche sulla base della ratio dell'articolo 11, come ricostruita anche dalla giurisprudenza costituzionale, volta a far sì che il procedimento legislativo sia integrato con la partecipazione degli enti territoriali, cui la riforma del titolo V ha assegnato rilevanti competenze legislative di cui occorre tener conto già nell'ambito dell'iter parlamentare di approvazione delle leggi. Estranea alla logica dell'articolo 11 risulta invece l'introduzione di meccanismi o procedure che consentano condizionamenti dell'iter legislativo senza il consenso della maggioranza parlamentare, finendo in ultima istanza per incidere sulla stessa forma di governo.

Tali problematiche risultano affrontate nel corso dei lavori istruttori svolti nella XIV legislatura.

Come risulta dalla relazione allegata alla seduta della Giunta per il regolamento della Camera del 28 novembre 2002, una prima soluzione proposta dal Comitato paritetico (quorum strutturale per ciascuna componente e approvazione del parere a maggioranza dei presenti, computati indistintamente) non è apparsa idonea ad evitare l'insorgenza di strumentalizzazioni. È apparso infatti ben possibile, nonostante l'alto quorum strutturale previsto, che i voti della componente delle autonomie potessero sommarsi alla minoranza parlamentare costituendo un elemento di alterazione del rapporto tra maggioranza e opposizione parlamentare. Si è dunque profilata la soluzione del sistema di voto per componenti (due componenti: quella parlamentare e quella delle autonomie considerate nel loro complesso): il parere si intende approvato quando, a seguito dell'effettuazione di un'unica votazione cui partecipino contestualmente sia i parlamentari sia i rappresentanti delle autonomie, esso abbia ottenuto la maggioranza dei voti della componente parlamentare e di quella delle autonomie (complessivamente considerata), distintamente computate. Tale soluzione presenta il pregio di incentivare la ricerca di soluzioni concordate tra la componente parlamentare e il sistema delle autonomie e di promuovere il raggiungimento di intese tra i diversi livelli di rappresentanza istituzionale, in quanto l'intesa costituisce l'unico modo per assicurare il funzionamento della Commissione. Il mancato raggiungimento dell'accordo e la conseguente inerzia della Commissione costituisce, inoltre, un deterrente capace di innescare la ricerca di un meccanismo virtuoso di composizione preventiva dei conflitti. Al contempo sono neutralizzati non solo il pericolo di formazione di maggioranze occasionali, accidentalmente aggregate, ma soprattutto quello di utilizzazione strumentale dei rappresentanti delle istituzioni territoriali nell'ambito della deliberazione di un organo parlamentare, evitando che essa avvenga scavalcando la naturale maggioranza del Parlamento, espressione diretta della sovranità popolare.

La proposta del voto per componenti avanzata dal Comitato paritetico già nel novembre 2002 - che richiede, per l'approvazione dei pareri e, più in generale, delle deliberazioni della Commissione, il consenso della maggioranza dei parlamentari e della maggioranza dei rappresentanti delle autonomie - costituisce, anche sulla base dell'indagine conoscitiva svolta, una valida soluzione. In tal modo, oltre ad essere scongiurata l'eventualità di pareri adottati da maggioranze occasionali o non omogenee a quella di Governo, sarebbe altresì favorita un'effettiva composizione tra interessi nazionali ed interessi territoriali, in quell'ottica di leale collaborazione ampiamente valorizzata dalla giurisprudenza costituzionale sul titolo V.

Il mancato raggiungimento della doppia maggioranza comporterebbe l'impossibilità per la Commissione in composizione integrata di esprimere i pareri e tale eventualità costituirebbe uno stimolo rilevante per la ricerca di soluzioni concordate.

Più in generale, al di là della formalità dei meccanismi di votazione, la Commissione in composizione integrata dovrebbe lavorare sulla base del modello del consenso, adottato dal Comitato europeo delle Regioni, cercando di addivenire, per quanto possibile, a decisioni condivise che siano espressione di un metodo di lavoro di carattere cooperativo.

A tale proposito, per l'attività della Commissione consistente nell'espressione dei pareri, può essere prevista una modifica rispetto all'ordinaria procedura adottata per le Commissioni in sede consultiva, che prevede la nomina da parte del Presidente della Commissione di un relatore che presenta una proposta di parere. Al fine di favorire il raggiungimento di una posizione concordata tra parlamentari nazionali e rappresentanti delle autonomie, può prospettarsi come modalità ordinaria di lavoro della Commissione la nomina di due relatori, un parlamentare ed un rappresentante delle autonomie.

Deve infine essere affrontato il problema del termine per l'espressione dei pareri, dovendosi garantire tempi congrui che tuttavia non costituiscano un eccessivo aggravio del procedimento legislativo. In assenza di tempi congrui, deve essere consentita la possibilità per la Commissione di esprimere il proprio parere direttamente all'Assemblea.

# 1.6. Effetti dei pareri sul procedimento legislativo

Ulteriore questione assolutamente rilevante riguarda gli effetti nell'ambito del procedimento legislativo dei pareri espressi dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

L'articolo 11, comma 2, dispone in proposito che « quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare

per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. ».

Occorre in proposito sciogliere una serie di nodi interpretativi:

- a) l'individuazione degli ambiti in cui le condizioni, specificamente formulate della Commissione per le questioni regionali integrata, determinano l'effetto procedurale del voto a maggioranza assoluta dell'Assemblea;
- *b)* le modalità di esame e votazione delle condizioni specificamente formulate della Commissione;
- c) l'eventuale esame da parte della Commissione degli emendamenti presentati in Assemblea;
- *d)* il rapporto tra le condizioni specificamente formulate della Commissione e la posizione della questione di fiducia da parte del Governo;
- *e)* l'effetto delle condizioni nell'ambito dei procedimenti in sede legislativa o deliberante e in sede redigente.

L'individuazione degli ambiti in cui le condizioni specificamente formulate della Commissione determinano l'effetto procedurale del voto a maggioranza assoluta dell'Assemblea ha costituito l'argomento più controverso nel corso dell'indagine conoscitiva.

È emersa peraltro con chiarezza un'indicazione comune nel senso di un'interpretazione dell'articolo 11 volta a limitare i casi di produzione dell'effetto del voto a maggioranza assoluta, al fine di evitare aggravi eccessivi del procedimento legislativo.

È stato in proposito correttamente sottolineato il ruolo che giocano i regolamenti parlamentari, a cui spetta la disciplina del funzionamento della Commissione. Un elemento di partenza che crea difficoltà è costituito dal fatto che l'attuazione dell'articolo 11, comma 2, avviene dopo oltre 15 anni dall'approvazione della riforma del 2001 e deve dunque tenere conto della oramai stratificata giurisprudenza costituzionale sul titolo V, che ha dato una lettura fortemente innovativa rispetto alla lettera del testo costituzionale delle elencazioni di materie ivi contenute.

La Corte costituzionale ha infatti più volte sottolineato che la complessità dei fenomeni sociali oggetto di disciplina legislativa rende nella maggior parte dei casi difficile la riconduzione sic et simpliciter di una normativa ad un'unica materia, determinandosi invece un intreccio tra diverse materie e diversi livelli di competenza che la Corte stessa non ha esitato a definire «inestricabilmente commiste» (sentenza n. 250/2015; ex plurimis, sentenze n. 278/2010; n. 213/2006, n. 133/ 2006, n. 431/2005, n. 231/2005; n. 219/ 2005, n. 50/2005, n. 308/2003). Gli interventi del legislatore sono infatti frequentemente volti « a disciplinare, in maniera unitaria, fenomeni sociali complessi, rispetto ai quali si delinea una fitta trama di relazioni, nella quale ben difficilmente sarà possibile isolare un singolo interesse, quanto piuttosto interessi distinti che ben possono ripartirsi diversamente lungo l'asse delle competenze normative di Stato e Regioni corrispondenti alle diverse materie coinvolte » (sentenza n. 251/2016).

La Corte ha dunque elaborato una serie di canoni ermeneutici (la « concorrenza di competenze », l'« attrazione in sussidiarietà », le « materie-funzioni » o « materie trasversali »), che fanno molto spesso leva, per risolvere le inevitabili sovrapposizioni tra competenze statali e competenze regionali, sul principio di leale collaborazione, che richiede adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, ravvisando « nell'intesa la soluzione che meglio incarna la collaborazione » (sentenza n. 251/2016).

In questo quadro deve essere letto il riferimento dell'articolo 11, comma 2, alle « materie di cui al terzo comma dell'arti-

colo 117 e all'articolo 119 della Costituzione». Si tratta delle materie nelle quali, in base ad una lettura puramente testuale della riforma del 2001, si sarebbe potuta determinare una sovrapposizione di competenze statali e regionali (materie di competenza concorrente e materia dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, che avrebbe dovuto svilupparsi sulla base dei principi di coordinamento della finanza pubblica rimessi alla legge statale).

L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale ha peraltro dimostrato come non sia sempre possibile una chiara distinzione tra le materie di cui ai commi secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 117 della Costituzionale.

Può dunque accedersi ad un'interpretazione evolutiva del riferimento alle materie di cui all'articolo 11, comma 2, ricomprendendovi tutte le materie suscettibili di determinare un'intersezione tra ambiti materiali di pertinenza statale ed ambiti di pertinenza regionale.

Tale interpretazione apre tuttavia un'ulteriore delicata questione procedurale, ossia l'esatta individuazione dei casi in cui le condizioni della Commissione sortiscono l'effetto procedurale della maggioranza assoluta.

Ad un'attenta lettura della norma costituzionale, tale effetto procedurale discende non dalla previsione nel parere di una qualsivoglia condizione ma solo dalle condizioni che prevedono l'introduzione di « modificazioni specificamente formulate », con una locuzione testualmente ripresa dalla disposizione del Regolamento della Camera che disciplina gli effetti dei pareri della Commissione Bilancio (articolo 86, comma 4-bis).

I regolamenti parlamentari potrebbero individuare limitazioni alla possibilità per la Commissione di porre condizioni specificamente formulate, ammettendole solo nei casi in cui sia necessario assicurare il rispetto del riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni delineato dal titolo V.

In tal modo la lettura evolutiva delle materie su cui la Commissione può esprimere i pareri sarebbe bilanciata dalla produzione dell'effetto procedurale della maggioranza assoluta al solo fine di assicurare il rispetto del quadro costituzionale delle competenze, introducendo uno strumento di leale collaborazione già nell'ambito del procedimento legislativo, in funzione di prevenzione del contenzioso costituzionale. È la stessa giurisprudenza costituzionale, del resto, che ritiene il mancato coinvolgimento delle autonomie territoriali nell'ambito del procedimento legislativo uno degli elementi su cui fondare le pronunce di incostituzionalità delle leggi statali. Si creerebbe così una sorta di parallelismo, limitatamente a questo profilo, con le attuali competenze delle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato, cui spetta di pronunciarsi sul rispetto del titolo V, competenze che dovrebbero considerarsi assorbite in quella della Commissione per le questioni regionali integrata.

Questa soluzione appare inoltre preferibile sul piano sistematico in quanto consente di disinnescare un ulteriore problema procedurale, che si pone in caso di contrasto tra la posizione delle Commissione per le questioni regionali in composizione integrata e quella della Commissione bilancio. Diversamente potrebbe infatti accadere che il testo che recepisce la condizione specificamente formulata della Commissione per le questioni regionali non superi il vaglio della Commissione Bilancio per motivi inerenti al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione sulla copertura finanziaria della leggi. Si tratta di un'ipotesi non di scuola, in quanto la Commissione per le questioni regionali in composizione integrata potrebbe formulare condizioni specificamente formulate nelle materie di cui all'articolo 119 della Costituzione, che riguarda l'intero ordinamento finanziario degli enti territoriali, un ambito in cui in sede parlamentare si pongono assai frequentemente problemi di copertura finanziaria. In tal caso si avrebbe la conseguenza - invero paradossale – di dover ricorrere alla maggioranza assoluta per accogliere le indicazioni della Commissione Bilancio volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ove invece le condizioni specificamente formulate della Commissione per le questioni regionali in composizione integrata fossero limitate al profilo del riparto costituzionale delle competenze, si ridurrebbe notevolmente la possibilità di un contrasto con la Commissione bilancio, competendo a ciascuna Commissione la verifica del rispetto dei parametri costituzionali nella propria sfera di competenza.

Resterebbe naturalmente fermo il potere della Commissione di formulare, nell'esercizio della sua attività consultiva, condizioni non specificamente formulate ed osservazioni sui progetti di legge sottoposti al suo esame, attinenti non a profili costituzionali di riparto delle competenze, ma al merito delle questioni. Si tratterebbe di condizioni ed osservazioni che avrebbero un peso politico rimarchevole per l'esame in sede referente prima ed in Assemblea successivamente, in quanto frutto di una elaborazione comune tra parlamentari nazionali e rappresentanti delle autonomie territoriali.

Ciò consentirebbe alla Commissione di svolgere un effettivo e rilevante ruolo di *moral suasion*, auspicato nel corso dell'indagine conoscitiva, evitando di produrre eccessivi aggravi procedurali che potrebbero pregiudicare la stessa attuazione dell'articolo 11.

Quanto al punto *sub* b), ossia alle modalità di esame e votazione delle condizioni specificamente formulate dalla Commissione e non recepite dalla Commissione in sede referente, queste dovrebbero essere trasformate in emendamenti da sottoporre al voto dell'Assemblea.

Come già proposto dal Comitato paritetico istituito nella XIV legislatura, dovrebbe in tal caso essere prevista la votazione della condizione trasformata in emendamento e, in caso di reiezione della stessa, la necessità di approvare a maggioranza assoluta l'articolo nel testo della Commissione di merito (o, eventualmente, il comma, richiedendo una votazione per parti separate).

Per quanto riguarda la votazione finale, non sembra invece poter essere condivisa la soluzione prospettata dal Comitato paritetico istituito nella XIV legislatura, che richiede anche per la votazione finale la maggioranza assoluta in caso di mancato adeguamento alle condizioni della Commissione per le questioni regionali. L'articolo 11, comma 2, prescrive infatti la maggioranza assoluta dell'Assemblea solo sulle parti del progetto di legge corrispondenti alle condizioni formulate dalla Commissione, senza far riferimento alla votazione finale. L'articolo 64, terzo comma, della Costituzione prevede che le deliberazioni delle Camere non sono valide se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Pur potendosi ammettere in via interpretativa che la maggioranza speciale sia richiesta non direttamente dalla Costituzione ma da una legge costituzionale, le relative ipotesi devono intendersi di stretta interpretazione.

L'unica ipotesi prospettabile di maggioranza assoluta sulla votazione finale conseguente al parere della Commissione dovrebbe essere quella del parere contrario sull'intero testo, che peraltro, al fine di evitare sconfinamenti della Commissione, dovrebbe determinare tale effetto procedurale solo nell'ipotesi in cui l'intero testo risultasse lesivo di prerogative degli enti territoriali.

Quanto al punto *sub* c), al fine di evitare l'elusione del parere espresso dalla Commissione per le questioni regionali sul testo della Commissione di merito attraverso l'approvazione di emendamenti nel corso dell'esame in Assemblea, appare necessario che la Commissione possa esprimersi anche sugli emendamenti presentati in Assemblea, come del resto già avviene per le Commissioni Affari costituzionali proprio al fine del rispetto del titolo V e per le Commissioni Bilancio per la verifica della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, Cost.

In caso di parere contrario, diversamente da quanto proposto dal Comitato paritetico istituito nella XIV legislatura, non sembra peraltro potersi richiedere la maggioranza assoluta per l'approvazione dell'emendamento su cui la Commissione per le questioni regionali abbia espresso parere contrario, in quanto l'articolo 11, comma 2, riferisce tale approvazione solo al testo della Commissione di merito. Deve inoltre essere tenuto presente che la Commissione avrà in ogni caso la possibilità di pronunciarsi sul testo emendato in Assemblea nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Quanto al punto *sub* d), occorre affrontare la questione della procedura da seguire e della maggioranza da adottare nel caso in cui il Governo intenda porre la questione di fiducia, per la quale è sufficiente la maggioranza semplice, su un testo non adeguato alla condizione della Commissione, questione non affrontata dal Comitato istituito nella XIV legislatura.

Escludendo la necessità di ottenere la maggioranza assoluta per la questione di fiducia, stante il disposto dell'articolo 94 della Costituzione, poco plausibile appare l'ipotesi di una votazione sul testo non adeguato che avrebbe come effetto, in caso di approvazione a maggioranza semplice, il mantenimento della fiducia e la reiezione del testo.

In considerazione della necessità della maggioranza assoluta per non adeguarsi alle condizioni della Commissione, potrebbe prevedersi che esse siano comunque votate come emendamenti prima del testo su cui viene posta la questione di fiducia (o eventualmente anche come subemendamenti in caso di questione di fiducia su un maxiemendamento interamente sostitutivo del testo). In tal modo, effettivamente sulle condizioni della Commissione non potrebbe essere posta la questione di fiducia, ipotesi che peraltro non appare eccessivamente limitativa del potere del Governo di porre la fiducia ove le condizioni fossero limitate alla necessità di garantire il rispetto del titolo V (del resto, di prassi, quando il Governo pone la questione di fiducia vengono generalmente adottati particolari accorgimenti procedurali, quali ad esempio il rinvio in Commissione, al fine di assicurare comunque il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, Cost., mediante il recepimento delle condizioni poste dalla Commissione bilancio).

Ove si ritenesse in ogni caso di non limitare in alcun modo la prerogativa del Governo di porre la questione di fiducia, riconoscendo ad essa un fondamento costituzionale diretto nell'articolo 94 della Costituzione, può sostenersi che in caso di posizione della fiducia non trovi applicazione l'articolo 11, comma 2, che richiede la maggioranza assoluta.

Per quanto attiene infine al punto *sub* e), ossia all'effetto delle condizioni nell'ambito dei procedimenti in sede legislativa o deliberante e in sede redigente, può riprendersi la proposta del Comitato istituito nella XIV legislatura di applicare al parere della Commissione per le questioni regionali la disciplina prevista per i pareri delle cosiddette Commissioni « filtro », prevedendo la rimessione in Assemblea nel caso in cui la Commissione che proceda in sede legislativa o deliberante ovvero in sede redigente non ritenga di aderire al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

#### 1.7. La fase transitoria

I tempi della attuale legislatura risultano sufficienti per procedere alle modifiche dei regolamenti parlamentari e della legislazione ordinaria che si riterranno necessarie per l'attuazione dell'articolo 11 ma non appaiono compatibili con l'effettiva operatività della Commissione in composizione integrata, che potrebbe verosimilmente iniziare a lavorare all'inizio della XVIII legislatura.

Risulta peraltro auspicabile attivare già nella legislatura in corso sinergie tra la Commissione parlamentare per le questioni regionali e i rappresentanti di Regioni ed enti locali, tanto per l'urgenza con cui si impongono le questioni relative all'assetto ordinamentale e finanziario degli enti territoriali (si pensi solo alla necessità di completare ed adeguare alle mutate condizioni costituzionali la riforma avviata dalla cosiddetta « legge Delrio ») quanto per l'opportunità di porre le basi, anche metodologiche, del lavoro della futura Commissione in composizione integrata.

Il diretto supporto degli enti territoriali all'attività consultiva che la Commissione svolge in via ordinaria nel procedimento legislativo in entrambi i rami del Parlamento consentirebbe di individuare e apprestare soluzioni « a monte », già in fase di approvazione della legge, ai numerosi problemi che ordinariamente si pongono in fase di attuazione delle norme concernenti gli enti territoriali e svolgerebbe anche un ruolo in funzione di prevenzione del contenzioso costituzionale.

Si può dunque provvedere fin da subito, con norma di legge ordinaria, ad una partecipazione, nel rispetto dei vigenti regolamenti parlamentari, dei rappresentanti degli enti territoriali ai lavori della Commissione.

# 2. La razionalizzazione del « sistema delle conferenze »

L'attuazione della disposizione costituzionale relativa all'integrazione della Commissione per le questioni regionali rappresenta l'occasione per una riflessione organica sulle attuali forme di raccordo fra Stato ed autonomie territoriali, nell'ottica di una razionalizzazione complessiva del sistema delle Conferenze, mai adeguato alla riforma del titolo V.

Come emerso anche a conclusione delle indagini conoscitive svolte dalla Commissione sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, una delle principali criticità delle attuali Conferenze intergovernative è costituita dall'eterogeneità delle attività poste in essere e dalla conseguente difficoltà di concentrarsi sulle attività qualificanti, che sono quelle connesse al rapporto diretto fra Governo nazionale ed Esecutivi degli enti territoriali.

Con l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, quest'ultima attrarrebbe su di sé, anche al fine di evitare duplicazioni, l'attività svolta dalle Conferenze nel procedimento legislativo. Ciò tuttavia non escluderebbe un coinvolgimento degli Esecutivi regionali nel processo legislativo nazionale, in

quanto – come già affermato – sarebbe auspicabile prevedere la presenza ai lavori della Commissione di un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con un ruolo analogo a quello del rappresentante del Governo nazionale. Ciò determinerebbe per certi versi un ampliamento dello spazio riservato alla Conferenza delle Regioni e Province autonome se si considera che attualmente questa è chiamata ad esprimersi solo sugli schemi di disegni di legge di iniziativa governativa nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, mentre nell'ambito Commissione sarebbe assicurata l'acquisizione del punto di vista degli esecutivi degli enti territoriali su un più ampio spettro di progetti di legge, con un coinvolgimento nel corso dell'intero iter parlamentare. Inoltre, come rilevato nell'audizione della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative, questa soluzione consentirebbe di « rinsaldare i legami tra i rappresentanti delle assemblee legislative nazionale e regionale e i rispettivi esecutivi ».

Nell'ambito di una riflessione più generale sul riordino del sistema di raccordo, è emersa l'opportunità di procedere alla razionalizzazione dell'organizzazione delle Conferenze intergovernative, riducendo le tre attuali a due (in sostanza corrispondenti alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza unificata) o, in alternativa, istituendo una Conferenza unica, articolata in una sede plenaria e in due distinte sezioni (regionale e locale). Dall'indagine conoscitiva svolta è emersa una preferenza per quest'ultima soluzione, che consente di dare maggiore spazio all'esigenza di una differenziazione delle funzioni attribuibili alle diverse aggregazioni Stato/Regioni/Enti locali. In ogni caso tali funzioni andrebbero opportunamente riconsiderate alla luce sia di quanto prospettato in relazione all'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sia dell'evoluzione di fatto intervenuta nel sistema delle Conferenze nell'ultimo ventennio.

Nell'ambito delle Conferenze, dovrebbe essere poi favorita una maggiore bilateralità, attenuando la posizione di supremazia del Governo con la previsione di forme di rotazione nella Presidenza o di una co-Presidenza ed assicurando una maggiore partecipazione degli enti territoriali alla formazione dell'ordine del giorno. Auspicabile è anche la previsione di più ampie forme di trasparenza e di pubblicità degli atti e delle sedute delle Conferenze, al fine di rendere conoscibile la posizione dei vari soggetti per una corretta assunzione di responsabilità. Pur mantenendo ambiti di confronto informale, l'attività potrebbe essere poi maggiormente procedimentalizzata, rispondendo alle esigenze di razionalizzazione e velocizzazione più volte evidenziate nel corso delle audizioni. Ad esempio, almeno gli atti di natura più squisitamente tecnica potrebbero essere esaminati adottando specifici iter semplificati, quale quello attualmente riservato alla materia agricoltura, con riferimento alla quale opera efficacemente il Comitato tecnico permanente di coordinamento, istituito già nel dicembre 1997 presso la Conferenza Stato-Regioni con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione e concorso alle attività della Conferenza. Tale modalità di confronto tra Stato e Regioni potrebbe essere adottata anche nell'ambito di altre materie al fine di garantire, almeno per l'esame delle problematiche più tecniche, il ricorso per quanto possibile a procedure caratterizzate da maggiore specializzazione e speditezza.

Nella medesima ottica, come peraltro proposto in audizione dalla Conferenza delle regioni e Province autonome, la formulazione dell'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata dovrebbe evidenziare una separazione tra « oggetti strategici e oggetti più di dettaglio ».

Nell'ambito delle Conferenze potrebbero poi essere individuate apposite procedure per i casi in cui occorra procedere all'adozione di atti di rilevanza sovraregionale che però interessino solo alcune Regioni o per i casi in cui debba essere presa in considerazione la diversa posizione istituzionale delle Regioni ad autonomia speciale.

Sotto diverso profilo si rileva l'assenza di una vera sede politica in cui il Governo nazionale e gli Esecutivi territoriali si confrontino sulle grandi scelte strategiche per il Paese. Si suggerisce quindi l'istituzione di una Conferenza degli esecutivi, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, che si riunisca una o due volte l'anno per delineare un'agenda politica condivisa tra Governo centrale e territori.

In un'ottica di più ampia razionalizzazione, si evidenzia l'opportunità di una disciplina anche delle conferenze orizzontali.

# 3. La revisione e l'attuazione degli Statuti speciali

Con specifico riguardo alle Regioni ad autonomia speciale, i lavori della Commissione bicamerale si sono articolati su due versanti: auello dell'attuazione norme statutarie e quello della revisione. Quelle anzidette non sono affatto due prospettive inconciliabili tra loro. Per un verso, infatti, appare ineludibile una regolamentazione del procedimento di attuazione al fine di eliminare le evidenti distonie che hanno fin qui caratterizzato l'operato delle Commissioni paritetiche nelle diverse Regioni speciali. Per altro verso, l'esito non confermativo del referendum costituzionale del dicembre 2016 non ha fatto venir meno l'esigenza di una organica revisione di alcuni, se non di tutti, gli Statuti speciali.

Di conseguenza, i progetti di revisione dovranno mirare a eliminare dalle carte statutarie le norme inattuate e inattuabili, prospettando soluzioni che possano realisticamente trovare agevole attuazione. Se così è, attuazione e revisione statutaria costituiscono due facce della stessa medaglia, concorrendo, ciascuna per l'ambito di propria competenza, a ridare smalto alla specialità regionale, che, paradossalmente,

in alcune realtà sembra essere superata proprio quando, per iniziativa di alcune Regioni a statuto ordinario, prende avvio il percorso del c.d. « regionalismo differenziato » di cui all'articolo 116, terzo comma, Cost.

# 3.1. L'attuazione delle norme degli Statuti speciali

Per quanto concerne l'attuazione statutaria, i soggetti auditi hanno ribadito la validità delle conclusioni cui questa Commissione è pervenuta all'esito dell'apposita indagine conoscitiva deliberata il 25 febbraio 2015 e conclusa con l'approvazione del documento finale nella seduta del 4 novembre 2015. Quell'indagine conoscitiva ha evidenziato numerose criticità nel funzionamento delle Commissioni paritetiche, chiamate ad elaborare gli schemi di decreti legislativi di attuazione delle norme statutarie. In proposito, la Commissione per le questioni regionali ritiene che per superare queste criticità sia necessario:

a) armonizzare le diverse formulazioni contenute negli statuti di autonomia che definiscono compiti e composizione delle Commissioni paritetiche, adeguandole, se possibile, al modello previsto nell'articolo 48-bis dello Statuto valdostano che maggiormente valorizza il ruolo delle Commissioni paritetiche. In particolare, lo Statuto valdostano assegna a tali organi: il potere d'impulso nella predisposizione degli schemi dei decreti legislativi e la fondamentale funzione di armonizzare la legislazione statale rispetto al contesto regionale e prevede, nel procedimento di formazione dei decreti legislativi, il coinvolgimento del Consiglio regionale, chiamato ad esprimersi sugli schemi dei decreti predisposti dalla Commissione paritetica:

b) prevedere che le Commissioni paritetiche, nelle more del rinnovo dei relativi componenti, conseguente ad ogni cambio di Governo, siano assoggettate a forme di *prorogatio*, al fine di non paralizzare per lunghi periodi la loro attività;

- c) introdurre negli Statuti speciali disposizioni volte a regolamentare il funzionamento delle Commissioni paritetiche e a prevedere l'obbligo di adozione, da parte di queste ultime, di regolamenti interni che attuino e specifichino le disposizioni statutarie;
- d) prevedere forme di programmazione dei lavori delle Commissioni che, anche sulla base di intese quadro tra Governo statale e Giunta regionale, consentano di individuare i temi generali di intervento, allo scopo di evitare l'eccessiva frammentarietà delle questioni trattate;
- e) intensificare il collegamento tra le Commissioni paritetiche e gli esecutivi statale e regionale, oltre che mediante la programmazione dei lavori, anche intervenendo sulla composizione delle Commissioni medesime;
- f) intensificare il collegamento tra le Commissioni paritetiche e le Assemblee legislative regionali, che al momento sono, quasi sempre, all'oscuro sia dell'attività svolta dalle prime sia delle direttive politiche impartite dalla Giunta regionale;
- g) assicurare, con le modalità che il Governo riterrà più opportune, il coordinamento dell'azione dei membri della Commissioni paritetiche di nomina statale;
- *h)* introdurre forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Queste proposte riguardano l'attività svolta dalle Commissioni paritetiche ma potrebbero risultare insufficienti se non fossero affiancate dall'individuazione di altre soluzioni che, invece, concernono la fase successiva, in cui lo schema di decreto di attuazione viene trasmesso al Governo e nella quale si registra, assai di frequente, un eccessivo rallentamento del procedimento, se non una vera e propria paralisi. È a questo fine che si ribadisce la necessità di:

a) regolamentare i passaggi procedimentali nei quali il Governo è coinvolto nella fase dell'istruttoria sugli schemi dei decreti legislativi presso le Commissioni paritetiche, introducendo obblighi e termini per la trasmissione degli atti, dei documenti e dei pareri che siano a tal fine richiesti;

- b) procedimentalizzare la fase dell'esame degli schemi dei decreti legislativi esitati dalle Commissioni paritetiche, introducendo un obbligo di iscrizione dei medesimi all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri entro termini certi decorrenti dalla relativa trasmissione, nonché un obbligo di pronuncia sui medesimi (entro termini prestabiliti), prevedendo altresì che, in ogni caso, gli schemi dei decreti legislativi siano esaminati nel merito in sede di Consiglio dei ministri e non di c.d. pre-Consiglio;
- c) prevedere che il Governo, qualora intenda respingere ovvero modificare il testo esitato dalle Commissioni, debba motivarne le ragioni;
- d) individuare, nei casi di cui alla lettera c), una procedura di composizione del dissenso che consenta di assicurare una celere e proficua interlocuzione tra Commissioni paritetiche e Governo per giungere ad una soluzione condivisa;
- e) prevedere che i termini per la nuova iscrizione all'ordine del giorno e per la ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri sugli schemi dei decreti legislativi modificati all'esito del procedimento di cui alla lettera d) siano dimezzati.

Se le modifiche anzidette possono essere apportate con una legge ordinaria che novelli la legge n. 400 del 1988, su un piano diverso (quello della disciplina statutaria) si collocano ulteriori proposte che si ritiene di dover ribadire anche all'esito della nuova indagine conoscitiva svolta. In particolare, si propone di:

a) introdurre negli statuti speciali norme volte a scandire la tempistica dei singoli passaggi procedurali prodromici all'adozione degli schemi dei decreti legislativi, anche allo scopo di favorire il confronto tecnico-giuridico che deve svolgersi all'interno delle Commissioni paritetiche; b) prevedere nei regolamenti interni delle Commissioni paritetiche, ove adottati, lo svolgimento dell'istruttoria in Commissione, contemplando anche la possibilità che sia disposta l'audizione di soggetti esterni.

# 3.2. La revisione e l'attuazione delle norme statutarie concernenti l'autonomia finanziaria

Come già evidenziato dalla Commissione nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva approvato il 4 novembre 2015, la definizione dei rapporti finanziari tra il Governo, le Regioni ad autonomia speciale e le Province autonome avviene prevalentemente con legge ordinaria, sulla base di un meccanismo pattizio, come previsto in materia finanziaria dagli stessi statuti di autonomia; unica eccezione è l'esperienza della Regione Siciliana.

Il meccanismo pattizio, considerato ad oggi anche dalla Corte costituzionale come un passaggio imprescindibile per modificare l'ordinamento finanziario degli enti ad autonomia speciale, si è progressivamente sostituito alle norme di attuazione degli statuti.

Gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni hanno confermato che tale meccanismo, sebbene particolarmente efficace anche sotto il profilo della tempestività nell'adeguamento delle esigenze finanziarie del livello nazionale con quelle del livello regionale, ha concorso a configurare modelli di autonomia finanziaria non omogenei.

In tal senso, è stato evidenziato che i contenuti dei più recenti accordi in materia economico-finanziaria hanno prodotto una significativa divergenza tra Regione e Regione in ordine al quadro delle competenze statutarie effettivamente esercitate e allo stato di attuazione dell'autonomia finanziaria, sia in termini di esercizio di nuove competenze che in termini di compartecipazione alle imposte.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ritiene che sia necessario avviare un processo di armonizzazione, anche terminologico, delle norme statutarie e delle norme di attuazione dei singoli statuti in materia di autonomia finanziaria delle Regioni speciali.

Ritiene altresì che sia necessario assicurare nel senso già auspicato anche dalla Corte costituzionale una maggiore stabilità e certezza dei principi e dei criteri che regolano i rapporti finanziari delle Regioni speciali con lo Stato.

Tenuto conto che, a differenza delle altre autonomie speciali, per la Regione Siciliana non è prevista la possibilità di modificare lo Statuto con legge ordinaria, previo specifico accordo, limitatamente alla materia finanziaria, la Commissione segnala l'opportunità di avviare un processo di revisione dello Statuto allo scopo di:

- a) definire in modo chiaro ed in armonia con la Costituzione, gli ambiti materiali affidati alla competenza legislativa esclusiva della Regione;
- b) rivedere le disposizioni statutarie in materia finanziaria (articoli 36, 37 e 38) allo scopo di definire un quadro certo dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, in linea con il recente Accordo del 20 giugno 2016 e il decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, contestualmente procedendo ad un simmetrico trasferimento alla Regione siciliana delle funzioni ancora svolte dallo Stato.

Il richiamato Accordo del 20 giugno 2016 costituisce un primo importante passo avanti nel senso della piena attuazione dell'articolo 36 dello statuto della Regione siciliana sulle entrate di spettanza della Regione, con il superamento del principio della territorialità della riscossione, che fa esclusivo riferimento al luogo in cui avviene l'operazione contabile (cd. metodo del «riscosso»), e l'applicazione del principio della capacità fiscale, che fa riferimento al luogo dove matura il presupposto della imposizione fiscale (cd. metodo del « maturato »), nel senso indicato dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta in materia dalla Commissione. Sul punto è dunque intervenuto il decreto legislativo 11 dicembre 2016,

n. 251, che ha modificato le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana, prevedendo l'attribuzione del gettito IRPEF alla Regione sulla base del criterio del « maturato », in misura pari a 5,61 decimi per l'anno 2016, a 6,74 decimi per l'anno 2017 e a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018.

Risulta in proposito auspicabile che, al fine di favorire la crescita dell'economia siciliana e l'attrazione di investimenti, si proceda in questo senso con un ulteriore innalzamento dei decimi spettanti alla Regione da destinare allo sviluppo di una fiscalità regionale di vantaggio.

Più in generale, in vista della revisione della specialità regionale, con specifico riferimento all'autonomia finanziaria delle Regioni speciali, la Commissione segnala l'opportunità di valorizzare l'esperienza di coordinamento infra-regionale della Regione Friuli Venezia Giulia. Il sistema regionale integrato di finanza pubblica delineato nella Regione può essere inteso per le autonomie differenziate come uno strumento di ricomposizione dei rapporti tra gli enti, a fronte della sostanziale mancata attuazione del disegno di federalismo fiscale previsto dalla riforma costituzionale del 2001 e sancito dal pluralismo autonomistico e dalla equiordinazione degli enti che costituiscono la Repubblica ai sensi degli articoli 114 e 119 della Costituzione.

#### 3.3. La revisione degli Statuti speciali

Come si accennava prima, il tema della revisione degli Statuti speciali non è affatto superato dalla mancata entrata in vigore della riforma costituzionale. In alcune carte statutarie residuano, infatti, numerose disposizioni dalla difficile se non impossibile attuazione. D'altro canto, il problema della revisione statutaria era già posto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 che, com'è noto, prevede una disposizione transitoria (articolo 10) destinata ad operare sino alla revisione degli statuti speciali.

In proposito, la possibilità offerta dalla gran parte delle carte statutarie di derogare ad alcune loro disposizioni (in materia finanziaria) sulla base di un'intesa con lo Stato, recepita in una legge ordinaria, non costituisce una soluzione idonea a quel processo di revisione statutaria, non fosse altro che per il fatto che riguarda solo alcune disposizioni e non tutte. A ciò si aggiunga che le intese bilaterali, specie in materia di finanza pubblica, si espongono al rischio di « distribuire risorse in modo estremamente discrezionale, anche perché tra i due contraenti è evidente come ci sia un contraente più forte dell'altro » (Luciani).

La revisione degli Statuti non può quindi prescindere dall'avvio di un procedimento di revisione costituzionale. Al riguardo, le difficoltà registrate negli ultimi anni, dovute solo in parte alla sfasatura temporale della legislatura statale rispetto a quelle delle Regioni speciali, impongono un percorso riformatore che accomuni tutte le Regioni ad autonomia differenziata. Da questo punto di vista, l'orientamento emerso nel corso dell'indagine conoscitiva svolta e delle precedenti va nella direzione del mantenimento, anzi del rafforzamento di quel percorso riformatore condiviso, avviato su iniziativa del sottosegretario Bressa.

Se, dunque, è sfumata l'ipotesi della revisione degli Statuti speciali sulla base di un'intesa fra lo Stato e la relativa Regione (come previsto nel testo di riforma costituzionale), permane la necessità di un processo che, sulla falsariga di quanto avvenuto con la legge costituzionale n. 2 del 2001 (che, com'è noto, ha modificato tutti gli Statuti speciali per la parte relativa alla forma di governo), accomuni tutte autonomie differenziate, quindi che possano accrescersi le differenze tra queste ultime e agevolando il raggiungimento di soluzioni largamente condivise.

In questo caso, però, è auspicabile l'avvio, anzi la prosecuzione, di un percorso virtuoso che punti alla approvazione

di un « nucleo duro » di disposizioni statutarie sulle quali si possa raggiungere un ampio consenso.

## 4. Il riordino degli enti di area vasta

All'indomani del *referendum* costituzionale, si è avviato un dibattito sulle possibili conseguenze della mancata entrata in vigore della riforma della Costituzione sulla legge n.56 del 2014, con cui è si è operato il riordino degli enti di area vasta.

Come rilevato anche dai rappresentanti della Corte dei conti intervenuti in audizione, la mancata entrata in vigore della costituzionale, che avrebbe riforma espunto dal testo della Costituzione ogni riferimento alle Province, « ha avuto l'effetto di cristallizzare la riforma ordinamentale » operata con la richiamata legge n. 56 del 2014, che detta una disciplina per molti aspetti anticipatrice della riforma costituzionale. È peraltro la stessa legge a disporre (ai commi 5 e 51 dell'articolo 1) che le discipline riferite, rispettivamente, alle Città metropolitane e alle Province sono dettate in « attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione ».

A seguito degli esiti del *referendum* rimane immutata la collocazione nell'ordinamento delle Province, che continuano ad essere enti costitutivi della Repubblica assieme allo Stato, le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni (ai sensi dell'art. 114, primo comma, Cost.) e a vantare una propria autonomia (ai sensi dell'articolo 114, secondo comma, Cost.), anche in termini finanziari (ai sensi dell'articolo 119 Cost.). Ed è proprio alla luce della posizione di equiparazione agli altri enti territoriali delle Province che deve essere rapportata ogni ipotesi di intervento ulteriore che incida sugli enti di area vasta.

La Commissione ritiene auspicabile che ogni riflessione in proposito non prescinda dalle trasformazioni a livello territoriale nel frattempo intervenute, ed in particolare dalla rilevante attività legislativa posta in essere dalle Regioni in attuazione della legge n. 56. Le Regioni hanno proceduto infatti ad una complessiva ed estremamente articolata ridefinizione delle funzioni (peraltro non sempre circoscritta a quelle non fondamentali) e degli assetti degli enti locali che si è accompagnata ad una riorganizzazione delle strutture amministrative delle Regioni e degli enti di area vasta (che ha riguardato anche procedure di mobilità di personale, ormai definite), nonché a trasferimenti di risorse finanziarie e beni strumentali. Si tratta di un processo, avviato alla conclusione, che sembrerebbe opportuno non rimettere completamente in discussione al fine di non introdurre elementi di ulteriore incertezza in ordine all'esercizio delle funzioni appena riordinate e all'erogazione dei servizi ai cittadini.

Nell'ambito dell'attività istruttoria della Commissione, non è pertanto emersa l'esigenza di una rivisitazione dell'impianto complessivo della legge n. 56, ferma restando la legittimità di ogni riflessione rivolta ad aspetti ulteriori, quali ad esempio l'opportunità di mantenere l'elezione di secondo grado delle Province, a fronte della loro collocazione in Costituzione. Piuttosto, la Commissione ritiene prioritaria una riconsiderazione di talune misure che, nell'incidere sull'autonomia organizzativa e finanziaria degli enti di area vasta, fondavano la loro legittimità nella prospettiva della riforma costituzionale. Si tratta infatti di misure che, come ha anche ricordato la Corte dei Conti in audizione, « hanno resistito al vaglio costituzionale "in considerazione della programmata soppressione delle province" » (il riferimento è alla sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2016).

È stata l'inadeguatezza delle risorse, risultante dalla contestualità del taglio dei trasferimenti statali e del ritardo nell'attuazione del federalismo fiscale, a generare situazioni di criticità finanziaria che hanno messo a rischio lo svolgimento di funzioni fondamentali (quali la viabilità e l'edilizia scolastica), così come di funzioni non fondamentali (come ad esempio l'assistenza nei confronti delle persone con disabilità).

Si tratta peraltro di una situazione di criticità finanziaria non limitata alle Province, ma che investe anche le Città metropolitane le quali, a tre anni dall'approvazione della legge n. 56 del 2014, continuano a conservare un assetto sostanzialmente equivalente a quello precedente al riordino e faticano a trasformarsi in enti di effettivo governo del territorio.

Ad avviso della Commissione, la priorità dovrà pertanto essere accordata all'adozione di interventi legislativi diretti ad assicurare corrispondenza fra funzioni affidate e risorse assegnate, in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale (si vedano in particolare le sentenze n. 188 del 2015 e n. 10 del 2016). Ciò nell'ottica di superare in modo strutturale le condizioni di difficoltà finanziaria, che rappresentano il principale impedimento ad un efficace governo di area vasta.

# **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

# per l'attuazione del federalismo fiscale

### SOMMARIO

#### AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate sulla situazione del catasto immobiliare, il processo di revisione e i suoi effetti sulla finanza comunale (Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione) ....

241

#### **AUDIZIONI**

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

#### La seduta comincia alle 8.10.

Seguito dell'audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate sulla situazione del catasto immobiliare, il processo di revisione e i suoi effetti sulla finanza comunale.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Ricorda che nella seduta del 12 aprile 2017 il rappresentante dell'Agenzia delle entrate ha svolto una relazione sul tema all'ordine del giorno. Franco MAGGIO, Direttore centrale Catasto, cartografia e pubblicità immobiliare, svolge alcune considerazioni integrative sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni la senatrice Magda Angela ZANONI (PD), il deputato Giovanni PA-GLIA (SI-SEL-POS) e il presidente Giancarlo GIORGETTI.

Franco MAGGIO, Direttore centrale Catasto, cartografia e pubblicità immobiliare, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia l'ingegner Maggio e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

# per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### SOMMARIO

Sulla pubblicità dei lavori  Audizione dell'amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco (Svolgimento e conclusione)  Comunicazioni del presidente  ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione dal n. 598/2933 al n. 604/2948 e n. 606/2955)	242
	242
	242
	244
AWEDTENZA	243

Mercoledì 10 maggio 2017. – Presidenza del presidente Roberto FICO. – Intervengono, per Rai Cinema, l'amministratore delegato, Paolo Del Brocco, e la responsabile pianificazione e controllo, Federica Guidi, nonché il direttore delle relazioni istituzionali della Rai, Fabrizio Ferragni.

#### La seduta comincia alle 14.20.

# Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web*-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

# Audizione dell'amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Paolo DEL BROCCO, amministratore delegato di Rai Cinema, svolge una relazione, al termine della quale prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), il deputato Maurizio LUPI (AP, CpE, NCD), i senatori Francesco VERDUCCI (PD) e Alberto AIROLA (M5S), la senatrice Anna Maria BERNINI (FI-PdL XVII), il deputato Giorgio LAINATI (SC-ALA CLP-MAIE) e Roberto FICO, presidente.

Paolo DEL BROCCO, amministratore delegato di Rai Cinema, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il dottor Del Brocco, dichiara conclusa l'audizione.

# Comunicazioni del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 598/2933 al n. 604/2948 e n. 606/2955, per i quali è pervenuta risposta

scritta alla Presidenza della Commissione (vedi allegato).

# La seduta termina alle 16.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

## **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

**ALLEGATO** 

# QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

(dal n. 598/2933 al n. 604/2948 e n. 606/2955).

ANZALDI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso che:

secondo quanto riportato in alcuni articoli di stampa, la Rai avrebbe acquistato per i prossimi quattro anni i diritti per trasmettere in chiaro il « Giro d'Italia »:

il costo di tali diritti sarebbe passato da cinque a dodici milioni all'anno;

se tale indiscrezione dovesse essere confermata, la Rai si troverebbe a corrispondere per tali diritti un ammontare più che doppio rispetto a quanto pagato finora:

si chiede di sapere:

se tali indiscrezioni di stampa corrispondano al vero;

se corrisponda al vero che il costo annuo è passato da cinque a dodici milioni di euro;

in caso affermativo, per quali ragioni vi sia stato un così forte incremento dei costi;

se corrisponda al vero che tale decisione sarebbe già stata approvata dal Consiglio di amministrazione della Rai;

come si è svolta la trattativa con il Gruppo Rizzoli Corriere della Sera e da chi è stata portata avanti. (598/2933)

GASPARRI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso che:

organi di stampa annunciano ufficiosamente che il Giro d'Italia anche nel 2017 resterà sui canali Rai; l'accordo tra RCS e Rai prevedrebbe una durata biennale, per l'edizione numero 100 di quest'anno e per il 2018;

da quanto si legge, la Rai pagherà per il 2017 e per gli anni successivi oltre 12 milioni di euro per i diritti del Giro D'Italia;

per gli anni precedenti la Rai avrebbe pagato 5 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se si ritenga congruo tale costo alla luce della grossa differenza con i costi delle precedenti edizioni;

se questa decisione possa collegarsi alla volontà della Rai di intrattenere buoni rapporti con il gruppo editoriale che, gestendo la Gazzetta dello Sport ed altri giornali, potrebbe essere utile anche al vertice della Rai nei pareri riguardanti l'attuale, complessa fase;

se non appaia singolare questo esborso, finalizzato a premiare un gruppo editoriale che, peraltro, opera anche nel campo televisivo attraverso La7, diretta concorrente della stessa Rai;

se tale spesa non crei alla Rai il rischio di rilievi da parte della Corte dei Conti alla quale l'interrogante ha inviato la presente interrogazione, oltre ad altre appropriate segnalazioni. (606/2955)

RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto [598/2933 e 606/2955] si informa di quanto segue.

Il 23 febbraio scorso il Direttore Generale ha portato in approvazione al Consiglio di Amministrazione un accordo senza il quale, è stato spiegato, la Rai avrebbe perso l'esclusiva dei diritti di trasmissione del Giro d'Italia. L'accordo, di durata biennale per le stagioni 2017-2018, prevede sotto il profilo economico, un importo complessivo pari a poco meno di 25 milioni di euro più 500 mila euro per il diritto di prelazione per il successivo biennio.

A tale contratto la Rai è giunta al termine di una lunga trattativa con il gruppo RCS (organizzatore del Giro d'Italia e di altre numerose corse ciclistiche). L'incremento del costo dei diritti rispetto alle passate stagioni è da attribuire al forte interesse da parte di Gruppi concorrenti alla Rai; in tale quadro si è ritenuto opportuno siglare un accordo biennale e non quadriennale come in precedenza (ferma restando l'opzione di prima negoziazione sulle stagioni 2019-2020).

Tenuto conto del forte incremento dello sforzo economico, è stato sviluppato un progetto di valorizzazione editoriale dell'evento (si tenga conto che quella 2017 è l'edizione n. 100 del Giro), sui diversi canali dell'offerta Rai; il palinsesto, più in particolare, conta 247 ore di televisione, con un ampio coinvolgimento della generalista Rai2 (dove le ore di trasmissione dedicate passano da 64 a 103), oltre a coinvolgere ampiamente RaiSport, RadioRai, RaiStoria, l'area digital del servizio pubblico, da Rai-Play ai vari social. L'obiettivo, in definitiva, è quello di favorire la trasformazione del Giro da mero appuntamento sportivo a spunto per il racconto della ricchezza culturale e paesaggistica dell'Italia, anche in un'ottica di proiezione e visibilità internazionale.

VERDUCCI, AMATI, DALLA ZUANNA, LAI, MOSCARDELLI, ORRÙ, ROSSI GIANLUCA, SCALIA, SILVESTRO. – Al Presidente e al direttore generale della RAI. – Premesso che:

in data 17 aprile 2017 la trasmissione televisiva Report ha dedicato un lungo servizio ai vaccini contro il *papilloma virus*;

in particolare nel corso del servizio tra gli intervistati figurano Yehuda Shoenfeld, immunologo di Tel Aviv e Peter Gøtzsche che ha accusato l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) per i metodi utilizzati relativamente alla valutazione della sicurezza dei due vaccini utilizzati contro l'HPV. Nel corso del servizio viene, inoltre, citato Pasqualino Rossi, il cui nome già emerso in una precedente inchiesta della trasmissione televisiva sul rapporto tra case farmaceutiche e approvazioni dei farmaci e rinviato a giudizio per sospetti casi di corruzione, viene definito « una vecchia conoscenza » della trasmissione alimentando così il sospetto e la paura di una corruttela diffusa legata alla diffusione di vaccini così delicati, oltre che di una scarsa evidenza scientifica in merito alle conseguenze dannose per la salute dei pazienti;

l'infezione da papilloma virus (HPV – Human Papilloma Virus) è in assoluto la più frequente infezione sessualmente trasmessa; l'assenza di sintomi ne favorisce la diffusione poiché la maggior parte degli individui affetti non è a conoscenza del processo infettivo in corso. L'infezione da HPV è più frequente nella popolazione femminile. Esistono circa 100 tipi di papilloma virus differenziati in base al genoma. Alcuni sono responsabili di lesioni benigne come i condilomi, altri, invece, sono in grado di produrre lesioni preinvasive (displasie) ed invasive, cioè il tumore della cervice uterina;

il tumore della cervice uterina (collo dell'utero) è stata la prima neoplasia ad essere riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità come totalmente riconducibile ad una infezione: essa è infatti causata nel 95 per cento dei casi da una infezione genitale da HPV. Il carcinoma della cervice uterina è il secondo tumore più diffuso nelle donne e in Italia ne vengono diagnosticati ogni anno circa 3.500 nuovi casi e oltre 1.500 donne muoiono a causa di questo tumore;

la vaccinazione contro il *papilloma virus* umano (HPV) si è dimostrata molto efficace nel prevenire nelle donne il carcinoma della cervice uterina (collo dell'u-

tero), soprattutto se effettuata prima dell'inizio dell'attività sessuale; questo perché induce una protezione maggiore prima di un eventuale contagio con il virus HPV;

la campagna di vaccinazione contro l'HPV è indirizzata agli adolescenti di entrambi i sessi, preferibilmente intorno agli 11 e i 12 anni di età. La vaccinazione è offerta gratuitamente e attivamente alle bambine nel 12° anno di vita in tutte le Regioni italiane dal 2007-2008. Alcune Regioni hanno esteso l'offerta attiva della vaccinazione a ragazze di altre fasce di età. Alcune regioni, inoltre, hanno recentemente esteso la vaccinazione HPV ai maschi nel dodicesimo anno di vita (Sicilia, Puglia; altre, come Liguria, Friuli Venezia Giulia e Veneto offrono il vaccino a partire dal 2004);

#### considerato che:

numerose sono state le proteste sollevatesi nella comunità scientifica a seguito della messa in onda della predetta puntata di Report, tra queste la Società italiana di virologia e l'Istituto Superiore della Sanità;

negli ultimi anni in Italia stiamo assistendo ad una recrudescenza di malattie già eradicate con i vaccini come il morbillo e la rosolia e da tempo sono promosse su tutto il territorio italiano diverse campagne per sottolineare la pericolosità del diffondersi di queste malattie e sull'importanza della vaccinazione. Campagne che vedono impegnati in prima fila il Governo, l'Istituto Superiore della Sanità, l'intera comunità scientifica e pediatrica:

il ruolo del servizio pubblico è quello di assolvere al suo dovere di corretta informazione, basando, pertanto, le informazioni relative a materie così sensibili e inerenti la salute dei cittadini su evidenze scientifiche e non già su ipotesi aleatorie, ingenerando negli spettatori confusione, paure immotivate e pericolose; a quanto detto si aggiunga il rigore che il servizio pubblico è tenuto ad osservare a fronte di una platea di spettatori vasta e

non sempre in possesso degli adeguati strumenti di conoscenza della materia,

si chiede di sapere:

se gli interrogati abbiano verificato preventivamente con i collaboratori preposti alla cura e alla supervisione del programma la pertinenza e la correttezza dei contenuti della trasmissione relativi al vaccino contro HPV, visto che il tema in oggetto è particolarmente sensibile e coinvolge la salute di milioni di persone ed anche tenuto conto di quanto accaduto nella trasmissione « Virus » andata in onda su Rai2 nel maggio 2016 su analogo tema e senza la necessaria correttezza scientifico-divulgativa;

se ritengono compatibile con il mandato del servizio pubblico l'esposizione di tesi mediche non comprovate da evidenze rigorose, come ribadito dalle dure reazioni di autorevoli esponenti della comunità della medicina e della scienza;

se sia nelle intenzioni degli interrogati quella di contribuire a una buona e corretta informazione sull'obbligatorietà e l'opportunità delle vaccinazioni, così come indicato dal Ministero della Salute;

se non si ritenga imprescindibile per la credibilità e l'autorevolezza del servizio pubblico promuovere una corretta informazione che contrasti teorie infondate tanto più nel settore sanitario, e in special modo in quello legato alle vaccinazioni, di particolare importanza per la salute dei cittadini, principalmente dei minori. (599/2934)

BOCCADUTRI. – Al Presidente e al direttore generale della Rai. – Premesso che:

nella puntata di Report di lunedì 17 aprile è andato in onda un servizio dal titolo « Inchiesta sui vaccini » che ha suscitato reazioni di sgomento da parte della comunità scientifica;

l'azienda ha ritenuto di avviare un'istruttoria per ricostruire il percorso di genesi della puntata;

il virologo di fama mondiale Roberto Burioni è stato contattato da Report con un messaggio privato su Facebook tre mesi fa, il 2 gennaio, in piene feste natalizie e poi mai più cercato, sebbene la puntata sia andata in onda solo questa settimana, come ammesso pubblicamente dalla giornalista Alessandra Borella;

Roberto Burioni afferma di poter essere facilmente contattato tramite due uffici stampa, visto che ha appena pubblicato un libro sul tema e come testimoniano le sue frequenti presenze in programmi TV;

la redazione di Report, per sua ammissione, ha provato a contattarlo unicamente attraverso quel messaggio privato;

si chiede di sapere:

se questa modalità di offrire spazio al contraddittorio di scienziati e autorità del settore è ritenuto adeguato;

quali modalità siano state utilizzate per la ricerca delle voci a favore del vaccino;

se nell'istruttoria annunciata dall'azienda verrà appurato anche questo passaggio. (600/2935)

RISPOSTA – In merito alle interrogazioni in oggetto [599/2934 e 600/2935] si informa di quanto segue.

Sul tema dei vaccini la Rai in tutta la propria offerta ha sempre sostenuto l'unico punto di vista possibile che è quello a supporto delle campagne di vaccinazione, che con la loro efficacia hanno permesso di ridurre drasticamente la mortalità o debellare totalmente malattie un tempo incurabili o gravemente invalidanti. In questa fase, ancora, Rai sta lavorando ad una campagna che sensibilizzi ulteriormente l'opinione pubblica sull'importanza dei vaccini, non solo da un punto di vista individuale, ma anche da quello della responsabilità verso la società intera.

Nel quadro sopra sintetizzato, per quanto concerne più specificamente il servizio sui vaccini trasmesso all'interno della puntata di Report dello scorso 17 aprile, si riporta di seguito la ricostruzione effettuata dalla redazione del programma delle modalità di predisposizione del servizio stesso (di cui, in linea con le procedure aziendali, del servizio erano a conoscenza sia il capo struttura responsabile del programma che il Direttore di Rete).

« L'inchiesta di Report parte dal ricorso presentato dal Nordic Cochrane il 10 ottobre e accolto l'8 novembre dal mediatore europeo che ha il compito di indagare sulle denunce relative alla mala amministrazione degli Enti dell'Unione Europea. Tra i firmatari del ricorso al mediatore c'è il più noto farmacologo italiano: Silvio Garattini, direttore dell'istituto farmacologico Mario Negri di Milano.

Il Cochrane è un istituto, autorevole e accreditato, specializzato nell'analisi degli studi clinici e collabora con molti Istituti Italiani, merita attenzione scientifica perché in passato ha presentato con successo un ricorso al mediatore europeo. Grazie al ricorso del Cochrane è stato ritirato dal mercato un farmaco anti-obesità (a base di SIBUTRAMINA), che ha provocato gravissimi danni cardio vascolari e addirittura dei decessi.

Il Nordic Cochrane ha sostanzialmente accusato l'EMA - l'agenzia europea dei medicinali, la più importante istituzione europea in termini di valutazione dei farmaci, perché decide di rilasciare la cosiddetta AIC, autorizzazione in commercio – di essere stata poco trasparente nel processo di valutazione dei vaccini contro HPV e di aver sottovalutato i casi di reazione avversa. Citando i casi di mancanza di trasparenza si fa riferimento, nel ricorso al mediatore, al ruolo e alla figura di Pasqualino Rossi, ex responsabile della «Farmacovigilanza» italiana, membro supplente per il comitato di valutazione per i medicinali per l'Italia dal 2004 al 2008 presso EMEA (ex EMA). Pasqualino Rossi ha svelato la password dell'EMA a Matteo Mantovani (procuratore delle case Farmaceutiche produttrici del vaccino) per metterli al corrente dell'iter di valutazione del farmaco.

Le carte della Procura riportano le telefonate intercettate tra Rossi e Matteo Mantovani in merito ai documenti da presentare/modificare in sede di Comitato e dove si parla di « pressioni a favore e contrarie « di non ben qualificati gruppi. Rossi è stato beneficiato da Matteo Mantovani di viaggi regali e soldi (fatti confermati dalle indagini e mai smentiti). Oggi è prescritto dal reato di corruzione.

In merito alle reazioni avverse la redazione del programma ha contattato via mail il centro Uppsala, in Svezia, che per l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccoglie tutti i dati provenienti da altri Paesi. L'OMS stima che a livello mondiale solo il 10 per cento delle persone colpite dalle reazioni avverse le denunci. In uno studio L'OMS trattando i casi delle sindromi denunciate dalle ragazze intervistate da Report (tra cui quella da stanchezza cronica) afferma che hanno incidenza maggiore con il vaccino HPV, rispetto ad altri.

La redazione del programma ha contattato l'attuale Capo della sezione Medica del suddetto centro di Uppsala, la dottoressa Pia Caduff, come responsabile della farmacovigilanza, che ha così risposto: « Sono andata a lavorare presso Swissmedic (l'autorità degli agenti terapeutici in Svizzera, l'equivalente dell'AIFA in Italia). Lì ho lavorato nella sicurezza del farmaco per molti anni e dal 2009 al 2012 ero responsabile della sezione di vigilanza. Nel 2013 mi sono trasferita a Uppsala come direttrice medica del centro (Chief Medical Officer). L'efficacia del vaccino è stata provata contro certi (non tutti) ceppi del virus HP che contribuiscono al cancro della cervice dire che il vaccine è efficace contro il cancro è un altro paio di maniche..... abbiamo a livello nazionale e mondiale molte segnalazioni di ragazze che hanno avuto problemi dopo la vaccinazione, ma nessuna prova che sia stata veramente la vaccinazione a causarli. Bisognerebbe indagarli veramente a fondo e qui casca l'asino perché questi studi nessuno (in posizione di farli) sembra volerli fare ».

Sull'insufficienza dei dati sulle reazioni avverse la stessa EMA, Agenzia Europea dei Medicinali, nel documento finale di revisione del vaccino, redatto nel 2015, conclude che non c'è certezza scientifica del legame tra vaccino e alcune sindromi, di cui una denominata appunto « da stanchezza cronica », ma riconosce che i dati, sono limitati, e sostiene che ci sia bisogno di un'attenta e continuativa sorveglianza post-marketing.

Il contraddittorio sui contenuti del ricorso, con particolare riferimento alle sospette reazioni avverse, è stato scelto con la massima autorità del settore, quella che ha approvato il vaccino appunto l'Agenzia Europea del Farmaco. La dottoressa Enrica Alteri è stata a capo del comitato di valutazione per i farmaci per uso umano. È particolarmente autorevole nel caso in questione in quanto è stata anche all'interno del comitato che si è occupato del processo di « revisione del vaccino HPV ». Sull'oggetto del ricorso del Cochrane, che accusa EMA di mancanza di trasparenza e di aver sottovalutato i casi di reazione avversa, è stato intervistato anche il più noto farmacologo italiano: Silvio Garattini, direttore dell'istituto farmacologico Mario Negri di Milano, che come detto è tra i firmatari del ricorso al mediatore europeo. Garattini ha denunciato i limiti della farmacovigilanza. Le dichiarazioni di Garattini sono in linea con quanto ha sempre affermato prima durante e dopo l'inchiesta di Report.

Per quanto riguarda la questione della farmacovigilanza in Italia l'inchiesta – come sopra specificato - puntava sul funzionamento della farmaco vigilanza che è quella che dovrebbe rilevare le cosiddette « reazioni avverse. La legge (decreto ministeriale 12 dicembre 2003) prevede l'obbligo di segnalazione di « qualsiasi sospetta reazione avversa» da parte di un medico, o qualsiasi operatore sanitario e la restituzione della scheda firmata. Successivamente a partire dal 30 aprile 2015, i tempi per la segnalazione, solo per quanto riguarda i vaccini, sono scesi a 36 ore dal momento in cui il medico ne viene a conoscenza. Questo secondo le testimonianze raccolte da Report non sempre accade.

La redazione del programma ha intervistato casi di ragazze colpite da reazioni avverse gravi in seguito alla somministrazione del vaccino, alcune di loro sono state riconosciute invalide al 100 per cento; riportano tutte gli stessi sintomi, che sono citati nel documento dell'Agenzia Europea del Farmaco. Alcuni sintomi sono presenti anche nel bugiardino del vaccino, tuttavia le mamme hanno avuto difficoltà ad ottenere la scheda di segnalazione avversa, come testimonia la portavoce del gruppo.

La redazione del programma ha cercato conferme sui dati riguardanti i casi di reazioni avverse, e ha inviato ufficiale richiesta di informazioni via mail ai responsabili della farmacovigilanza di ogni regione. La farmacovigilanza è una questione delicata come si legge peraltro dallo stesso sito web dell'AIFA che riporta testualmente quanto segue: «La normativa europea in materia di farmacovigilanza è disciplinata dal Regolamento UE 1235/2010, la cui applicazione è operativa dal 2 luglio 2012, e dalla Direttiva 2010/84/UE, attualmente in fase di recepimento. È stato stimato che il 5 per cento di tutti gli accessi in ospedale sono dovuti a reazioni avverse e che sono al quinto posto tra le cause di morte in ospedale. Pertanto, si è reso necessario intervenire sulle normative in vigore al fine di promuovere e proteggere la salute pubblica. Fondamentalmente i cambiamenti introdotti tendono ad aumentare la trasparenza degli interventi di farmacovigilanza attraverso regole che mirano a:

rafforzare i sistemi di farmacovigilanza, (ruoli e responsabilità chiaramente definiti per tutte le parti);

incrementare la partecipazione dei pazienti e degli operatori sanitari;

migliorare i sistemi di comunicazione delle decisioni prese e darne adeguata motivazione;

aumentare la trasparenza »;

Quello che è scritto sul sito AIFA non avviene nei fatti. Dall'inchiesta di Report emerge che ogni regione ha una gestione diversa in merito alla trasparenza dei dati. Al termine della ricognizione sono anche emersi dati non concordanti tra Regioni e AIFA (un clamoroso esempio, mai smentito, riguarda i dati del 2012 dove la Regione Lombardia ha contato 692 casi di reazioni avverse, mentre l'AIFA per lo stesso anno ha segnalato 293 casi su tutto il territorio). Anche il mediatore europeo in passato ha redarguito l'AIFA giudicandola « carente » in merito alla trasparenza sulla farmaco vigilanza.

Nel quadro sopra sintetizzato, si riportano di seguito le fonti ufficiali contattate dalla redazione con mail:

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (varie mail: il 23 dicembre e poi a gennaio): ha risposto che non rilasciava interviste a Report.

EMA, ultima email sulla ricerca firmata da Antonietta Gatti rimasta senza risposta.

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO: corrispondenza a partire da gennaio con ultima email rimasta senza risposta il 16 febbraio 2017 nella quale si chiede anche il parere di AIFA, che precisiamo essere importante sul ritrovamento di sostanze estranee e inorganiche nei lotti di vaccini analizzati.

Le Regioni Italiane di cui non si trovavano pubblicati online i dati sulla vaccinovigilanza: uffici di farmacovigilanza, referenti pubblicati sul sito AIFA.

Sebastiano Impinna, medico del centro vaccinale di Roma che ha firmato la segnalazione a Bianca Cesaroni nel 2009: non vuole essere intervistato.

Giovanni Scambia, Primario del Policlinico Gemelli. Presidente della società italiana di Ginecologia e Ostetricia: è stato chiesto più volte il suo contributo (sono intercorse telefonate tra lui e la giornalista, e vari sms).

Roberto Burioni, contattato il 2 gennaio 2017 sul suo profilo personale Facebook nelle fasi iniziali dell'inchiesta (modo irrituale per un giornalista di Report; è in ogni caso da considerare il fatto che si tratta di un virologo, e che – come dichiarato dallo stesso – non si occupa di « farmacovigilanza »).

Per quanto riguarda gli esperti consultati, si segnala quanto segue:

Peter Goetzsche, direttore del Nordic Cochrane. Laureato in biologia, chimica e medicina, con anni di clinica medica alle spalle e esperienza anche come esperto di trial clinici all'interno di un'azienda farmaceutica. Il curriculum è riportato in http://nordic.co-chrane.org/peter-c-g% C3%B8tzsche;

Yehuda Shoenfeld, immunologo del Sheba Medical Center di Tel Aviv con centinaia di pubblicazioni in riviste tra cui Lancet e Nature. A dicembre c'era stato un caso di cronaca proprio a Tel Aviv che aveva coinvolto una ragazzina cui era stato somministrato Gardasil a scuola. Lui sta assistendo la madre: lui ha dichiarato che per ora si è vista una riduzione delle lesioni pre-cancerose ma per avere la certezza che questo vaccino possa prevenire il cancro ci vogliono molti anni. Il curriculum è riportato in https://www.omicsonline.org/ speaker/Yehuda-Shoenfeld-TelAviv-University-Israel-Immunology-Summit2014. Sul tema si riporta di seguito una dichiarazione di Garattini all'agenzia AGI: = = Vaccini: Garattini, su Hpv serve farmacovigilanza seria (AGI) - Roma, 18 apr. - « Serve una farmacovigilanza più attenta, seria e attiva. Il vaccino Hpv che agisce contro il virus è efficace, però ancora non sappiamo quanto poi, effettivamente, il suo risultato finale lo sia. Per vedere se i tumori diminuiranno ci vorranno anni. Per il vaccino Hpvquindi, bisogna stare attenti e vedere bene gli effetti collaterali ». Lo ha detto all'AGI, Silvio Garattini, Farmacologo.

Beniamino Palmieri: è stato il medico che ha aiutato Gloria Marchesan a fare la segnalazione avversa per la figlia Martina, e ha fatto conoscere alle mamme uno studio sulle reazioni avverse, fonte Istituto Superiore di Sanità (non disponibile al pubblico, reperibile su: http://www.recentiprogressi.it/articoli.php?archivio=yes&vol-id=1295&id=14327).

Il curriculum è reperibile in: file:///Users/alessandraborella/Downloads/ CV-PALMIERI per cento20Beniamino.pdf

Tenuto conto della delicatezza della questione, all'inizio della puntata è stato segnalato con una scheda grafica come il vaccino serva a prevenire alcune forme tumorali: « Si stima che nel corso della vita il 75 per cento delle persone venga a contatto con il virus del Papilloma umano, che si trasmette per via prevalentemente sessuale. Molti sono portatori sani, senza saperlo. Sono 120 i ceppi del virus. Tredici quelli che dopo una latenza di 20-30 anni, possono causare lesioni, che solo nell'uno per cento dei casi si trasformano in tumore. I vaccini presenti sul mercato sono: il Cervarix, prodotto dalla Glaxo. Protegge contro due dei tredici tipi più pericolosi. E il Gardasil, di Merck e Sanofi Pasteur, che estende l'immunità a nove. A oggi circa 80 milioni di persone sono state vaccinate nel mondo. Circa un milione solo in Italia.»

Il conduttore Sigfrido Ranucci, ancora, prima che cominciasse l'inchiesta ha detto che: « l'inchiesta non è contro l'utilità dei vaccini e che si tratta della scoperta più importante in tema di prevenzione degli ultimi 300 anni ». Allo stesso modo, anche le mamme delle ragazze colpite da reazioni avverse hanno dichiarato l'utilità dei vaccini: « Io non sono contro i vaccini, anzi » (Anna Pezzotti, mamma di Giulia Dusi), ed anche i professori intervistati si sono dichiarati a favore dei vaccini nel corso delle interviste: « Io non sono contro i vaccini, sono a favore dei vaccini, credo siano la scoperta più grande in tema di prevenzione medica degli ultimi 300 anni »(Yehuda Shoenfeld). »

PELUFFO, PAOLA BOLDRINI, BRATTI. — Al Presidente e al direttore generale della RAI — Premesso che:

giovedì 23 marzo 2017, nell'ambito della tredicesima puntata di « Nemo – Nessuno escluso », con Enrico Lucci e Valentina Petrini, trasmesso in prima serata su RAI2, è andato in onda un servizio giornalistico relativo alle *ex* discariche del territorio ferrarese:

tale servizio è stato effettuato senza alcun contraddittorio che poteva essere costituito utilmente da dirigenti e funzionari dei servizi ambientali comunali, o dagli amministratori pubblici, nessuno dei quali risulta essere stato preventivamente contattato dai realizzatori del servizio, come fatto rilevare in una comunicazione rilasciata da Tiziano Tagliani, sindaco di Ferrara e presidente della Provincia:

il servizio è stato realizzato senza che venisse effettuato un preventivo controllo dei siti internet del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara né delle rassegne stampa disponibili sul *web* gratuitamente, ove sarebbero state rinvenibili molte informazioni complete ed esaustive in materia;

sono state riportate le dichiarazioni di un *ex* pentito di camorra che non ha fornito alcun riferimento né cronologico, né logistico, affastellando suggestioni rafforzate dalle immagini, che mostrano rifiuti in superficie di cui non si dice né la natura né la collocazione, il tutto lasciando intendere l'esistenza di discariche a cielo aperto e non di discariche delle quali una (ripresa dalla trasmissione) chiusa nel 1986 e l'ultima, «Cà Leona », chiusa nel 2004, sulle quali sono stati eseguiti interventi di ripristino ambientale nel rispetto delle normative vigenti da trenta anni a questa parte;

gli autori del servizio non hanno verificato se vi fossero monitoraggi sui siti delle *ex* discariche, che invece sono in corso da anni ad opera di ASL, Servizio Ambiente e ARPA;

## si chiede di sapere:

se nella trasmissione e nell'operato dei giornalisti non si ravvisi una violazione da parte della Azienda dell'articolo 5 del vigente contratto di servizio RAI con il Ministero dello Sviluppo Economico ed in contrasto con il recente atto di concessione del servizio RAI che all'articolo 1, comma 6, impone al concessionario di garantire « la qualità dell'informazione, se-

condo i principi di completezza, obiettività, indipendenza, imparzialità e pluralismo»;

se, alla luce delle azioni giudiziarie annunciate da parte dell'amministrazione comunale e provinciale di Ferrara a tutela della reputazione del loro territorio e delle azioni delle istituzioni pubbliche, non si ritenga opportuno attivare tutti gli strumenti di tutela del servizio pubblico, tra cui la rettifica sostanziale e diffusa della informazioni, errate e parziali, fornite al pubblico nell'ambito del servizio sopra richiamato. (601/2942)

RISPOSTA – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

Con riferimento al servizio in questione andato in onda nella puntata del 23 marzo, più in particolare, si ritiene utile segnalare i seguenti elementi.

Le dichiarazioni del pentito effettuate di fronte alle telecamere del programma sono il prosieguo di altre dichiarazioni fatte in precedenza anche alla trasmissione, relative ad altri territori interessati da simili circostanze in zone dell'Italia meridionale e, in particolare, della Campania.

Le dichiarazioni del pentito, ancora, sono state oggetto di interesse della magistratura che, ogni volta, ha aperto un'inchiesta e le ha ritenute attendibili. Per questo motivo il giornalista che si è occupato dell'inchiesta, Nello Trocchia, ha ritenuto potesse essere di particolare importanza dare voce a queste nuove esternazioni che, peraltro, non escludono una complicità nel reato dello stesso soggetto.

Nel servizio, da ultimo, non si è mai fatto riferimento a materiali tossici presenti sul terreno.

In ogni caso, al fine di favorire – in coerenza con il Contratto di servizio – « lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati », la redazione del programma è pronta a dare – con modalità compatibili con il format del programma stesso – tutto

lo spazio necessario per fornire una replica adeguata ai contenuti del servizio in questione.

LUPI. — Al Presidente e al direttore generale della Rai. — Premesso che:

la RAI-Radiotelevisione italiana SpA, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUSMAR (d.lgs. 31 luglio 2005 n.177 e s.m.i.) è la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo italiano e ha natura di Società in controllo pubblico;

il pacchetto azionario della Rai SpA è attualmente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle finanze con una partecipazione pari a circa il 99,156 per cento mentre il restante 0,44 per cento è nella titolarità di SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori (ente pubblico economico a base associativa);

è in vigore la legge del 28 dicembre 2015, n.220 di « Riforma della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo » che, fra l'altro, prevede l'adozione di un Piano per la Trasparenza e la Comunicazione Aziendale;

la Rai SpA è tenuta ad osservare la legge Anticorruzione, ovvero la legge 6 novembre 2012, n.190, nonché il D.lgs. n.33/2013 in tema di trasparenza;

la Commissione di Vigilanza sui servizi radiotelevisivi rappresenta un importante organo di controllo e verifica rispetto all'operato della concessionaria del servizio pubblico;

i Parlamentari componenti della Commissione di cui sopra sono tenuti ad un vigile e puntuale controllo dei principi di imparzialità, correttezza e trasparenza dovuti dalla concessionaria Rai allo Stato e ai suoi cittadini;

il principale strumento a disposizione di suddetti Parlamentari risulta essere il quesito ai dirigenti Rai, per avere spiegazioni in merito a determinate azioni o decisioni intraprese dai vertici dell'azienda, o per acquisire documenti sulla base dei quali valutare l'operato stesso della concessionaria;

in entrambi gli ultimi quesiti presentati dal sottoscritto (in data 22 febbraio 2017 e in data 30 giugno 2016), in qualità di componente della Commissione per il Gruppo Parlamentare Area Popolare, le principali domande poste sono state evase, venendo preferite a risposte vaghe e soprattutto prive della fornitura dei documenti richiesti;

### si richiede:

di fornire finalmente copia delle spese, voce per voce punto su punto, sostenute per la realizzazione dei programmi rispetto ai quali è stato presentato un formale Quesito (Standing Ovation e Made in Sud). (602/2943)

RISPOSTA – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

Sul tema della trasparenza la Rai sta operando secondo i principi della massima apertura nel contesto normativo di riferimento. Con riferimento al tema della comunicazione all'esterno di specifici puntuali valori economici relativi alla gestione aziendale si segnala in primo luogo che la legge 28 dicembre 2015, n. 220 stabilisce che la Rai predisponga uno specifico « Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale», che deve consentire di « rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta... ». L'approvazione dei piani annuali di produzione e trasmissione (in cui rientrano i dati economici dei singoli programmi) rientra – ai sensi dello Statuto - nelle specifiche competenze del Consiglio di Amministrazione.

Sul tema, ancora, si rilevano due aspetti, considerati rilevanti anche dall'Avvocatura Generale dello Stato nell'espressione del parere recentemente emanato sulla tematica dell'applicazione del tetto ai compensi per le risorse di natura artistica:

Il Consiglio di Stato rileva che « la Rai svolge un servizio pubblico in forma imprenditoriale; di talché, conformemente ai principi generali, le iniziative volte alla realizzazione del medesimo passano attraverso l'esercizio di attività imprenditoriale che non si sottrae alle regole della concorrenza»;

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato evidenzia come « ....la pubblicazione di dati per loro natura estremamente sensibili sotto il profilo commerciale potrebbe ridurre la capacità competitiva di Rai ... ».

Nel quadro sopra sintetizzato, pertanto, la comunicazione all'esterno dell'azienda di dati così analitici di carattere gestionale potrebbe incidere negativamente sulla capacità operativa dell'azienda di operare sul mercato e di approvvigionarsi delle risorse (non solo umane) necessarie alla realizzazione dei programmi.

MARGIOTTA. — Al Presidente e al direttore generale della RAI. — Premesso che:

tra luglio e settembre 2015 si è svolto un concorso, senza precedenti per portata e numeri, indetto dalla Rai per selezionare 100 giornalisti professionisti con i quali « far fronte a future esigenze, da utilizzare con contratto a tempo determinato, nell'ambito di tutto il territorio nazionale »;

la prima prova, svoltasi a Bastia Umbra (PG) e a cui hanno partecipato più di 2800 giornalisti, è stata superata dai primi 400 candidati classificati in graduatoria; il bando prevedeva che al termine della selezione fosse « formata una graduatoria finale relativa ai primi 100 candidati (al netto di eventuali ex aequo ») e che « avesse validità per tre anni dalla pubblicazione »;

dopo la seconda fase della selezione per titoli e prove (svoltesi a Saxa Rubra e comprendenti: realizzazione e lettura di testi audio e video, improvvisazione video, uso di strumenti informatici per montare contenuti audio e video, uso del *web*, redazione di un *tweet*, test e colloquio in inglese, eventuale colloquio in una seconda lingua straniera), è stata stilata una graduatoria riguardante tutti i 392 giornalisti che avevano completato il percorso;

al termine della selezione, Ferruccio de Bortoli, presidente della commissione esaminatrice nominata dalla Rai, ha scritto all'azienda una lettera in cui, come riportato da organi di stampa, si è detto « impressionato dalla qualità dei partecipanti »;

le assunzioni dei vincitori del concorso, partite nel giugno 2016, sono giunte attorno alla centesima posizione della graduatoria;

lo scorso 14 marzo l'ufficio stampa della Rai, smentendo indiscrezioni di stampa sulla creazione imminente di nuove testate giornalistiche, ha sottolineato che l'azienda vuole « colmare la distanza che la separa da altre piattaforme d'informazione *on-line*, un intervento da tempo annunciato che si inserisce nel percorso di innovazione digitale avviato con successo da Rai Play »;

il direttore generale della Rai Antonio Campo dell'Orto ha ribadito, lo scorso 24 marzo, la necessità di « pensare alla Rai sempre più come un editore che deve rinnovare da un lato i propri contenuti e dall'altro il modo in cui li propone alle persone » e che « la somma di questi fattori contribuisce alla trasformazione della Rai in *media company* »;

a dicembre la Rai ha iniziato le procedure per 92 uscite volontarie di giornalisti vicini all'età pensionabile;

nei giorni scorsi, l'azienda ha bandito una ricerca interna di personale, volta alla creazione di un nuovo gruppo di giornalisti già presenti in organico, con contratto a tempo indeterminato, che si occupi specificamente del settore digitale, coordinato da Milena Gabanelli;

nei giorni scorsi l'esecutivo nazionale Usigrai ha riferito in una nota interna che la Rai « ha comunicato la propria unilaterale decisione di estendere la graduatoria del concorso pubblico fino alla 196esima posizione (201esima tenendo conto degli *ex aequo*) »;

nella stessa nota l'Usigrai ha affermato di aver chiesto alla Rai di indire una nuova selezione, ma « L'Azienda, pur concordando con il Sindacato sull'opportunità di avviare una nuova selezione pubblica, ha sottolineato la difficoltà legata al reperimento delle risorse necessarie »;

il 4 novembre 2016 è stato fondato il Comitato per l'Informazione Pubblica, che riunisce 108 giornalisti inseriti nella graduatoria della selezione Rai 2015;

il Comitato si è rivolto al Prof. Gianluca Maria Esposito, esperto di diritto amministrativo, direttore della Scuola per l'Anticorruzione e gli Appalti della Pubblica Amministrazione, il quale ha redatto il 13 gennaio 2017 un parere pro veritate ove, paragrafo III, si afferma che: «la decisione di scorrimento della graduatorie vigenti rappresenta la regola generale, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione, e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico ....omissis.....se, di regola, può dirsi che la normativa sui reclutamenti sia applicabile solo in quanto compatibile agli enti e organismi di diritto pubblico, diversi dalle amministrazioni pubbliche, la preminenza della ratio legis perseguita, di riduzione della spesa pubblica - direttamente strumentale al rispetto dei vincoli di bilancio imposti dall'Unione Europea – è tale da divenire non più soltanto eventuale, ma, al contrario, necessaria e obbligatoria la sua applicazione, anche a tutti gli enti di diritto pubblico in senso sostanziale, specialmente se finanziati dallo Stato con risorse tributarie e perciò a carico dei cittadini, come la RAI S.p.A. Per quest'ultima, più che facoltà, lo scorrimento della graduatoria appare una misura necessaria, pena la responsabilità anche di natura contabile ». Si legge ancora nel parere citato che: «Sulla problematica, pervenendo a

conclusioni di questo segno, si è tra l'altro pronunciata l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 14/2011), enucleando un fondamentale principio di diritto circa i limiti della discrezionalità nella scelta, in materia di reclutamento, tra avvio di nuove procedure e ricorso allo scorrimento delle graduatorie precedentemente approvate. A fronte di posizioni opposte, l'Adunanza Plenaria ha elaborato una soluzione intermedia, che distingue due fasi logiche del processo decisionale di copertura dei posti vacanti, nelle quali ciò che, rispettivamente, rileva è (prima fase) l'an della copertura del posto vacante, e (seconda fase) il quomodo della copertura: se la prima fase ha carattere discrezionale, giacché espressione di scelte organizzative di pertinenza dell'ente, la seconda risulta invece vincolata all'utilizzo delle graduatorie vigenti, in luogo della indizione di un nuovo concorso. Pertanto, secondo l'interpretazione unanime vige dunque nell'ordinamento un generale favor per l'istituto dello scorrimento, nell'ottica di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive, derogabile solo in presenza di discipline di settore o circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico prevalenti. Osserva il Consiglio di Stato che, sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico».

In particolare, dopo l'introduzione dell'istituto dello scorrimento per i concorsi pubblici grazie all'articolo 8 del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato e s.m.i. (D.p.r. 10 gennaio 1957, n.3, come modificato dall'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305) e l'estensione della vigenza delle graduatorie, fissata in tre anni dalla data della loro pubblicazione

(articolo 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001), l'obiettivo di contenere la spesa e di razionalizzare l'uso delle risorse umane ed economiche è stato proseguito, si ricorda ancora nel parere legale, con la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, in tema di scorrimento, che proroga al 31 dicembre 2016 (disposizione successivamente prorogata al 31 dicembre 2017) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici vigenti alla data di entrata in vigore del decreto (e cioè le graduatorie stilate successivamente al 2003), al fine di evitare la scadenza di centinaia di esse:

si chiede di sapere:

quali siano le necessità di organico dell'azienda;

come la Rai intenda completare il processo di trasformazione dell'azienda in « media company » e colmare « la distanza che la separa da altre piattaforme d'informazione on-line », secondo gli obiettivi indicati a più riprese dai vertici dell'azienda;

come l'azienda intenda allocare i giornalisti coinvolti nell'assessment necessario per la creazione del nuovo gruppo, coordinato da Milena Gabanelli, che si dovrà occupare di digital e come abbia intenzione di supplire alle lacune d'organico che deriveranno nelle redazioni;

a che punto sia il processo relativo alle uscite volontarie e come l'azienda abbia intenzione di supplire alle lacune d'organico che esse creeranno;

se l'azienda abbia intenzione di giungere all'indizione di una nuova procedura concorsuale per l'approvvigionamento di professionalità giornalistiche allo scadere della vigenza della graduatoria – quindi alla fine del 2018 – e se, nell'ottica di quanto già detto (esplicitata professionalità dei selezionati del concorso 2015, selezione già avvenuta ai massimi livelli, necessità di risparmio economico e di forze aziendali per non appesantire ulteriormente le casse societarie) non convenga adeguarsi all'istituto dello scorri-

mento, avvalendosi di una proroga al termine del bando di almeno altri due anni o fino a esaurimento della graduatoria concorsuale, in omaggio al principio ribadito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 14/2011), secondo cui lo scorrimento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di diritto pubblico.

(603/2946)

RISPOSTA – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue. In relazione alle richieste concernenti le necessità di organico aziendali e l'utilizzo

necessita ai organico azienaaii e iui della graduatoria, si segnala che:

in data 16 gennaio 2014 è stato sottoscritto un accordo sindacale che prevedeva una selezione per future esigenze con una graduatoria, valida per tre anni, dei primi 100 idonei (106 con gli « ex aequo »);

la selezione è avvenuta attraverso la pubblicazione di un bando pubblico, con dettaglio di tutti i criteri e parametri di valutazione e si è articolata mediante una prima prova selettiva anonima, la valorizzazione dei titoli posseduti e specifiche prove professionali;

a seguito di esigenze aziendali è stata perfezionata una prima fase di assunzioni che ha comportato l'ingresso dei primi 73 giornalisti provenienti dalla graduatoria;

al fine di assicurare la massima trasparenza, è stata data ampia e dettagliata informativa di tutto il processo e dei criteri seguiti all'Unione Sindacale dei Giornalisti Rai (Usigrai). In particolare è stato comunicato all'Organizzazione Sindacale: a) la destinazione delle risorse; b) la ripartizione numerica delle risorse all'interno dell'Azienda; c) la modalità contrattuale (contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di un anno);

tra dicembre 2016 e marzo 2017 è stata attuata dall'Azienda una iniziativa di

« esodo agevolato », ad oggi conclusasi con 79 uscite. La conseguente analisi delle esigenze di organico ha evidenziato nella Testata Giornalistica Regionale l'ambito aziendale con le criticità e necessità più urgenti di sostituzione;

lo scorso mese di marzo, quindi, è stato comunicato all'Usigrai che l'Azienda avrebbe proceduto ad effettuare circa 40 assunzioni di risorse destinate alla TGR procedendo allo « scorrimento » della graduatoria, nell'ambito della vigenza triennale della stessa, fino al numero 196 (201 per effetto dell'« ex aequo »);

tale decisione, motivata dal rispetto di criteri di economicità aziendale, nonché di correttezza e buona fede nei confronti sia dei partecipanti alla selezione che del Sindacato con cui è stato sottoscritto l'accordo sindacale già richiamato, è stata comunicata e motivata anche al Comitato per l'Informazione Pubblica in occasione di uno specifico incontro dallo stesso Comitato richiesto, anche alla presenza del Prof. Gianluca Maria Esposito. Nel corso dell'incontro, pur riconoscendo la legittimità del comportamento aziendale, il Comitato ha chiesto comunque di valutare una proroga del termine di scadenza della graduatoria;

l'Azienda, pur confermando la congruità e la coerenza giuridica dell'impostazione sopra descritta, al termine dell'incontro, si è dichiarata disponibile a un'ulteriore verifica congiunta della situazione alla fine del corrente anno.

In merito invece al più complessivo processo di trasformazione della Rai in « media company » ed alle connesse esigenze di organico, l'Azienda ha:

proseguito un piano di investimenti tecnologici e infrastrutturali per la « digitalizzazione » dei processi produttivi;

avviato il progetto di Rai Academy, un importante polo formativo a supporto dell'evoluzione delle professionalità in coerenza con la logica della media company; avviato il progetto di sviluppo « digitale » delle competenze, anche in ambito social, e della creazione di un unico portale web dell'informazione.

In questo contesto si inquadrano la più generale « mappatura » delle professionalità giornalistiche, già avviata da oltre un anno, e lo specifico assessment delle competenze giornalistiche digitali, che potrà consentire l'individuazione delle migliori professionalità a supporto della trasformazione in media company. Conseguentemente le eventuali lacune d'organico che deriveranno dal complessivo processo di trasformazione potranno essere valutate tenendo conto dello sviluppo delle tecnologie, dell'evoluzione delle professioni e della conseguente ottimizzazione dei processi.

ANZALDI. — *Al Presidente e al Direttore generale della Rai.* — Premesso che:

giovedì 20 aprile intorno alle ore 21 a Parigi, agli *Champs Élysées*, si è verificato un grave attentato terroristico nel quale è rimasto ucciso un agente di polizia e altri due sono rimasti gravemente feriti;

tale attentato si è verificato alla vigilia delle elezioni presidenziali francesi mentre era in corso un confronto tv tra tutti i candidati alla carica:

il primo *flash* di agenzia relativo all'attacco è delle ore 21.12;

la Rai ha un proprio ufficio di corrispondenza a Parigi con almeno un corrispondente presente in sede;

i tre canali generalisti della Rai non hanno ritenuto in alcun modo di cambiare la propria programmazione dopo l'attentato; sono state solo inserite due brevi finestre informative di pochi minuti;

Rete 4 ha, invece, modificato e in tempo reale la propria programmazione, dando informazioni in diretta su quanto stava accadendo a Parigi, sulle comunicazioni del presidente Hollande e sugli aggiornamenti dal luogo dell'attentato; si chiede di sapere:

per quale ragione nessuna delle tre reti generaliste della Rai non abbia cambiato la propria programmazione dopo l'attentato;

chi abbia assunto la decisione di mantenere invariata la programmazione delle tre reti;

a chi spetti il coordinamento dell'area informativa e, quindi, di assumere le relative decisioni in tali situazioni dopo le dimissioni di Carlo Verdelli;

perché, in una situazione particolare come quella determinatasi dopo l'attentato, non siano stati messi nelle condizioni di lavorare su una questione così rilevante la parte dei 1700 giornalisti dell'azienda che erano presenti in straordinario nelle redazioni:

perché, alla luce della diretta sugli eventi da parte di Rainews, non sia stato almeno deciso di valorizzare e gratificare il lavoro della redazione della rete *all news* passandola in una delle reti generaliste.

(604/2948)

RISPOSTA – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

Il palinsesto delle reti Rai – nella serata dell'attentato di Parigi – ha registrato un grande impegno dell'informazione Rai che fin da subito, e prima fra tutte le emittenti, ha dato conto dell'atto terroristico che ha colpito il cuore della Francia; RaiNews – in linea con la sua specifica missione editoriale di canale all news di flusso – è

intervenuto tempestivamente dapprima con la notizia dell'attentato e subito dopo (dalle 21.25 alle 0.40) con lo speciale « RaiNews in diretta » condotto in studio dal direttore Antonio Di Bella, che ha seguito in tempo reale tutte le fasi dell'attacco sugli Champs Elysèes. Approfondimenti e collegamenti dal luogo della tragedia insieme alle due inviate sul posto che hanno contribuito anche a tutte le edizioni straordinarie delle testate Rai succedutesi nel corso della serata.

Per quanto riguarda i canali generalisti televisivi, si segnala che l'edizione straordinaria del Tg1 - partita alle 22.13 - ha interrotto la fiction « Tutto può succedere »; in sequenza è intervenuto Rai3 con l'edizione straordinaria del Tg3 alle 22.45 che ha poi dedicato all'evento di Parigi l'edizione di «Linea Notte». Sempre su Rai3 copertura in diretta anche nel programma di prima serata « Mi manda Raitre » che ha preceduto e seguito l'edizione straordinaria del Tg3. Su Rai 2 alle 23.30 è andata in onda una edizione straordinaria del Tg2. L'informazione è poi proseguita con il Tg1 della notte che - grazie a cambi di palinsesto – ha proposto una edizione più lunga, in onda fin dopo la mezzanotte. Il simulcast di Rai News24 ha proseguito infine su Rai 3 dall'1 alle 7 di mattina e su Rai1 dalle 2 alle 6.30.

Ancora, per quanto attiene la radio, a pochi minuti dall'attentato Radio1 ha immediatamente dato la notizia, fornendo poi aggiornamenti continui anche all'interno dei diversi programmi in palinsesto in un lungo racconto fino al GR della mezzanotte.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### SOMMARIO

COMITATO VITTIME DI MAFIA, TESTIMONI DI GIUSTIZIA E COLLABORATORI DI	
GIUSTIZIA	258
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	258
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente	258

### COMITATO VITTIME DI MAFIA, TESTIMONI DI GIUSTIZIA E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Mercoledì 10 maggio 2017.

Il Comitato Vittime di mafia, testimoni di giustizia e collaboratori di giustizia si è riunito dalle 13 alle 14.35.

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 maggio 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

#### COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 10 maggio 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 15.45.

#### Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, presidente, all'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé svoltasi, rende comunicazioni in merito alle vicende giudiziarie, riportate da alcuni organi di informazione, di alcuni membri della Commissione nonché in merito ai connessi profili di opportunità rispetto alla loro partecipazione ai lavori della Commissione medesima.

### La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

### COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione	ai	sensi	dell'articolo	31,	comma	3,	della	legge	n.	124	del	2007	 259
Audizione	ai	sensi	dell'articolo	31,	comma	3,	della	legge	n.	124	del	2007	 259

Mercoledì 10 maggio 2017. – Presidenza | Audizioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della del presidente Giacomo STUCCHI.

#### La seduta comincia alle 10.15.

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'audizione della società SIND S.r.l., in rappresentanza della quale intervengono il dottor Enrico FINCATI, Presidente e legale rappresentante e il signor Nicola FRANZOSO, Amministratore e direttore tecnico.

Intervengono quindi per svolgere osservazioni ed avanzare alcuni quesiti il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VIL-LECCO CALIPARI (PD) ai quali replicano i soggetti auditi.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) dichiara conclusa l'audizione.

### La seduta termina alle 11.

Mercoledì 10 maggio 2017. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.45.

legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'audizione della società REAQTA s.r.l., in rappresentanza della quale interviene il dottor Alberto PELLICCIONE, defensive cybersecurity.

Intervengono per svolgere osservazioni ed avanzare alcuni quesiti il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CRIMI (M5S), Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) e MARTON (M5S) e il deputato TOFALO (M5S), ai quali replicano i soggetti auditi.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) dichiara chiusa l'audizione.

Si procede quindi all'audizione della società RCS LAB S.p.A., in rappresentanza della quale intervengono il dottor Fabio CAMEIRANA, amministratore delegato, e l'ingegner Duilio BIANCHI, direttore del Reparto intercettazioni telematiche.

Intervengono per svolgere osservazioni ed avanzare alcuni quesiti il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (Art.1-MDP) e Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) e la deputata VILLECCO CALI-PARI (PD), ai quali replicano i soggetti auditi.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) dichiara chiusa l'audizione.

Si procede infine all'audizione della società CSH & MPS, in rappresentanza della quale intervengono il dottor Salvatore MACCHIARELLA, amministratore unico, l'ingegner Agostino SPECCHIARELLO, responsabile del settore informatica e l'ingegner Gabriele QUATTROCCHI, capo Team.

Intervengono per svolgere osservazioni ed avanzare alcuni quesiti il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (Art.1-MDP), CRIMI (M5S), Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) e MARTON (M5S) e la deputata VILLECCO CALIPARI (PD), ai quali replicano i soggetti auditi.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.10.

# **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

## di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	261
ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGA- TORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:	
Bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, preventivi 2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Esame e conclusione)	261
ALLEGATO (Relazione conclusiva – Relatore on. Giuseppe Galati)	263
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	262

Mercoledì 10 maggio 2017. – Presidenza della vicepresidente Titti DI SALVO.

### La seduta comincia alle 14.40.

### Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

### ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Mercoledì 10 maggio 2017.

Bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, preventivi 2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo. Titti DI SALVO, vicepresidente, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (vedi allegato).

Il deputato Giuseppe GALATI (SC-ALA CLP-MAIE), relatore, svolge la relazione sui bilanci relativi alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, illustrando la proposta di considerazioni conclusive che costituisce parte integrante della relazione stessa.

Titti DI SALVO, *vicepresidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità la relazione.

Titti DI SALVO, vicepresidente, propone che tale relazione approvata dalla Commissione sia trasmessa alla Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera dei deputati, stampandola come Doc. XVI-bis n. 10.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.55.

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 maggio 2017. – Presidenza della vicepresidente Titti DI SALVO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.55 alle 15.

**ALLEGATO** 

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, dei bilanci preventivi 2012-2013-2014-2015 e del bilancio tecnico attuariale, al 31 dicembre 2014, della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

# **RELAZIONE CONCLUSIVA** (Relatore on. Giuseppe Galati)

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha esaminato i bilanci consuntivi 2011-2015, i bilanci preventivi 2012-2015 e il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 relativi alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. Elementi conoscitivi in merito sono stati acquisiti dalla Commissione nel corso delle audizioni dei rappresentanti dell'ente svoltesi in data 21 aprile 2016 e 5 aprile 2017.

#### 1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### 1.1. Funzioni ed iscritti.

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, istituita con la legge 8 gennaio 1952 n. 6, è stata trasformata, a decorrere dall'1.1.1995, in ente con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e del d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509.

La Cassa gestisce la previdenza e l'assistenza a favore degli avvocati iscritti agli albi e dei loro familiari e superstiti, secondo le forme e le modalità indicate dallo Statuto e dal Regolamento, approvati dal decreto interministeriale 28 settembre 1995 e successive modifiche e integrazioni.

Nel 2009 Cassa Forense ha attuato una profonda riforma del sistema previdenziale, i cui punti fondamentali sono stati:

il progressivo aumento dei requisiti minimi di pensionamento di vecchiaia (da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di contribuzione) con un regime transitorio dal 2011 al 2021;

la riduzione e una maggiore omogeneizzazione dei coefficienti di rendimento per il calcolo della pensione « retributiva »;

l'aumento dei requisiti per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità portando l'età da 58 a 62 anni e da 35 a 40 gli anni di contribuzione, con un regime transitorio dal 2012 al 2020;

l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia, ma riducendone l'ammontare dello 0,41 per cento per ciascun mese di anticipo;

l'introduzione di una quota di pensione c.d. « modulare » determinata su base contributiva e finanziata da specifici contributi facoltativi che si aggiungono a quelli obbligatori;

l'eliminazione graduale dei supplementi di pensione;

la riduzione del requisito di accesso alle pensioni di inabilità e invalidità da 10 a 5 anni di anzianità contributiva;

l'aumento temporaneo sperimentale dal 2 per cento al 4 per cento del contributo integrativo sul volume d'affari;

l'aumento dal 12 per cento al 13 per cento dell'aliquota del contributo soggettivo dovuto sul reddito professionale e dal 4 al 5 per cento su quello dovuto dai pensionati che hanno già maturato i supplementi;

il progressivo aumento dell'entità dei contributi minimi soggettivo e integrativo;

l'introduzione di una ulteriore quota di contributo soggettivo, in parte obbligatoria (1 per cento) e in parte facoltativa (dall'1 per cento al 9 per cento) per finanziare la pensione « modulare »;

l'estensione del periodo di dimezzamento del contributo minimo soggettivo per chi inizia la professione (5 anni);

l'abolizione del contributo minimo integrativo per i primi 5 anni di iscrizione all'Albo professionale.

Successivamente, ai fini di garantire la stabilità di lungo periodo nei termini richiesti dall'articolo 24 comma 24 del D.l. 201/2011 convertito in l. 214/2011, la Cassa Forense ha intrapreso l'approvazione di una nuova riforma, nel settembre del 2012, i cui principali interventi sono stati i seguenti:

estensione della base reddituale di riferimento per il calcolo della pensione a tutta la vita lavorativa, senza alcuna esclusione;

individuazione di un coefficiente di rendimento unico per ogni anno di anzianità contributiva, fissato nella misura dell'1,40 per cento;

previsione di un meccanismo di adeguamento automatico triennale, di tale coefficiente, alle variazioni intervenute nella speranza di vita della categoria degli iscritti;

progressivo aumento del contributo soggettivo, dal 13 per cento al 14 per cento (dal 2013), al 14,5 per cento (dal 2017) e al 15 per cento dal 2021, anno di entrata a regime della riforma;

progressivo aumento dell'aliquota contributiva di solidarietà per i pensionati ultrasettantenni che proseguano nell'esercizio professionale, dal 5 per cento al 7 per cento (dal 2013), al 7,25 per cento (dal 2017) e al 7,50 per cento dal 2021;

assorbimento della contribuzione modulare obbligatoria (1 per cento) in quella volontaria, che passa ad una aliquota massima del 10 per cento del reddito professionale IRPEF e finanzia una quota integrativa di pensione, calcolata con il sistema contributivo.

Infine, il Regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012, ha previsto che, a partire dal 2014, l'iscrizione agli Albi comporti la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, modificando al contempo il Regolamento sui contributi. In virtù di tali disposizioni viene quindi modificato il regime delle iscrizioni alla Cassa Forense, che non è più sottoposto all'accertamento di condizioni reddituali o di effettività dell'esercizio della professione ma, a partire dal 2014, discende automaticamente dalla semplice iscrizione in un Albo Forense.

Si evidenzia inoltre che il 2015 è stato l'anno della riforma del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza – definitivamente approvato dai Ministeri Vigilanti in data 25 settembre 2015 che – attraverso il quale si intende conseguire l'obiettivo di « attuare forme di assistenza nuove ed efficaci che possano rispondere adeguatamente ai mutati bisogni della categoria ». Il Regolamento approvato opera, rispetto al passato, una distinzione tra le diverse tipologie delle prestazioni assistenziali ivi contenute prevedendo erogazioni « in caso di bisogno individuale » e prestazioni a sostegno « della famiglia, della salute e della professione ».

Il numero degli iscritti alla Cassa, al 31 dicembre 2015 risulta pari a 235.055 unità, di cui n. 12.935 pensionati attivi. Come riportato nella Relazione di gestione al Bilancio consuntivo 2015 tale numero è da considerarsi stabilizzato in quanto si sono esauriti gli effetti indotti dall'obbligatorietà di iscrizione alla Cassa per tutti gli iscritti all'Albo (precedentemente, i produttori di redditi inferiori rispetto a quelli previsti per l'iscrizione obbligatoria alla Cassa erano tenuti a versamenti contributivi presso la gestione speciale INPS).

Il numero degli iscritti all'Ente al 31 dicembre 2014 risultava pari a 223.842 (di cui 12.483 pensionati attivi), contro i 177.088 al 31.12.2013, i 170.107 al 31.12.2012 e i 162.820 al 31.12.2011.

### 1.2. Gli organi.

Secondo l'articolo 7 dello Statuto, sono organi della Cassa: il Presidente, Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il Collegio dei sindaci.

Nelle tabelle che seguono vengono riportate nella prima le singole indennità relative a ciascuna carica, e nella seconda il costo complessivo degli organi riferito agli esercizi 2015 e 2014:

Descrizione	Importo lordo annuo
Ind. di carica Presidente	72.300,00
Ind. di carica Vice Presidenti	56.800,00
Ind. di carica Consiglieri	41.300,00
Ind. di carica Presidente Collegio Sindacale	30.000,00
Ind. di carica Sindaci	25.000,00
Indennità di presenza giornaliera	413,00

Descrizione	Valore al 31.12.2015	Valore al 31.12.2014
Organi amministrativi e di controllo	2.749.392,05	3.101.951,10
Indennità di carica	760.903,94	789.337,38
Rimborsi spese e gettoni di presenza	1.988.488,11	2.312.613,72

### 1.3. Il personale.

Al 31.12.2015 il numero dei dipendenti in servizio risulta essere di 286 unità, così suddivisi: 8 dirigenti, compreso il Direttore Generale, 274 dipendenti con contratto a tempo indeterminato (di cui 21 in part-time), e 3 dipendenti con contratto a tempo determinato e un dipendente in distacco sindacale.

La disarticolazione per aree di competenze e qualifiche professionali viene fornita dalla tabella che segue:

Servizi	Dirigenti/	Quadri	Area	Area B	Area	Area	Totale
	Direttori		A		С	R	
Direzione, Segreteria e Staff	1		6	3	2	2	14
Ufficio di Presidenza			4	1			5
Centro studi, rapporti Adepp		1	1	1			3
Risorse umane e acquisti	1		9	2	6		18
Ufficio Legale	1 Cattura retta	ngolare	4	14		3	22
Sistemi e tecnologie	1	rigulare	11	11	2		25
Area istituzionale	1	5	73	74	2	0	155
Norm. prev.le, ricorsi e info cent	1		19	10			30
Gestione dati di massa		1	3	16			20
Istruttorie previdenziali		1	19	13	1		34
Acc.ti contr.vi e dich.vi		1	12	7	1		21
Assistenza e servizi avvocatura		1	6	12			19
Risc.ni e liq.ni pensioni		1	14	16			31
Area del Patrimonio	3	1	20	12	2	5	43
Ufficio Immobiliare	1		3	1	1	4	10
Front Office Finanziario	1	1	2			1	5
Contabilità e Finanza	1		15	11	1		28
Totali	8	7	128	118	14	10	285

Nel bilancio consuntivo 2015 il costo del lavoro è così raffigurato rispetto al dato del 2014:

Descrizione	Valore al 31.12.2015	Valore al 31.12.2014		
Personale	20.583.920,87	19.742.297,18		
Stipendi e salari	13.862.428,48	13.406.556,64		
Oneri sociali	3.867.713,79	3.514.484,71		
Trattamento fine rapporto	953.538,68	982.940,48		
Altri oneri	1.900.239,92	1.838.315,35		

Nell'esercizio 2015 la voce evidenzia quindi un incremento complessivo pari al 6,2 per cento circa. Viene evidenziato nella relazione al Bilancio 2015 che in virtù di quanto previsto nella legge

di stabilità 2015, che ha sancito il venir meno del blocco degli stipendi, l'istituto ha proceduto « all'allineamento delle posizioni che lo richiedevano con i conseguenti impatti su tutte le voci collegate ».

#### 2. IL CONTO ECONOMICO

L'analisi del conto economico del bilancio consente di porre a raffronto il valore della produzione con i costi di produzione riferiti all'esercizio 2015.

Rientrano nella prima voce di entrata, essenzialmente, i contributi versati dagli iscritti e i proventi delle gestioni mobiliare e immobiliare del patrimonio ed altri proventi finanziari.

Tra i costi di produzione vi sono le prestazioni pensionistiche ed assistenziali erogate e i costi di gestione per il funzionamento della Cassa.

A queste voci bisogna aggiungere le spese per ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti.

### 2.1. Valore della produzione.

### 2.1.1 I contributi versati dagli iscritti.

L'importo totale delle entrate contributive nel 2015 è pari a 1.580.331.790 euro, e in complesso si attesta su valori assoluti leggermente superiori (+ 1,8) a quelli del 2014, pari a 1.552.727.015.

La tabella che segue, tratta dal bilancio consuntivo 2015 (dati in euro) ne descrive l'articolazione nel 2014 e nel 2015:

RICAVI	Valore al 31.12.2015	Valore al 31.12.2014
Contributi:	1.580.331.790,11	1.552.727.015,38
Contributi soggettivi	962.881.289,10	935.739.911,44
Contributi soggettivi – eccedenze in autotassazione	525.964.995,49	484.497.877,95
Contributi soggettivi – minimi obbligatori	429.094.025,03	447.669.552,49
Contributo soggettivo modulare facoltativo	3.617.909,08	3.572.481,00
Integraz.Volont Contr Sog. Minimo art. 9 Reg .art.21	4.204.359,50	0
Contributi integrativi	518.325.936,99	511.938.469,38
Contributi integrativi– eccedenze in autotassazione	424.738.706,99	415.066.450,01
Contributi integrativi – minimi obbligatori	93.587.230,00	96.872.019,37
Contributi di maternità	41.377.416,36	42.286.760,32
Contributi di solidarietà	196.555,93	194.786,29
Sanzioni amministrative	8.382.008,54	21.975.822,74
Contributi da Enti Previdenziali	13.363.528,75	8.188.178,30
Altri contributi	35.805.054,44	32.403.086,91

Per ciò che concerne il raffronto con gli esercizi contabili precedenti, si evidenzia che il dato 2014 sopra riportato presenta un incremento del 3 per cento rispetto ai 1.507.911.796 euro del 2013; nel 2012 i contributi incassati ammontavano invece a 1.471.123.820 euro, quindi superiori del 2,5 per cento rispetto ai 1.435.163.998 del 2011.

#### 2.1.1.bis L'entità dei crediti contributivi.

Un dato rilevante per valutare l'efficienza impositiva e l'equilibrio patrimoniale delle casse è dato dall'ammontare, all'interno dello stato patrimoniale, della voce dei crediti, che costituisce una voce dell'analisi di gestione del rischio.

In particolare, l'ammontare della voce relativa ai crediti verso iscritti e Concessionari risulta pari a 886,45 milioni di euro nel 2015 e 815,72 milioni di euro nel 2014.

Quanto iscritto in bilancio per « crediti verso iscritti » risponde alla necessità di esporre il dovuto dagli iscritti agli albi professionali ed alla Cassa per contribuzione minima ed eccedente, nel rispetto dell'applicazione dei principi civilistici di competenza economica per ogni esercizio contabile e in conformità con quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore.

Per ogni esercizio in chiusura, si è quindi proceduto:

alla determinazione dei contributi eccedenti dovuti dagli iscritti agli albi sulla base dei dati reddituali inoltrati alla Cassa;

alla determinazione dell'ammontare dei contributi minimi dovuti dai professionisti iscritti alla Cassa; l'accertamento eseguito tiene conto sia della non frazionabilità dei contributi minimi che della misura dovuta per contributi sulla base della tipologia del contribuente (iscritto Cassa prima dei 35 anni, pensionato attivo).

I crediti verso Concessionari si riferiscono ai residui, ancora in essere, dei vari ruoli posti in riscossione ed antecedenti l'ultimo biennio. Al riguardo si ricorda che:

per i ruoli emessi fino al 1999 la legislazione prevedeva l'obbligo per il Concessionario di anticipazione delle somme con la formula del « non riscosso come riscosso »

per i ruoli emessi successivamente, la Riforma della riscossione ha eliminato tale obbligo prevedendo per i Concessionari il versamento delle sole somme effettivamente incassate.

La tabella che segue, tratta dal bilancio consuntivo 2015, mostra l'ammontare totale dei crediti al 2014 e al 2015, tenendo altresì conto della consistenza del Fondo svalutazione crediti:

Descrizione	Valore al	Valore al
Descrizione	31.12.2015	31.12.2014
Crediti	912.967.122,65	864.432.256,62
Crediti verso personale dipendente	26.691,38	22.359,77
Crediti verso iscritti e Concessionari	886.451.419,83	815.725.008,61
Crediti verso inquilinato	3.027.597,92	4.509.832,71
Crediti verso lo Stato	19.459.738,63	41.075.862,83
Crediti verso altri	4.001.674,89	3.099.192,70

Da un punto di vista di redazione contabile si evidenzia che nel bilancio della Cassa forense, in deroga al dettato del codice civile, il quale prevede che i crediti vengano iscritti al netto del relativo fondo svalutazione, il fondo svalutazione crediti figura tra le passività dello Stato Patrimoniale, e che nel 2015 si è proceduto all'adeguamento del fondo svalutazione crediti per un importo di circa 6,5 milioni di Euro portando l'accantonamento totale a circa 135,7 milioni di Euro corrispondente all'11 per cento circa del totale dei crediti complessivi presenti nell'Attivo di bilancio e « assunti a base per la quantificazione del fondo stesso ».

Si rileva positivamente come sul fronte dell'accertamento dei crediti dell'Ente verso gli iscritti e della lotta all'evasione contributiva la Cassa forense – come ricordato nel corso dell'audizione del 5 aprile 2017 – abbia predisposto una convenzione con l'Agenzia delle Entrate finalizzata ai controlli incrociati dei redditi dichiarati dagli iscritti, sia con riferimento ad eventuali difformità sia, soprattutto, per l'accertamento del reddito di coloro che non assolvono l'obbligo di comunicazione alla Cassa, mediante il Mod.5 annuale. In riferimento a ciò viene in particolare precisato nell'ambito del Bilancio consuntivo 2015 che « una volta perfezionati alcuni profili tecnici e sottoscritta la bozza di convenzione, già approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 dicembre 2015, sarà possibile ottenere i dati reddituali degli iscritti sia in forma massiva (per annualità d'imposta) sia con modalità on line (per singolo iscritto su base pluriennale). Si conta che ciò sia possibile nel corso del 2016 e possa portare a stanare possibili evasori totali, avviando nei loro confronti le prime procedure di recupero di una attività che sarà portata a regime nell'ambito di un progetto pluriennale ». Sempre sul fronte di una più efficace attività di recupero dei crediti si evidenzia altresì che nel corso della audizione del 5 aprile 2017 è stato precisato che sono stati attivati da parte della Cassa meccanismi amministrativi di interruzione dei termini prescrizionali anche delle somme già iscritte a ruolo.

### 2.1.2 I proventi delle gestioni mobiliare e immobiliare.

Il patrimonio mobiliare al 31.12.2015 ammonta a 7.637.176.976,12 euro, con un rendimento lordo del 3,65 per cento.

Secondo quanto riportato nella sezione « Commento allo Stato patrimoniale » del Bilancio 2015, nel corso dell'anno in oggetto si è assistito ad un riposizionamento delle attività all'interno del patrimonio della Cassa; in particolare il peso della componente obbligazionaria è diminuito di circa sei punti percentuali, mentre quello della componente azionaria è aumentato di circa quattro punti percentuali (« In un contesto di mercato caratterizzato da bassi tassi di interesse, l'aumento del peso della componente azionaria, ai danni di quella obbligazionaria, può configurarsi come strategia di ricerca di rendimento »), pur uniformandosi a principi prudenziali che non prevedono nella composizione del patrimonio la detenzione di titoli strutturati.

Tra le operazioni che hanno interessato il comparto azionario italiano, si rileva l'acquisto di 9.000 quote azionarie di Banca D'Italia, per un controvalore di circa 225 milioni di euro, l'acquisto di

partecipazioni ENI per un controvalore di 85 milioni di euro, l'acquisto di partecipazioni ENEL per un controvalore di 35 milioni di euro.

Il valore del patrimonio mobiliare al 31.12.2014 risultava pari a 6.714.565.064 euro, con una netta prevalenza a gestione diretta (6.612.190.987 euro, pari al 98,5 per cento); negli esercizi precedenti le consistenze del patrimonio mobiliare sono le seguenti: 5.752.255.445 euro al 31.12.2013 (98,6 per cento a gestione diretta), 4.974.882.737 euro al 31.12.2012 (98,2 per cento a gestione diretta) e 4.325.182.353 euro al 31.12.2011 (90,7 per cento a gestione diretta).

La performance finanziaria del portafoglio mobiliare nell'anno 2014 è stata pari a +10,04 per cento, 7,48 per cento nel 2013, 18,9 per cento nel 2012 e 3,2 per cento nel 2011.

Relativamente al comparto immobiliare, l'operatività posta in essere nel 2015 si caratterizza per le operazioni « straordinarie » di apporto del II e III cluster di immobili (complessivamente 15 stabili) al Fondo Cicerone, gestito da Fabrica Immobiliare SGR. In particolare nel corso del 2015 sono stati effettuati due apporti che hanno prodotto una plusvalenza complessiva di circa 184 milioni di euro; il 1º ottobre 2015 sono stati conferiti undici immobili per un controvalore di 200,54 milioni di euro realizzando una plusvalenza pari a 179,47 milioni di euro e il 1º dicembre 2015 quattro immobili per un controvalore pari a 20,410 milioni realizzando una plusvalenza di 4,55 milioni di euro <sup>(1)</sup>.

Sulla base di quanto anche illustrato nel corso dell'audizione del 21 aprile 2016, si evidenzia che i 184 milioni di plusvalenza generati nell'esercizio 2015 dall'apporto degli immobili nel fondo Cicerone non trovano – per volontà dell'ente – evidenza contabile nell'avanzo di esercizio, ma il medesimo importo è stato imputato direttamente a Patrimonio netto in una apposita voce di « riserva ad *hoc* » (che presenta un valore di 404 milioni di euro circa avendo già accolto le plusvalenze da conferimento effettuate nel 2014 e pari a 219 milioni di euro).

Come riportato nel testo del Bilancio 2015: »il Consiglio di Amministrazione, anche per il 2015, ha così confermato la posizione assunta in occasione della stesura del bilancio 2014 con delibera del 29.04.2015, consapevole che la scelta non produce effetti di alterazione del patrimonio netto dove comunque confluirebbe l'avanzo di esercizio eventualmente gonfiato per effetto della registrazione delle plusvalenze a conto economico; l'impostazione seguita fa si che il risultato di esercizio non venga influenzato dai risultati di un evento straordinario ».

Sul fronte del rendimento gestionale del fondo, nel corso della audizione del 5 aprile 2017 è stato evidenziato che « il 2017 quindi dovrebbe essere l'anno nel quale il *business plan* dovrebbe cominciare a prevedere anche la distribuzione di proventi, che attualmente ancora non è avvenuta, anche perché tutta la configurazione del fondo è fatta in maniera tale che vi sia una giusta gradazione tra rischio e rendimento, per poter assicurare la costanza della distribuzione dei dividendi nel prossimo futuro, durante la durata dei vent'anni ».

<sup>(1)</sup> I dati di dettaglio con i valori con i valori di bilancio e di perizia dei singoli immobili conferiti sono riportati alla pag. 283 del documento « Bilancio di esercizio 2015 ».

### 2.2 Costi di produzione.

I costi di produzione si distinguono in spese istituzionali, legate alle prestazioni essenziali che l'ente deve corrispondere ai propri iscritti, e costi di gestione dell'ente stesso.

### 2.2.1 Prestazioni previdenziali.

Il numero dei trattamenti previdenziali è passato dai 26.963 del 31/12/2014 ai 27.162 del 31/12/2015, con un incremento pari a circa il 0,7 per cento. L'articolazione delle stesse nel 2015 viene fornita dalla tabella che segue:

Anno 2015	Riparti	Unità	
Invalidità ed inabilità	3,64	%	990
Indirette	10,72	%	2.911
Riversibilità	26,13	%	7.098
Vecchiaia	49,77	%	13.518
Anzianità	4,34	%	1.179
Contributive	5,40	%	1.466
Totali	100,00	%	27.162

Con riferimento agli esercizi precedenti, il numero dei trattamenti previdenziali complessivamente erogati dalla Cassa era 26.632 nel 2013, 26.058 nel 2012, 25.397 nel 2011.

Il numero dei pagamenti effettivi – per effetto delle pensioni a superstiti divise in quote per singolo beneficiario – è sempre superiore, infatti al 31/12/2015 il numero dei pagamenti risulta essere pari a 27.866.

Nell'anno 2015 la spesa per pensioni (composta dalle voci « pensioni agli iscritti », « pensioni contributive, « totalizzazioni » e dall'utilizzo del fondo supplementi) è stata di 767.882.327 euro, con un incremento rispetto allo scorso esercizio di circa il 2,38 per cento. In particolare nell'anno 2014 la spesa per pensioni è stata di 751.779.784 euro, contro i 712.019.856 euro del 2013, i 676.131.778 euro del 2012 e i 644.730.673 euro del 2011.

#### 2.2.2 Prestazioni assistenziali.

Per quanto riguarda l'assistenza, articolata nelle varie prestazioni previste dal vigente regolamento (indennità di maternità, assistenza tramite gli Ordini, assistenza per calamità naturali o per inabilità temporanee, contributi per ultraottantenni, contributi funerari e polizza sanitaria), la spesa complessiva – e comprensiva della indennità di maternità – sostenuta dalla Cassa nel 2015 ammonta a 63.252.133 euro, 52.717.235 euro nel 2014, 54.102.385 euro nel 2013, 50.629.602 euro nel 2012 e 52.647.960 euro nel 2011.

Con riferimento alle singole voci che compongono la componente assistenziale, si evidenzia che la spesa per maternità, autonomamente finanziata mediante l'apposito contributo, ammonta, per il 2015, a 34,9 milioni di euro con un incremento di circa il 21 per cento rispetto al valore del 2014 che risultava pari a 28,7 milioni. Tale incremento della voce di spesa – come riportato nel documento di Bilancio 2015 – è legato essenzialmente all'aumento del numero di iscritti di sesso femminile.

### 2.2.3 Costi di gestione per il funzionamento della Cassa.

Tali costi – comprensivi dei già esaminati costi per il personale – ammontano nel 2015 a 27.514.430,53 e nel 2014 a 27.178.475,05, secondo l'articolazione fornita dalla tabella di seguito riportata:

Descrizione	Valore al 31.12.2015	Valore al 31.12.2014
Organi amministrativi e di controllo	2.749.392,05	3.101.951,10
Consulenze amministrative e tecniche	621.805,85	740.779,69
Personale*	20.304.168,87	19.126.832,58
Materiali sussidiari e di consumo	119.643,80	138.665,58
Forniture per uffici	112.047,27	124.835,95
Acquisti divise	7.596,53	13.829,63
Utenze varie	800.247,05	996.955,90
Energia elettrica	289.545,81	288.198,34
Spese telefoniche, postali e varie	510.701,24	708.757,56
Servizi vari**	1.064.412,47	1.230.159,35
Assicurazioni	202.697,27	300.008,28
Servizi informatici	384.344,61	374.671,68
Servizi pubblicitari	66.332,70	70.475,62
Prestazioni di terzi	242.544,10	315.437,82
Spese di rappresentanza	4.675,02	18.634,91
Spese di rappresentanza funzionali per C.O.	33.492,22	4.590,00
Trasporti e spedizioni	9.497,56	5.841,45
Noleggi	120.828,99	140.499,59
Affitti passivi	93.717,36	99.508,68
Spese pubblicazione periodici	360.227,35	301.577,77
Spese di tipografia	172.028,07	148.247,48
Altre spese	188.199,28	153.330,29
Altri costi	1.400.815,73	1.442.044,40
Pulizie uffici	172.157,45	172.337,12
Spese condominiali	157.677,97	195.778,91
Canoni di manutenzione	535.919,06	531.521,86
Libri, giornali e riviste	39.190,66	28.182,31
Adattamenti locali ufficio sede ***	209.866,13	238.124,45
Visite fiscali ai dipendenti	10.293,69	11.176,72
Spese di locomozione	21.390,97	21.245,29
Stampa e pubblicazioni	28.768,86	30.722,16
Quote associative	51.447,33	42.760,53
Congressi Convegni e Conferenze ****	163.219,13	113.831,80
Elezioni Comitato	0,00	22.996,05
Varie	10.884,48	33.367,20
TOTALE GENERALE	27.514.430,53	27.178.475,05

#### 2.2.4 Oneri tributari.

L'importo complessivo degli oneri tributari nel 2015 risulta pari a 48,4 milioni di euro e 42,2 milioni di euro nel 2014, secondo l'articolazione riportata nella tabella che segue:

Descrizione	Valore al 31.12.2015	Valore al 31.12.2014
Oneri tributari	48.433.920,54	42.202.416,69
IRES	10.850.814,00	11.310.295,00
IMU	1.682.430,42	4.429.678,96
IVA sui compensi dei Concessionari	480.860,10	291.754,50
Ritenute su interessi di c/c e depositi	3.781.519,41	3.757.578,04
Ritenute erariali e imposte varie	30.912.638,98	21.535.919,78
IRAP	623.962,00	622.540,00
TASI	101.695,63	254.650,41

Si evidenzia che la quota IRES rimane sostanzialmente invariata. Per la voce Ritenute erariali e imposte varie nella sezione « Commento al conto economico » del Bilancio 2015 si rileva che rispetto al 2014 si registra un incremento dovuto principalmente a imposte su plusvalenze da cessione di quote di fondi immobiliari e mobiliari

Per quanto riguarda, infine, la tassazione degli immobili (IMU) il totale delle imposte pagate è di 1.682.430,42 euro nel 2015 e di 4.429.678,96 euro nel 2014: il decremento di circa il 62 per cento rispetto all'anno 2014 è connesso agli oneri non più dovuti sugli immobili conferiti al Fondo Cicerone, e quindi non più di competenza di Cassa Forense.

### 2.2.5 Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti.

Nella tabella che segue viene riportata la composizione delle voci in questione:

DESCRIZIONE	VALORE AL 31-12-2015	VALORE AL 31-12-2014
AMM.TI - SVALUTAZIONI - ALTRI ACC.TI	41.629.871	111.507.395
Immobilizzazioni immateriali	377.524	647.618
Immobilizzazioni materiali	3.688.141	6.573.838
Svalutazione crediti	6.477.969	17.790.328
Accantonamento per spese liti in corso	1.059.904	491.969
Accantonamento per supplemento pensioni	2.552.822	3.500.000
Acc.to x pensioni teoric.mat.salvo verif.eff.	0	9.000.000
Accantonamento x riserva rischio modulare	51.316	84.595
Accantonamento x contrib.solid.1.147/2013 co 486	196.556	194.786
Accantonamento x autoliquidazione e minimi 2014-16	0	42.304.471
Accantonamento residui assistenza	22.282.766	26.158.281
Accantonamento per contributo modulare	4.941.429	4.761.509
Acc.to x vertenze ente patrocinante	1.444	0

Come riportato nella relazione del Collegio sindacale, l'entità degli accantonamenti ai diversi fondi è ritenuta congrua.

### 2.2.6 Sintesi del conto economico.

Il risultato positivo d'esercizio al 31.12.2015 ammonta ad Euro 930.184.344,88 ed è determinato dalla differenza tra i ricavi pari a Euro 1.956.371.927,67 ed i costi pari a Euro 1.026.187.582,79.

Viene riportato di seguito l'andamento dell'avanzo di esercizio degli ultimi cinque anni:

Avanzo economico 2011 Euro 548.753.606,93

Avanzo economico 2012 Euro 931.722.414,51

Avanzo economico 2013 Euro 830.947.003,86

Avanzo economico 2014 Euro 840.955.676,72

Avanzo economico 2015 Euro 930.184.344,88

Si riporta la tabella che espone in sintesi i valori del conto economico per gli anni 2015 e 2014:

CONTO ECONOMICO					
	2015	2014			
entrate contributive	1.580.332	1.552.727			
(prestazioni previdenziali e assistenziali)	832.879	804.497			
saldo previdenziale	747.453	748.230			
ricavi immobiliari (senza recupero portieri)	8.153	19.567			
(costi relativi)	- 1.030	-2.327			
ricavi mobiliari	308.149	219.466			
(costi relativi)	- 12.822	-8.819			
saldo riprese e svalutazioni	-28.712	8.388			
saldo gestione patrimonio	273.738	236.275			
saldo gestionale	1.021.191	984.505			
(costi generali)	-30.787	-29.339			
(accantonamenti)	-41.630	-111.507			
rettifiche costi e ricavi	-4.727	3.382			
risultato operativo	944.047	847.041			
gestione straordinaria	34.571	36.117			
avanzo lordo imposte	978.618	883.158			
imposte	-48.434	-42.202			
avanzo d'esercizio	930.184	840.956			

### 3. IL PATRIMONIO

Il patrimonio netto è pari a 9.233.083.632 nel 2015 con un incremento del 14 per cento circa rispetto al 2014 e rappresenta 12,07 volte l'importo delle pensioni in essere nel 2015 (rispetto a 10,87 volte nel 2014 ed a 9,98 volte nel 2013).

Il patrimonio netto è pari a 8.118.870.992 euro nel 2014 con un incremento rispetto al 2013 pari al 15 per cento (7.058.149.689 euro); tale patrimonio netto risulta maggiore del 16 per cento rispetto al 2012 (6.086.291.366 euro), che a sua volta è incrementato del 18,1 per cento rispetto al 2011 (5.154.568.959 euro).

La tabella che segue riporta i principali dati dell'attivo:

ATTIVITA'				
DESCRIZIONE	VALORE AL 31-12-2015	VALORE AL 31-12-2014		
Immobilizzazioni immateriali	10.331.626	10.066.074		
Immobilizzazioni materiali	64.762.447	227.915.526		
Immobilizzazioni finanziarie	4.303.422.068	3.434.029.319		
Crediti	912.967.125	864.432.259		
Attività finanziarie	3.702.556.453	3.610.983.845		
Disponibilità liquide	766.035.251	612.320.572		
Ratei e risconti attivi	24.805.897	27.368.674		
TOTALE ATTIVITA'	9.784.880.867	8.787.116.269		
CONTI D'ORDINE	539.093.982	441.150.213		

La tabella che segue riporta i principali dati del passivo:

PASSIVITA'				
DESCRIZIONE	VALORE AL 31-12-2015	VALORE AL 31-12-2014		
Fondi per rischi e oneri	443.455.789	430.006.977		
Fondo trattamento fine rapporto	3.924.172	4.088.275		
Debiti	48.948.078	54.790.604		
Fondi ammortamento	52.001.491	174.655.233		
Ratei e risconti passivi	3.467.705	4.704.187		
TOTALE PASSIVITA'	551.797.235	668.245.276		
PATRIMONIO NETTO:	9.233.083.632	8.118.870.993		
Riserva Legale	3.826.648.000	3.732.862.000		
Altre riserve	544.705.235	360.676.941		
Avanzi portati a nuovo	3.931.546.050	3.184.376.374		
Avanzo d'esercizio	930.184.345	840.955.677		
Riserva da arrotondamento	2	1		
TOTALE A PAREGGIO	9.784.880.867	8.787.116.269		
CONTI D'ORDINE	539.093.982	441.150.213		

4. Prospettive nel medio-lungo periodo indicate nel bilancio attuariale.

Con riferimento al bilancio tecnico di Cassa Forense al 31.12.2013, detto bilancio tiene conto del nuovo Regolamento ex articolo 21 della L. n. 247/2012 ed è stato redatto in due diversi scenari circa le frequenze di coloro che opteranno per la riduzione ad un quarto del

contributo soggettivo minimo nei primi 8 anni di iscrizione (articolo 9 del Regolamento dei contributi); il primo scenario prevede l'opzione da parte di tutti gli aventi diritto, mentre nel secondo nessuno esercita tale opzione.

Nel primo scenario si ha un saldo previdenziale (totale entrate per contributi – uscite per prestazioni) sempre positivo nei cinquanta anni di previsione (2014-2063), il saldo gestionale (totale entrate meno totale uscite) è sempre positivo e crescente fino al 2038, poi decresce fino al 2045 e ricomincia ad aumentare dal 2046. Conseguentemente, il patrimonio è sempre crescente nel periodo considerato.

Analoghi andamenti si riscontrano nel secondo scenario, con un saldo previdenziale sempre, un saldo gestionale positivo e crescente fino al 2039, decrescente fino al 2045 e poi di nuovo crescente, e un patrimonio sempre crescente nei cinquanta anni di valutazione che passa dai 7.058 milioni di euro del 2013 ai 175.361 milioni di euro del 2063.

In entrambi i casi, il rapporto tra il patrimonio accumulato e cinque annualità di pensione in essere è sempre superiore all'unità; in particolare esso assume valori che oscillano dal 2,1 nell'anno 2014 ad un massimo pari a 7,1 nell'anno 2063.

### 5. Considerazioni conclusive.

Sulla base delle evidenze contabili e gestionali sopra riportate, che qui si intendono integralmente richiamate e parte essenziale del parere in merito ai documenti di bilancio in oggetto analizzati, si formulano le seguenti osservazioni:

- *a)* dal punto di vista organizzativo, si rileva il decremento della spesa relativa agli organi della Cassa, la cui relativa voce è passata dai 3.101.951 euro del 2014 ai 2.749.392 del 2015;
- *b)* a seguito della verifica di carattere straordinario degli equilibri finanziari di lungo periodo di cui al decreto-legge n. 201/2011, articolo 24, c. 24, l'Ente ha approvato nel 2012 la riforma strutturale del proprio sistema previdenziale, in vigore a partire dal 1º gennaio 2013;
- c) si evidenzia che il 2015 è stato l'anno della riforma del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza definitivamente approvato dai Ministeri Vigilanti in data 25 settembre 2015 che attraverso il quale si intende conseguire l'obiettivo di *»attuare forme di assistenza nuove ed efficaci che possano rispondere adeguatamente ai mutati bisogni della categoria* ». Il Regolamento approvato opera, rispetto al passato, una distinzione tra le diverse tipologie delle prestazioni assistenziali ivi contenute prevedendo erogazioni « in caso di bisogno individuale » e prestazioni a sostegno « della famiglia, della salute e della professione »;
- d) con riferimento al sopra citato Regolamento, si renderà quindi necessario verificare, nel corso dell'esame dei futuri esercizi contabili, quale sia la concreta risposta in termini di efficacia ed efficienza ai bisogni di welfare della categoria, anche per ciò che concerne i tempi di erogazione delle prestazioni;

- *e)* l'analisi del conto economico negli ultimi anni mostra la sussistenza di un avanzo che nel 2015 è risultato pari a 930,2 milioni di euro; l'avanzo è superiore a quello del 2014, che ammontava a 840,9 milioni di euro, ed anche a quello del 2013, pari a 830,9 milioni di euro:
- f) il patrimonio netto si attesta nel 2015 a 9,2 miliardi di euro, con un incremento del 14 per cento circa rispetto al 2014. Il rapporto tra patrimonio netto ed onere per pensioni in essere al 31.12.2015, raggiunge quindi il valore di 12,07 contro il 10,87 dell'esercizio 2014, mentre nel 2013 risultava pari a 9,98;
- g) le entrate contributive sono nel 2015 pari a 1.580,3 milioni di euro con un incremento del 1,8 per cento rispetto al valore registratosi nel 2104 di 1.552,7 milioni di euro, mentre tra il 2014 e il 2013 l'incremento delle entrate contributive è del 3 per cento circa;
- *h)* il numero degli iscritti alla Cassa risulta pari a 223.842 unità nel 2014 e 235.055 nel 2015, mentre per i medesimi anni il numero dei trattamenti previdenziali passa da 26.963 a 27.162;
- i) nel corso dell'anno 2015 è stato perfezionato il secondo e terzo apporto di immobili della Cassa al Fondo, denominato « Cicerone », per un valore di bilancio di 37 milioni di euro, al netto del fondo di ammortamento. Poiché il valore degli immobili apportati, secondo la perizia redatta da un esperto indipendente, è risultato pari a circa 221 milioni di euro, il Consiglio di amministrazione dell'ente ha deciso di destinare la differenza (pari a 184 milioni di euro) a riserva specifica di Patrimonio netto, anziché contabilizzarla quale plusvalenza; tale scelta è stata motivata dalla circostanza di dare una rappresentazione più corretta del bilancio che sarebbe stato altrimenti influenzato da una partita contabile solo nominale;
- *j)* circa la formazione di crediti rispetto ai contributi previdenziali dovuti, si evidenzia la consistenza degli stessi, che passano da 815 milioni di euro nel 2014 a 886 nel 2015: si evidenzia in ogni caso come sul fronte dell'accertamento e quantificazione dei crediti e della lotta all'evasione contributiva la Cassa forense abbia predisposto alla fine del 2015 una convenzione con l'Agenzia delle Entrate finalizzata ai controlli incrociati dei redditi dichiarati dagli iscritti, la cui efficacia operativa sarà oggetto di verifica da parte della Commissione;
- *k)* il patrimonio mobiliare al 31.12.2015 ammonta a 7.637.176.976,12 euro, con un rendimento lordo del 3,65 per cento;
- l) tra le operazioni che hanno interessato il comparto azionario italiano, si evidenzia l'acquisto di 9.000 quote azionarie di Banca D'Italia, per un controvalore di circa 225 milioni di euro, l'acquisto di partecipazioni ENI per un controvalore di 85 milioni di euro, l'acquisto di partecipazioni ENEL per un controvalore di 35 milioni di euro;
- *m)* per quanto riguarda le stime del bilancio tecnico attuariale riferito al 31 dicembre 2014 per il periodo 2014-2063, si rileva che esse confermano una situazione di equilibrio strutturale dei conti finanziari di lungo periodo, evidenziando un costante incremento del

patrimonio nei cinquanta anni di osservazione che passa da un valore di dai 7.058 milioni di euro del 2013 ai 175.361 milioni di euro del 2063, mentre il rapporto tra il patrimonio accumulato e cinque annualità di pensione in essere è sempre superiore all'unità assumendo valori che oscillano dal 2,1 nell'anno 2014 ad un massimo pari a 7,1 nell'anno 2063.

# **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

### di vigilanza sull'anagrafe tributaria

#### SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	279
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi (Svolgimento e conclusione)	270

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 maggio 2017. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. – Intervengono, per l'Agenzia delle Entrate, il direttore, Rossella Orlandi, il direttore centrale tecnologie e innovazione, Giuseppe Buono, il direttore centrale gestione tributi, Paolo Savini e il capo ufficio comunicazione, Sergio Mazzei.

#### La seduta comincia alle 8.35.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi.

(Svolgimento e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Rossella ORLANDI, direttore dell'Agenzia delle Entrate, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare domande e richieste di chiarimento, il deputato Alessandro PAGANO (LNA), il senatore Salvatore SCIASCIA (FI-PdL XVII), il deputato Paolo PETRINI (PD), la deputata Carla RUOCCO (M5S) e Giacomo Antonio PORTAS, presidente.

Rossella ORLANDI, direttore dell'Agenzia delle Entrate, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

### La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

### COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Sull'ordine dei lavori	280
Audizione del colonnello Luigi Ripani e del tenente colonnello Paolo Fratini, del RIS di Roma (Svolgimento e conclusione)	280
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
AVVERTENZA	281

#### **COMMISSIONE PLENARIA**

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

#### La seduta comincia alle 14.

#### Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, su richiesta di numerosi componenti, la riunione dell'Ufficio di presidenza si svolgerà al termine dell'audizione.

La Commissione concorda.

Audizione del colonnello Luigi Ripani e del tenente colonnello Paolo Fratini, del RIS di Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Comunica inoltre che, su richiesta di numerosi componenti, la riunione dell'Ufficio di presidenza si svolgerà al termine dell'audizione.

Introduce quindi l'audizione che è finalizzata a illustrare gli accertamenti tecnici compiuti dal RIS di Roma dei Carabinieri nel garage di via Montalcini n. 8

Luigi RIPANI illustra la metodologia utilizzata e i primi risultati emerso dagli accertamenti tecnici svolti, riservandosi di presentare successivamente un'analitica relazione alla Commissione.

Intervengono, a più riprese, con quesiti e osservazioni il deputato Fabio LAVA-GNO (PD), i senatori Federico FORNARO (MDP), Pietro LIUZZI (MISTO), Enrico BUEMI (Aut-PSI-MAIE), il deputato Gero GRASSI (PD) nonché Giuseppe FIORONI, presidente, ai quali replicano Luigi RIPANI e Paolo FRATINI.

Giuseppe FIORONI, presidente, ringrazia il colonnello Luigi Ripani e il tenente colonnello Marco Fratini e dichiara conclusa l'audizione.

### La seduta termina alle 16.

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16 alle 16,05.

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Comunicazioni del Presidente.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

### COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

### SOMMARIO

COMMISSIONE PLENARIA:	
Esame testimoniale dell'Ispettore Generale della Sanità Militare Gen. Enrico Tomao (Svolgimento e rinvio)	282
COMMISSIONE PLENARIA:	
Seguito dell'esame testimoniale del Capo del IV Reparto S.M.D. G.D.A Roberto Comelli (Svolgimento e rinvio)	283

### COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.40.

Esame testimoniale dell'Ispettore Generale della Sanità Militare Gen. Enrico Tomao.

(Svolgimento e rinvio).

Gian Piero SCANU, presidente, avverte che la Commissione, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, al-

l'esame testimoniale del Generale Enrico Tomao, in qualità di persona informata dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti sul possibile rischio lavorativo a carico del personale civile e militare del Ministero della Difesa.

Per consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il testimone di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, avverte che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta. Intervengono per porre quesiti i deputati Ivan CATALANO (CI), Mauro PILI (Misto) e Paola BOLDRINI (PD).

Enrico TOMAO, *Ispettore Generale della Sanità Militare*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Generale Enrico Tomao per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'esame testimoniale alla data del 24 maggio 2017.

### La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

#### **COMMISSIONE PLENARIA**

Mercoledì 10 maggio 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 14.30.

Seguito dell'esame testimoniale del Capo del IV Reparto S.M.D. G.D.A Roberto Comelli.

(Svolgimento e rinvio).

Gian Piero SCANU, presidente, avverte che nella seduta odierna la Commissione proseguirà l'esame testimoniale del Capo del IV Reparto dello Stato Maggiore della Difesa Generale Roberto Comelli. Ricorda che la prima parte dell'esame testimoniale del Generale Comelli ha avuto luogo nella seduta antimeridiana del 29 marzo u.s., secondo le consuete modalità fissate dagli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del regolamento interno della Commissione. Il Generale è pertanto audito in qualità di persona informata dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti sul possibile rischio lavorativo a carico del personale civile e militare impiegato nei poligoni militari.

Rivolge quindi al testimone una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la Commissione potrà proseguire i suoi lavori in seduta segreta.

Roberto COMELLI, Capo del IV Reparto dello Stato Maggiore della Difesa, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Intervengono per porre ulteriori quesiti i deputati Luigi LACQUANITI (Misto), Mauro PILI (Misto), Maria Chiara CAR-ROZZA (PD) e Gian Piero SCANU, presidente.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Generale Comelli per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'esame testimoniale alla data del 25 maggio 2017.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

### COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

#### SOMMARIO

#### COMMISSIONE PLENARIA

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	284
Audizione del responsabile della Direzione centrale per la motorizzazione del Ministero delle	
Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Girolamo Vitelli (Seguito dello svolgimento e conclusione)	284

#### **COMMISSIONE PLENARIA**

#### **AUDIZIONI**

Mercoledì 10 maggio 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

#### La seduta comincia alle 8.40.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web*-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del responsabile della Direzione centrale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Girolamo Vitelli.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce il seguito dell'audizione del 4 maggio ultimo scorso del responsabile della Direzione centrale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Girolamo Vitelli, accompagnato dall'ingegner Pasquale D'Anzi, direttore dell'ufficio di coordinamento del Capo Dipartimento Trasporti, che ringrazia della presenza.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni la deputata Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) e Paolo COPPOLA, presidente.

Maurizio Girolamo VITELLI, responsabile della Direzione centrale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e Pasquale D'ANZI, direttore dell'ufficio di coordinamento del Capo Dipartimento Trasporti, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

# **INDICE GENERALE**

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Salute, avvocato Maurizio Borgo, sul sistema delle fonti nel suo concreto dispiegarsi nel contesto delle dinamiche politico-istituzionali attuali	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla Commissione V) (Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni)	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo e abb. (Parere alla Commissione XII) (Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni)	8
GIUNTA DELLE ELEZIONI	
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente in merito in materia di accertamento di un subentrante	1.1
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma – Sezione GIP – Ufficio XXII nell'ambito del procedimento penale nei confronti del deputato Orfini (procedimento n. 4576/17 RGNR – 6176/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 18) (Seguito dell'esame e rinvio) .	12
AVVERTENZA	14
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	15
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 395 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	15
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	18
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa del deputato Invernizzi)	26

# **COMMISSIONI RIUNITE** (VIII e X)

A	TT	D .	177	TA	N	r

Seguito dell'audizione del Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, sulla revisione della Strategia energetica nazionale (SEN) (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)	29
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Variazioni nella composizione della Commissione	31
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401 (Rilievi alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi)	2.1
ALLEGATO 1 (Rilievi deliberati)	31 49
	47
SEDE REFERENTE:	2.1
Sulla pubblicità dei lavori	31
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767 (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)	32
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	36
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	51
Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. Nuovo testo C. 2962 Verini ed emendamenti (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	39
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	52
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3083 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	41
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	53
Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013. C. 4227 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	46
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	40 54

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	48
ALLEGATO 6 (Parere approvato)	55
AVVERTENZA	48
II Giustizia	
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	57
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76
IV Difesa	
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	77
Su una variazione della composizione della Commissione	77
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 396 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	78
ALLEGATO 1 (Proposta di parere alternativa del Gruppo del Movimento 5 Stelle)	86
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	92
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	82
DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi G7. C. 4451 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	82
SEDE LEGISLATIVA:	
Conferimento della medaglia d'oro al valore militare per la Resistenza alla Brigata ebraica. C. 3187 Quartapelle Procopio (Discussione e approvazione)	83 97
	91
SEDE CONSULTIVA:  Sulla pubblicità dei lavori  DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione	84
- Parere favorevole)	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE REFERENTE:	
DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	98
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione della giornata in memoria dei Giusti dell'umanità. C. 2019 (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	100

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII) (Esame e conclusione – Parere	
favorevole)	100
Modifiche al codice penale, codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	102
Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz. C. 4102 (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	103
RISOLUZIONI:	
7-01212 Alberto Giorgetti e altri: Sui bilanci di previsione degli enti territoriali interessati dai recenti eventi sismici e dai recenti eccezionali fenomeni meteorologici (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00238)	104
ALLEGATO (Risoluzione approvata)	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)	107
	107
SEDE REFERENTE:	
Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancelleri (Seguito dell'esame e rinvio)	108
Istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. C. 4440 Pelillo ( <i>Esame e rinvio</i> )	108
RISOLUZIONI:	
7-01214 Barbanti: Revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di stress test (Seguito della discussione e rinvio)	113
ALLEGATO (Testo riformulato della risoluzione)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialiti ed esperti contabili, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4440 Pelillo, recante istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni	113
VII Cultura, scienza e istruzione	
COMITATO DEI NOVE:	
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini. C. 3844-A, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato	116
SEDE CONSULTIVA:	
Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)	116
ALLEGATO 1 (Parere alternativo del Gruppo Articolo 1 – MDP)	122
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	125

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3083 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Nulla Osta)	118
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del <i>cyberbullismo</i> . C. 3139-B approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (Seguito dell'esame e conclusione – Nulla Osta)	118
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. C. 2546 Marchi (Esame e rinvio)	118
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
In morte del deputato Maurizio Baradello	127
D.L. n. 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo. (Alla V Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni)	127
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	131
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle)	134
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	128
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	136
ALLEGATO 4 (Proposta di parere alternativa presentata dal deputato Pili)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	153
DL 55/2017: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A. C. 4452 Governo (Esame e rinvio)	153
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	161
DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	162
ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)	164
X Attività produttive, commercio e turismo	
COMITATO DEI NOVE:	
Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 3671-ter-865-A	168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168
SEDE CONSULTIVA:	
DL 50/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	168

Mercoledì 10 maggio 2017	- 290 <b>-</b>	Indice	Generale
ALLEGATO 1 (Proposta di parere) ALLEGATO 2 (Parere approvato)			
XI Lavoro pubblico e privato			
AUDIZIONI INFORMALI:			
Audizione di rappresentanti dell'Istituto « Giovanni Amendola » (INPGI) con rif dell'Istituto e agli interventi recentem medesime gestioni nel medio-lungo pe	ferimento all'andamento nente deliberati per gara	delle gestioni previdenzia antire la sostenibilità del	ali lle
SEDE CONSULTIVA:			
Alla V Commissione: DL 50/2017: Dispo favore degli enti territoriali, ulteriori misure per lo sviluppo. C. 4444 Gover <i>e rinvio</i> )	interventi per le zone rno (Parere alla V Comm	colpite da eventi sismici nissione) (Seguito dell'esan	e ne
XII Affari sociali			
AUDIZIONI INFORMALI:			
Audizione di rappresentanti dell'Agenzia del disegno di legge C. 4444 Govern n. 50/2017, Disposizioni urgenti in r territoriali, ulteriori interventi per le	o, recante Conversione materia finanziaria, iniz e zone colpite da event	in legge del decreto-leg ziative a favore degli en i sismici e misure per	ge nti lo
sviluppo			179
ATTI DEL GOVERNO:			
Schema di decreto legislativo recante disp 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione de p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in ai sensi dell'articolo 143, comma 4, de	ella delega di cui all'arti 1 materia di dirigenza sa	icolo 122, comma 1, letter nitaria. Atto n. 410 ( <i>Esam</i>	ra 1e,
SEDE CONSULTIVA:			
DL 50/2017: Disposizioni urgenti in m territoriali, ulteriori interventi per le sviluppo. C. 4444 Governo (Parere all	e zone colpite da event	i sismici e misure per	lo
COMITATO RISTRETTO:			
Istituzione e disciplina del Registro naz Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Bar Boldrini e C. 3556 Binetti	roni, C. 3483 Vargiu, C.	3490 Amato, C. 3555 Pao	la
XIII Agricoltura			
SEDE CONSULTIVA:			
Variazione nella composizione della Com	nmissione		185
DL 50/2017 – Disposizioni urgenti in territoriali, ulteriori interventi per le sviluppo. C. 4444 Governo (Parere all	e zone colpite da event la V Commissione) <i>(Segi</i>	i sismici e misure per uito esame e conclusione	lo –
Parere favorevole con condizioni e ossi ALLEGATO (Proposta di parere del relato			
	approvata unita com		107
ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante disci	nlina dell'indicazione obl	oligatoria nell'etichetta del	la
sede e dell'indirizzo dello stabilimento o n. 411 (Esame, ai sensi dell'articolo 143,	di produzione o, se divers	so, di confezionamento. At	to
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO	DAI RAPPRESENTANT	TI DEI GRUPPI	187

AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio, recante norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.	
Audizione del professor Amedeo Alpi, docente di Fisiologia vegetale presso l'Università di Pisa .	1
Audizione dei rappresentanti delle seguenti associazioni: Federazione nazionale delle associazioni dei tartufai italiani (FNATI), Unione regionale delle associazioni dei tartufai toscani (URATT), Associazione nazionale Città tartufo, Associazione commercianti albesi, Associazione Strada del tartufo mantovano, Centro nazionale studi tartufo, Associazione nazionale dei commercianti di tartufi (Assotartufi), Federazione italiana tartuficoltori associati (FITA), Associazione TuberAss, Associazione nazionale TartufOK, Unione tartufai umbri, Associazione tartufai colline sanminiatesi, Centro sperimentale di tartuficoltura di S. Angelo in Vado, Coordinamento regionale associazioni tartufai Emilia-Romagna e Associazione nazionale tartufai italiani (Assotartufai)	1
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	1
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139-B Governo approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	1
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3083 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Atto n. 411 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	2
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti	
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. S. 2767, approvato dalla IX Commissione della Camera (Parere alla 8ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	
Enoturismo. S. 2616 (Parere alla 9ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)	
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	
RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:	
Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, e conclusione)	
ALLEGATO 4 (Relazione all'Assemblea approvata)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	

279

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE
AUDIZIONI:
Seguito dell'audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate sulla situazione del catasto immobiliare, il processo di revisione e i suoi effetti sulla finanza comunale (Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione) 24
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGI- LANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
Sulla pubblicità dei lavori
Audizione dell'amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco (Svolgimento e conclusione)
Comunicazioni del presidente
ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione dal n. 598/2933 al n. 604/2948 e n. 606/2955)
AVVERTENZA
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE
COMITATO VITTIME DI MAFIA, TESTIMONI DI GIUSTIZIA E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
COMMISSIONE PLENARIA:
Comunicazioni della Presidente
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007
Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE
Sulla pubblicità dei lavori
ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGA- TORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:
Bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, preventivi 2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Esame e conclusione)
ALLEGATO (Relazione conclusiva - Relatore on. Giuseppe Galati)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA
INDAGINE CONOSCITIVA:
Sulla pubblicità dei lavori
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

 $\label{lem:constraint} \textbf{Audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi (\textit{Svolgimento e conclusione})} \;.$ 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sull'ordine dei lavori	28
Audizione del colonnello Luigi Ripani e del tenente colonnello Paolo Fratini, del RIS di Roma (Svolgimento e conclusione)	280
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
AVVERTENZA	28
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Esame testimoniale dell'Ispettore Generale della Sanità Militare Gen. Enrico Tomao (Svolgimento e rinvio)	28
COMMISSIONE PLENARIA:	
Seguito dell'esame testimoniale del Capo del IV Reparto S.M.D. G.D.A Roberto Comelli (Svolgimento e rinvio)	28
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITA- LIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	
COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	28
Audizione del responsabile della Direzione centrale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Girolamo Vitelli (Seguito dello svolgimento e	28
conclusione)	

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



\*17SMC0008350\*